

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 luglio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2026, n. 121.</u></p> <p>Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131. (26G00138) Pag. 1</p>	<p style="text-align: center;">Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> <p>DECRETO 22 aprile 2026.</p> <p>Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette. (26A03319)..... Pag. 119</p>
<p style="text-align: center;">DECRETI PRESIDENZIALI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2026.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata e nomina della commissione straordinaria. (26A03268)..... Pag. 67</p>	<p>DECRETO 22 aprile 2026.</p> <p>Ulteriori terreni agricoli della Regione Campania, Area vasta «Lo Uttaro», ricadenti nella classe di rischio presunto 2c da sottoporre ad indagini dirette. (26A03320)..... Pag. 125</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2026.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Sarno e nomina della commissione straordinaria. (26A03269) Pag. 94</p>	<p>DECRETO 27 aprile 2026.</p> <p>Disposizioni in merito all'Area vasta denominata «Masseria del Pozzo» - Primo stralcio. (26A03321)..... Pag. 128</p>



Ministero della salute

DECRETO 26 gennaio 2026.

Adozione del Programma nazionale HTA dispositivi medici 2026-2028. (26A03270) *Pag.* 137

DECRETO 20 maggio 2026.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse rese disponibili per le finalità indicate dall'articolo 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successiva modificazione. (26A03402) *Pag.* 178

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 16 giugno 2026.

Scioglimento della «D.S. Costruzioni - Società cooperativa», in Stimigliano e nomina del commissario liquidatore. (26A03255) *Pag.* 184

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Percorsi società cooperativa sociale», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. (26A03328) *Pag.* 185

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «2 SMP società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», in San Giovanni Suergiu e nomina del commissario liquidatore. (26A03329) *Pag.* 186

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Prospettive - Centro studi di promozione sociale - Società cooperativa con sigla cooperativa sociale Prospettive in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore. (26A03330) *Pag.* 187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Commissione di vigilanza sui fondi pensione**

DELIBERA 23 giugno 2026.

Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. (26A03271) . *Pag.* 188

DELIBERA 25 giugno 2026.

Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. (26A03313) ... *Pag.* 192

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coverlam» (26A03331). *Pag.* 197

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di spore di bacillus clausii, «Enterogermina». (26A03332) *Pag.* 197

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo al Buono per un buono sei mesi (26A03426) *Pag.* 198

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A03462) *Pag.* 198


Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A03463) *Pag.* 198

Ministero dell'economia e delle finanze

Revoca decreto del 15 marzo 2024, di revoca del contributo attribuito al Comune di Nicotera per la realizzazione dell'intervento denominato «Variante esterna centro abitato». (26A03399) *Pag.* 198

Ministero delle imprese e del made in Italy

Rimodulazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per gli anni dal 2026 al 2030, nonché delle risorse residue non utilizzate relative all'anno 2025. (26A03342) *Pag.* 198



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2026, n. 121.

Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza;

al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che il medesimo articolo 2, comma 1, prevede al quarto periodo che con il decreto di cui al primo periodo è definito contestualmente l'elenco dei comuni montani;

Considerato altresì che lo stesso articolo 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed

aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani;

Considerato inoltre che il medesimo articolo 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Considerato l'articolo 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici;


Visto l'articolo 2, comma 4, che conferisce delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare:

l'articolo 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome;

l'articolo 1, comma 594, che consente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge n. 131 del 2025, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge;



Considerato che il medesimo articolo 4, comma 3, quanto agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, conferma che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione, definire le modalità di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto l'articolo 29 della legge n. 131 del 2025 che, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, dispone incentivi per la natalità nei comuni montani;

Visto l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, i commi 3, 52, 57 e 86, che riconoscono la specificità delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, attribuendo loro specifiche funzioni fondamentali in materia di sviluppo strategico del territorio, gestione di servizi in forma associata e cura delle relazioni istituzionali e che consentono alle regioni di attribuire a tali province forme particolari di autonomia;

Considerata la legislazione regionale che, in coerenza con la medesima legge n. 56 del 2014, ha qualificato le province di Belluno, di Sondrio e di Verbano Cusio-Ossola come province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e, più specificamente, la legge regionale Veneto 8 agosto 2014 n. 25, la legge regionale Lombardia 8 luglio 2015, n. 19 e la legge regionale Piemonte 5 agosto 2020 n. 19;

Visto l'atto rep. n. 139/CU della Conferenza unificata del 2 ottobre 2025, con cui sono stati designati i sei esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025;

Valutata la nota DAR-0020876-P-28/11/2025, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono zone montane;

Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, come risultanti dalla citata istruttoria tecnica;

Valutata l'esigenza di modificare i citati criteri al fine di tenere conto delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata;

Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani, al fine di tenere conto delle istanze rappresentate;

Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa;

Considerato quindi che, nella medesima seduta della Conferenza, non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'unanimità, hanno ritenuto che il Governo possa adottare lo schema di decreto in titolo, senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997;

Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che può intervenire con deliberazione motivata, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno;


Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2026, con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, come modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2026;

Acquisita la nota del 17 aprile 2026 (prot. 1622445/26 del 17/04/2026) con la quale l'ISTAT ha fornito chiarimenti in riscontro alle osservazioni del Consiglio di Stato, confermando l'applicazione del criterio della pendenza minima del 20 per cento nelle elaborazioni trasmesse al DARA nel corso dell'attività istruttoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati;



ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.

Art. 2.

Criteri per la classificazione dei comuni montani

1. Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:

a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;

e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.

2. Sono altresì classificati come montani:

a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purché l'altitudine media

della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;

b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.

Art. 3.

Elenco dei comuni montani

1. I comuni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono elencati nell'allegato al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quarto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

2. Ai casi di fusione o scissione di comuni classificati come montani si applica l'articolo 2, comma 1, quinto e sesto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 maggio 2026


*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO*

*Il Ministro
per gli affari regionali
e le autonomie
CALDEROLI*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO


Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1895




ALLEGATO (articolo 3, comma 1)

NUOVO ELENCO COMUNI MONTANI				
Numero	REGIONE	PROVINCIA_25	SIGLA_25	COMUNE
1	Abruzzo	Chieti	CH	Bomba
2	Abruzzo	Chieti	CH	Borrello
3	Abruzzo	Chieti	CH	Carpineto Sinello
4	Abruzzo	Chieti	CH	Carunchio
5	Abruzzo	Chieti	CH	Castelguidone
6	Abruzzo	Chieti	CH	Castiglione Messer Marino
7	Abruzzo	Chieti	CH	Celenza sul Trigno
8	Abruzzo	Chieti	CH	Civitaluparella
9	Abruzzo	Chieti	CH	Civitella Messer Raimondo
10	Abruzzo	Chieti	CH	Colledimacine
11	Abruzzo	Chieti	CH	Colledimezzo
12	Abruzzo	Chieti	CH	Fallo
13	Abruzzo	Chieti	CH	Fara San Martino
14	Abruzzo	Chieti	CH	Fraine
15	Abruzzo	Chieti	CH	Gamberale
16	Abruzzo	Chieti	CH	Gessopalena
17	Abruzzo	Chieti	CH	Guardiagrele
18	Abruzzo	Chieti	CH	Guilmi
19	Abruzzo	Chieti	CH	Lama dei Peligni
20	Abruzzo	Chieti	CH	Lettopalena
21	Abruzzo	Chieti	CH	Liscia
22	Abruzzo	Chieti	CH	Montazzoli
23	Abruzzo	Chieti	CH	Montebello sul Sangro
24	Abruzzo	Chieti	CH	Monteferrante
25	Abruzzo	Chieti	CH	Montelapiano
26	Abruzzo	Chieti	CH	Montenerodomo
27	Abruzzo	Chieti	CH	Palena
28	Abruzzo	Chieti	CH	Palmoli
29	Abruzzo	Chieti	CH	Palombaro
30	Abruzzo	Chieti	CH	Pennadomo
31	Abruzzo	Chieti	CH	Pennapedimonte
32	Abruzzo	Chieti	CH	Pietraferrazzana
33	Abruzzo	Chieti	CH	Pizzoferrato
34	Abruzzo	Chieti	CH	Pretoro
35	Abruzzo	Chieti	CH	Quadri
36	Abruzzo	Chieti	CH	Rapino
37	Abruzzo	Chieti	CH	Roccaspinalveti
38	Abruzzo	Chieti	CH	Roio del Sangro
39	Abruzzo	Chieti	CH	Rosello
40	Abruzzo	Chieti	CH	San Buono
41	Abruzzo	Chieti	CH	San Giovanni Lipioni
42	Abruzzo	Chieti	CH	Schiavi di Abruzzo
43	Abruzzo	Chieti	CH	Taranta Peligna
44	Abruzzo	Chieti	CH	Tornareccio
45	Abruzzo	Chieti	CH	Torrebruna
46	Abruzzo	Chieti	CH	Torricella Peligna
47	Abruzzo	Chieti	CH	Tuffillo
48	Abruzzo	Chieti	CH	Villa Santa Maria
49	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Acciano
50	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Aieti
51	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Alfedena
52	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Anversa degli Abruzzi
53	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ateleta
54	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Avezzano
55	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Balsorano
56	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Barete
57	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Barisciano
58	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Barrea



59	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Bisegna
60	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Bugnara
61	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cagnano Amiterno
62	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Calascio
63	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Campo di Giove
64	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Campotosto
65	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Canistro
66	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cansano
67	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Capestrano
68	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Capistrello
69	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Capitignano
70	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Caporciano
71	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cappadocia
72	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Carapelle Calvisio
73	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Carsoli
74	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castel del Monte
75	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castel di Ieri
76	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castel di Sangro
77	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castellafiume
78	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castelvecchio Calvisio
79	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Castelvecchio Subequo
80	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Celano
81	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cerchio
82	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Civita d'Antino
83	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Civitella Alfedena
84	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Civitella Roveto
85	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Cocullo
86	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Collarmele
87	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Collelongo
88	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Collepetro
89	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Corfinio
90	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Fagnano Alto
91	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Fontecchio
92	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Fossa
93	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Gagliano Aterno
94	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Gioia dei Marsi
95	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Goriano Sicoli
96	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Introdacqua
97	Abruzzo	L'Aquila	AQ	L'Aquila
98	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Lecce nei Marsi
99	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Luco dei Marsi
100	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Lucoli
101	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Magliano de' Marsi
102	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Massa d'Albe
103	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Molina Aterno
104	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Monteale
105	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Morino
106	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Navelli
107	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ocre
108	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ofena
109	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Opi
110	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Oricola
111	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ortona dei Marsi
112	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ortucchio
113	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Ovindoli
114	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pacentro
115	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pereto
116	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pescasseroli
117	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pescina
118	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pescocostanzo
119	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pettorano sul Gizio




120	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pizzoli
121	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Poggio Picenze
122	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Prata d'Ansidonia
123	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Pratola Peligna
124	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Prezza
125	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Raiano
126	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rivisondoli
127	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rocca di Botte
128	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rocca di Cambio
129	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rocca di Mezzo
130	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Rocca Pia
131	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Roccacasale
132	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Roccaraso
133	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Benedetto dei Marsi
134	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Benedetto in Perillis
135	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Demetrio ne' Vestini
136	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Pio delle Camere
137	Abruzzo	L'Aquila	AQ	San Vincenzo Valle Roveto
138	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Sante Marie
139	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Sant'Eusanio Forconese
140	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Santo Stefano di Sessanio
141	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Scanno
142	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Scontrone
143	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Scoppito
144	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Scurcola Marsicana
145	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Secinaro
146	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Sulmona
147	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Tagliacozzo
148	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Tione degli Abruzzi
149	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Tornimparte
150	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Trasacco
151	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villa Santa Lucia degli Abruzzi
152	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villa Sant'Angelo
153	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villalago
154	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villavallelonga
155	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Villetta Barrea
156	Abruzzo	L'Aquila	AQ	Vittorito
157	Abruzzo	Pescara	PE	Abbatteggio
158	Abruzzo	Pescara	PE	Brittoli
159	Abruzzo	Pescara	PE	Bussi sul Tirino
160	Abruzzo	Pescara	PE	Caramanico Terme
161	Abruzzo	Pescara	PE	Carpinetto della Nora
162	Abruzzo	Pescara	PE	Castiglione a Casauria
163	Abruzzo	Pescara	PE	Civitaquana
164	Abruzzo	Pescara	PE	Civitella Casanova
165	Abruzzo	Pescara	PE	Corvara
166	Abruzzo	Pescara	PE	Farindola
167	Abruzzo	Pescara	PE	Lettomanoppello
168	Abruzzo	Pescara	PE	Montebello di Bertona
169	Abruzzo	Pescara	PE	Pescosansonesco
170	Abruzzo	Pescara	PE	Pietranico
171	Abruzzo	Pescara	PE	Popoli Terme
172	Abruzzo	Pescara	PE	Roccamorice
173	Abruzzo	Pescara	PE	Salle
174	Abruzzo	Pescara	PE	San Valentino in Abruzzo Citeriore
175	Abruzzo	Pescara	PE	Sant'Eufemia a Maiella
176	Abruzzo	Pescara	PE	Serramonacesca
177	Abruzzo	Pescara	PE	Tocco da Casauria
178	Abruzzo	Pescara	PE	Vicoli
179	Abruzzo	Pescara	PE	Villa Celiera
180	Abruzzo	Teramo	TE	Arsita




181	Abruzzo	Teramo	TE	Basciano
182	Abruzzo	Teramo	TE	Bisenti
183	Abruzzo	Teramo	TE	Campoli
184	Abruzzo	Teramo	TE	Castel Castagna
185	Abruzzo	Teramo	TE	Castelli
186	Abruzzo	Teramo	TE	Cermignano
187	Abruzzo	Teramo	TE	Civitella del Tronto
188	Abruzzo	Teramo	TE	Colledara
189	Abruzzo	Teramo	TE	Cortino
190	Abruzzo	Teramo	TE	Crognaleto
191	Abruzzo	Teramo	TE	Fano Adriano
192	Abruzzo	Teramo	TE	Isola del Gran Sasso d'Italia
193	Abruzzo	Teramo	TE	Montorio al Vomano
194	Abruzzo	Teramo	TE	Penna Sant'Andrea
195	Abruzzo	Teramo	TE	Pietracamela
196	Abruzzo	Teramo	TE	Rocca Santa Maria
197	Abruzzo	Teramo	TE	Teramo
198	Abruzzo	Teramo	TE	Torricella Sicura
199	Abruzzo	Teramo	TE	Tossicia
200	Abruzzo	Teramo	TE	Valle Castellana
201	Basilicata	Matera	MT	Accettura
202	Basilicata	Matera	MT	Calciano
203	Basilicata	Matera	MT	Cirigliano
204	Basilicata	Matera	MT	Colobraro
205	Basilicata	Matera	MT	Garaguso
206	Basilicata	Matera	MT	Gorgoglione
207	Basilicata	Matera	MT	Oliveto Lucano
208	Basilicata	Matera	MT	Salandra
209	Basilicata	Matera	MT	San Mauro Forte
210	Basilicata	Matera	MT	Stigliano
211	Basilicata	Matera	MT	Tricarico
212	Basilicata	Matera	MT	Valsinni
213	Basilicata	Potenza	PZ	Abriola
214	Basilicata	Potenza	PZ	Acerenza
215	Basilicata	Potenza	PZ	Albano di Lucania
216	Basilicata	Potenza	PZ	Anzi
217	Basilicata	Potenza	PZ	Armento
218	Basilicata	Potenza	PZ	Atella
219	Basilicata	Potenza	PZ	Avigliano
220	Basilicata	Potenza	PZ	Balvano
221	Basilicata	Potenza	PZ	Banzi
222	Basilicata	Potenza	PZ	Baragiano
223	Basilicata	Potenza	PZ	Barile
224	Basilicata	Potenza	PZ	Bella
225	Basilicata	Potenza	PZ	Brienza
226	Basilicata	Potenza	PZ	Brindisi Montagna
227	Basilicata	Potenza	PZ	Calvello
228	Basilicata	Potenza	PZ	Calvera
229	Basilicata	Potenza	PZ	Campomaggiore
230	Basilicata	Potenza	PZ	Cancellara
231	Basilicata	Potenza	PZ	Carbone
232	Basilicata	Potenza	PZ	Castelgrande
233	Basilicata	Potenza	PZ	Castelluccio Inferiore
234	Basilicata	Potenza	PZ	Castelluccio Superiore
235	Basilicata	Potenza	PZ	Castelmezzano
236	Basilicata	Potenza	PZ	Castelsaraceno
237	Basilicata	Potenza	PZ	Castronuovo di Sant'Andrea
238	Basilicata	Potenza	PZ	Cersosimo
239	Basilicata	Potenza	PZ	Chiaromonte
240	Basilicata	Potenza	PZ	Corteto Perticara
241	Basilicata	Potenza	PZ	Episcopia




242	Basilicata	Potenza	PZ	Fardella
243	Basilicata	Potenza	PZ	Filiano
244	Basilicata	Potenza	PZ	Forenza
245	Basilicata	Potenza	PZ	Francavilla in Sinni
246	Basilicata	Potenza	PZ	Gallicchio
247	Basilicata	Potenza	PZ	Genzano di Lucania
248	Basilicata	Potenza	PZ	Ginestra
249	Basilicata	Potenza	PZ	Grumento Nova
250	Basilicata	Potenza	PZ	Guardia Perticara
251	Basilicata	Potenza	PZ	Lagonegro
252	Basilicata	Potenza	PZ	Latronico
253	Basilicata	Potenza	PZ	Laurenzana
254	Basilicata	Potenza	PZ	Lauria
255	Basilicata	Potenza	PZ	Maratea
256	Basilicata	Potenza	PZ	Marsico Nuovo
257	Basilicata	Potenza	PZ	Marsicovetere
258	Basilicata	Potenza	PZ	Maschito
259	Basilicata	Potenza	PZ	Melfi
260	Basilicata	Potenza	PZ	Missanello
261	Basilicata	Potenza	PZ	Moliterno
262	Basilicata	Potenza	PZ	Montemurro
263	Basilicata	Potenza	PZ	Muro Lucano
264	Basilicata	Potenza	PZ	Nemoli
265	Basilicata	Potenza	PZ	Noepoli
266	Basilicata	Potenza	PZ	Oppido Lucano
267	Basilicata	Potenza	PZ	Palazzo San Gervasio
268	Basilicata	Potenza	PZ	Paterno
269	Basilicata	Potenza	PZ	Pescopagano
270	Basilicata	Potenza	PZ	Picerno
271	Basilicata	Potenza	PZ	Pietragalla
272	Basilicata	Potenza	PZ	Pietrapertosa
273	Basilicata	Potenza	PZ	Pignola
274	Basilicata	Potenza	PZ	Potenza
275	Basilicata	Potenza	PZ	Rapolla
276	Basilicata	Potenza	PZ	Rapone
277	Basilicata	Potenza	PZ	Rionero in Vulture
278	Basilicata	Potenza	PZ	Ripacandida
279	Basilicata	Potenza	PZ	Rivello
280	Basilicata	Potenza	PZ	Roccanova
281	Basilicata	Potenza	PZ	Rotonda
282	Basilicata	Potenza	PZ	Ruoti
283	Basilicata	Potenza	PZ	Ruvo del Monte
284	Basilicata	Potenza	PZ	San Chirico Nuovo
285	Basilicata	Potenza	PZ	San Chirico Raparo
286	Basilicata	Potenza	PZ	San Costantino Albanese
287	Basilicata	Potenza	PZ	San Fele
288	Basilicata	Potenza	PZ	San Martino d'Agri
289	Basilicata	Potenza	PZ	San Paolo Albanese
290	Basilicata	Potenza	PZ	San Severino Lucano
291	Basilicata	Potenza	PZ	Sant'Angelo Le Fratte
292	Basilicata	Potenza	PZ	Sarconi
293	Basilicata	Potenza	PZ	Sasso di Castalda
294	Basilicata	Potenza	PZ	Satriano di Lucania
295	Basilicata	Potenza	PZ	Savoia di Lucania
296	Basilicata	Potenza	PZ	Spinoso
297	Basilicata	Potenza	PZ	Teana
298	Basilicata	Potenza	PZ	Terranova di Pollino
299	Basilicata	Potenza	PZ	Tito
300	Basilicata	Potenza	PZ	Tolve
301	Basilicata	Potenza	PZ	Tramutola
302	Basilicata	Potenza	PZ	Trecchina




303	Basilicata	Potenza	PZ	Trivigno
304	Basilicata	Potenza	PZ	Vaglio Basilicata
305	Basilicata	Potenza	PZ	Venosa
306	Basilicata	Potenza	PZ	Vietri di Potenza
307	Basilicata	Potenza	PZ	Viggianello
308	Basilicata	Potenza	PZ	Viggiano
309	Calabria	Catanzaro	CZ	Albi
310	Calabria	Catanzaro	CZ	Amaroni
311	Calabria	Catanzaro	CZ	Amato
312	Calabria	Catanzaro	CZ	Argusto
313	Calabria	Catanzaro	CZ	Badolato
314	Calabria	Catanzaro	CZ	Cardinale
315	Calabria	Catanzaro	CZ	Cartopoli
316	Calabria	Catanzaro	CZ	Cenadi
317	Calabria	Catanzaro	CZ	Centrache
318	Calabria	Catanzaro	CZ	Cerva
319	Calabria	Catanzaro	CZ	Chiaravalle Centrale
320	Calabria	Catanzaro	CZ	Cicala
321	Calabria	Catanzaro	CZ	Conflenti
322	Calabria	Catanzaro	CZ	Cortale
323	Calabria	Catanzaro	CZ	Davoli
324	Calabria	Catanzaro	CZ	Decollatura
325	Calabria	Catanzaro	CZ	Falerna
326	Calabria	Catanzaro	CZ	Fossato Serratla
327	Calabria	Catanzaro	CZ	Gagliato
328	Calabria	Catanzaro	CZ	Gasperina
329	Calabria	Catanzaro	CZ	Gimigliano
330	Calabria	Catanzaro	CZ	Girifalco
331	Calabria	Catanzaro	CZ	Gizzeria
332	Calabria	Catanzaro	CZ	Isca sullo Ionio
333	Calabria	Catanzaro	CZ	Jacurso
334	Calabria	Catanzaro	CZ	Lamezia Terme
335	Calabria	Catanzaro	CZ	Magisano
336	Calabria	Catanzaro	CZ	Martirano
337	Calabria	Catanzaro	CZ	Martirano Lombardo
338	Calabria	Catanzaro	CZ	Miglierina
339	Calabria	Catanzaro	CZ	Motta Santa Lucia
340	Calabria	Catanzaro	CZ	Nocera Terinese
341	Calabria	Catanzaro	CZ	Olivadi
342	Calabria	Catanzaro	CZ	Palermi
343	Calabria	Catanzaro	CZ	Pentone
344	Calabria	Catanzaro	CZ	Petronà
345	Calabria	Catanzaro	CZ	Platania
346	Calabria	Catanzaro	CZ	San Mango d'Aquino
347	Calabria	Catanzaro	CZ	San Pietro Apostolo
348	Calabria	Catanzaro	CZ	San Sostene
349	Calabria	Catanzaro	CZ	San Vito sullo Ionio
350	Calabria	Catanzaro	CZ	Santa Caterina dello Ionio
351	Calabria	Catanzaro	CZ	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
352	Calabria	Catanzaro	CZ	Satriano
353	Calabria	Catanzaro	CZ	Sellia
354	Calabria	Catanzaro	CZ	Serrastretta
355	Calabria	Catanzaro	CZ	Sersale
356	Calabria	Catanzaro	CZ	Sorbo San Basile
357	Calabria	Catanzaro	CZ	Soveria Mannelli
358	Calabria	Catanzaro	CZ	Taverna
359	Calabria	Catanzaro	CZ	Tiriolo
360	Calabria	Catanzaro	CZ	Torre di Ruggiero
361	Calabria	Catanzaro	CZ	Vallefiorita
362	Calabria	Catanzaro	CZ	Zagarise
363	Calabria	Cosenza	CS	Acquaformosa




364	Calabria	Cosenza	CS	Acquappesa
365	Calabria	Cosenza	CS	Acri
366	Calabria	Cosenza	CS	Aiello Calabro
367	Calabria	Cosenza	CS	Aieta
368	Calabria	Cosenza	CS	Albidona
369	Calabria	Cosenza	CS	Alessandria del Carretto
370	Calabria	Cosenza	CS	Altilia
371	Calabria	Cosenza	CS	Aprigliano
372	Calabria	Cosenza	CS	Belmonte Calabro
373	Calabria	Cosenza	CS	Belsito
374	Calabria	Cosenza	CS	Belvedere Marittimo
375	Calabria	Cosenza	CS	Bianchi
376	Calabria	Cosenza	CS	Bocchigliero
377	Calabria	Cosenza	CS	Bonifati
378	Calabria	Cosenza	CS	Buonvicino
379	Calabria	Cosenza	CS	Campana
380	Calabria	Cosenza	CS	Canna
381	Calabria	Cosenza	CS	Carolei
382	Calabria	Cosenza	CS	Carpanzano
383	Calabria	Cosenza	CS	Casali del Manco
384	Calabria	Cosenza	CS	Castiglione Cosentino
385	Calabria	Cosenza	CS	Castrolibero
386	Calabria	Cosenza	CS	Castroreggio
387	Calabria	Cosenza	CS	Castrovillari
388	Calabria	Cosenza	CS	Celico
389	Calabria	Cosenza	CS	Cellara
390	Calabria	Cosenza	CS	Cerchiara di Calabria
391	Calabria	Cosenza	CS	Cerisano
392	Calabria	Cosenza	CS	Cerzeto
393	Calabria	Cosenza	CS	Cetraro
394	Calabria	Cosenza	CS	Civita
395	Calabria	Cosenza	CS	Colosimi
396	Calabria	Cosenza	CS	Cosenza
397	Calabria	Cosenza	CS	Dipignano
398	Calabria	Cosenza	CS	Domanico
399	Calabria	Cosenza	CS	Fagnano Castello
400	Calabria	Cosenza	CS	Falconara Albanese
401	Calabria	Cosenza	CS	Figline Vegliaturo
402	Calabria	Cosenza	CS	Fiumefreddo Bruzio
403	Calabria	Cosenza	CS	Frascineto
404	Calabria	Cosenza	CS	Fuscaldo
405	Calabria	Cosenza	CS	Grimaldi
406	Calabria	Cosenza	CS	Grisolia
407	Calabria	Cosenza	CS	Guardia Piemontese
408	Calabria	Cosenza	CS	Lago
409	Calabria	Cosenza	CS	Laino Borgo
410	Calabria	Cosenza	CS	Laino Castello
411	Calabria	Cosenza	CS	Lappano
412	Calabria	Cosenza	CS	Lattarico
413	Calabria	Cosenza	CS	Longobardi
414	Calabria	Cosenza	CS	Longobucco
415	Calabria	Cosenza	CS	Lungro
416	Calabria	Cosenza	CS	Luzzi
417	Calabria	Cosenza	CS	Maierà
418	Calabria	Cosenza	CS	Malito
419	Calabria	Cosenza	CS	Malvito
420	Calabria	Cosenza	CS	Mangone
421	Calabria	Cosenza	CS	Marano Marchesato
422	Calabria	Cosenza	CS	Marano Principato
423	Calabria	Cosenza	CS	Marzi
424	Calabria	Cosenza	CS	Mendicino




425	Calabria	Cosenza	CS	Mongrassano
426	Calabria	Cosenza	CS	Montalto Uffugo
427	Calabria	Cosenza	CS	Morano Calabro
428	Calabria	Cosenza	CS	Mormanno
429	Calabria	Cosenza	CS	Mottafollone
430	Calabria	Cosenza	CS	Nocera
431	Calabria	Cosenza	CS	Oriolo
432	Calabria	Cosenza	CS	Orsomarso
433	Calabria	Cosenza	CS	Paludi
434	Calabria	Cosenza	CS	Panettieri
435	Calabria	Cosenza	CS	Paola
436	Calabria	Cosenza	CS	Papasidero
437	Calabria	Cosenza	CS	Parenti
438	Calabria	Cosenza	CS	Paterno Calabro
439	Calabria	Cosenza	CS	Pedivigliano
440	Calabria	Cosenza	CS	Piane Crati
441	Calabria	Cosenza	CS	Pietrafitta
442	Calabria	Cosenza	CS	Pietrapaola
443	Calabria	Cosenza	CS	Plataci
444	Calabria	Cosenza	CS	Praia a Mare
445	Calabria	Cosenza	CS	Rende
446	Calabria	Cosenza	CS	Rogliano
447	Calabria	Cosenza	CS	Rose
448	Calabria	Cosenza	CS	Rota Greca
449	Calabria	Cosenza	CS	Rovito
450	Calabria	Cosenza	CS	San Basile
451	Calabria	Cosenza	CS	San Benedetto Ullano
452	Calabria	Cosenza	CS	San Donato di Ninea
453	Calabria	Cosenza	CS	San Fili
454	Calabria	Cosenza	CS	San Giovanni in Fiore
455	Calabria	Cosenza	CS	San Lorenzo Bellizzi
456	Calabria	Cosenza	CS	San Lucido
457	Calabria	Cosenza	CS	San Martino di Finita
458	Calabria	Cosenza	CS	San Pietro in Guarano
459	Calabria	Cosenza	CS	San Sosti
460	Calabria	Cosenza	CS	San Vincenzo La Costa
461	Calabria	Cosenza	CS	Sanginetto
462	Calabria	Cosenza	CS	Santa Domenica Talao
463	Calabria	Cosenza	CS	Sant'Agata di Esaro
464	Calabria	Cosenza	CS	Santo Stefano di Rogliano
465	Calabria	Cosenza	CS	Saracena
466	Calabria	Cosenza	CS	Scigliano
467	Calabria	Cosenza	CS	Spezzano della Sila
468	Calabria	Cosenza	CS	Tortora
469	Calabria	Cosenza	CS	Vaccarizzo Albanese
470	Calabria	Cosenza	CS	Verbicaro
471	Calabria	Cosenza	CS	Zumpano
472	Calabria	Crotone	KR	Caccuri
473	Calabria	Crotone	KR	Castelsilano
474	Calabria	Crotone	KR	Cerenzia
475	Calabria	Crotone	KR	Cotronei
476	Calabria	Crotone	KR	Mesoraca
477	Calabria	Crotone	KR	Pallagorio
478	Calabria	Crotone	KR	Petilia Policastro
479	Calabria	Crotone	KR	Savelli
480	Calabria	Crotone	KR	Verzino
481	Calabria	Reggio Calabria	RC	Africo
482	Calabria	Reggio Calabria	RC	Antonimina
483	Calabria	Reggio Calabria	RC	Bagaladi
484	Calabria	Reggio Calabria	RC	Bagnara Calabra
485	Calabria	Reggio Calabria	RC	Bivongi



486	Calabria	Reggio Calabria	RC	Bova
487	Calabria	Reggio Calabria	RC	Calanna
488	Calabria	Reggio Calabria	RC	Canolo
489	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cardeto
490	Calabria	Reggio Calabria	RC	Careri
491	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cautonia
492	Calabria	Reggio Calabria	RC	Ciminà
493	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cinquefrondi
494	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cittanova
495	Calabria	Reggio Calabria	RC	Cosoleto
496	Calabria	Reggio Calabria	RC	Delianuova
497	Calabria	Reggio Calabria	RC	Galatro
498	Calabria	Reggio Calabria	RC	Giffone
499	Calabria	Reggio Calabria	RC	Gioiosa Ionica
500	Calabria	Reggio Calabria	RC	Grotteria
501	Calabria	Reggio Calabria	RC	Laganadi
502	Calabria	Reggio Calabria	RC	Mammola
503	Calabria	Reggio Calabria	RC	Martone
504	Calabria	Reggio Calabria	RC	Melicuccà
505	Calabria	Reggio Calabria	RC	Molochio
506	Calabria	Reggio Calabria	RC	Montebello Jonico
507	Calabria	Reggio Calabria	RC	Motta San Giovanni
508	Calabria	Reggio Calabria	RC	Oppido Mamertina
509	Calabria	Reggio Calabria	RC	Pazzano
510	Calabria	Reggio Calabria	RC	Placanica
511	Calabria	Reggio Calabria	RC	Plati
512	Calabria	Reggio Calabria	RC	Reggio di Calabria
513	Calabria	Reggio Calabria	RC	Roccaforte del Greco
514	Calabria	Reggio Calabria	RC	Roccella Ionica
515	Calabria	Reggio Calabria	RC	Roghudi
516	Calabria	Reggio Calabria	RC	Samo
517	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Giorgio Morgeto
518	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Giovanni di Gerace
519	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Lorenzo
520	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Luca
521	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Pietro di Caridà
522	Calabria	Reggio Calabria	RC	San Roberto
523	Calabria	Reggio Calabria	RC	Santa Cristina d'Aspromonte
524	Calabria	Reggio Calabria	RC	Sant'Agata del Bianco
525	Calabria	Reggio Calabria	RC	Sant'Alessio in Aspromonte
526	Calabria	Reggio Calabria	RC	Sant'Eufemia d'Aspromonte
527	Calabria	Reggio Calabria	RC	Santo Stefano in Aspromonte
528	Calabria	Reggio Calabria	RC	Scido
529	Calabria	Reggio Calabria	RC	Scilla
530	Calabria	Reggio Calabria	RC	Sinopoli
531	Calabria	Reggio Calabria	RC	Staiti
532	Calabria	Reggio Calabria	RC	Stilo
533	Calabria	Reggio Calabria	RC	Varapodio
534	Calabria	Vibo Valentia	VV	Acquaro
535	Calabria	Vibo Valentia	VV	Arena
536	Calabria	Vibo Valentia	VV	Brognaturo
537	Calabria	Vibo Valentia	VV	Capistrano
538	Calabria	Vibo Valentia	VV	Dasà
539	Calabria	Vibo Valentia	VV	Dinami
540	Calabria	Vibo Valentia	VV	Drapia
541	Calabria	Vibo Valentia	VV	Fabrizia
542	Calabria	Vibo Valentia	VV	Filadelfia
543	Calabria	Vibo Valentia	VV	Filandari
544	Calabria	Vibo Valentia	VV	Gerocarne
545	Calabria	Vibo Valentia	VV	Jonadi
546	Calabria	Vibo Valentia	VV	Joppolo




547	Calabria	Vibo Valentia	VV	Mongiana
548	Calabria	Vibo Valentia	VV	Monterosso Calabro
549	Calabria	Vibo Valentia	VV	Nardodipace
550	Calabria	Vibo Valentia	VV	Pizzoni
551	Calabria	Vibo Valentia	VV	Polia
552	Calabria	Vibo Valentia	VV	Rombiolo
553	Calabria	Vibo Valentia	VV	San Costantino Calabro
554	Calabria	Vibo Valentia	VV	San Gregorio d'Ippona
555	Calabria	Vibo Valentia	VV	San Nicola da Crissa
556	Calabria	Vibo Valentia	VV	Serra San Bruno
557	Calabria	Vibo Valentia	VV	Simbario
558	Calabria	Vibo Valentia	VV	Sorianello
559	Calabria	Vibo Valentia	VV	Spadola
560	Calabria	Vibo Valentia	VV	Spilinga
561	Calabria	Vibo Valentia	VV	Vallelonga
562	Calabria	Vibo Valentia	VV	Vazzano
563	Calabria	Vibo Valentia	VV	Zaccanopoli
564	Calabria	Vibo Valentia	VV	Zungri
565	Campania	Avellino	AV	Aiello del Sabato
566	Campania	Avellino	AV	Altavilla Irpina
567	Campania	Avellino	AV	Andretta
568	Campania	Avellino	AV	Aquilonia
569	Campania	Avellino	AV	Ariano Irpino
570	Campania	Avellino	AV	Atripalda
571	Campania	Avellino	AV	Avella
572	Campania	Avellino	AV	Avellino
573	Campania	Avellino	AV	Bagnoli Irpino
574	Campania	Avellino	AV	Baiano
575	Campania	Avellino	AV	Bisaccia
576	Campania	Avellino	AV	Bonito
577	Campania	Avellino	AV	Cairano
578	Campania	Avellino	AV	Calabritto
579	Campania	Avellino	AV	Calitri
580	Campania	Avellino	AV	Candida
581	Campania	Avellino	AV	Caposele
582	Campania	Avellino	AV	Capriglia Irpina
583	Campania	Avellino	AV	Carife
584	Campania	Avellino	AV	Casalbore
585	Campania	Avellino	AV	Cassano Irpino
586	Campania	Avellino	AV	Castel Baronia
587	Campania	Avellino	AV	Castelfranci
588	Campania	Avellino	AV	Castelvetere sul Calore
589	Campania	Avellino	AV	Cervinara
590	Campania	Avellino	AV	Cesinali
591	Campania	Avellino	AV	Chiusano di San Domenico
592	Campania	Avellino	AV	Contrada
593	Campania	Avellino	AV	Conza della Campania
594	Campania	Avellino	AV	Flumeri
595	Campania	Avellino	AV	Fontanarosa
596	Campania	Avellino	AV	Forino
597	Campania	Avellino	AV	Frigento
598	Campania	Avellino	AV	Gesualdo
599	Campania	Avellino	AV	Greci
600	Campania	Avellino	AV	Grottaminarda
601	Campania	Avellino	AV	Grottolella
602	Campania	Avellino	AV	Guardia Lombardi
603	Campania	Avellino	AV	Lacedonia
604	Campania	Avellino	AV	Lapio
605	Campania	Avellino	AV	Lauro
606	Campania	Avellino	AV	Lioni
607	Campania	Avellino	AV	Luogosano




608	Campania	Avellino	AV	Manocalzati
609	Campania	Avellino	AV	Melito Irpino
610	Campania	Avellino	AV	Mercogliano
611	Campania	Avellino	AV	Mirabella Eclano
612	Campania	Avellino	AV	Montaguto
613	Campania	Avellino	AV	Montecalvo Irpino
614	Campania	Avellino	AV	Montefalcione
615	Campania	Avellino	AV	Monteforte Irpino
616	Campania	Avellino	AV	Montefredane
617	Campania	Avellino	AV	Montefusco
618	Campania	Avellino	AV	Montella
619	Campania	Avellino	AV	Montemarano
620	Campania	Avellino	AV	Montemiletto
621	Campania	Avellino	AV	Monteverde
622	Campania	Avellino	AV	Montoro
623	Campania	Avellino	AV	Morra De Sanctis
624	Campania	Avellino	AV	Moschiano
625	Campania	Avellino	AV	Mugnano del Cardinale
626	Campania	Avellino	AV	Nusco
627	Campania	Avellino	AV	Ospedaletto d'Alpinolo
628	Campania	Avellino	AV	Parolise
629	Campania	Avellino	AV	Paternopoli
630	Campania	Avellino	AV	Petruo Irpino
631	Campania	Avellino	AV	Pietradefusi
632	Campania	Avellino	AV	Pietrastornina
633	Campania	Avellino	AV	Prata di Principato Ultra
634	Campania	Avellino	AV	Pratola Serra
635	Campania	Avellino	AV	Quadrelle
636	Campania	Avellino	AV	Quindici
637	Campania	Avellino	AV	Rocca San Felice
638	Campania	Avellino	AV	Roccabascerana
639	Campania	Avellino	AV	Rotondi
640	Campania	Avellino	AV	Salza Irpina
641	Campania	Avellino	AV	San Mango sul Calore
642	Campania	Avellino	AV	San Martino Valle Caudina
643	Campania	Avellino	AV	San Michele di Serino
644	Campania	Avellino	AV	San Nicola Baronia
645	Campania	Avellino	AV	San Potito Ultra
646	Campania	Avellino	AV	San Sossio Baronia
647	Campania	Avellino	AV	Santa Lucia di Serino
648	Campania	Avellino	AV	Santa Paolina
649	Campania	Avellino	AV	Sant'Andrea di Conza
650	Campania	Avellino	AV	Sant'Angelo a Scala
651	Campania	Avellino	AV	Sant'Angelo all'Esca
652	Campania	Avellino	AV	Sant'Angelo dei Lombardi
653	Campania	Avellino	AV	Santo Stefano del Sole
654	Campania	Avellino	AV	Savignano Irpino
655	Campania	Avellino	AV	Scampitella
656	Campania	Avellino	AV	Senerchia
657	Campania	Avellino	AV	Serino
658	Campania	Avellino	AV	Sirignano
659	Campania	Avellino	AV	Solofra
660	Campania	Avellino	AV	Sorbo Serpico
661	Campania	Avellino	AV	Sperone
662	Campania	Avellino	AV	Sturno
663	Campania	Avellino	AV	Summonte
664	Campania	Avellino	AV	Taurano
665	Campania	Avellino	AV	Teora
666	Campania	Avellino	AV	Torella dei Lombardi
667	Campania	Avellino	AV	Torrioni
668	Campania	Avellino	AV	Trevico




669	Campania	Avellino	AV	Tufo
670	Campania	Avellino	AV	Vallata
671	Campania	Avellino	AV	Vallesaccarda
672	Campania	Avellino	AV	Villamaina
673	Campania	Avellino	AV	Villanova del Battista
674	Campania	Avellino	AV	Volturara Irpina
675	Campania	Avellino	AV	Zungoli
676	Campania	Benevento	BN	Airola
677	Campania	Benevento	BN	Arpaia
678	Campania	Benevento	BN	Arpaise
679	Campania	Benevento	BN	Baselice
680	Campania	Benevento	BN	Bonea
681	Campania	Benevento	BN	Bucciano
682	Campania	Benevento	BN	Buonalbergo
683	Campania	Benevento	BN	Campolattaro
684	Campania	Benevento	BN	Campoli del Monte Taburno
685	Campania	Benevento	BN	Casalduni
686	Campania	Benevento	BN	Castelfranco in Miscano
687	Campania	Benevento	BN	Castelpagano
688	Campania	Benevento	BN	Castelvetere in Val Fortore
689	Campania	Benevento	BN	Cautano
690	Campania	Benevento	BN	Cerreto Sannita
691	Campania	Benevento	BN	Circello
692	Campania	Benevento	BN	Colle Sannita
693	Campania	Benevento	BN	Cusano Mutri
694	Campania	Benevento	BN	Durazzano
695	Campania	Benevento	BN	Faicchio
696	Campania	Benevento	BN	Foiano di Val Fortore
697	Campania	Benevento	BN	Forchia
698	Campania	Benevento	BN	Fragneto l'Abate
699	Campania	Benevento	BN	Fragneto Monforte
700	Campania	Benevento	BN	Frasso Telesino
701	Campania	Benevento	BN	Ginestra degli Schiavoni
702	Campania	Benevento	BN	Moiano
703	Campania	Benevento	BN	Molinara
704	Campania	Benevento	BN	Montefalcone di Val Fortore
705	Campania	Benevento	BN	Montesarchio
706	Campania	Benevento	BN	Morccone
707	Campania	Benevento	BN	Pago Veiano
708	Campania	Benevento	BN	Pannarano
709	Campania	Benevento	BN	Paolisi
710	Campania	Benevento	BN	Pesco Sannita
711	Campania	Benevento	BN	Pietraroja
712	Campania	Benevento	BN	Pietrelcina
713	Campania	Benevento	BN	Pontelandolfo
714	Campania	Benevento	BN	Reino
715	Campania	Benevento	BN	San Bartolomeo in Galdo
716	Campania	Benevento	BN	San Giorgio La Molara
717	Campania	Benevento	BN	San Lupo
718	Campania	Benevento	BN	San Marco dei Cavoti
719	Campania	Benevento	BN	San Martino Sannita
720	Campania	Benevento	BN	San Nazaro
721	Campania	Benevento	BN	Santa Croce del Sannio
722	Campania	Benevento	BN	Sant'Agata de' Goti
723	Campania	Benevento	BN	Sant'Arcangelo Trimonte
724	Campania	Benevento	BN	Sassinoro
725	Campania	Benevento	BN	Solopaca
726	Campania	Benevento	BN	Tocco Caudio
727	Campania	Benevento	BN	Vitulano
728	Campania	Caserta	CE	Alife
729	Campania	Caserta	CE	Arienza



730	Campania	Caserta	CE	Capriati a Volturno
731	Campania	Caserta	CE	Castello del Matese
732	Campania	Caserta	CE	Conca della Campania
733	Campania	Caserta	CE	Fontegreca
734	Campania	Caserta	CE	Formicola
735	Campania	Caserta	CE	Gallo Matese
736	Campania	Caserta	CE	Gioia Sannitica
737	Campania	Caserta	CE	Letino
738	Campania	Caserta	CE	Liberi
739	Campania	Caserta	CE	Piedimonte Matese
740	Campania	Caserta	CE	Prata Sannita
741	Campania	Caserta	CE	Raviscanina
742	Campania	Caserta	CE	Roccamonfina
743	Campania	Caserta	CE	Rocchetta e Croce
744	Campania	Caserta	CE	San Gregorio Matese
745	Campania	Caserta	CE	San Potito Sannitico
746	Campania	Caserta	CE	Sant'Angelo d'Alife
747	Campania	Caserta	CE	Valle Agricola
748	Campania	Napoli	NA	Agerola
749	Campania	Napoli	NA	Casola di Napoli
750	Campania	Napoli	NA	Ercolano
751	Campania	Napoli	NA	Gragnano
752	Campania	Napoli	NA	Lettere
753	Campania	Napoli	NA	Massa di Somma
754	Campania	Napoli	NA	Ottaviano
755	Campania	Napoli	NA	Pimonte
756	Campania	Napoli	NA	Serrara Fontana
757	Campania	Napoli	NA	Vico Equense
758	Campania	Napoli	NA	Visciano
759	Campania	Salerno	SA	Acerno
760	Campania	Salerno	SA	Alfano
761	Campania	Salerno	SA	Amalfi
762	Campania	Salerno	SA	Aquara
763	Campania	Salerno	SA	Atena Lucana
764	Campania	Salerno	SA	Auletta
765	Campania	Salerno	SA	Baronissi
766	Campania	Salerno	SA	Bellosguardo
767	Campania	Salerno	SA	Bracigliano
768	Campania	Salerno	SA	Buccino
769	Campania	Salerno	SA	Buonabitacolo
770	Campania	Salerno	SA	Caggiano
771	Campania	Salerno	SA	Calvanico
772	Campania	Salerno	SA	Camerota
773	Campania	Salerno	SA	Campagna
774	Campania	Salerno	SA	Campora
775	Campania	Salerno	SA	Cannalonga
776	Campania	Salerno	SA	Casalbuono
777	Campania	Salerno	SA	Casaletto Spartano
778	Campania	Salerno	SA	Caselle in Pittari
779	Campania	Salerno	SA	Castel San Lorenzo
780	Campania	Salerno	SA	Castelcivita
781	Campania	Salerno	SA	Castelnuovo di Conza
782	Campania	Salerno	SA	Castiglione del Genovesi
783	Campania	Salerno	SA	Cava de' Tirreni
784	Campania	Salerno	SA	Ceraso
785	Campania	Salerno	SA	Cetara
786	Campania	Salerno	SA	Colliano
787	Campania	Salerno	SA	Contursi Terme
788	Campania	Salerno	SA	Corbara
789	Campania	Salerno	SA	Corteto Monforte
790	Campania	Salerno	SA	Cuccaro Vetere



791	Campania	Salerno	SA	Felitto
792	Campania	Salerno	SA	Fisciano
793	Campania	Salerno	SA	Futani
794	Campania	Salerno	SA	Giffoni Sei Casali
795	Campania	Salerno	SA	Giffoni Valle Piana
796	Campania	Salerno	SA	Gioi
797	Campania	Salerno	SA	Laurino
798	Campania	Salerno	SA	Laurito
799	Campania	Salerno	SA	Laviano
800	Campania	Salerno	SA	Magliano Vetere
801	Campania	Salerno	SA	Moio della Civitella
802	Campania	Salerno	SA	Montano Antilia
803	Campania	Salerno	SA	Monte San Giacomo
804	Campania	Salerno	SA	Montecorvino Rovella
805	Campania	Salerno	SA	Monteforte Cilento
806	Campania	Salerno	SA	Montesano sulla Marcellana
807	Campania	Salerno	SA	Novi Velia
808	Campania	Salerno	SA	Olevano sul Tusciano
809	Campania	Salerno	SA	Oliveto Citra
810	Campania	Salerno	SA	Orria
811	Campania	Salerno	SA	Ottati
812	Campania	Salerno	SA	Padula
813	Campania	Salerno	SA	Palomonte
814	Campania	Salerno	SA	Pertosa
815	Campania	Salerno	SA	Petina
816	Campania	Salerno	SA	Piaggine
817	Campania	Salerno	SA	Pisciotta
818	Campania	Salerno	SA	Polla
819	Campania	Salerno	SA	Positano
820	Campania	Salerno	SA	Postiglione
821	Campania	Salerno	SA	Ravello
822	Campania	Salerno	SA	Ricigliano
823	Campania	Salerno	SA	Roccardaspide
824	Campania	Salerno	SA	Roccaploriosa
825	Campania	Salerno	SA	Rofrano
826	Campania	Salerno	SA	Romagnano al Monte
827	Campania	Salerno	SA	Roscigno
828	Campania	Salerno	SA	Sacco
829	Campania	Salerno	SA	Sala Consilina
830	Campania	Salerno	SA	Salvitelle
831	Campania	Salerno	SA	San Giovanni a Piro
832	Campania	Salerno	SA	San Gregorio Magno
833	Campania	Salerno	SA	San Mauro Cilento
834	Campania	Salerno	SA	San Mauro la Bruca
835	Campania	Salerno	SA	San Pietro al Tanagro
836	Campania	Salerno	SA	San Rufo
837	Campania	Salerno	SA	Sant'Angelo a Fasanella
838	Campania	Salerno	SA	Sant'Arsenio
839	Campania	Salerno	SA	Santomenna
840	Campania	Salerno	SA	Sanza
841	Campania	Salerno	SA	Sassano
842	Campania	Salerno	SA	Scala
843	Campania	Salerno	SA	Serramezzana
844	Campania	Salerno	SA	Sessa Cilento
845	Campania	Salerno	SA	Sicignano degli Alburni
846	Campania	Salerno	SA	Stella Cilento
847	Campania	Salerno	SA	Stio
848	Campania	Salerno	SA	Teggiano
849	Campania	Salerno	SA	Torraca
850	Campania	Salerno	SA	Tortorella
851	Campania	Salerno	SA	Tramonti



852	Campania	Salerno	SA	Trentinara
853	Campania	Salerno	SA	Valle dell'Angelo
854	Campania	Salerno	SA	Vallo della Lucania
855	Campania	Salerno	SA	Valva
856	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Alto Reno Terme
857	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Camugnano
858	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Castel d'Aiano
859	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Castel del Rio
860	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Castel di Casio
861	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Castiglione dei Pepoli
862	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Gaggio Montano
863	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Grizzana Morandi
864	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Lizzano in Belvedere
865	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Loiano
866	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Monghidoro
867	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Monterenzio
868	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Monzuno
869	Emilia-Romagna	Bologna	BO	San Benedetto Val di Sambro
870	Emilia-Romagna	Bologna	BO	Vergato
871	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Bagno di Romagna
872	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Civitella di Romagna
873	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Galeata
874	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Modigliana
875	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Portico e San Benedetto
876	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Premilcuore
877	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Rocca San Casciano
878	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Santa Sofia
879	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Sarsina
880	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Tredozio
881	Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	FC	Verghereto
882	Emilia-Romagna	Modena	MO	Fanano
883	Emilia-Romagna	Modena	MO	Fiumalbo
884	Emilia-Romagna	Modena	MO	Frassinoro
885	Emilia-Romagna	Modena	MO	Guiglia
886	Emilia-Romagna	Modena	MO	Lama Mocogno
887	Emilia-Romagna	Modena	MO	Montecreto
888	Emilia-Romagna	Modena	MO	Montefiorino
889	Emilia-Romagna	Modena	MO	Montese
890	Emilia-Romagna	Modena	MO	Palagano
891	Emilia-Romagna	Modena	MO	Pavullo nel Frignano
892	Emilia-Romagna	Modena	MO	Pievepelago
893	Emilia-Romagna	Modena	MO	Polinago
894	Emilia-Romagna	Modena	MO	Prignano sulla Secchia
895	Emilia-Romagna	Modena	MO	Riolunato
896	Emilia-Romagna	Modena	MO	Serramazzoni
897	Emilia-Romagna	Modena	MO	Sestola
898	Emilia-Romagna	Modena	MO	Zocca
899	Emilia-Romagna	Parma	PR	Albareto
900	Emilia-Romagna	Parma	PR	Bardi
901	Emilia-Romagna	Parma	PR	Bedonia
902	Emilia-Romagna	Parma	PR	Berceto
903	Emilia-Romagna	Parma	PR	Bore
904	Emilia-Romagna	Parma	PR	Borgo Val di Tarò
905	Emilia-Romagna	Parma	PR	Calestano
906	Emilia-Romagna	Parma	PR	Compiano
907	Emilia-Romagna	Parma	PR	Corniglio
908	Emilia-Romagna	Parma	PR	Langhirano
909	Emilia-Romagna	Parma	PR	Monchio delle Corti
910	Emilia-Romagna	Parma	PR	Neviano degli Arduini
911	Emilia-Romagna	Parma	PR	Palanzano
912	Emilia-Romagna	Parma	PR	Pellegrino Parmense




913	Emilia-Romagna	Parma	PR	Solignano
914	Emilia-Romagna	Parma	PR	Terenzo
915	Emilia-Romagna	Parma	PR	Tizzano Val Parma
916	Emilia-Romagna	Parma	PR	Tornolo
917	Emilia-Romagna	Parma	PR	Valmozzola
918	Emilia-Romagna	Parma	PR	Varsi
919	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Alta Val Tidone
920	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Bettola
921	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Bobbio
922	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Cerignale
923	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Coli
924	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Corte Brugnatella
925	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Farini
926	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Ferriere
927	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Gropparello
928	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Lugagnano Val d'Arda
929	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Morfasso
930	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Ottone
931	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Piozzano
932	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Travo
933	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Vernasca
934	Emilia-Romagna	Piacenza	PC	Zerba
935	Emilia-Romagna	Ravenna	RA	Casola Valsenio
936	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Baiso
937	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Canossa
938	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Carpinetti
939	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Casina
940	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Castelnovo ne' Monti
941	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Toano
942	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Ventasso
943	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Vetto
944	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Viano
945	Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	RE	Villa Minozzo
946	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Casteldelci
947	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Maiolo
948	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Montecopiolo
949	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Novafeltria
950	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Pennabilli
951	Emilia-Romagna	Rimini	RN	San Leo
952	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Sant'Agata Feltria
953	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Sassofeltrio
954	Emilia-Romagna	Rimini	RN	Talamello
955	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Andreis
956	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Aviano
957	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Barcis
958	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Budoia
959	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Caneva
960	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Castelnovo del Friuli
961	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Cimolais
962	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Claut
963	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Clauzetto
964	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Erto e Casso
965	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Frisanco
966	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Maniago
967	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Meduno
968	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Montebelluna
969	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Polcenigo
970	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Tramonti di Sopra
971	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Tramonti di Sotto
972	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Travesio
973	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Vajont



974	Friuli-Venezia Giulia	Pordenone	PN	Vito d'Asio
975	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	TS	Monrupino-Repentabor
976	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Amaro
977	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Ampezzo
978	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Arta Terme
979	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Attimis
980	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Bordano
981	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Cavazzo Carnico
982	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Cercivento
983	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Chiusaforte
984	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Comeglians
985	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Dogna
986	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Drenchia
987	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Enemonzo
988	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Faedis
989	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Forgaria nel Friuli
990	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Forni Avoltri
991	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Forni di Sopra
992	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Forni di Sotto
993	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Gemona del Friuli
994	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Grimacco
995	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Lauco
996	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Lusevera
997	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Malborghetto Valbruna
998	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Moggio Udinese
999	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Montenars
1000	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Nimis
1001	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Ovaro
1002	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Paluzza
1003	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Paularo
1004	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Pontebba
1005	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Prato Carnico
1006	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Preone
1007	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Pulfero
1008	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Ravascletto
1009	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Raveo
1010	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Resia
1011	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Resiutta
1012	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Rigolato
1013	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	San Leonardo
1014	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Sappada
1015	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Sauris
1016	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Savogna
1017	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Socchieve
1018	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Stregna
1019	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Sutrio
1020	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Taipana
1021	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Tarcento
1022	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Tarvisio
1023	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Tolmezzo
1024	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Torreano
1025	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Trasaghis
1026	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Treppo Ligosullo
1027	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Venezzone
1028	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Verzegnis
1029	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Villa Santina
1030	Friuli-Venezia Giulia	Udine	UD	Zuglio
1031	Lazio	Frosinone	FR	Acquafondata
1032	Lazio	Frosinone	FR	Acuto
1033	Lazio	Frosinone	FR	Alatri
1034	Lazio	Frosinone	FR	Alvito




1035	Lazio	Frosinone	FR	Amaseno
1036	Lazio	Frosinone	FR	Arpino
1037	Lazio	Frosinone	FR	Atina
1038	Lazio	Frosinone	FR	Belmonte Castello
1039	Lazio	Frosinone	FR	Broccostella
1040	Lazio	Frosinone	FR	Campoli Appennino
1041	Lazio	Frosinone	FR	Casalattico
1042	Lazio	Frosinone	FR	Casalvieri
1043	Lazio	Frosinone	FR	Castelliri
1044	Lazio	Frosinone	FR	Cervaro
1045	Lazio	Frosinone	FR	Colle San Magno
1046	Lazio	Frosinone	FR	Collepardo
1047	Lazio	Frosinone	FR	Coreno Ausonio
1048	Lazio	Frosinone	FR	Esperia
1049	Lazio	Frosinone	FR	Filettino
1050	Lazio	Frosinone	FR	Fiuggi
1051	Lazio	Frosinone	FR	Fontechiari
1052	Lazio	Frosinone	FR	Fumone
1053	Lazio	Frosinone	FR	Gallinaro
1054	Lazio	Frosinone	FR	Giutiano di Roma
1055	Lazio	Frosinone	FR	Guarcino
1056	Lazio	Frosinone	FR	Isola del Liri
1057	Lazio	Frosinone	FR	Monte San Giovanni Campano
1058	Lazio	Frosinone	FR	Morolo
1059	Lazio	Frosinone	FR	Pastena
1060	Lazio	Frosinone	FR	Patrica
1061	Lazio	Frosinone	FR	Pescosolido
1062	Lazio	Frosinone	FR	Picinisco
1063	Lazio	Frosinone	FR	Pigliò
1064	Lazio	Frosinone	FR	Posta Fibreno
1065	Lazio	Frosinone	FR	Rocca d'Arce
1066	Lazio	Frosinone	FR	San Biagio Saracinisco
1067	Lazio	Frosinone	FR	San Donato Val di Comino
1068	Lazio	Frosinone	FR	San Vittore del Lazio
1069	Lazio	Frosinone	FR	Sant'Elia Fiumerapido
1070	Lazio	Frosinone	FR	Santopadre
1071	Lazio	Frosinone	FR	Serrone
1072	Lazio	Frosinone	FR	Settefrati
1073	Lazio	Frosinone	FR	Sgurgola
1074	Lazio	Frosinone	FR	Sora
1075	Lazio	Frosinone	FR	Supino
1076	Lazio	Frosinone	FR	Terelle
1077	Lazio	Frosinone	FR	Torre Cajetani
1078	Lazio	Frosinone	FR	Trevi nel Lazio
1079	Lazio	Frosinone	FR	Trivigliano
1080	Lazio	Frosinone	FR	Vallecorsa
1081	Lazio	Frosinone	FR	Vallemaio
1082	Lazio	Frosinone	FR	Vallerotonda
1083	Lazio	Frosinone	FR	Veroli
1084	Lazio	Frosinone	FR	Vicalvi
1085	Lazio	Frosinone	FR	Vico nel Lazio
1086	Lazio	Frosinone	FR	Villa Latina
1087	Lazio	Frosinone	FR	Viticcuso
1088	Lazio	Latina	LT	Bassiano
1089	Lazio	Latina	LT	Campodimele
1090	Lazio	Latina	LT	Cori
1091	Lazio	Latina	LT	Formia
1092	Lazio	Latina	LT	Itri
1093	Lazio	Latina	LT	Lenola
1094	Lazio	Latina	LT	Maenza
1095	Lazio	Latina	LT	Norma




1096	Lazio	Latina	LT	Rocca Massima
1097	Lazio	Latina	LT	Roccagorga
1098	Lazio	Latina	LT	Roccasecca dei Volsci
1099	Lazio	Latina	LT	Spigno Saturnia
1100	Lazio	Rieti	RI	Accumoli
1101	Lazio	Rieti	RI	Amatrice
1102	Lazio	Rieti	RI	Antrodoco
1103	Lazio	Rieti	RI	Ascrea
1104	Lazio	Rieti	RI	Belmonte in Sabina
1105	Lazio	Rieti	RI	Borbona
1106	Lazio	Rieti	RI	Borgo Velino
1107	Lazio	Rieti	RI	Borgorose
1108	Lazio	Rieti	RI	Cantalice
1109	Lazio	Rieti	RI	Casaprota
1110	Lazio	Rieti	RI	Casperia
1111	Lazio	Rieti	RI	Castel di Tora
1112	Lazio	Rieti	RI	Castel Sant'Angelo
1113	Lazio	Rieti	RI	Cittaducale
1114	Lazio	Rieti	RI	Cittareale
1115	Lazio	Rieti	RI	Collalto Sabino
1116	Lazio	Rieti	RI	Colle di Tora
1117	Lazio	Rieti	RI	Collegiove
1118	Lazio	Rieti	RI	Colli sul Velino
1119	Lazio	Rieti	RI	Concerviano
1120	Lazio	Rieti	RI	Configni
1121	Lazio	Rieti	RI	Contigliano
1122	Lazio	Rieti	RI	Cottanello
1123	Lazio	Rieti	RI	Fiamignano
1124	Lazio	Rieti	RI	Frasso Sabino
1125	Lazio	Rieti	RI	Greccio
1126	Lazio	Rieti	RI	Labro
1127	Lazio	Rieti	RI	Leonessa
1128	Lazio	Rieti	RI	Longone Sabino
1129	Lazio	Rieti	RI	Marcetelli
1130	Lazio	Rieti	RI	Micigliano
1131	Lazio	Rieti	RI	Mompeo
1132	Lazio	Rieti	RI	Montasola
1133	Lazio	Rieti	RI	Monte San Giovanni in Sabina
1134	Lazio	Rieti	RI	Monteleone Sabino
1135	Lazio	Rieti	RI	Montenero Sabino
1136	Lazio	Rieti	RI	Morro Reatino
1137	Lazio	Rieti	RI	Nespolo
1138	Lazio	Rieti	RI	Orvinio
1139	Lazio	Rieti	RI	Paganico Sabino
1140	Lazio	Rieti	RI	Pescorocchiano
1141	Lazio	Rieti	RI	Petrella Salto
1142	Lazio	Rieti	RI	Poggio Bustone
1143	Lazio	Rieti	RI	Poggio Moiano
1144	Lazio	Rieti	RI	Poggio Nativo
1145	Lazio	Rieti	RI	Poggio San Lorenzo
1146	Lazio	Rieti	RI	Posta
1147	Lazio	Rieti	RI	Pozzaglia Sabina
1148	Lazio	Rieti	RI	Rieti
1149	Lazio	Rieti	RI	Rivodutri
1150	Lazio	Rieti	RI	Rocca Sinibalda
1151	Lazio	Rieti	RI	Roccantica
1152	Lazio	Rieti	RI	Salisano
1153	Lazio	Rieti	RI	Scandriglia
1154	Lazio	Rieti	RI	Toffia
1155	Lazio	Rieti	RI	Torricella in Sabina
1156	Lazio	Rieti	RI	Turania



1157	Lazio	Rieti	RI	Vacone
1158	Lazio	Rieti	RI	Varco Sabino
1159	Lazio	Roma	RM	Affile
1160	Lazio	Roma	RM	Agosta
1161	Lazio	Roma	RM	Anticoli Corrado
1162	Lazio	Roma	RM	Arcinazzo Romano
1163	Lazio	Roma	RM	Arsoli
1164	Lazio	Roma	RM	Bellegra
1165	Lazio	Roma	RM	Camerata Nuova
1166	Lazio	Roma	RM	Canterano
1167	Lazio	Roma	RM	Capranica Prenestina
1168	Lazio	Roma	RM	Carpineto Romano
1169	Lazio	Roma	RM	Casape
1170	Lazio	Roma	RM	Castel Madama
1171	Lazio	Roma	RM	Castel San Pietro Romano
1172	Lazio	Roma	RM	Cave
1173	Lazio	Roma	RM	Cerreto Laziale
1174	Lazio	Roma	RM	Cervara di Roma
1175	Lazio	Roma	RM	Ciciliano
1176	Lazio	Roma	RM	Cineto Romano
1177	Lazio	Roma	RM	Gerano
1178	Lazio	Roma	RM	Gorga
1179	Lazio	Roma	RM	Grottaferrata
1180	Lazio	Roma	RM	Jenne
1181	Lazio	Roma	RM	Labico
1182	Lazio	Roma	RM	Lariano
1183	Lazio	Roma	RM	Licenza
1184	Lazio	Roma	RM	Mandela
1185	Lazio	Roma	RM	Marano Equo
1186	Lazio	Roma	RM	Monte Porzio Catone
1187	Lazio	Roma	RM	Monteflavio
1188	Lazio	Roma	RM	Montelanico
1189	Lazio	Roma	RM	Montorio Romano
1190	Lazio	Roma	RM	Nemi
1191	Lazio	Roma	RM	Palestrina
1192	Lazio	Roma	RM	Palombara Sabina
1193	Lazio	Roma	RM	Percile
1194	Lazio	Roma	RM	Pisoniano
1195	Lazio	Roma	RM	Poli
1196	Lazio	Roma	RM	Riofreddo
1197	Lazio	Roma	RM	Rocca Canterano
1198	Lazio	Roma	RM	Rocca di Cave
1199	Lazio	Roma	RM	Rocca di Papa
1200	Lazio	Roma	RM	Rocca Priora
1201	Lazio	Roma	RM	Rocca Santo Stefano
1202	Lazio	Roma	RM	Roccagiovine
1203	Lazio	Roma	RM	Roiate
1204	Lazio	Roma	RM	Roviano
1205	Lazio	Roma	RM	Sambuci
1206	Lazio	Roma	RM	San Gregorio da Sassola
1207	Lazio	Roma	RM	San Polo dei Cavalieri
1208	Lazio	Roma	RM	San Vito Romano
1209	Lazio	Roma	RM	Saracinesco
1210	Lazio	Roma	RM	Segni
1211	Lazio	Roma	RM	Subiaco
1212	Lazio	Roma	RM	Vallepietra
1213	Lazio	Roma	RM	Vallinfreda
1214	Lazio	Roma	RM	Vicovaro
1215	Lazio	Roma	RM	Vivaro Romano
1216	Lazio	Viterbo	VT	Acquapendente
1217	Lazio	Viterbo	VT	Bagnoregio



1218	Lazio	Viterbo	VT	Barbarano Romano
1219	Lazio	Viterbo	VT	Bassano Romano
1220	Lazio	Viterbo	VT	Bolsena
1221	Lazio	Viterbo	VT	Canepina
1222	Lazio	Viterbo	VT	Capodimonte
1223	Lazio	Viterbo	VT	Capranica
1224	Lazio	Viterbo	VT	Caprarola
1225	Lazio	Viterbo	VT	Carbognano
1226	Lazio	Viterbo	VT	Celleno
1227	Lazio	Viterbo	VT	Cellere
1228	Lazio	Viterbo	VT	Farnese
1229	Lazio	Viterbo	VT	Gradoli
1230	Lazio	Viterbo	VT	Grotte di Castro
1231	Lazio	Viterbo	VT	Latera
1232	Lazio	Viterbo	VT	Lubriano
1233	Lazio	Viterbo	VT	Montefiascone
1234	Lazio	Viterbo	VT	Onano
1235	Lazio	Viterbo	VT	Oriolo Romano
1236	Lazio	Viterbo	VT	Proceno
1237	Lazio	Viterbo	VT	Ronciglione
1238	Lazio	Viterbo	VT	San Lorenzo Nuovo
1239	Lazio	Viterbo	VT	Soriano nel Cimino
1240	Lazio	Viterbo	VT	Valentano
1241	Lazio	Viterbo	VT	Vallerano
1242	Lazio	Viterbo	VT	Vejano
1243	Liguria	Genova	GE	Arenzano
1244	Liguria	Genova	GE	Bargagli
1245	Liguria	Genova	GE	Borzonasca
1246	Liguria	Genova	GE	Busalla
1247	Liguria	Genova	GE	Campo Ligure
1248	Liguria	Genova	GE	Campomorone
1249	Liguria	Genova	GE	Casarza Ligure
1250	Liguria	Genova	GE	Casella
1251	Liguria	Genova	GE	Castiglione Chiavarese
1252	Liguria	Genova	GE	Ceranesi
1253	Liguria	Genova	GE	Cogoleto
1254	Liguria	Genova	GE	Crocefieschi
1255	Liguria	Genova	GE	Davagna
1256	Liguria	Genova	GE	Fascia
1257	Liguria	Genova	GE	Favale di Malvaro
1258	Liguria	Genova	GE	Fontanigorda
1259	Liguria	Genova	GE	Gorreto
1260	Liguria	Genova	GE	Isola del Cantone
1261	Liguria	Genova	GE	Lorsica
1262	Liguria	Genova	GE	Lumarzo
1263	Liguria	Genova	GE	Masone
1264	Liguria	Genova	GE	Mele
1265	Liguria	Genova	GE	Mezzanego
1266	Liguria	Genova	GE	Mignanego
1267	Liguria	Genova	GE	Moconesi
1268	Liguria	Genova	GE	Montebruno
1269	Liguria	Genova	GE	Montoggio
1270	Liguria	Genova	GE	Ne
1271	Liguria	Genova	GE	Neirone
1272	Liguria	Genova	GE	Orero
1273	Liguria	Genova	GE	Propata
1274	Liguria	Genova	GE	Rezzoaglio
1275	Liguria	Genova	GE	Ronco Scrivia
1276	Liguria	Genova	GE	Rondanina
1277	Liguria	Genova	GE	Rossiglione
1278	Liguria	Genova	GE	Rovegno




1279	Liguria	Genova	GE	San Colombano Certenoli
1280	Liguria	Genova	GE	Santo Stefano d'Aveto
1281	Liguria	Genova	GE	Savignone
1282	Liguria	Genova	GE	Sori
1283	Liguria	Genova	GE	Tiglieto
1284	Liguria	Genova	GE	Torriglia
1285	Liguria	Genova	GE	Uscio
1286	Liguria	Genova	GE	Valbrenna
1287	Liguria	Genova	GE	Vobbia
1288	Liguria	Imperia	IM	Airole
1289	Liguria	Imperia	IM	Apricale
1290	Liguria	Imperia	IM	Aquila d'Arroschia
1291	Liguria	Imperia	IM	Armo
1292	Liguria	Imperia	IM	Aurigo
1293	Liguria	Imperia	IM	Badalucco
1294	Liguria	Imperia	IM	Bajardo
1295	Liguria	Imperia	IM	Borghetto d'Arroschia
1296	Liguria	Imperia	IM	Borgomaro
1297	Liguria	Imperia	IM	Caravonica
1298	Liguria	Imperia	IM	Castel Vittorio
1299	Liguria	Imperia	IM	Castellaro
1300	Liguria	Imperia	IM	Ceriana
1301	Liguria	Imperia	IM	Cesio
1302	Liguria	Imperia	IM	Chiusanico
1303	Liguria	Imperia	IM	Cosio d'Arroschia
1304	Liguria	Imperia	IM	Diano Arentino
1305	Liguria	Imperia	IM	Diano San Pietro
1306	Liguria	Imperia	IM	Dolceacqua
1307	Liguria	Imperia	IM	Dolcedo
1308	Liguria	Imperia	IM	Isolabona
1309	Liguria	Imperia	IM	Lucinasco
1310	Liguria	Imperia	IM	Mendatica
1311	Liguria	Imperia	IM	Molini di Triora
1312	Liguria	Imperia	IM	Montalto Carpasio
1313	Liguria	Imperia	IM	Montegrosso Pian Latte
1314	Liguria	Imperia	IM	Olivetta San Michele
1315	Liguria	Imperia	IM	Perinaldo
1316	Liguria	Imperia	IM	Pietrabruna
1317	Liguria	Imperia	IM	Pieve di Teco
1318	Liguria	Imperia	IM	Pigna
1319	Liguria	Imperia	IM	Pornassio
1320	Liguria	Imperia	IM	Prelà
1321	Liguria	Imperia	IM	Rezzo
1322	Liguria	Imperia	IM	Rocchetta Nervina
1323	Liguria	Imperia	IM	Sanremo
1324	Liguria	Imperia	IM	Seborga
1325	Liguria	Imperia	IM	Triora
1326	Liguria	Imperia	IM	Vasia
1327	Liguria	Imperia	IM	Ventimiglia
1328	Liguria	Imperia	IM	Vessalico
1329	Liguria	Imperia	IM	Villa Faraldi
1330	Liguria	La Spezia	SP	Calice al Cornoviglio
1331	Liguria	La Spezia	SP	Carro
1332	Liguria	La Spezia	SP	Framura
1333	Liguria	La Spezia	SP	Maissana
1334	Liguria	La Spezia	SP	Pignone
1335	Liguria	La Spezia	SP	Rocchetta di Vara
1336	Liguria	La Spezia	SP	Sesta Godano
1337	Liguria	La Spezia	SP	Varese Ligure
1338	Liguria	La Spezia	SP	Vernazza
1339	Liguria	La Spezia	SP	Zignago



1340	Liguria	Savona	SV	Altare
1341	Liguria	Savona	SV	Arnasco
1342	Liguria	Savona	SV	Balestrino
1343	Liguria	Savona	SV	Bardineto
1344	Liguria	Savona	SV	Boissano
1345	Liguria	Savona	SV	Bormida
1346	Liguria	Savona	SV	Cairo Montenotte
1347	Liguria	Savona	SV	Calice Ligure
1348	Liguria	Savona	SV	Calizzano
1349	Liguria	Savona	SV	Carcare
1350	Liguria	Savona	SV	Casanova Lerrone
1351	Liguria	Savona	SV	Castelbianco
1352	Liguria	Savona	SV	Castelvecchio di Rocca Barbena
1353	Liguria	Savona	SV	Cengio
1354	Liguria	Savona	SV	Cosseria
1355	Liguria	Savona	SV	Deگو
1356	Liguria	Savona	SV	Erti
1357	Liguria	Savona	SV	Giustenice
1358	Liguria	Savona	SV	Giusvalla
1359	Liguria	Savona	SV	Loano
1360	Liguria	Savona	SV	Magliolo
1361	Liguria	Savona	SV	Mallare
1362	Liguria	Savona	SV	Massimino
1363	Liguria	Savona	SV	Millesimo
1364	Liguria	Savona	SV	Miaglia
1365	Liguria	Savona	SV	Murialdo
1366	Liguria	Savona	SV	Nasino
1367	Liguria	Savona	SV	Onzo
1368	Liguria	Savona	SV	Orco Feglino
1369	Liguria	Savona	SV	Osiglia
1370	Liguria	Savona	SV	Pallare
1371	Liguria	Savona	SV	Piana Crixia
1372	Liguria	Savona	SV	Pietra Ligure
1373	Liguria	Savona	SV	Plodio
1374	Liguria	Savona	SV	Pontinvrea
1375	Liguria	Savona	SV	Rialto
1376	Liguria	Savona	SV	Roccapignale
1377	Liguria	Savona	SV	Sassello
1378	Liguria	Savona	SV	Stella
1379	Liguria	Savona	SV	Stellanello
1380	Liguria	Savona	SV	Testico
1381	Liguria	Savona	SV	Toirano
1382	Liguria	Savona	SV	Urbe
1383	Liguria	Savona	SV	Varazze
1384	Liguria	Savona	SV	Vendone
1385	Lombardia	Bergamo	BG	Adrara San Martino
1386	Lombardia	Bergamo	BG	Adrara San Rocco
1387	Lombardia	Bergamo	BG	Albino
1388	Lombardia	Bergamo	BG	Algua
1389	Lombardia	Bergamo	BG	Almenno San Bartolomeo
1390	Lombardia	Bergamo	BG	Alzano Lombardo
1391	Lombardia	Bergamo	BG	Ardesio
1392	Lombardia	Bergamo	BG	Averara
1393	Lombardia	Bergamo	BG	Aviatico
1394	Lombardia	Bergamo	BG	Azzone
1395	Lombardia	Bergamo	BG	Bedulita
1396	Lombardia	Bergamo	BG	Berberno
1397	Lombardia	Bergamo	BG	Berzo San Fermo
1398	Lombardia	Bergamo	BG	Bianzano
1399	Lombardia	Bergamo	BG	Btello
1400	Lombardia	Bergamo	BG	Borgo di Terzo




1401	Lombardia	Bergamo	BG	Bossico
1402	Lombardia	Bergamo	BG	Bracca
1403	Lombardia	Bergamo	BG	Branzi
1404	Lombardia	Bergamo	BG	Brumano
1405	Lombardia	Bergamo	BG	Camerata Cornello
1406	Lombardia	Bergamo	BG	Capizzone
1407	Lombardia	Bergamo	BG	Caprino Bergamasco
1408	Lombardia	Bergamo	BG	Carona
1409	Lombardia	Bergamo	BG	Casazza
1410	Lombardia	Bergamo	BG	Casnigo
1411	Lombardia	Bergamo	BG	Cassiglio
1412	Lombardia	Bergamo	BG	Castione della Presolana
1413	Lombardia	Bergamo	BG	Castro
1414	Lombardia	Bergamo	BG	Cazzano Sant'Andrea
1415	Lombardia	Bergamo	BG	Cenate Sopra
1416	Lombardia	Bergamo	BG	Cene
1417	Lombardia	Bergamo	BG	Cerete
1418	Lombardia	Bergamo	BG	Clusone
1419	Lombardia	Bergamo	BG	Colere
1420	Lombardia	Bergamo	BG	Colzate
1421	Lombardia	Bergamo	BG	Corna Imagna
1422	Lombardia	Bergamo	BG	Cornalba
1423	Lombardia	Bergamo	BG	Costa Serina
1424	Lombardia	Bergamo	BG	Costa Valle Imagna
1425	Lombardia	Bergamo	BG	Costa Volpino
1426	Lombardia	Bergamo	BG	Cusio
1427	Lombardia	Bergamo	BG	Dossena
1428	Lombardia	Bergamo	BG	Endine Gaiano
1429	Lombardia	Bergamo	BG	Entratico
1430	Lombardia	Bergamo	BG	Fino del Monte
1431	Lombardia	Bergamo	BG	Fiorano al Serio
1432	Lombardia	Bergamo	BG	Fonteno
1433	Lombardia	Bergamo	BG	Foppolo
1434	Lombardia	Bergamo	BG	Foresto Sparso
1435	Lombardia	Bergamo	BG	Fuipiano Valle Imagna
1436	Lombardia	Bergamo	BG	Gandellino
1437	Lombardia	Bergamo	BG	Gandino
1438	Lombardia	Bergamo	BG	Gandosso
1439	Lombardia	Bergamo	BG	Gaverina Terme
1440	Lombardia	Bergamo	BG	Gazzaniga
1441	Lombardia	Bergamo	BG	Gorno
1442	Lombardia	Bergamo	BG	Gromo
1443	Lombardia	Bergamo	BG	Grone
1444	Lombardia	Bergamo	BG	Isola di Fondra
1445	Lombardia	Bergamo	BG	Lefte
1446	Lombardia	Bergamo	BG	Lenna
1447	Lombardia	Bergamo	BG	Locatello
1448	Lombardia	Bergamo	BG	Lovere
1449	Lombardia	Bergamo	BG	Luzzana
1450	Lombardia	Bergamo	BG	Mezzoldo
1451	Lombardia	Bergamo	BG	Moio de' Calvi
1452	Lombardia	Bergamo	BG	Monasterolo del Castello
1453	Lombardia	Bergamo	BG	Nembro
1454	Lombardia	Bergamo	BG	Olmo al Brembo
1455	Lombardia	Bergamo	BG	Oltre il Colle
1456	Lombardia	Bergamo	BG	Oltressenda Alta
1457	Lombardia	Bergamo	BG	Oneta
1458	Lombardia	Bergamo	BG	Onore
1459	Lombardia	Bergamo	BG	Ornica
1460	Lombardia	Bergamo	BG	Palazzago
1461	Lombardia	Bergamo	BG	Parre



1462	Lombardia	Bergamo	BG	Parzanica
1463	Lombardia	Bergamo	BG	Peia
1464	Lombardia	Bergamo	BG	Pianico
1465	Lombardia	Bergamo	BG	Piario
1466	Lombardia	Bergamo	BG	Piazza Brembana
1467	Lombardia	Bergamo	BG	Piazzatorre
1468	Lombardia	Bergamo	BG	Piazzolo
1469	Lombardia	Bergamo	BG	Ponte Nossa
1470	Lombardia	Bergamo	BG	Ponteranica
1471	Lombardia	Bergamo	BG	Pontida
1472	Lombardia	Bergamo	BG	Pradalunga
1473	Lombardia	Bergamo	BG	Predore
1474	Lombardia	Bergamo	BG	Premolo
1475	Lombardia	Bergamo	BG	Ranica
1476	Lombardia	Bergamo	BG	Ranzanico
1477	Lombardia	Bergamo	BG	Riva di Sotto
1478	Lombardia	Bergamo	BG	Rogno
1479	Lombardia	Bergamo	BG	Roncobello
1480	Lombardia	Bergamo	BG	Roncola
1481	Lombardia	Bergamo	BG	Rota d'Imagna
1482	Lombardia	Bergamo	BG	Rovetta
1483	Lombardia	Bergamo	BG	San Giovanni Bianco
1484	Lombardia	Bergamo	BG	San Pellegrino Terme
1485	Lombardia	Bergamo	BG	Santa Brigida
1486	Lombardia	Bergamo	BG	Sant'Omobono Terme
1487	Lombardia	Bergamo	BG	Schilpario
1488	Lombardia	Bergamo	BG	Sedrina
1489	Lombardia	Bergamo	BG	Selvino
1490	Lombardia	Bergamo	BG	Serina
1491	Lombardia	Bergamo	BG	Sotto Collina
1492	Lombardia	Bergamo	BG	Songavazzo
1493	Lombardia	Bergamo	BG	Sorisole
1494	Lombardia	Bergamo	BG	Sovere
1495	Lombardia	Bergamo	BG	Spinone al Lago
1496	Lombardia	Bergamo	BG	Strozza
1497	Lombardia	Bergamo	BG	Taleggio
1498	Lombardia	Bergamo	BG	Tavernola Bergamasca
1499	Lombardia	Bergamo	BG	Torre Boldone
1500	Lombardia	Bergamo	BG	Torre de' Busi
1501	Lombardia	Bergamo	BG	Trescore Balneario
1502	Lombardia	Bergamo	BG	Ubiate Clanezzo
1503	Lombardia	Bergamo	BG	Val Brembilla
1504	Lombardia	Bergamo	BG	Valbondione
1505	Lombardia	Bergamo	BG	Valgoglio
1506	Lombardia	Bergamo	BG	Valleve
1507	Lombardia	Bergamo	BG	Valnegra
1508	Lombardia	Bergamo	BG	Valtorta
1509	Lombardia	Bergamo	BG	Vedeseta
1510	Lombardia	Bergamo	BG	Vertova
1511	Lombardia	Bergamo	BG	Viadanica
1512	Lombardia	Bergamo	BG	Vigano San Martino
1513	Lombardia	Bergamo	BG	Vigolo
1514	Lombardia	Bergamo	BG	Villa d'Almè
1515	Lombardia	Bergamo	BG	Villa d'Ogna
1516	Lombardia	Bergamo	BG	Vilminore di Scalve
1517	Lombardia	Bergamo	BG	Zandobbio
1518	Lombardia	Bergamo	BG	Zogno
1519	Lombardia	Brescia	BS	Agnosine
1520	Lombardia	Brescia	BS	Anfo
1521	Lombardia	Brescia	BS	Angolo Terme
1522	Lombardia	Brescia	BS	Artogne



1523	Lombardia	Brescia	BS	Bagolino
1524	Lombardia	Brescia	BS	Barghe
1525	Lombardia	Brescia	BS	Berzo Demo
1526	Lombardia	Brescia	BS	Berzo Inferiore
1527	Lombardia	Brescia	BS	Biunno
1528	Lombardia	Brescia	BS	Bione
1529	Lombardia	Brescia	BS	Borno
1530	Lombardia	Brescia	BS	Botticino
1531	Lombardia	Brescia	BS	Bovegno
1532	Lombardia	Brescia	BS	Bovezzo
1533	Lombardia	Brescia	BS	Braone
1534	Lombardia	Brescia	BS	Breno
1535	Lombardia	Brescia	BS	Brione
1536	Lombardia	Brescia	BS	Caino
1537	Lombardia	Brescia	BS	Capo di Ponte
1538	Lombardia	Brescia	BS	Capovalle
1539	Lombardia	Brescia	BS	Casto
1540	Lombardia	Brescia	BS	Cedegolo
1541	Lombardia	Brescia	BS	Cerveno
1542	Lombardia	Brescia	BS	Ceto
1543	Lombardia	Brescia	BS	Cevo
1544	Lombardia	Brescia	BS	Cimbergo
1545	Lombardia	Brescia	BS	Cividate Camuno
1546	Lombardia	Brescia	BS	Collio
1547	Lombardia	Brescia	BS	Concesio
1548	Lombardia	Brescia	BS	Corteno Golgi
1549	Lombardia	Brescia	BS	Darfo Boario Terme
1550	Lombardia	Brescia	BS	Edolo
1551	Lombardia	Brescia	BS	Esine
1552	Lombardia	Brescia	BS	Gardone Riviera
1553	Lombardia	Brescia	BS	Gardone Val Trompia
1554	Lombardia	Brescia	BS	Gargnano
1555	Lombardia	Brescia	BS	Gavardo
1556	Lombardia	Brescia	BS	Gianico
1557	Lombardia	Brescia	BS	Idro
1558	Lombardia	Brescia	BS	Incudine
1559	Lombardia	Brescia	BS	Irma
1560	Lombardia	Brescia	BS	Lavenone
1561	Lombardia	Brescia	BS	Limone sul Garda
1562	Lombardia	Brescia	BS	Lodrino
1563	Lombardia	Brescia	BS	Losine
1564	Lombardia	Brescia	BS	Lozio
1565	Lombardia	Brescia	BS	Lumezzane
1566	Lombardia	Brescia	BS	Magasa
1567	Lombardia	Brescia	BS	Malegno
1568	Lombardia	Brescia	BS	Malonno
1569	Lombardia	Brescia	BS	Marcheno
1570	Lombardia	Brescia	BS	Marmentino
1571	Lombardia	Brescia	BS	Marone
1572	Lombardia	Brescia	BS	Monno
1573	Lombardia	Brescia	BS	Monticelli Brusati
1574	Lombardia	Brescia	BS	Mura
1575	Lombardia	Brescia	BS	Nave
1576	Lombardia	Brescia	BS	Niardo
1577	Lombardia	Brescia	BS	Odolo
1578	Lombardia	Brescia	BS	Ome
1579	Lombardia	Brescia	BS	Ono San Pietro
1580	Lombardia	Brescia	BS	Ossimo
1581	Lombardia	Brescia	BS	Paisco Loveno
1582	Lombardia	Brescia	BS	Paitone
1583	Lombardia	Brescia	BS	Paspardo



1584	Lombardia	Brescia	BS	Pertica Alta
1585	Lombardia	Brescia	BS	Pertica Bassa
1586	Lombardia	Brescia	BS	Pezzaze
1587	Lombardia	Brescia	BS	Pian Camuno
1588	Lombardia	Brescia	BS	Piancogno
1589	Lombardia	Brescia	BS	Pisogne
1590	Lombardia	Brescia	BS	Polaveno
1591	Lombardia	Brescia	BS	Ponte di Legno
1592	Lombardia	Brescia	BS	Preseglie
1593	Lombardia	Brescia	BS	Provaglio Val Sabbia
1594	Lombardia	Brescia	BS	Sabbio Chiese
1595	Lombardia	Brescia	BS	Sale Marasino
1596	Lombardia	Brescia	BS	Sarezzo
1597	Lombardia	Brescia	BS	Saviore dell'Adamezzo
1598	Lombardia	Brescia	BS	Sellero
1599	Lombardia	Brescia	BS	Serle
1600	Lombardia	Brescia	BS	Sonico
1601	Lombardia	Brescia	BS	Sulzano
1602	Lombardia	Brescia	BS	Tavernole sul Mella
1603	Lombardia	Brescia	BS	Temù
1604	Lombardia	Brescia	BS	Tignale
1605	Lombardia	Brescia	BS	Toscolano-Maderno
1606	Lombardia	Brescia	BS	Tremosine sul Garda
1607	Lombardia	Brescia	BS	Treviso Bresciano
1608	Lombardia	Brescia	BS	Vallio Terme
1609	Lombardia	Brescia	BS	Valvestino
1610	Lombardia	Brescia	BS	Vestone
1611	Lombardia	Brescia	BS	Veza d'Oglio
1612	Lombardia	Brescia	BS	Villa Carcina
1613	Lombardia	Brescia	BS	Villanuova sul Clisi
1614	Lombardia	Brescia	BS	Vione
1615	Lombardia	Brescia	BS	Vobarno
1616	Lombardia	Brescia	BS	Zone
1617	Lombardia	Como	CO	Albavilla
1618	Lombardia	Como	CO	Albese con Cassano
1619	Lombardia	Como	CO	Albiolo
1620	Lombardia	Como	CO	Alta Valle Intelvi
1621	Lombardia	Como	CO	Argegno
1622	Lombardia	Como	CO	Asso
1623	Lombardia	Como	CO	Barni
1624	Lombardia	Como	CO	Bellagio
1625	Lombardia	Como	CO	Bene Lario
1626	Lombardia	Como	CO	Beregazzo con Figliaro
1627	Lombardia	Como	CO	Binago
1628	Lombardia	Como	CO	Bizzarone
1629	Lombardia	Como	CO	Blessagno
1630	Lombardia	Como	CO	Blevio
1631	Lombardia	Como	CO	Brenna
1632	Lombardia	Como	CO	Brienno
1633	Lombardia	Como	CO	Brunate
1634	Lombardia	Como	CO	Caglio
1635	Lombardia	Como	CO	Campione d'Italia
1636	Lombardia	Como	CO	Canzo
1637	Lombardia	Como	CO	Capiago Intimiano
1638	Lombardia	Como	CO	Carate Urio
1639	Lombardia	Como	CO	Cartazzo
1640	Lombardia	Como	CO	Castlino d'Erba
1641	Lombardia	Como	CO	Castelmarte
1642	Lombardia	Como	CO	Castelnuovo Bozzente
1643	Lombardia	Como	CO	Cavargna
1644	Lombardia	Como	CO	Centro Valle Intelvi




1645	Lombardia	Como	CO	Cerano d'Intelvi
1646	Lombardia	Como	CO	Cernobbio
1647	Lombardia	Como	CO	Claino con Osteno
1648	Lombardia	Como	CO	Colonno
1649	Lombardia	Como	CO	Colverde
1650	Lombardia	Como	CO	Como
1651	Lombardia	Como	CO	Corrido
1652	Lombardia	Como	CO	Cremia
1653	Lombardia	Como	CO	Cusino
1654	Lombardia	Como	CO	Dizzasco
1655	Lombardia	Como	CO	Domaso
1656	Lombardia	Como	CO	Dongo
1657	Lombardia	Como	CO	Dosso del Liro
1658	Lombardia	Como	CO	Erba
1659	Lombardia	Como	CO	Eupilio
1660	Lombardia	Como	CO	Faggeto Lario
1661	Lombardia	Como	CO	Faloppio
1662	Lombardia	Como	CO	Garzeno
1663	Lombardia	Como	CO	Gera Lario
1664	Lombardia	Como	CO	Grandola ed Uniti
1665	Lombardia	Como	CO	Gravedona ed Uniti
1666	Lombardia	Como	CO	Griante
1667	Lombardia	Como	CO	Laglio
1668	Lombardia	Como	CO	Laino
1669	Lombardia	Como	CO	Lasnigo
1670	Lombardia	Como	CO	Lezzeno
1671	Lombardia	Como	CO	Lipomo
1672	Lombardia	Como	CO	Livo
1673	Lombardia	Como	CO	Longone al Segrino
1674	Lombardia	Como	CO	Magreglio
1675	Lombardia	Como	CO	Maslianico
1676	Lombardia	Como	CO	Menaggio
1677	Lombardia	Como	CO	Moltrasio
1678	Lombardia	Como	CO	Montano Lucino
1679	Lombardia	Como	CO	Montemezzo
1680	Lombardia	Como	CO	Montorfano
1681	Lombardia	Como	CO	Musso
1682	Lombardia	Como	CO	Nesso
1683	Lombardia	Como	CO	Peglio
1684	Lombardia	Como	CO	Pianello del Lario
1685	Lombardia	Como	CO	Pigra
1686	Lombardia	Como	CO	Plesio
1687	Lombardia	Como	CO	Pognana Lario
1688	Lombardia	Como	CO	Ponna
1689	Lombardia	Como	CO	Ponte Lambro
1690	Lombardia	Como	CO	Portezza
1691	Lombardia	Como	CO	Proserpio
1692	Lombardia	Como	CO	Pusiano
1693	Lombardia	Como	CO	Rezzago
1694	Lombardia	Como	CO	Rodero
1695	Lombardia	Como	CO	Sala Comacina
1696	Lombardia	Como	CO	San Bartolomeo Val Cavargna
1697	Lombardia	Como	CO	San Fermo della Battaglia
1698	Lombardia	Como	CO	San Nazzaro Val Cavargna
1699	Lombardia	Como	CO	San Siro
1700	Lombardia	Como	CO	Schignano
1701	Lombardia	Como	CO	Solbiate con Cagno
1702	Lombardia	Como	CO	Sorico
1703	Lombardia	Como	CO	Sormano
1704	Lombardia	Como	CO	Stazzona
1705	Lombardia	Como	CO	Tavernerio




1706	Lombardia	Como	CO	Torno
1707	Lombardia	Como	CO	Tremezzina
1708	Lombardia	Como	CO	Trezzone
1709	Lombardia	Como	CO	Uggiate con Ronago
1710	Lombardia	Como	CO	Val Rezzo
1711	Lombardia	Como	CO	Valbrona
1712	Lombardia	Como	CO	Valmorea
1713	Lombardia	Como	CO	Valsolda
1714	Lombardia	Como	CO	Veleso
1715	Lombardia	Como	CO	Vercana
1716	Lombardia	Como	CO	Zelbio
1717	Lombardia	Lecco	LC	Abbadia Lariana
1718	Lombardia	Lecco	LC	Airuno
1719	Lombardia	Lecco	LC	Ballabio
1720	Lombardia	Lecco	LC	Barzanò
1721	Lombardia	Lecco	LC	Barzio
1722	Lombardia	Lecco	LC	Bellano
1723	Lombardia	Lecco	LC	Calolziocorte
1724	Lombardia	Lecco	LC	Carenno
1725	Lombardia	Lecco	LC	Casargo
1726	Lombardia	Lecco	LC	Cassina Valsassina
1727	Lombardia	Lecco	LC	Cesana Brianza
1728	Lombardia	Lecco	LC	Civate
1729	Lombardia	Lecco	LC	Colico
1730	Lombardia	Lecco	LC	Colle Brianza
1731	Lombardia	Lecco	LC	Cortenova
1732	Lombardia	Lecco	LC	Crandola Valsassina
1733	Lombardia	Lecco	LC	Cremeno
1734	Lombardia	Lecco	LC	Dervio
1735	Lombardia	Lecco	LC	Dorio
1736	Lombardia	Lecco	LC	Ello
1737	Lombardia	Lecco	LC	Erve
1738	Lombardia	Lecco	LC	Esino Lario
1739	Lombardia	Lecco	LC	Galbiate
1740	Lombardia	Lecco	LC	Garlate
1741	Lombardia	Lecco	LC	Introbio
1742	Lombardia	Lecco	LC	La Valletta Brianza
1743	Lombardia	Lecco	LC	Lecco
1744	Lombardia	Lecco	LC	Lierna
1745	Lombardia	Lecco	LC	Malgrate
1746	Lombardia	Lecco	LC	Mandello del Lario
1747	Lombardia	Lecco	LC	Margno
1748	Lombardia	Lecco	LC	Moggio
1749	Lombardia	Lecco	LC	Monte Marengo
1750	Lombardia	Lecco	LC	Morterone
1751	Lombardia	Lecco	LC	Olginate
1752	Lombardia	Lecco	LC	Oliveto Lario
1753	Lombardia	Lecco	LC	Pagnona
1754	Lombardia	Lecco	LC	Parlasco
1755	Lombardia	Lecco	LC	Pasturo
1756	Lombardia	Lecco	LC	Perledo
1757	Lombardia	Lecco	LC	Pescate
1758	Lombardia	Lecco	LC	Premana
1759	Lombardia	Lecco	LC	Primaluna
1760	Lombardia	Lecco	LC	Santa Maria Hoè
1761	Lombardia	Lecco	LC	Sirtori
1762	Lombardia	Lecco	LC	Sueglio
1763	Lombardia	Lecco	LC	Suello
1764	Lombardia	Lecco	LC	Taceno
1765	Lombardia	Lecco	LC	Valgřehentino
1766	Lombardia	Lecco	LC	Valmadrera




1767	Lombardia	Lecco	LC	Valvarrone
1768	Lombardia	Lecco	LC	Varenna
1769	Lombardia	Lecco	LC	Vercurago
1770	Lombardia	Lecco	LC	Viganò
1771	Lombardia	Pavia	PV	Bagnaria
1772	Lombardia	Pavia	PV	Brallo di Pregola
1773	Lombardia	Pavia	PV	Cecima
1774	Lombardia	Pavia	PV	Colli Verdi
1775	Lombardia	Pavia	PV	Fortunago
1776	Lombardia	Pavia	PV	Golferenzo
1777	Lombardia	Pavia	PV	Menconico
1778	Lombardia	Pavia	PV	Montesegale
1779	Lombardia	Pavia	PV	Ponte Nizza
1780	Lombardia	Pavia	PV	Rocca Susella
1781	Lombardia	Pavia	PV	Romagnese
1782	Lombardia	Pavia	PV	Santa Margherita di Staffora
1783	Lombardia	Pavia	PV	Val di Nizza
1784	Lombardia	Pavia	PV	Varzi
1785	Lombardia	Pavia	PV	Volpara
1786	Lombardia	Pavia	PV	Zavattarello
1787	Lombardia	Sondrio	SO	Albaredo per San Marco
1788	Lombardia	Sondrio	SO	Albosaggia
1789	Lombardia	Sondrio	SO	Andalo Valtellino
1790	Lombardia	Sondrio	SO	Aprica
1791	Lombardia	Sondrio	SO	Ardenno
1792	Lombardia	Sondrio	SO	Bema
1793	Lombardia	Sondrio	SO	Berbenno di Valtellina
1794	Lombardia	Sondrio	SO	Bianzone
1795	Lombardia	Sondrio	SO	Bormio
1796	Lombardia	Sondrio	SO	Buglio in Monte
1797	Lombardia	Sondrio	SO	Caiolo
1798	Lombardia	Sondrio	SO	Campodolcino
1799	Lombardia	Sondrio	SO	Caspoggio
1800	Lombardia	Sondrio	SO	Castello dell'Acqua
1801	Lombardia	Sondrio	SO	Castione Andevenno
1802	Lombardia	Sondrio	SO	Cedrasco
1803	Lombardia	Sondrio	SO	Cercino
1804	Lombardia	Sondrio	SO	Chiavenna
1805	Lombardia	Sondrio	SO	Chiesa in Valmalenco
1806	Lombardia	Sondrio	SO	Chiuro
1807	Lombardia	Sondrio	SO	Cino
1808	Lombardia	Sondrio	SO	Civo
1809	Lombardia	Sondrio	SO	Colorina
1810	Lombardia	Sondrio	SO	Cosio Valtellino
1811	Lombardia	Sondrio	SO	Dazio
1812	Lombardia	Sondrio	SO	Delebio
1813	Lombardia	Sondrio	SO	Dubino
1814	Lombardia	Sondrio	SO	Faedo Valtellino
1815	Lombardia	Sondrio	SO	Forcola
1816	Lombardia	Sondrio	SO	Fusine
1817	Lombardia	Sondrio	SO	Gerola Alta
1818	Lombardia	Sondrio	SO	Gordona
1819	Lombardia	Sondrio	SO	Grosio
1820	Lombardia	Sondrio	SO	Grosotto
1821	Lombardia	Sondrio	SO	Lanzada
1822	Lombardia	Sondrio	SO	Livigno
1823	Lombardia	Sondrio	SO	Lovero
1824	Lombardia	Sondrio	SO	Madesimo
1825	Lombardia	Sondrio	SO	Mantello
1826	Lombardia	Sondrio	SO	Mazzo di Valtellina
1827	Lombardia	Sondrio	SO	Mello




1828	Lombardia	Sondrio	SO	Mese
1829	Lombardia	Sondrio	SO	Montagna in Valtellina
1830	Lombardia	Sondrio	SO	Morbegno
1831	Lombardia	Sondrio	SO	Novate Mezzola
1832	Lombardia	Sondrio	SO	Pedesina
1833	Lombardia	Sondrio	SO	Piantedo
1834	Lombardia	Sondrio	SO	Plateda
1835	Lombardia	Sondrio	SO	Piuro
1836	Lombardia	Sondrio	SO	Poggiridenti
1837	Lombardia	Sondrio	SO	Ponte in Valtellina
1838	Lombardia	Sondrio	SO	Postalesio
1839	Lombardia	Sondrio	SO	Prata Camportaccio
1840	Lombardia	Sondrio	SO	Rasura
1841	Lombardia	Sondrio	SO	Rogolo
1842	Lombardia	Sondrio	SO	Samolaco
1843	Lombardia	Sondrio	SO	San Giacomo Filippo
1844	Lombardia	Sondrio	SO	Sernio
1845	Lombardia	Sondrio	SO	Sondalo
1846	Lombardia	Sondrio	SO	Sondrio
1847	Lombardia	Sondrio	SO	Spriana
1848	Lombardia	Sondrio	SO	Talamona
1849	Lombardia	Sondrio	SO	Tartano
1850	Lombardia	Sondrio	SO	Teglio
1851	Lombardia	Sondrio	SO	Tirano
1852	Lombardia	Sondrio	SO	Torre di Santa Maria
1853	Lombardia	Sondrio	SO	Tovo di Sant'Agata
1854	Lombardia	Sondrio	SO	Traona
1855	Lombardia	Sondrio	SO	Tresivio
1856	Lombardia	Sondrio	SO	Val Masino
1857	Lombardia	Sondrio	SO	Valdidentro
1858	Lombardia	Sondrio	SO	Valdisotto
1859	Lombardia	Sondrio	SO	Valfurva
1860	Lombardia	Sondrio	SO	Verceia
1861	Lombardia	Sondrio	SO	Vervio
1862	Lombardia	Sondrio	SO	Villa di Chiavenna
1863	Lombardia	Sondrio	SO	Villa di Tirano
1864	Lombardia	Varese	VA	Agra
1865	Lombardia	Varese	VA	Arcisate
1866	Lombardia	Varese	VA	Azzio
1867	Lombardia	Varese	VA	Barasso
1868	Lombardia	Varese	VA	Bedero Valcuvia
1869	Lombardia	Varese	VA	Besano
1870	Lombardia	Varese	VA	Bisuschio
1871	Lombardia	Varese	VA	Brenta
1872	Lombardia	Varese	VA	Brezzo di Bedero
1873	Lombardia	Varese	VA	Brinzio
1874	Lombardia	Varese	VA	Brissago-Valtravaglia
1875	Lombardia	Varese	VA	Brunello
1876	Lombardia	Varese	VA	Brusimpiano
1877	Lombardia	Varese	VA	Cadegiano-Viconago
1878	Lombardia	Varese	VA	Cantello
1879	Lombardia	Varese	VA	Casalzuigno
1880	Lombardia	Varese	VA	Casciago
1881	Lombardia	Varese	VA	Cassano Valcuvia
1882	Lombardia	Varese	VA	Castello Cabiaglio
1883	Lombardia	Varese	VA	Castelvecchana
1884	Lombardia	Varese	VA	Cittiglio
1885	Lombardia	Varese	VA	Clivio
1886	Lombardia	Varese	VA	Cocquio-Trevisago
1887	Lombardia	Varese	VA	Comerio
1888	Lombardia	Varese	VA	Cremenaga




1889	Lombardia	Varese	VA	Cuasso al Monte
1890	Lombardia	Varese	VA	Cugliate-Fabiasco
1891	Lombardia	Varese	VA	Cunardo
1892	Lombardia	Varese	VA	Curiglia con Monteviasco
1893	Lombardia	Varese	VA	Cuveglia
1894	Lombardia	Varese	VA	Cuvio
1895	Lombardia	Varese	VA	Dumenza
1896	Lombardia	Varese	VA	Duno
1897	Lombardia	Varese	VA	Ferrera di Varese
1898	Lombardia	Varese	VA	Gavirate
1899	Lombardia	Varese	VA	Gazzada Schianno
1900	Lombardia	Varese	VA	Germignaga
1901	Lombardia	Varese	VA	Grantola
1902	Lombardia	Varese	VA	Induno Olona
1903	Lombardia	Varese	VA	Lavena Ponte Tresa
1904	Lombardia	Varese	VA	Laveno-Mombello
1905	Lombardia	Varese	VA	Luino
1906	Lombardia	Varese	VA	Luvinate
1907	Lombardia	Varese	VA	Maccagno con Pino e Veddasca
1908	Lombardia	Varese	VA	Malnate
1909	Lombardia	Varese	VA	Marchirolo
1910	Lombardia	Varese	VA	Marzio
1911	Lombardia	Varese	VA	Masciago Primo
1912	Lombardia	Varese	VA	Mesenzana
1913	Lombardia	Varese	VA	Montegrino Valtravaglia
1914	Lombardia	Varese	VA	Orino
1915	Lombardia	Varese	VA	Porto Ceresio
1916	Lombardia	Varese	VA	Porto Valtravaglia
1917	Lombardia	Varese	VA	Rancio Valcuvia
1918	Lombardia	Varese	VA	Saltrio
1919	Lombardia	Varese	VA	Tronzano Lago Maggiore
1920	Lombardia	Varese	VA	Valganna
1921	Lombardia	Varese	VA	Varese
1922	Lombardia	Varese	VA	Vedano Olona
1923	Lombardia	Varese	VA	Viggiù
1924	Marche	Ancona	AN	Cerreto d'Esi
1925	Marche	Ancona	AN	Fabriano
1926	Marche	Ancona	AN	Genga
1927	Marche	Ancona	AN	Sassoferrato
1928	Marche	Ancona	AN	Serra San Quirico
1929	Marche	Ascoli Piceno	AP	Venarotta
1930	Marche	Ascoli Piceno	AP	Acquasanta Terme
1931	Marche	Ascoli Piceno	AP	Arquata del Tronto
1932	Marche	Ascoli Piceno	AP	Ascoli Piceno
1933	Marche	Ascoli Piceno	AP	Comunanza
1934	Marche	Ascoli Piceno	AP	Force
1935	Marche	Ascoli Piceno	AP	Montedinove
1936	Marche	Ascoli Piceno	AP	Montegallo
1937	Marche	Ascoli Piceno	AP	Montemonaco
1938	Marche	Ascoli Piceno	AP	Palmiano
1939	Marche	Ascoli Piceno	AP	Roccafluvione
1940	Marche	Ascoli Piceno	AP	Rotella
1941	Marche	Fermo	FM	Amandola
1942	Marche	Fermo	FM	Montefalcone Appennino
1943	Marche	Fermo	FM	Montefortino
1944	Marche	Fermo	FM	Montelparo
1945	Marche	Fermo	FM	Santa Vittoria in Matenano
1946	Marche	Fermo	FM	Smerillo
1947	Marche	Macerata	MC	Apiro
1948	Marche	Macerata	MC	Bolognola
1949	Marche	Macerata	MC	Caldarola



1950	Marche	Macerata	MC	Camerino
1951	Marche	Macerata	MC	Camporotondo di Fiastrone
1952	Marche	Macerata	MC	Castelraimondo
1953	Marche	Macerata	MC	Castelsantangelo sul Nera
1954	Marche	Macerata	MC	Cessapalombo
1955	Marche	Macerata	MC	Esanatoglia
1956	Marche	Macerata	MC	Fiastra
1957	Marche	Macerata	MC	Fiuminata
1958	Marche	Macerata	MC	Gagliole
1959	Marche	Macerata	MC	Gualdo
1960	Marche	Macerata	MC	Matelica
1961	Marche	Macerata	MC	Monte Cavallo
1962	Marche	Macerata	MC	Monte San Martino
1963	Marche	Macerata	MC	Muccia
1964	Marche	Macerata	MC	Penna San Giovanni
1965	Marche	Macerata	MC	Pieve Torina
1966	Marche	Macerata	MC	Pioraco
1967	Marche	Macerata	MC	Poggio San Vicino
1968	Marche	Macerata	MC	Ripe San Ginesio
1969	Marche	Macerata	MC	San Ginesio
1970	Marche	Macerata	MC	San Severino Marche
1971	Marche	Macerata	MC	Sarnano
1972	Marche	Macerata	MC	Sefro
1973	Marche	Macerata	MC	Serrapetrona
1974	Marche	Macerata	MC	Serravalle di Chienti
1975	Marche	Macerata	MC	Ussita
1976	Marche	Macerata	MC	Valfornace
1977	Marche	Macerata	MC	Visso
1978	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Acqualagna
1979	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Apecchio
1980	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Belforte all'Isauro
1981	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Borgo Pace
1982	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Cagli
1983	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Cantiano
1984	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Carpegna
1985	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Frontino
1986	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Frontone
1987	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Lunano
1988	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Macerata Feltria
1989	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Mercatello sul Metauro
1990	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Mercatino Conca
1991	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Monte Cerignone
1992	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Monte Grimano Terme
1993	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Peglio
1994	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Pergola
1995	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Piandimeleto
1996	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Pietrarubbia
1997	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Piobbico
1998	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Sant'Angelo in Vado
1999	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Serra Sant'Abbondio
2000	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Tavoletto
2001	Marche	Pesaro e Urbino	PU	Urbania
2002	Molise	Campobasso	CB	Baranello
2003	Molise	Campobasso	CB	Bojano
2004	Molise	Campobasso	CB	Bonefro
2005	Molise	Campobasso	CB	Busso
2006	Molise	Campobasso	CB	Campobasso
2007	Molise	Campobasso	CB	Campochiaro
2008	Molise	Campobasso	CB	Campodipietra
2009	Molise	Campobasso	CB	Campolieto
2010	Molise	Campobasso	CB	Casacalenda



2011	Molise	Campobasso	CB	Casalciprano
2012	Molise	Campobasso	CB	Castelbottaccio
2013	Molise	Campobasso	CB	Castellino del Biferno
2014	Molise	Campobasso	CB	Castelmauro
2015	Molise	Campobasso	CB	Castropignano
2016	Molise	Campobasso	CB	Cerchemaggiore
2017	Molise	Campobasso	CB	Cercepiccola
2018	Molise	Campobasso	CB	Civitacampomarano
2019	Molise	Campobasso	CB	Colle d'Anchise
2020	Molise	Campobasso	CB	Colletorto
2021	Molise	Campobasso	CB	Duronia
2022	Molise	Campobasso	CB	Ferrazzano
2023	Molise	Campobasso	CB	Fossatto
2024	Molise	Campobasso	CB	Gambatesa
2025	Molise	Campobasso	CB	Gildone
2026	Molise	Campobasso	CB	Guardiaregia
2027	Molise	Campobasso	CB	Jelsi
2028	Molise	Campobasso	CB	Limosano
2029	Molise	Campobasso	CB	Lucito
2030	Molise	Campobasso	CB	Macchia Valfortore
2031	Molise	Campobasso	CB	Matrice
2032	Molise	Campobasso	CB	Mirabello Sannitico
2033	Molise	Campobasso	CB	Molise
2034	Molise	Campobasso	CB	Monacilioni
2035	Molise	Campobasso	CB	Montagano
2036	Molise	Campobasso	CB	Montefalcone nel Sannio
2037	Molise	Campobasso	CB	Montelongo
2038	Molise	Campobasso	CB	Montemitro
2039	Molise	Campobasso	CB	Montorio nei Frentani
2040	Molise	Campobasso	CB	Morrone del Sannio
2041	Molise	Campobasso	CB	Oratino
2042	Molise	Campobasso	CB	Petrella Tifernina
2043	Molise	Campobasso	CB	Pietracatella
2044	Molise	Campobasso	CB	Pietracupa
2045	Molise	Campobasso	CB	Providenti
2046	Molise	Campobasso	CB	Riccia
2047	Molise	Campobasso	CB	Ripabottoni
2048	Molise	Campobasso	CB	Ripalimosani
2049	Molise	Campobasso	CB	Roccapivara
2050	Molise	Campobasso	CB	Salcito
2051	Molise	Campobasso	CB	San Biase
2052	Molise	Campobasso	CB	San Giovanni in Galdo
2053	Molise	Campobasso	CB	San Giuliano del Sannio
2054	Molise	Campobasso	CB	San Massimo
2055	Molise	Campobasso	CB	San Polo Matese
2056	Molise	Campobasso	CB	Sant'Angelo Limosano
2057	Molise	Campobasso	CB	Sant'Elia a Pianisi
2058	Molise	Campobasso	CB	Sepino
2059	Molise	Campobasso	CB	Spinete
2060	Molise	Campobasso	CB	Torella del Sannio
2061	Molise	Campobasso	CB	Toro
2062	Molise	Campobasso	CB	Trivento
2063	Molise	Campobasso	CB	Tufara
2064	Molise	Campobasso	CB	Vinchiaturro
2065	Molise	Isernia	IS	Acquaviva d'Isernia
2066	Molise	Isernia	IS	Agnone
2067	Molise	Isernia	IS	Bagnoli del Trigno
2068	Molise	Isernia	IS	Belmonte del Sannio
2069	Molise	Isernia	IS	Cantalupo nel Sannio
2070	Molise	Isernia	IS	Capracotta
2071	Molise	Isernia	IS	Carovilli



2072	Molise	Isernia	IS	Carpinone
2073	Molise	Isernia	IS	Castel del Giudice
2074	Molise	Isernia	IS	Castel San Vincenzo
2075	Molise	Isernia	IS	Castelpetroso
2076	Molise	Isernia	IS	Castelpizzuto
2077	Molise	Isernia	IS	Castelverrino
2078	Molise	Isernia	IS	Cerro al Volturno
2079	Molise	Isernia	IS	Chiauci
2080	Molise	Isernia	IS	Civitanova del Sannio
2081	Molise	Isernia	IS	Colli a Volturno
2082	Molise	Isernia	IS	Conca Casale
2083	Molise	Isernia	IS	Filignano
2084	Molise	Isernia	IS	Forti del Sannio
2085	Molise	Isernia	IS	Fornelli
2086	Molise	Isernia	IS	Frosolone
2087	Molise	Isernia	IS	Isernia
2088	Molise	Isernia	IS	Longano
2089	Molise	Isernia	IS	Macchia d'Isernia
2090	Molise	Isernia	IS	Macchiagodena
2091	Molise	Isernia	IS	Miranda
2092	Molise	Isernia	IS	Montaquila
2093	Molise	Isernia	IS	Montenero Val Cocchiara
2094	Molise	Isernia	IS	Monteroduni
2095	Molise	Isernia	IS	Pesche
2096	Molise	Isernia	IS	Pescolanciano
2097	Molise	Isernia	IS	Pescopennataro
2098	Molise	Isernia	IS	Pettoranello del Molise
2099	Molise	Isernia	IS	Pietrabbondante
2100	Molise	Isernia	IS	Pizzone
2101	Molise	Isernia	IS	Poggio Sannita
2102	Molise	Isernia	IS	Pozzilli
2103	Molise	Isernia	IS	Rionero Sannitico
2104	Molise	Isernia	IS	Roccamandolfi
2105	Molise	Isernia	IS	Roccasicura
2106	Molise	Isernia	IS	Rocchetta a Volturno
2107	Molise	Isernia	IS	San Pietro Avellana
2108	Molise	Isernia	IS	Santa Maria del Molise
2109	Molise	Isernia	IS	Sant'Agapito
2110	Molise	Isernia	IS	Sant'Angelo del Pesco
2111	Molise	Isernia	IS	Sant'Elena Sannita
2112	Molise	Isernia	IS	Scapoli
2113	Molise	Isernia	IS	Sessano del Molise
2114	Molise	Isernia	IS	Sesto Campano
2115	Molise	Isernia	IS	Vastogirardi
2116	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Aldino/Aldein
2117	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Andriano/Andrian
2118	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Anterivo/Altrei
2119	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße
2120	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Avelengo/Hafling
2121	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Badia/Abtei
2122	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Barbiano/Barbian
2123	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Bolzano/Bozen
2124	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Braies/Prags
2125	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Brennero/Brenner
2126	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Bressanone/Brixen
2127	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Bronzolo/Branzoll
2128	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Brunico/Bruneck
2129	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Caines/Kuens
2130	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße
2131	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Campo di Trens/Freienfeld
2132	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Campo Tures/Sand in Taufers




2133	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars
2134	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Castelrotto/Kastelruth
2135	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Cermes/Tschermrs
2136	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Chienes/Kiens
2137	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Chiusa/Klausen
2138	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Cornedo all'Isarco/Karneid
2139	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße
2140	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße
2141	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Corvara in Badia/Corvara
2142	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Curon Venosta/Graun im Vinschgau
2143	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Dobbiaco/Toblach
2144	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Egna/Neumarkt
2145	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Falzes/Pfalzen
2146	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern
2147	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Fortezza/Franzensfeste
2148	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Funes/Villnöß
2149	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Gais/Gais
2150	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Gargazzone/Gargazon
2151	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Glorenza/Glurns
2152	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	La Valle/Wengen
2153	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Laces/Latsch
2154	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Lagundo/Algund
2155	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Laion/Lajen
2156	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Laives/Leifers
2157	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Lana/Lana
2158	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Lasa/Laas
2159	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Lauregno/Laurein
2160	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Luson/Lüsen
2161	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße
2162	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Malles Venosta/Mals
2163	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Marebbe/Enneberg
2164	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Marlengo/Marling
2165	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Martello/Martell
2166	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Meltina/Mölten
2167	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Merano/Meran
2168	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Monguelfo-Tesido/Welsberg-Taisten
2169	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Montagna sulla strada del vino/Montan an der Weinstraße
2170	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Moso in Passiria/Moos in Passeier
2171	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Nalles/Nals
2172	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Naturno/Naturns
2173	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Naz-Sciaves/Natz-Schabs
2174	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Nova Levante/Welschnofen
2175	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Nova Ponente/Deutschnofen
2176	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Ora/Auer
2177	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Ortisei/St. Ulrich
2178	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Parcines/Partschins
2179	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Perca/Percha
2180	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Plaus/Plaus
2181	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Ponte Gardena/Waidbruck
2182	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Postal/Burgstall
2183	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch
2184	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Predoi/Prettau
2185	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Proves/Proveis
2186	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Racines/Ratschings
2187	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz
2188	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Renon/Ritten
2189	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Rifiano/Riffian
2190	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Rio di Pusteria/Mühlbach
2191	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Rodengo/Rodeneck
2192	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Salorno sulla strada del vino/Salurn an der Weinstraße
2193	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Candido/Innichen




2194	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Genesio Atesino/Jenesien
2195	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier
2196	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen
2197	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Martino in Badia/St. Martin in Thurn
2198	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier
2199	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	San Pancrazio/St. Pankraz
2200	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden
2201	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Sarentino/Sarntal
2202	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Scena/Schenna
2203	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Selva dei Molini/Mühlwald
2204	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden
2205	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Senales/Schnals
2206	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix
2207	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Sesto/Sexten
2208	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Silandro/Schlanders
2209	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Sluderno/Schluderns
2210	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Stelvio/Stilfs
2211	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Terento/Terenten
2212	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Terlano/Terlan
2213	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße
2214	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Tesimo/Tisens
2215	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Tires/Tiers
2216	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Tirolo/Tirol
2217	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Trodene nel parco naturale/Truden im Naturpark
2218	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Tubre/Taufers im Münstertal
2219	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Ultimo/Ulten
2220	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Vadena/Pfatten
2221	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Val di Vizze/Pfitsch
2222	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Valdaora/Olang
2223	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Valle Aurina/Ahrntal
2224	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Valle di Casies/Gsies
2225	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Vandoes/Vintl
2226	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Varna/Vahrn
2227	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Velturmo/Feldthurns
2228	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Verano/Vöran
2229	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Villabassa/Niederdorf
2230	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Villandro/Villanders
2231	PA Bolzano/Bozen	Bolzano/Bozen	BZ	Vipiteno/Sterzing
2232	PA Trento	Trento	TN	Ala
2233	PA Trento	Trento	TN	Albiano
2234	PA Trento	Trento	TN	Aldeno
2235	PA Trento	Trento	TN	Altavalle
2236	PA Trento	Trento	TN	Altopiano della Vigolana
2237	PA Trento	Trento	TN	Amblar-Don
2238	PA Trento	Trento	TN	Andalo
2239	PA Trento	Trento	TN	Arco
2240	PA Trento	Trento	TN	Avio
2241	PA Trento	Trento	TN	Baselga di Pinè
2242	PA Trento	Trento	TN	Bedollo
2243	PA Trento	Trento	TN	Besenello
2244	PA Trento	Trento	TN	Bieno
2245	PA Trento	Trento	TN	Bleggio Superiore
2246	PA Trento	Trento	TN	Bocenago
2247	PA Trento	Trento	TN	Bondone
2248	PA Trento	Trento	TN	Borgo Chiese
2249	PA Trento	Trento	TN	Borgo d'Anania
2250	PA Trento	Trento	TN	Borgo Lares
2251	PA Trento	Trento	TN	Borgo Valsugana
2252	PA Trento	Trento	TN	Brentonico
2253	PA Trento	Trento	TN	Bresimo
2254	PA Trento	Trento	TN	Caderzone Terme




2255	PA Trento	Trento	TN	Calceranica al Lago
2256	PA Trento	Trento	TN	Caldes
2257	PA Trento	Trento	TN	Caldonazzo
2258	PA Trento	Trento	TN	Calliano
2259	PA Trento	Trento	TN	Campitello di Fassa
2260	PA Trento	Trento	TN	Campodenno
2261	PA Trento	Trento	TN	Canal San Bovo
2262	PA Trento	Trento	TN	Canazei
2263	PA Trento	Trento	TN	Capriana
2264	PA Trento	Trento	TN	Carisolo
2265	PA Trento	Trento	TN	Carzano
2266	PA Trento	Trento	TN	Castel Condino
2267	PA Trento	Trento	TN	Castel Ivano
2268	PA Trento	Trento	TN	Castello Tesino
2269	PA Trento	Trento	TN	Castello-Molina di Fiemme
2270	PA Trento	Trento	TN	Castelnuovo
2271	PA Trento	Trento	TN	Cavalese
2272	PA Trento	Trento	TN	Cavareno
2273	PA Trento	Trento	TN	Cavedago
2274	PA Trento	Trento	TN	Cavedine
2275	PA Trento	Trento	TN	Cavizzana
2276	PA Trento	Trento	TN	Cembra Lisignago
2277	PA Trento	Trento	TN	Cimone
2278	PA Trento	Trento	TN	Cinte Tesino
2279	PA Trento	Trento	TN	Cis
2280	PA Trento	Trento	TN	Civezzano
2281	PA Trento	Trento	TN	Cles
2282	PA Trento	Trento	TN	Comano Terme
2283	PA Trento	Trento	TN	Commezzadura
2284	PA Trento	Trento	TN	Contà
2285	PA Trento	Trento	TN	Croviana
2286	PA Trento	Trento	TN	Dambel
2287	PA Trento	Trento	TN	Denno
2288	PA Trento	Trento	TN	Dimaro Folgarida
2289	PA Trento	Trento	TN	Drena
2290	PA Trento	Trento	TN	Dro
2291	PA Trento	Trento	TN	Fai della Paganella
2292	PA Trento	Trento	TN	Fiavè
2293	PA Trento	Trento	TN	Fierozzo
2294	PA Trento	Trento	TN	Folgaria
2295	PA Trento	Trento	TN	Fornace
2296	PA Trento	Trento	TN	Frassilongo
2297	PA Trento	Trento	TN	Garniga Terme
2298	PA Trento	Trento	TN	Giovo
2299	PA Trento	Trento	TN	Giustino
2300	PA Trento	Trento	TN	Grigno
2301	PA Trento	Trento	TN	Imer
2302	PA Trento	Trento	TN	Isera
2303	PA Trento	Trento	TN	Lavarone
2304	PA Trento	Trento	TN	Lavis
2305	PA Trento	Trento	TN	Ledro
2306	PA Trento	Trento	TN	Levico Terme
2307	PA Trento	Trento	TN	Livo
2308	PA Trento	Trento	TN	Lona-Lases
2309	PA Trento	Trento	TN	Luserna
2310	PA Trento	Trento	TN	Madruzzo
2311	PA Trento	Trento	TN	Malé
2312	PA Trento	Trento	TN	Massimeno
2313	PA Trento	Trento	TN	Mazzin
2314	PA Trento	Trento	TN	Mezzana
2315	PA Trento	Trento	TN	Mezzano




2316	PA Trento	Trento	TN	Mezzocorona
2317	PA Trento	Trento	TN	Mezzolombardo
2318	PA Trento	Trento	TN	Moena
2319	PA Trento	Trento	TN	Molveno
2320	PA Trento	Trento	TN	Mori
2321	PA Trento	Trento	TN	Nago-Torbole
2322	PA Trento	Trento	TN	Nogaredo
2323	PA Trento	Trento	TN	Nomi
2324	PA Trento	Trento	TN	Novaledo
2325	PA Trento	Trento	TN	Novella
2326	PA Trento	Trento	TN	Ospedaletto
2327	PA Trento	Trento	TN	Ossana
2328	PA Trento	Trento	TN	Palù del Fersina
2329	PA Trento	Trento	TN	Panchià
2330	PA Trento	Trento	TN	Peio
2331	PA Trento	Trento	TN	Pellizzano
2332	PA Trento	Trento	TN	Pelugo
2333	PA Trento	Trento	TN	Pergine Valsugana
2334	PA Trento	Trento	TN	Pieve di Bono-Prezzo
2335	PA Trento	Trento	TN	Pieve Tesino
2336	PA Trento	Trento	TN	Pinzolo
2337	PA Trento	Trento	TN	Pomarolo
2338	PA Trento	Trento	TN	Porte di Rendena
2339	PA Trento	Trento	TN	Predaia
2340	PA Trento	Trento	TN	Predazzo
2341	PA Trento	Trento	TN	Primiero San Martino di Castrozza
2342	PA Trento	Trento	TN	Rabbi
2343	PA Trento	Trento	TN	Riva del Garda
2344	PA Trento	Trento	TN	Romeno
2345	PA Trento	Trento	TN	Roncegno Terme
2346	PA Trento	Trento	TN	Ronchi Valsugana
2347	PA Trento	Trento	TN	Ronzo-Chienis
2348	PA Trento	Trento	TN	Ronzone
2349	PA Trento	Trento	TN	Roverè della Luna
2350	PA Trento	Trento	TN	Rovereto
2351	PA Trento	Trento	TN	Ruffrè-Mendola
2352	PA Trento	Trento	TN	Rumo
2353	PA Trento	Trento	TN	Sagron Mis
2354	PA Trento	Trento	TN	Samone
2355	PA Trento	Trento	TN	San Giovanni di Fassa-Sèn Jan
2356	PA Trento	Trento	TN	San Lorenzo Dorsino
2357	PA Trento	Trento	TN	San Michele all'Adige
2358	PA Trento	Trento	TN	Sant'Orsola Terme
2359	PA Trento	Trento	TN	Sanzeno
2360	PA Trento	Trento	TN	Sarnonico
2361	PA Trento	Trento	TN	Scurelle
2362	PA Trento	Trento	TN	Segonzano
2363	PA Trento	Trento	TN	Sella Giudicarie
2364	PA Trento	Trento	TN	Sfruz
2365	PA Trento	Trento	TN	Soraga di Fassa
2366	PA Trento	Trento	TN	Sover
2367	PA Trento	Trento	TN	Spiazzi
2368	PA Trento	Trento	TN	Spormaggiore
2369	PA Trento	Trento	TN	Sporminore
2370	PA Trento	Trento	TN	Stenico
2371	PA Trento	Trento	TN	Storo
2372	PA Trento	Trento	TN	Strembo
2373	PA Trento	Trento	TN	Telve
2374	PA Trento	Trento	TN	Telve di Sopra
2375	PA Trento	Trento	TN	Tenna
2376	PA Trento	Trento	TN	Tenno



2377	PA Trento	Trento	TN	Terragnolo
2378	PA Trento	Trento	TN	Terre d'Adige
2379	PA Trento	Trento	TN	Terzolas
2380	PA Trento	Trento	TN	Tesero
2381	PA Trento	Trento	TN	Tione di Trento
2382	PA Trento	Trento	TN	Ton
2383	PA Trento	Trento	TN	Torcegno
2384	PA Trento	Trento	TN	Trambileno
2385	PA Trento	Trento	TN	Tre Ville
2386	PA Trento	Trento	TN	Trento
2387	PA Trento	Trento	TN	Valdaone
2388	PA Trento	Trento	TN	Valfloriana
2389	PA Trento	Trento	TN	Vallarsa
2390	PA Trento	Trento	TN	Vallelaghi
2391	PA Trento	Trento	TN	Vermiglio
2392	PA Trento	Trento	TN	Vignola-Falesina
2393	PA Trento	Trento	TN	Villa Lagarina
2394	PA Trento	Trento	TN	Ville d'Anaunia
2395	PA Trento	Trento	TN	Ville di Fiemme
2396	PA Trento	Trento	TN	Volano
2397	PA Trento	Trento	TN	Ziano di Fiemme
2398	Piemonte	Alessandria	AL	Albera Ligure
2399	Piemonte	Alessandria	AL	Arquata Scrivia
2400	Piemonte	Alessandria	AL	Borghetto di Borbera
2401	Piemonte	Alessandria	AL	Bosio
2402	Piemonte	Alessandria	AL	Brignano-Frascata
2403	Piemonte	Alessandria	AL	Cabella Ligure
2404	Piemonte	Alessandria	AL	Cantalupo Ligure
2405	Piemonte	Alessandria	AL	Carrega Ligure
2406	Piemonte	Alessandria	AL	Casaleggio Boiro
2407	Piemonte	Alessandria	AL	Cassinelle
2408	Piemonte	Alessandria	AL	Castellania Coppi
2409	Piemonte	Alessandria	AL	Castelletto d'Erro
2410	Piemonte	Alessandria	AL	Cavatore
2411	Piemonte	Alessandria	AL	Denice
2412	Piemonte	Alessandria	AL	Dernice
2413	Piemonte	Alessandria	AL	Fabbrica Curone
2414	Piemonte	Alessandria	AL	Fraconalto
2415	Piemonte	Alessandria	AL	Garbagna
2416	Piemonte	Alessandria	AL	Gremiasco
2417	Piemonte	Alessandria	AL	Gronzona
2418	Piemonte	Alessandria	AL	Malvicino
2419	Piemonte	Alessandria	AL	Merana
2420	Piemonte	Alessandria	AL	Molare
2421	Piemonte	Alessandria	AL	Mongiardino Ligure
2422	Piemonte	Alessandria	AL	Montacuto
2423	Piemonte	Alessandria	AL	Morbello
2424	Piemonte	Alessandria	AL	Mornese
2425	Piemonte	Alessandria	AL	Pareto
2426	Piemonte	Alessandria	AL	Ponzone
2427	Piemonte	Alessandria	AL	Roccaforte Ligure
2428	Piemonte	Alessandria	AL	Rocchetta Ligure
2429	Piemonte	Alessandria	AL	San Sebastiano Curone
2430	Piemonte	Alessandria	AL	Spigno Monferrato
2431	Piemonte	Alessandria	AL	Tagliolo Monferrato
2432	Piemonte	Alessandria	AL	Voltaggio
2433	Piemonte	Asti	AT	Albugnano
2434	Piemonte	Asti	AT	Cessole
2435	Piemonte	Asti	AT	Loazzolo
2436	Piemonte	Asti	AT	Moncucco Torinese
2437	Piemonte	Asti	AT	Moransengo-Tonengo




2438	Piemonte	Asti	AT	Olmo Gentile
2439	Piemonte	Asti	AT	Roccoverano
2440	Piemonte	Asti	AT	San Giorgio Scarampi
2441	Piemonte	Asti	AT	Serole
2442	Piemonte	Asti	AT	Vesime
2443	Piemonte	Biella	BI	Ailoche
2444	Piemonte	Biella	BI	Andorno Micca
2445	Piemonte	Biella	BI	Biella
2446	Piemonte	Biella	BI	Bioglio
2447	Piemonte	Biella	BI	Callabiana
2448	Piemonte	Biella	BI	Camandona
2449	Piemonte	Biella	BI	Camburzano
2450	Piemonte	Biella	BI	Campiglia Cervo
2451	Piemonte	Biella	BI	Caprite
2452	Piemonte	Biella	BI	Casapinta
2453	Piemonte	Biella	BI	Coggiola
2454	Piemonte	Biella	BI	Crevacuore
2455	Piemonte	Biella	BI	Curino
2456	Piemonte	Biella	BI	Donato
2457	Piemonte	Biella	BI	Graglia
2458	Piemonte	Biella	BI	Magnano
2459	Piemonte	Biella	BI	Mezzana Mortigliengo
2460	Piemonte	Biella	BI	Miagliano
2461	Piemonte	Biella	BI	Mongrando
2462	Piemonte	Biella	BI	Muzzano
2463	Piemonte	Biella	BI	Netro
2464	Piemonte	Biella	BI	Occhieppo Superiore
2465	Piemonte	Biella	BI	Pettinengo
2466	Piemonte	Biella	BI	Piatto
2467	Piemonte	Biella	BI	Piedicavallo
2468	Piemonte	Biella	BI	Pollone
2469	Piemonte	Biella	BI	Portula
2470	Piemonte	Biella	BI	Pralungo
2471	Piemonte	Biella	BI	Pray
2472	Piemonte	Biella	BI	Ronco Biellese
2473	Piemonte	Biella	BI	Rosazza
2474	Piemonte	Biella	BI	Sagliano Micca
2475	Piemonte	Biella	BI	Sala Biellese
2476	Piemonte	Biella	BI	Sordevolo
2477	Piemonte	Biella	BI	Sostegno
2478	Piemonte	Biella	BI	Strona
2479	Piemonte	Biella	BI	Tavigliano
2480	Piemonte	Biella	BI	Ternengo
2481	Piemonte	Biella	BI	Tollegno
2482	Piemonte	Biella	BI	Torrazzo
2483	Piemonte	Biella	BI	Valdilana
2484	Piemonte	Biella	BI	Vallanzengo
2485	Piemonte	Biella	BI	Valle San Nicolao
2486	Piemonte	Biella	BI	Veglio
2487	Piemonte	Biella	BI	Zimone
2488	Piemonte	Biella	BI	Zubiena
2489	Piemonte	Biella	BI	Zumaglia
2490	Piemonte	Cuneo	CN	Acceglio
2491	Piemonte	Cuneo	CN	Aisone
2492	Piemonte	Cuneo	CN	Albaretto della Torre
2493	Piemonte	Cuneo	CN	Alto
2494	Piemonte	Cuneo	CN	Argentera
2495	Piemonte	Cuneo	CN	Arguello
2496	Piemonte	Cuneo	CN	Bagnasco
2497	Piemonte	Cuneo	CN	Bagnolo Piemonte
2498	Piemonte	Cuneo	CN	Barge



2499	Piemonte	Cuneo	CN	Bastia Mondovi
2500	Piemonte	Cuneo	CN	Battifollo
2501	Piemonte	Cuneo	CN	Beinette
2502	Piemonte	Cuneo	CN	Bellino
2503	Piemonte	Cuneo	CN	Belvedere Langhe
2504	Piemonte	Cuneo	CN	Benevello
2505	Piemonte	Cuneo	CN	Bergolo
2506	Piemonte	Cuneo	CN	Berzezzo
2507	Piemonte	Cuneo	CN	Bonvicino
2508	Piemonte	Cuneo	CN	Borgo San Dalmazzo
2509	Piemonte	Cuneo	CN	Borgomale
2510	Piemonte	Cuneo	CN	Bosia
2511	Piemonte	Cuneo	CN	Bossolasco
2512	Piemonte	Cuneo	CN	Boves
2513	Piemonte	Cuneo	CN	Briaglia
2514	Piemonte	Cuneo	CN	Briga Alta
2515	Piemonte	Cuneo	CN	Brondello
2516	Piemonte	Cuneo	CN	Brossasco
2517	Piemonte	Cuneo	CN	Busca
2518	Piemonte	Cuneo	CN	Camerana
2519	Piemonte	Cuneo	CN	Canosio
2520	Piemonte	Cuneo	CN	Caprauna
2521	Piemonte	Cuneo	CN	Caraglio
2522	Piemonte	Cuneo	CN	Cartignano
2523	Piemonte	Cuneo	CN	Casteldelfino
2524	Piemonte	Cuneo	CN	Castelletto Stura
2525	Piemonte	Cuneo	CN	Castelletto Uzzone
2526	Piemonte	Cuneo	CN	Castellino Tanaro
2527	Piemonte	Cuneo	CN	Castelmagno
2528	Piemonte	Cuneo	CN	Castelnuovo di Ceva
2529	Piemonte	Cuneo	CN	Castino
2530	Piemonte	Cuneo	CN	Celle di Macra
2531	Piemonte	Cuneo	CN	Centallo
2532	Piemonte	Cuneo	CN	Cerretto Langhe
2533	Piemonte	Cuneo	CN	Cervasca
2534	Piemonte	Cuneo	CN	Ceva
2535	Piemonte	Cuneo	CN	Chiusa di Pesio
2536	Piemonte	Cuneo	CN	Cigliè
2537	Piemonte	Cuneo	CN	Cissone
2538	Piemonte	Cuneo	CN	Clavesana
2539	Piemonte	Cuneo	CN	Cortemilia
2540	Piemonte	Cuneo	CN	Cossano Belbo
2541	Piemonte	Cuneo	CN	Costigliole Saluzzo
2542	Piemonte	Cuneo	CN	Cravanzana
2543	Piemonte	Cuneo	CN	Crissolo
2544	Piemonte	Cuneo	CN	Cuneo
2545	Piemonte	Cuneo	CN	Demonte
2546	Piemonte	Cuneo	CN	Dogliani
2547	Piemonte	Cuneo	CN	Dronero
2548	Piemonte	Cuneo	CN	Elva
2549	Piemonte	Cuneo	CN	Entracque
2550	Piemonte	Cuneo	CN	Envie
2551	Piemonte	Cuneo	CN	Feisoglio
2552	Piemonte	Cuneo	CN	Frabosa Soprana
2553	Piemonte	Cuneo	CN	Frabosa Sottana
2554	Piemonte	Cuneo	CN	Frassinò
2555	Piemonte	Cuneo	CN	Gaiola
2556	Piemonte	Cuneo	CN	Gambasca
2557	Piemonte	Cuneo	CN	Garessio
2558	Piemonte	Cuneo	CN	Gorzegno
2559	Piemonte	Cuneo	CN	Gottasecca




2560	Piemonte	Cuneo	CN	Igliano
2561	Piemonte	Cuneo	CN	Isasca
2562	Piemonte	Cuneo	CN	Lequio Berria
2563	Piemonte	Cuneo	CN	Lesegno
2564	Piemonte	Cuneo	CN	Levice
2565	Piemonte	Cuneo	CN	Limone Piemonte
2566	Piemonte	Cuneo	CN	Lisio
2567	Piemonte	Cuneo	CN	Macra
2568	Piemonte	Cuneo	CN	Magliano Alpi
2569	Piemonte	Cuneo	CN	Mango
2570	Piemonte	Cuneo	CN	Manta
2571	Piemonte	Cuneo	CN	Margarita
2572	Piemonte	Cuneo	CN	Marmora
2573	Piemonte	Cuneo	CN	Marsaglia
2574	Piemonte	Cuneo	CN	Martiniana Po
2575	Piemonte	Cuneo	CN	Melle
2576	Piemonte	Cuneo	CN	Moiola
2577	Piemonte	Cuneo	CN	Mombarcaro
2578	Piemonte	Cuneo	CN	Mombasiglio
2579	Piemonte	Cuneo	CN	Monastero di Vasco
2580	Piemonte	Cuneo	CN	Monasterolo Casotto
2581	Piemonte	Cuneo	CN	Mondovì
2582	Piemonte	Cuneo	CN	Monesiglio
2583	Piemonte	Cuneo	CN	Monforte d'Alba
2584	Piemonte	Cuneo	CN	Montaldo di Mondovì
2585	Piemonte	Cuneo	CN	Montanera
2586	Piemonte	Cuneo	CN	Montelupo Albese
2587	Piemonte	Cuneo	CN	Montemale di Cuneo
2588	Piemonte	Cuneo	CN	Monterosso Grana
2589	Piemonte	Cuneo	CN	Montezemolo
2590	Piemonte	Cuneo	CN	Morozzo
2591	Piemonte	Cuneo	CN	Murazzano
2592	Piemonte	Cuneo	CN	Naviglie
2593	Piemonte	Cuneo	CN	Niella Belbo
2594	Piemonte	Cuneo	CN	Niella Tanaro
2595	Piemonte	Cuneo	CN	Nucetto
2596	Piemonte	Cuneo	CN	Oncino
2597	Piemonte	Cuneo	CN	Ormea
2598	Piemonte	Cuneo	CN	Ostana
2599	Piemonte	Cuneo	CN	Paesana
2600	Piemonte	Cuneo	CN	Pagno
2601	Piemonte	Cuneo	CN	Pamparato
2602	Piemonte	Cuneo	CN	Paroldo
2603	Piemonte	Cuneo	CN	Perletto
2604	Piemonte	Cuneo	CN	Perlo
2605	Piemonte	Cuneo	CN	Peveragno
2606	Piemonte	Cuneo	CN	Pezzolo Valle Uzzone
2607	Piemonte	Cuneo	CN	Pianfei
2608	Piemonte	Cuneo	CN	Piasco
2609	Piemonte	Cuneo	CN	Pietraporzio
2610	Piemonte	Cuneo	CN	Pontechianale
2611	Piemonte	Cuneo	CN	Pradlevés
2612	Piemonte	Cuneo	CN	Prazzo
2613	Piemonte	Cuneo	CN	Priero
2614	Piemonte	Cuneo	CN	Priola
2615	Piemonte	Cuneo	CN	Prunetto
2616	Piemonte	Cuneo	CN	Rifreddo
2617	Piemonte	Cuneo	CN	Rittana
2618	Piemonte	Cuneo	CN	Roaschia
2619	Piemonte	Cuneo	CN	Roascio
2620	Piemonte	Cuneo	CN	Robilante



2621	Piemonte	Cuneo	CN	Roburent
2622	Piemonte	Cuneo	CN	Rocca Cigliè
2623	Piemonte	Cuneo	CN	Rocca de' Baldi
2624	Piemonte	Cuneo	CN	Roccabruna
2625	Piemonte	Cuneo	CN	Roccaforte Mondovi
2626	Piemonte	Cuneo	CN	Roccasparvera
2627	Piemonte	Cuneo	CN	Roccavione
2628	Piemonte	Cuneo	CN	Rocchetta Belbo
2629	Piemonte	Cuneo	CN	Roddino
2630	Piemonte	Cuneo	CN	Rodello
2631	Piemonte	Cuneo	CN	Rossana
2632	Piemonte	Cuneo	CN	Sale delle Langhe
2633	Piemonte	Cuneo	CN	Sale San Giovanni
2634	Piemonte	Cuneo	CN	Saliceto
2635	Piemonte	Cuneo	CN	Salmour
2636	Piemonte	Cuneo	CN	Sambuco
2637	Piemonte	Cuneo	CN	Sampeyre
2638	Piemonte	Cuneo	CN	San Benedetto Belbo
2639	Piemonte	Cuneo	CN	San Damiano Macra
2640	Piemonte	Cuneo	CN	San Michele Mondovi
2641	Piemonte	Cuneo	CN	Sanfront
2642	Piemonte	Cuneo	CN	Scagnello
2643	Piemonte	Cuneo	CN	Serravalle Langhe
2644	Piemonte	Cuneo	CN	Sinio
2645	Piemonte	Cuneo	CN	Somano
2646	Piemonte	Cuneo	CN	Stroppo
2647	Piemonte	Cuneo	CN	Tarantasca
2648	Piemonte	Cuneo	CN	Torre Bormida
2649	Piemonte	Cuneo	CN	Torre Mondovi
2650	Piemonte	Cuneo	CN	Torresina
2651	Piemonte	Cuneo	CN	Trezzo Tinella
2652	Piemonte	Cuneo	CN	Valdieri
2653	Piemonte	Cuneo	CN	Valgrana
2654	Piemonte	Cuneo	CN	Valloriate
2655	Piemonte	Cuneo	CN	Venasca
2656	Piemonte	Cuneo	CN	Vernante
2657	Piemonte	Cuneo	CN	Verzuolo
2658	Piemonte	Cuneo	CN	Vicoforte
2659	Piemonte	Cuneo	CN	Vignolo
2660	Piemonte	Cuneo	CN	Villafalletto
2661	Piemonte	Cuneo	CN	Villanova Mondovi
2662	Piemonte	Cuneo	CN	Villar San Costanzo
2663	Piemonte	Cuneo	CN	Vinadio
2664	Piemonte	Cuneo	CN	Viola
2665	Piemonte	Novara	NO	Ameno
2666	Piemonte	Novara	NO	Armeno
2667	Piemonte	Novara	NO	Boca
2668	Piemonte	Novara	NO	Bolzano Novarese
2669	Piemonte	Novara	NO	Briga Novarese
2670	Piemonte	Novara	NO	Colazza
2671	Piemonte	Novara	NO	Gargallo
2672	Piemonte	Novara	NO	Gozzano
2673	Piemonte	Novara	NO	Grignasco
2674	Piemonte	Novara	NO	Inverio
2675	Piemonte	Novara	NO	Lesà
2676	Piemonte	Novara	NO	Maggiora
2677	Piemonte	Novara	NO	Massino Visconti
2678	Piemonte	Novara	NO	Meina
2679	Piemonte	Novara	NO	Miasino
2680	Piemonte	Novara	NO	Nebbiuno
2681	Piemonte	Novara	NO	Orta San Giulio



2682	Piemonte	Novara	NO	Pella
2683	Piemonte	Novara	NO	Pettenasco
2684	Piemonte	Novara	NO	Pisano
2685	Piemonte	Novara	NO	Pogno
2686	Piemonte	Novara	NO	San Maurizio d'Opaglio
2687	Piemonte	Novara	NO	Soriso
2688	Piemonte	Torino	TO	Ala di Stura
2689	Piemonte	Torino	TO	Almese
2690	Piemonte	Torino	TO	Alpette
2691	Piemonte	Torino	TO	Andrate
2692	Piemonte	Torino	TO	Angrogna
2693	Piemonte	Torino	TO	Avigliana
2694	Piemonte	Torino	TO	Balangero
2695	Piemonte	Torino	TO	Baldissero Canavese
2696	Piemonte	Torino	TO	Baldissero Torinese
2697	Piemonte	Torino	TO	Balme
2698	Piemonte	Torino	TO	Bardonecchia
2699	Piemonte	Torino	TO	Bibiana
2700	Piemonte	Torino	TO	Bobbio Pellice
2701	Piemonte	Torino	TO	Borgiallo
2702	Piemonte	Torino	TO	Borgone Susa
2703	Piemonte	Torino	TO	Bricherasio
2704	Piemonte	Torino	TO	Brosso
2705	Piemonte	Torino	TO	Bruzolo
2706	Piemonte	Torino	TO	Bussoleno
2707	Piemonte	Torino	TO	Buttiglieria Alta
2708	Piemonte	Torino	TO	Cafasse
2709	Piemonte	Torino	TO	Canischio
2710	Piemonte	Torino	TO	Cantalupa
2711	Piemonte	Torino	TO	Cantoira
2712	Piemonte	Torino	TO	Caprie
2713	Piemonte	Torino	TO	Carema
2714	Piemonte	Torino	TO	Caselette
2715	Piemonte	Torino	TO	Castagneto Po
2716	Piemonte	Torino	TO	Castellamonte
2717	Piemonte	Torino	TO	Castelnuovo Nigra
2718	Piemonte	Torino	TO	Ceres
2719	Piemonte	Torino	TO	Ceresole Reale
2720	Piemonte	Torino	TO	Cesana Torinese
2721	Piemonte	Torino	TO	Chialamberto
2722	Piemonte	Torino	TO	Chianocco
2723	Piemonte	Torino	TO	Chiaverano
2724	Piemonte	Torino	TO	Chiesanuova
2725	Piemonte	Torino	TO	Chiomonte
2726	Piemonte	Torino	TO	Chiusa di San Michele
2727	Piemonte	Torino	TO	Cintano
2728	Piemonte	Torino	TO	Cinzano
2729	Piemonte	Torino	TO	Claviere
2730	Piemonte	Torino	TO	Coassolo Torinese
2731	Piemonte	Torino	TO	Coazze
2732	Piemonte	Torino	TO	Colleretto Castelnuovo
2733	Piemonte	Torino	TO	Condove
2734	Piemonte	Torino	TO	Corio
2735	Piemonte	Torino	TO	Cossano Canavese
2736	Piemonte	Torino	TO	Cuceglio
2737	Piemonte	Torino	TO	Cumiana
2738	Piemonte	Torino	TO	Cuorgnè
2739	Piemonte	Torino	TO	Exilles
2740	Piemonte	Torino	TO	Fenestrelle
2741	Piemonte	Torino	TO	Fiano
2742	Piemonte	Torino	TO	Forno Canavese



2743	Piemonte	Torino	TO	Frassinetto
2744	Piemonte	Torino	TO	Frossasco
2745	Piemonte	Torino	TO	Germagnano
2746	Piemonte	Torino	TO	Giaglione
2747	Piemonte	Torino	TO	Giaveno
2748	Piemonte	Torino	TO	Givoletto
2749	Piemonte	Torino	TO	Gravere
2750	Piemonte	Torino	TO	Groscavallo
2751	Piemonte	Torino	TO	Grosso
2752	Piemonte	Torino	TO	Ingria
2753	Piemonte	Torino	TO	Inverso Pinasca
2754	Piemonte	Torino	TO	Issiglio
2755	Piemonte	Torino	TO	La Cassa
2756	Piemonte	Torino	TO	Lanzo Torinese
2757	Piemonte	Torino	TO	Lemie
2758	Piemonte	Torino	TO	Levone
2759	Piemonte	Torino	TO	Locana
2760	Piemonte	Torino	TO	Luserna San Giovanni
2761	Piemonte	Torino	TO	Lusernetta
2762	Piemonte	Torino	TO	Massello
2763	Piemonte	Torino	TO	Mathi
2764	Piemonte	Torino	TO	Mattie
2765	Piemonte	Torino	TO	Meana di Susa
2766	Piemonte	Torino	TO	Mezzenile
2767	Piemonte	Torino	TO	Mompanero
2768	Piemonte	Torino	TO	Monastero di Lanzo
2769	Piemonte	Torino	TO	Moncenisio
2770	Piemonte	Torino	TO	Noasca
2771	Piemonte	Torino	TO	Nomaglio
2772	Piemonte	Torino	TO	Novalesa
2773	Piemonte	Torino	TO	Oulx
2774	Piemonte	Torino	TO	Pavarolo
2775	Piemonte	Torino	TO	Pecetto Torinese
2776	Piemonte	Torino	TO	Perosa Argentina
2777	Piemonte	Torino	TO	Perrero
2778	Piemonte	Torino	TO	Pertusio
2779	Piemonte	Torino	TO	Pessinetto
2780	Piemonte	Torino	TO	Pinasca
2781	Piemonte	Torino	TO	Pinerolo
2782	Piemonte	Torino	TO	Pino Torinese
2783	Piemonte	Torino	TO	Piossasco
2784	Piemonte	Torino	TO	Pomaretto
2785	Piemonte	Torino	TO	Pont Canavese
2786	Piemonte	Torino	TO	Porte
2787	Piemonte	Torino	TO	Pragelato
2788	Piemonte	Torino	TO	Prali
2789	Piemonte	Torino	TO	Pramollo
2790	Piemonte	Torino	TO	Prarostino
2791	Piemonte	Torino	TO	Prascorsano
2792	Piemonte	Torino	TO	Pratiglione
2793	Piemonte	Torino	TO	Quagliuzzo
2794	Piemonte	Torino	TO	Quassolo
2795	Piemonte	Torino	TO	Quincinetto
2796	Piemonte	Torino	TO	Reano
2797	Piemonte	Torino	TO	Ribordone
2798	Piemonte	Torino	TO	Rivalba
2799	Piemonte	Torino	TO	Rivara
2800	Piemonte	Torino	TO	Rocca Canavese
2801	Piemonte	Torino	TO	Roletto
2802	Piemonte	Torino	TO	Ronco Canavese
2803	Piemonte	Torino	TO	Rorà




2804	Piemonte	Torino	TO	Roure
2805	Piemonte	Torino	TO	Rosta
2806	Piemonte	Torino	TO	Rubiana
2807	Piemonte	Torino	TO	Rueglio
2808	Piemonte	Torino	TO	Salbertrand
2809	Piemonte	Torino	TO	Salza di Pinerolo
2810	Piemonte	Torino	TO	San Colombano Belmonte
2811	Piemonte	Torino	TO	San Didero
2812	Piemonte	Torino	TO	Sangano
2813	Piemonte	Torino	TO	San Germano Chisone
2814	Piemonte	Torino	TO	San Giorio di Susa
2815	Piemonte	Torino	TO	San Martino Canavese
2816	Piemonte	Torino	TO	San Pietro Val Lemina
2817	Piemonte	Torino	TO	San Secondo di Pinerolo
2818	Piemonte	Torino	TO	Sant'Ambrogio di Torino
2819	Piemonte	Torino	TO	Sant'Antonino di Susa
2820	Piemonte	Torino	TO	Sauze di Cesana
2821	Piemonte	Torino	TO	Sauze d'Oulx
2822	Piemonte	Torino	TO	Sestriere
2823	Piemonte	Torino	TO	Settimo Vittone
2824	Piemonte	Torino	TO	Sparone
2825	Piemonte	Torino	TO	Strambinello
2826	Piemonte	Torino	TO	Susa
2827	Piemonte	Torino	TO	Tavagnasco
2828	Piemonte	Torino	TO	Torre Canavese
2829	Piemonte	Torino	TO	Torre Pellice
2830	Piemonte	Torino	TO	Trana
2831	Piemonte	Torino	TO	Traversella
2832	Piemonte	Torino	TO	Traves
2833	Piemonte	Torino	TO	Usseaux
2834	Piemonte	Torino	TO	Usseglio
2835	Piemonte	Torino	TO	Vaie
2836	Piemonte	Torino	TO	Val della Torre
2837	Piemonte	Torino	TO	Valgioie
2838	Piemonte	Torino	TO	Vallo Torinese
2839	Piemonte	Torino	TO	Valperga
2840	Piemonte	Torino	TO	Valprato Soana
2841	Piemonte	Torino	TO	Varisella
2842	Piemonte	Torino	TO	Vauda Canavese
2843	Piemonte	Torino	TO	Venaus
2844	Piemonte	Torino	TO	Vialfrè
2845	Piemonte	Torino	TO	Vidracco
2846	Piemonte	Torino	TO	Villarbasse
2847	Piemonte	Torino	TO	Villar Dora
2848	Piemonte	Torino	TO	Villar Focchiardo
2849	Piemonte	Torino	TO	Villar Pellice
2850	Piemonte	Torino	TO	Villar Perosa
2851	Piemonte	Torino	TO	Vistrorio
2852	Piemonte	Torino	TO	Viù
2853	Piemonte	Torino	TO	Val di Chy
2854	Piemonte	Torino	TO	Valchiusa
2855	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Antrona Schieranco
2856	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Anzola d'Ossola
2857	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Arizzano
2858	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Arola
2859	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Aurano
2860	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Baceno
2861	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Bannio Anzino
2862	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Baveno
2863	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Bee
2864	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Belgirate




2865	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Beura-Cardezza
2866	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Bognanco
2867	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Borgomezzavalle
2868	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Brovello-Carpugnino
2869	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Calasca-Castiglione
2870	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cambiasca
2871	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cannero Riviera
2872	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cannobio
2873	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Caprezzo
2874	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Casale Corte Cerro
2875	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Ceppo Morelli
2876	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cesara
2877	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Cossogno
2878	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Craveggia
2879	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Crevoladossola
2880	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Crodo
2881	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Domodossola
2882	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Drugno
2883	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Formazza
2884	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Germagno
2885	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Ghiffa
2886	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Gignese
2887	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Gravellona Toce
2888	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Gurro
2889	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Intragna
2890	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Loreglia
2891	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Macugnaga
2892	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Madonna del Sasso
2893	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Malesco
2894	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Masera
2895	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Massiola
2896	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Mergozzo
2897	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Miazzina
2898	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Montecrestese
2899	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Montescheno
2900	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Nonio
2901	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Oggebbio
2902	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Ormegna
2903	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Ornavasso
2904	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Pallanzeno
2905	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Piedimulera
2906	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Pieve Vergonte
2907	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Premeno
2908	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Premia
2909	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Premosello-Chiovenda
2910	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Quarna Sopra
2911	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Quarna Sotto
2912	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Re
2913	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	San Bernardino Verbano
2914	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Santa Maria Maggiore
2915	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Stresa
2916	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Toceno
2917	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Trarego Viggiona
2918	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Trasquera
2919	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Trontano
2920	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Valle Cannobina
2921	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Valstrona
2922	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Vanzone con San Carlo
2923	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Varzo
2924	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Verbania
2925	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Vignone




2926	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Villadossola
2927	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Villette
2928	Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	VB	Vogogna
2929	Piemonte	Vercelli	VC	Alagna Valsesia
2930	Piemonte	Vercelli	VC	Alto Sernenza
2931	Piemonte	Vercelli	VC	Balmuccia
2932	Piemonte	Vercelli	VC	Bocchieleto
2933	Piemonte	Vercelli	VC	Borgosesia
2934	Piemonte	Vercelli	VC	Campertogno
2935	Piemonte	Vercelli	VC	Carcoforo
2936	Piemonte	Vercelli	VC	Cellio con Breia
2937	Piemonte	Vercelli	VC	Cervatto
2938	Piemonte	Vercelli	VC	Civasco
2939	Piemonte	Vercelli	VC	Cravagliana
2940	Piemonte	Vercelli	VC	Fobello
2941	Piemonte	Vercelli	VC	Guardabosone
2942	Piemonte	Vercelli	VC	Mollia
2943	Piemonte	Vercelli	VC	Pila
2944	Piemonte	Vercelli	VC	Piode
2945	Piemonte	Vercelli	VC	Postua
2946	Piemonte	Vercelli	VC	Quarona
2947	Piemonte	Vercelli	VC	Rassa
2948	Piemonte	Vercelli	VC	Rimella
2949	Piemonte	Vercelli	VC	Rossa
2950	Piemonte	Vercelli	VC	Scopa
2951	Piemonte	Vercelli	VC	Scopello
2952	Piemonte	Vercelli	VC	Serravalle Sesia
2953	Piemonte	Vercelli	VC	Valduggia
2954	Piemonte	Vercelli	VC	Varallo
2955	Piemonte	Vercelli	VC	Vocca
2956	Puglia	Bari	BA	Altamura
2957	Puglia	Bari	BA	Gravina in Puglia
2958	Puglia	Bari	BA	Noci
2959	Puglia	Bari	BA	Poggiorsini
2960	Puglia	Bari	BA	Santeramo in Colle
2961	Puglia	Barletta-Andria-Trani	BT	Spinazzola
2962	Puglia	Foggia	FG	Accadia
2963	Puglia	Foggia	FG	Alberona
2964	Puglia	Foggia	FG	Anzano di Puglia
2965	Puglia	Foggia	FG	Biccari
2966	Puglia	Foggia	FG	Bovino
2967	Puglia	Foggia	FG	Castelluccio Valmaggiore
2968	Puglia	Foggia	FG	Celenza Valfortore
2969	Puglia	Foggia	FG	Celle di San Vito
2970	Puglia	Foggia	FG	Deliceto
2971	Puglia	Foggia	FG	Faeto
2972	Puglia	Foggia	FG	Mattinata
2973	Puglia	Foggia	FG	Monte Sant'Angelo
2974	Puglia	Foggia	FG	Monteleone di Puglia
2975	Puglia	Foggia	FG	Motta Montecorvino
2976	Puglia	Foggia	FG	Orsara di Puglia
2977	Puglia	Foggia	FG	Panni
2978	Puglia	Foggia	FG	Pietramontecorvino
2979	Puglia	Foggia	FG	Rocchetta Sant'Antonio
2980	Puglia	Foggia	FG	Roseto Valfortore
2981	Puglia	Foggia	FG	San Giovanni Rotondo
2982	Puglia	Foggia	FG	San Marco in Lamis
2983	Puglia	Foggia	FG	San Marco la Catola
2984	Puglia	Foggia	FG	Sant'Agata di Puglia
2985	Puglia	Foggia	FG	Vico del Gargano
2986	Puglia	Foggia	FG	Volturara Appula



2987	Puglia	Foggia	FG	Volturino
2988	Puglia	Taranto	TA	Martina Franca
2989	Sardegna	Cagliari	CA	Burcei
2990	Sardegna	Cagliari	CA	Dolianova
2991	Sardegna	Cagliari	CA	Escolca
2992	Sardegna	Cagliari	CA	Esterzili
2993	Sardegna	Cagliari	CA	Genoni
2994	Sardegna	Cagliari	CA	Gergei
2995	Sardegna	Cagliari	CA	Goni
2996	Sardegna	Cagliari	CA	Isili
2997	Sardegna	Cagliari	CA	Mandas
2998	Sardegna	Cagliari	CA	Nuragus
2999	Sardegna	Cagliari	CA	Nurallao
3000	Sardegna	Cagliari	CA	Nurri
3001	Sardegna	Cagliari	CA	Orroli
3002	Sardegna	Cagliari	CA	Sadali
3003	Sardegna	Cagliari	CA	San Basilio
3004	Sardegna	Cagliari	CA	San Nicolò Gerrei
3005	Sardegna	Cagliari	CA	Sant'Andrea Frius
3006	Sardegna	Cagliari	CA	Serri
3007	Sardegna	Cagliari	CA	Silius
3008	Sardegna	Cagliari	CA	Sinnai
3009	Sardegna	Cagliari	CA	Siurgus Donigala
3010	Sardegna	Cagliari	CA	Villanova Tulo
3011	Sardegna	Cagliari	CA	Villasalto
3012	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Aggius
3013	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Alà dei Sardi
3014	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Berchidda
3015	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Buddusò
3016	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Calangianus
3017	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Luras
3018	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Monti
3019	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Padru
3020	Sardegna	Gallura Nord-Est Sardegna	OT	Tempio Pausania
3021	Sardegna	Medio Campidano	VS	Gesturi
3022	Sardegna	Medio Campidano	VS	Gonnosfanadiga
3023	Sardegna	Medio Campidano	VS	Setzu
3024	Sardegna	Nuoro	NU	Aritzo
3025	Sardegna	Nuoro	NU	Atzara
3026	Sardegna	Nuoro	NU	Austis
3027	Sardegna	Nuoro	NU	Belvi
3028	Sardegna	Nuoro	NU	Birori
3029	Sardegna	Nuoro	NU	Bitti
3030	Sardegna	Nuoro	NU	Bolotana
3031	Sardegna	Nuoro	NU	Borore
3032	Sardegna	Nuoro	NU	Bortigali
3033	Sardegna	Nuoro	NU	Desulo
3034	Sardegna	Nuoro	NU	Fonni
3035	Sardegna	Nuoro	NU	Gadoni
3036	Sardegna	Nuoro	NU	Gavoi
3037	Sardegna	Nuoro	NU	Lei
3038	Sardegna	Nuoro	NU	Lodè
3039	Sardegna	Nuoro	NU	Lodine
3040	Sardegna	Nuoro	NU	Lula
3041	Sardegna	Nuoro	NU	Macomer
3042	Sardegna	Nuoro	NU	Mamoiada
3043	Sardegna	Nuoro	NU	Meana Sardo
3044	Sardegna	Nuoro	NU	Nuoro
3045	Sardegna	Nuoro	NU	Oliena
3046	Sardegna	Nuoro	NU	Ollolai
3047	Sardegna	Nuoro	NU	Olzai




3048	Sardegna	Nuoro	NU	Onani
3049	Sardegna	Nuoro	NU	Oniferi
3050	Sardegna	Nuoro	NU	Orani
3051	Sardegna	Nuoro	NU	Orgosolo
3052	Sardegna	Nuoro	NU	Orotelli
3053	Sardegna	Nuoro	NU	Ortueri
3054	Sardegna	Nuoro	NU	Orune
3055	Sardegna	Nuoro	NU	Osidda
3056	Sardegna	Nuoro	NU	Ovodda
3057	Sardegna	Nuoro	NU	Sarule
3058	Sardegna	Nuoro	NU	Seulo
3059	Sardegna	Nuoro	NU	Silanus
3060	Sardegna	Nuoro	NU	Sindia
3061	Sardegna	Nuoro	NU	Sorgono
3062	Sardegna	Nuoro	NU	Teti
3063	Sardegna	Nuoro	NU	Tiana
3064	Sardegna	Nuoro	NU	Tonara
3065	Sardegna	Ogliastra	OG	Arzana
3066	Sardegna	Ogliastra	OG	Baunei
3067	Sardegna	Ogliastra	OG	Gairo
3068	Sardegna	Ogliastra	OG	Jerzu
3069	Sardegna	Ogliastra	OG	Lanusei
3070	Sardegna	Ogliastra	OG	Osini
3071	Sardegna	Ogliastra	OG	Perdasdefogu
3072	Sardegna	Ogliastra	OG	Seui
3073	Sardegna	Ogliastra	OG	Talana
3074	Sardegna	Ogliastra	OG	Ulassai
3075	Sardegna	Ogliastra	OG	Urzulei
3076	Sardegna	Ogliastra	OG	Ussassai
3077	Sardegna	Ogliastra	OG	Villagrande Strisaili
3078	Sardegna	Oristano	OR	Ardauli
3079	Sardegna	Oristano	OR	Laconi
3080	Sardegna	Oristano	OR	Morgongiori
3081	Sardegna	Oristano	OR	Neoneli
3082	Sardegna	Oristano	OR	Nughedu Santa Vittoria
3083	Sardegna	Oristano	OR	Pau
3084	Sardegna	Oristano	OR	Santu Lussurgiu
3085	Sardegna	Oristano	OR	Scano di Montiferro
3086	Sardegna	Oristano	OR	Seneghe
3087	Sardegna	Oristano	OR	Villa Verde
3088	Sardegna	Sassari	SS	Anela
3089	Sardegna	Sassari	SS	Banari
3090	Sardegna	Sassari	SS	Benetutti
3091	Sardegna	Sassari	SS	Bessude
3092	Sardegna	Sassari	SS	Bonnanaro
3093	Sardegna	Sassari	SS	Bono
3094	Sardegna	Sassari	SS	Bonorva
3095	Sardegna	Sassari	SS	Borutta
3096	Sardegna	Sassari	SS	Bottidda
3097	Sardegna	Sassari	SS	Bultei
3098	Sardegna	Sassari	SS	Burgos
3099	Sardegna	Sassari	SS	Cheremule
3100	Sardegna	Sassari	SS	Chiaramonti
3101	Sardegna	Sassari	SS	Cossoine
3102	Sardegna	Sassari	SS	Erula
3103	Sardegna	Sassari	SS	Esportatu
3104	Sardegna	Sassari	SS	Florinas
3105	Sardegna	Sassari	SS	Giave
3106	Sardegna	Sassari	SS	Illorai
3107	Sardegna	Sassari	SS	Nughedu San Nicolò
3108	Sardegna	Sassari	SS	Nule




3109	Sardegna	Sassari	SS	Nulvi
3110	Sardegna	Sassari	SS	Osilo
3111	Sardegna	Sassari	SS	Pattada
3112	Sardegna	Sassari	SS	Ploaghe
3113	Sardegna	Sassari	SS	Pozzomaggiore
3114	Sardegna	Sassari	SS	Semestene
3115	Sardegna	Sassari	SS	Thiesi
3116	Sardegna	Sassari	SS	Torralba
3117	Sardegna	Sassari	SS	Villanova Monteleon
3118	Sardegna	Sulcis Iglesiente	CI	Domusnovas
3119	Sardegna	Sulcis Iglesiente	CI	Fluminimaggiore
3120	Sardegna	Sulcis Iglesiente	CI	Nuxis
3121	Sicilia	Agrigento	AG	Alessandria della Rocca
3122	Sicilia	Agrigento	AG	Bivona
3123	Sicilia	Agrigento	AG	Burgio
3124	Sicilia	Agrigento	AG	Caltabellotta
3125	Sicilia	Agrigento	AG	Cammarata
3126	Sicilia	Agrigento	AG	Canicatti
3127	Sicilia	Agrigento	AG	Casteltermini
3128	Sicilia	Agrigento	AG	Castrofilippo
3129	Sicilia	Agrigento	AG	Grotte
3130	Sicilia	Agrigento	AG	Lucca Sicula
3131	Sicilia	Agrigento	AG	Racalmuto
3132	Sicilia	Agrigento	AG	Sambuca di Sicilia
3133	Sicilia	Agrigento	AG	San Giovanni Gemini
3134	Sicilia	Agrigento	AG	Santa Elisabetta
3135	Sicilia	Agrigento	AG	Santo Stefano Quisquina
3136	Sicilia	Caltanissetta	CL	Acquaviva Platani
3137	Sicilia	Caltanissetta	CL	Bompensiere
3138	Sicilia	Caltanissetta	CL	Caltanissetta
3139	Sicilia	Caltanissetta	CL	Delia
3140	Sicilia	Caltanissetta	CL	Marianopoli
3141	Sicilia	Caltanissetta	CL	Milena
3142	Sicilia	Caltanissetta	CL	Montedoro
3143	Sicilia	Caltanissetta	CL	Mussomeli
3144	Sicilia	Caltanissetta	CL	Resuttano
3145	Sicilia	Caltanissetta	CL	San Cataldo
3146	Sicilia	Caltanissetta	CL	Santa Caterina Villarmosa
3147	Sicilia	Caltanissetta	CL	Serradifalco
3148	Sicilia	Caltanissetta	CL	Sutera
3149	Sicilia	Caltanissetta	CL	Vallelunga Pratameno
3150	Sicilia	Caltanissetta	CL	Villalba
3151	Sicilia	Catania	CT	Adrano
3152	Sicilia	Catania	CT	Belpasso
3153	Sicilia	Catania	CT	Biancavilla
3154	Sicilia	Catania	CT	Bronte
3155	Sicilia	Catania	CT	Caltagirone
3156	Sicilia	Catania	CT	Castiglione di Sicilia
3157	Sicilia	Catania	CT	Grammichele
3158	Sicilia	Catania	CT	Licodia Eubea
3159	Sicilia	Catania	CT	Linguaglossa
3160	Sicilia	Catania	CT	Maletto
3161	Sicilia	Catania	CT	Maniace
3162	Sicilia	Catania	CT	Mascalci
3163	Sicilia	Catania	CT	Mascalucia
3164	Sicilia	Catania	CT	Militello in Val di Catania
3165	Sicilia	Catania	CT	Milo
3166	Sicilia	Catania	CT	Mirabella Imbaccari
3167	Sicilia	Catania	CT	Nicolosi
3168	Sicilia	Catania	CT	Pedara
3169	Sicilia	Catania	CT	Piedimonte Etneo




3170	Sicilia	Catania	CT	Ragalna
3171	Sicilia	Catania	CT	Randazzo
3172	Sicilia	Catania	CT	San Cono
3173	Sicilia	Catania	CT	San Michele di Ganzaria
3174	Sicilia	Catania	CT	San Pietro Clarenza
3175	Sicilia	Catania	CT	Santa Maria di Licodia
3176	Sicilia	Catania	CT	Sant'Alfio
3177	Sicilia	Catania	CT	Trecastagni
3178	Sicilia	Catania	CT	Viagrande
3179	Sicilia	Catania	CT	Vizzini
3180	Sicilia	Catania	CT	Zafferana Etnea
3181	Sicilia	Enna	EN	Agira
3182	Sicilia	Enna	EN	Aidone
3183	Sicilia	Enna	EN	Assoro
3184	Sicilia	Enna	EN	Barrafranca
3185	Sicilia	Enna	EN	Calascibetta
3186	Sicilia	Enna	EN	Cerami
3187	Sicilia	Enna	EN	Enna
3188	Sicilia	Enna	EN	Gagliano Castelferrato
3189	Sicilia	Enna	EN	Leonforte
3190	Sicilia	Enna	EN	Nicosia
3191	Sicilia	Enna	EN	Nissoria
3192	Sicilia	Enna	EN	Piazza Armerina
3193	Sicilia	Enna	EN	Pietraperzia
3194	Sicilia	Enna	EN	Regalbuto
3195	Sicilia	Enna	EN	Sperlinga
3196	Sicilia	Enna	EN	Troina
3197	Sicilia	Enna	EN	Valguarnera Caropepe
3198	Sicilia	Enna	EN	Villarosa
3199	Sicilia	Messina	ME	Alcara li Fusi
3200	Sicilia	Messina	ME	Ali
3201	Sicilia	Messina	ME	Antillo
3202	Sicilia	Messina	ME	Basicò
3203	Sicilia	Messina	ME	Capizzi
3204	Sicilia	Messina	ME	Caronia
3205	Sicilia	Messina	ME	Casalvecchio Siculo
3206	Sicilia	Messina	ME	Castel di Lucio
3207	Sicilia	Messina	ME	Castell'Umberto
3208	Sicilia	Messina	ME	Castelmola
3209	Sicilia	Messina	ME	Castroreale
3210	Sicilia	Messina	ME	Cesarò
3211	Sicilia	Messina	ME	Ficarra
3212	Sicilia	Messina	ME	Fiumedinisi
3213	Sicilia	Messina	ME	Floresta
3214	Sicilia	Messina	ME	Fondachelli-Fantina
3215	Sicilia	Messina	ME	Forza d'Agrò
3216	Sicilia	Messina	ME	FrancaVilla di Sicilia
3217	Sicilia	Messina	ME	Frazzanò
3218	Sicilia	Messina	ME	Furci Siculo
3219	Sicilia	Messina	ME	Galati Mamertino
3220	Sicilia	Messina	ME	Gallodoro
3221	Sicilia	Messina	ME	Gioiosa Marea
3222	Sicilia	Messina	ME	Graniti
3223	Sicilia	Messina	ME	Gualtieri Sicaminò
3224	Sicilia	Messina	ME	Itala
3225	Sicilia	Messina	ME	Leni
3226	Sicilia	Messina	ME	Librizzi
3227	Sicilia	Messina	ME	Limina
3228	Sicilia	Messina	ME	Longi
3229	Sicilia	Messina	ME	Malvagna
3230	Sicilia	Messina	ME	Mandanici




3231	Sicilia	Messina	ME	Militello Rosmarino
3232	Sicilia	Messina	ME	Mistretta
3233	Sicilia	Messina	ME	Moio Alcantara
3234	Sicilia	Messina	ME	Monforte San Giorgio
3235	Sicilia	Messina	ME	Mongiuffi Melia
3236	Sicilia	Messina	ME	Montagnareale
3237	Sicilia	Messina	ME	Montalbano Elicona
3238	Sicilia	Messina	ME	Motta Camastra
3239	Sicilia	Messina	ME	Motta d'Affermo
3240	Sicilia	Messina	ME	Nizza di Sicilia
3241	Sicilia	Messina	ME	Novara di Sicilia
3242	Sicilia	Messina	ME	Pagliara
3243	Sicilia	Messina	ME	Pettineo
3244	Sicilia	Messina	ME	Raccuja
3245	Sicilia	Messina	ME	Reitano
3246	Sicilia	Messina	ME	Roccafiorita
3247	Sicilia	Messina	ME	Roccella Valdemone
3248	Sicilia	Messina	ME	Rometta
3249	Sicilia	Messina	ME	San Fratello
3250	Sicilia	Messina	ME	San Marco d'Alunzio
3251	Sicilia	Messina	ME	San Pier Niceto
3252	Sicilia	Messina	ME	San Piero Patti
3253	Sicilia	Messina	ME	San Salvatore di Fitalia
3254	Sicilia	Messina	ME	San Teodoro
3255	Sicilia	Messina	ME	Santa Domenica Vittoria
3256	Sicilia	Messina	ME	Santa Lucia del Mela
3257	Sicilia	Messina	ME	Sant'Agata di Militello
3258	Sicilia	Messina	ME	Sant'Angelo di Brolo
3259	Sicilia	Messina	ME	Santo Stefano di Camastra
3260	Sicilia	Messina	ME	Saponara
3261	Sicilia	Messina	ME	Sinagra
3262	Sicilia	Messina	ME	Tortorici
3263	Sicilia	Messina	ME	Tripi - Abakainon
3264	Sicilia	Messina	ME	Tusa
3265	Sicilia	Messina	ME	Ucria
3266	Sicilia	Palermo	PA	Alia
3267	Sicilia	Palermo	PA	Alimena
3268	Sicilia	Palermo	PA	Aliminusa
3269	Sicilia	Palermo	PA	Altofonte
3270	Sicilia	Palermo	PA	Baucina
3271	Sicilia	Palermo	PA	Belmonte Mezzagno
3272	Sicilia	Palermo	PA	Bisacchino
3273	Sicilia	Palermo	PA	Blufi
3274	Sicilia	Palermo	PA	Bolognetta
3275	Sicilia	Palermo	PA	Bompietro
3276	Sicilia	Palermo	PA	Borgetto
3277	Sicilia	Palermo	PA	Caccamo
3278	Sicilia	Palermo	PA	Caltavuturo
3279	Sicilia	Palermo	PA	Campofelice di Fitalia
3280	Sicilia	Palermo	PA	Campofiorito
3281	Sicilia	Palermo	PA	Castelbuono
3282	Sicilia	Palermo	PA	Casteldaccia
3283	Sicilia	Palermo	PA	Castellana Sicula
3284	Sicilia	Palermo	PA	Castronovo di Sicilia
3285	Sicilia	Palermo	PA	Cefalà Diana
3286	Sicilia	Palermo	PA	Cefalù
3287	Sicilia	Palermo	PA	Cerda
3288	Sicilia	Palermo	PA	Chiusa Sclafani
3289	Sicilia	Palermo	PA	Ciminna
3290	Sicilia	Palermo	PA	Cinisi
3291	Sicilia	Palermo	PA	Collesano




3292	Sicilia	Palermo	PA	Contessa Entellina
3293	Sicilia	Palermo	PA	Corteone
3294	Sicilia	Palermo	PA	Gangi
3295	Sicilia	Palermo	PA	Geraci Siculo
3296	Sicilia	Palermo	PA	Giardinello
3297	Sicilia	Palermo	PA	Giuliana
3298	Sicilia	Palermo	PA	Godrano
3299	Sicilia	Palermo	PA	Gratteri
3300	Sicilia	Palermo	PA	Isnello
3301	Sicilia	Palermo	PA	Lercara Friddi
3302	Sicilia	Palermo	PA	Marineo
3303	Sicilia	Palermo	PA	Mezzojuso
3304	Sicilia	Palermo	PA	Monreale
3305	Sicilia	Palermo	PA	Montelepre
3306	Sicilia	Palermo	PA	Montemaggiore Belsito
3307	Sicilia	Palermo	PA	Palazzo Adriano
3308	Sicilia	Palermo	PA	Petralia Soprana
3309	Sicilia	Palermo	PA	Petralia Sottana
3310	Sicilia	Palermo	PA	Piana degli Albanesi
3311	Sicilia	Palermo	PA	Polizzi Generosa
3312	Sicilia	Palermo	PA	Prizzi
3313	Sicilia	Palermo	PA	Roccamena
3314	Sicilia	Palermo	PA	Roccapalumba
3315	Sicilia	Palermo	PA	San Cipirello
3316	Sicilia	Palermo	PA	San Giuseppe Jato
3317	Sicilia	Palermo	PA	San Mauro Castelverde
3318	Sicilia	Palermo	PA	Santa Cristina Gela
3319	Sicilia	Palermo	PA	Sciara
3320	Sicilia	Palermo	PA	Scillato
3321	Sicilia	Palermo	PA	Sclafani Bagni
3322	Sicilia	Palermo	PA	Termini Imerese
3323	Sicilia	Palermo	PA	Torretta
3324	Sicilia	Palermo	PA	Valledolmo
3325	Sicilia	Palermo	PA	Ventimiglia di Sicilia
3326	Sicilia	Palermo	PA	Vicari
3327	Sicilia	Palermo	PA	Villafraati
3328	Sicilia	Ragusa	RG	Chiamonte Gulfi
3329	Sicilia	Ragusa	RG	Giarratana
3330	Sicilia	Ragusa	RG	Monterosso Almo
3331	Sicilia	Ragusa	RG	Ragusa
3332	Sicilia	Siracusa	SR	Buccheri
3333	Sicilia	Siracusa	SR	Buscemi
3334	Sicilia	Siracusa	SR	Cassaro
3335	Sicilia	Siracusa	SR	Ferla
3336	Sicilia	Siracusa	SR	Palazzoto Acreide
3337	Sicilia	Siracusa	SR	Sortino
3338	Sicilia	Trapani	TP	Vita
3339	Toscana	Arezzo	AR	Anghiari
3340	Toscana	Arezzo	AR	Arezzo
3341	Toscana	Arezzo	AR	Badia Tedalda
3342	Toscana	Arezzo	AR	Bibbiena
3343	Toscana	Arezzo	AR	Capolona
3344	Toscana	Arezzo	AR	Caprese Michelangelo
3345	Toscana	Arezzo	AR	Castel Focognano
3346	Toscana	Arezzo	AR	Castel San Niccolò
3347	Toscana	Arezzo	AR	Castelfranco Piantiscò
3348	Toscana	Arezzo	AR	Castiglion Fibocchi
3349	Toscana	Arezzo	AR	Chitignano
3350	Toscana	Arezzo	AR	Chiusi della Verna
3351	Toscana	Arezzo	AR	Cortona
3352	Toscana	Arezzo	AR	Loro Ciuffenna




3353	Toscana	Arezzo	AR	Montemignai
3354	Toscana	Arezzo	AR	Monterchi
3355	Toscana	Arezzo	AR	Orignano Raggiolo
3356	Toscana	Arezzo	AR	Pieve Santo Stefano
3357	Toscana	Arezzo	AR	Poppi
3358	Toscana	Arezzo	AR	Pratovecchio Stia
3359	Toscana	Arezzo	AR	Sansepolcro
3360	Toscana	Arezzo	AR	Sestino
3361	Toscana	Arezzo	AR	Subbiano
3362	Toscana	Arezzo	AR	Talla
3363	Toscana	Firenze	FI	Barberino di Mugello
3364	Toscana	Firenze	FI	Borgo San Lorenzo
3365	Toscana	Firenze	FI	Dicomano
3366	Toscana	Firenze	FI	Firenzuola
3367	Toscana	Firenze	FI	Greve in Chianti
3368	Toscana	Firenze	FI	Londa
3369	Toscana	Firenze	FI	Marradi
3370	Toscana	Firenze	FI	Palazzuolo sul Senio
3371	Toscana	Firenze	FI	Pelago
3372	Toscana	Firenze	FI	Pontassieve
3373	Toscana	Firenze	FI	Reggello
3374	Toscana	Firenze	FI	Rufina
3375	Toscana	Firenze	FI	San Godenzo
3376	Toscana	Firenze	FI	Scarperia e San Piero
3377	Toscana	Firenze	FI	Vaglia
3378	Toscana	Firenze	FI	Vicchio
3379	Toscana	Grosseto	GR	Arcidosso
3380	Toscana	Grosseto	GR	Castel del Piano
3381	Toscana	Grosseto	GR	Castell'Azzara
3382	Toscana	Grosseto	GR	Montieri
3383	Toscana	Grosseto	GR	Roccalbegna
3384	Toscana	Grosseto	GR	Santa Fiora
3385	Toscana	Grosseto	GR	Seggiano
3386	Toscana	Grosseto	GR	Semproniano
3387	Toscana	Grosseto	GR	Sorano
3388	Toscana	Lucca	LU	Bagni di Lucca
3389	Toscana	Lucca	LU	Barga
3390	Toscana	Lucca	LU	Borgo a Mozzano
3391	Toscana	Lucca	LU	Camporgiano
3392	Toscana	Lucca	LU	Careggine
3393	Toscana	Lucca	LU	Castelnuovo di Garfagnana
3394	Toscana	Lucca	LU	Castiglione di Garfagnana
3395	Toscana	Lucca	LU	Coreglia Antelminelli
3396	Toscana	Lucca	LU	Fabbriche di Vergemoli
3397	Toscana	Lucca	LU	Fosciandora
3398	Toscana	Lucca	LU	Galliano
3399	Toscana	Lucca	LU	Minucciano
3400	Toscana	Lucca	LU	Molazzana
3401	Toscana	Lucca	LU	Pescaglia
3402	Toscana	Lucca	LU	Piazza al Serchio
3403	Toscana	Lucca	LU	Pieve Fosciana
3404	Toscana	Lucca	LU	San Romano in Garfagnana
3405	Toscana	Lucca	LU	Seravezza
3406	Toscana	Lucca	LU	Sillano Giuncugnano
3407	Toscana	Lucca	LU	Stazzema
3408	Toscana	Lucca	LU	Vagli Sotto
3409	Toscana	Lucca	LU	Villa Basilica
3410	Toscana	Lucca	LU	Villa Collemadina
3411	Toscana	Massa-Carrara	MS	Bagnone
3412	Toscana	Massa-Carrara	MS	Carrara
3413	Toscana	Massa-Carrara	MS	Casola in Lunigiana




3414	Toscana	Massa-Carrara	MS	Comano
3415	Toscana	Massa-Carrara	MS	Filattiera
3416	Toscana	Massa-Carrara	MS	Fivizzano
3417	Toscana	Massa-Carrara	MS	Fosdinovo
3418	Toscana	Massa-Carrara	MS	Licciana Nardi
3419	Toscana	Massa-Carrara	MS	Massa
3420	Toscana	Massa-Carrara	MS	Mulazzo
3421	Toscana	Massa-Carrara	MS	Pontremoli
3422	Toscana	Massa-Carrara	MS	Tresana
3423	Toscana	Massa-Carrara	MS	Villafranca in Lunigiana
3424	Toscana	Massa-Carrara	MS	Zeri
3425	Toscana	Pisa	PI	Castelnuovo di Val di Cecina
3426	Toscana	Pistoia	PT	Abetone Cutigliano
3427	Toscana	Pistoia	PT	Martiana
3428	Toscana	Pistoia	PT	Montale
3429	Toscana	Pistoia	PT	Pescia
3430	Toscana	Pistoia	PT	Pistoia
3431	Toscana	Pistoia	PT	Sambuca Pistoiese
3432	Toscana	Pistoia	PT	San Marcello Piteglio
3433	Toscana	Prato	PO	Cantagallo
3434	Toscana	Prato	PO	Vaiano
3435	Toscana	Prato	PO	Vernio
3436	Toscana	Siena	SI	Abbadia San Salvatore
3437	Toscana	Siena	SI	Castellina in Chianti
3438	Toscana	Siena	SI	Castiglione d'Orcia
3439	Toscana	Siena	SI	Cetona
3440	Toscana	Siena	SI	Chianciano Terme
3441	Toscana	Siena	SI	Chiusdino
3442	Toscana	Siena	SI	Gaiole in Chianti
3443	Toscana	Siena	SI	Monticiano
3444	Toscana	Siena	SI	Piancastagnaio
3445	Toscana	Siena	SI	Pienza
3446	Toscana	Siena	SI	Radda in Chianti
3447	Toscana	Siena	SI	Radiconfani
3448	Toscana	Siena	SI	Radicondoli
3449	Toscana	Siena	SI	San Casciano dei Bagni
3450	Toscana	Siena	SI	Sarteano
3451	Toscana	Siena	SI	Trequanda
3452	Umbria	Perugia	PG	Assisi
3453	Umbria	Perugia	PG	Campello sul Clitunno
3454	Umbria	Perugia	PG	Cascia
3455	Umbria	Perugia	PG	Cerreto di Spoleto
3456	Umbria	Perugia	PG	Citerna
3457	Umbria	Perugia	PG	Città di Castello
3458	Umbria	Perugia	PG	Costacciaro
3459	Umbria	Perugia	PG	Foligno
3460	Umbria	Perugia	PG	Fossato di Vico
3461	Umbria	Perugia	PG	Giano dell'Umbria
3462	Umbria	Perugia	PG	Gualdo Cattaneo
3463	Umbria	Perugia	PG	Gualdo Tadino
3464	Umbria	Perugia	PG	Gubbio
3465	Umbria	Perugia	PG	Lisciano Niccone
3466	Umbria	Perugia	PG	Massa Martana
3467	Umbria	Perugia	PG	Monte Santa Maria Tiberina
3468	Umbria	Perugia	PG	Monteleone di Spoleto
3469	Umbria	Perugia	PG	Montone
3470	Umbria	Perugia	PG	Nocera Umbra
3471	Umbria	Perugia	PG	Norcia
3472	Umbria	Perugia	PG	Passignano sul Trasimeno
3473	Umbria	Perugia	PG	Piegaro
3474	Umbria	Perugia	PG	Pietralunga




3475	Umbria	Perugia	PG	Poggiodomo
3476	Umbria	Perugia	PG	Preci
3477	Umbria	Perugia	PG	San Giustino
3478	Umbria	Perugia	PG	Sant'Anatolia di Narco
3479	Umbria	Perugia	PG	Scheggia e Pascelupo
3480	Umbria	Perugia	PG	Scheggino
3481	Umbria	Perugia	PG	Sellano
3482	Umbria	Perugia	PG	Sigillo
3483	Umbria	Perugia	PG	Spello
3484	Umbria	Perugia	PG	Spoletto
3485	Umbria	Perugia	PG	Trevi
3486	Umbria	Perugia	PG	Tuoro sul Trasimeno
3487	Umbria	Perugia	PG	Umbertide
3488	Umbria	Perugia	PG	Valfabbrica
3489	Umbria	Perugia	PG	Vallo di Nera
3490	Umbria	Perugia	PG	Valtopina
3491	Umbria	Terni	TR	Acquasparta
3492	Umbria	Terni	TR	Allerona
3493	Umbria	Terni	TR	Arrone
3494	Umbria	Terni	TR	Avigliano Umbro
3495	Umbria	Terni	TR	Baschi
3496	Umbria	Terni	TR	Castel Giorgio
3497	Umbria	Terni	TR	Ferentillo
3498	Umbria	Terni	TR	Guarda
3499	Umbria	Terni	TR	Montecchio
3500	Umbria	Terni	TR	Montefranco
3501	Umbria	Terni	TR	Montegabbione
3502	Umbria	Terni	TR	Monteleone d'Orvieto
3503	Umbria	Terni	TR	Parrano
3504	Umbria	Terni	TR	Polino
3505	Umbria	Terni	TR	Porano
3506	Umbria	Terni	TR	San Venanzo
3507	Umbria	Terni	TR	Stroncone
3508	Umbria	Terni	TR	Terni
3509	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Allein
3510	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Antey-Saint-André
3511	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Aosta
3512	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Arnad
3513	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Arvier
3514	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Avise
3515	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Ayas
3516	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Aymavilles
3517	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Bard
3518	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Bionaz
3519	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Brissogne
3520	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Brusson
3521	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Challand-Saint-Anselme
3522	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Challand-Saint-Victor
3523	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Chambave
3524	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Chamois
3525	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Champdepraz
3526	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Champorcher
3527	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Charvensod
3528	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Châtillon
3529	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Cogne
3530	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Courmayeur
3531	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Donnas
3532	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Doues
3533	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Emarèse
3534	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Etroubles
3535	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Fénis



3536	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Fontainemore
3537	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gaby
3538	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gignod
3539	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressan
3540	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressoney-La-Trinité
3541	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Gressoney-Saint-Jean
3542	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Hône
3543	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Intrad
3544	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Issime
3545	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Issogne
3546	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Jovençon
3547	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Magdeleine
3548	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Salle
3549	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	La Thuile
3550	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Lillianes
3551	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Montjovet
3552	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Morgex
3553	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Nus
3554	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Ollomont
3555	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Oyace
3556	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Perloz
3557	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pollein
3558	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pontboset
3559	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pontey
3560	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pont-Saint-Martin
3561	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Pré-Saint-Didier
3562	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Quart
3563	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Rhêmes-Notre-Dame
3564	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Rhêmes-Saint-Georges
3565	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Roisan
3566	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Christophe
3567	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Denis
3568	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Marcel
3569	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Nicolas
3570	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Oyen
3571	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Pierre
3572	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Rhémy-en-Bosses
3573	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Saint-Vincent
3574	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Sarre
3575	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Torgnon
3576	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valgrisenche
3577	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valpelline
3578	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valsavarenche
3579	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Valtournenche
3580	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Verrayes
3581	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Verrès
3582	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	AO	Villeneuve
3583	Veneto	Belluno	BL	Agordo
3584	Veneto	Belluno	BL	Alleghe
3585	Veneto	Belluno	BL	Alpago
3586	Veneto	Belluno	BL	Arsiè
3587	Veneto	Belluno	BL	Auronzo di Cadore
3588	Veneto	Belluno	BL	Belluno
3589	Veneto	Belluno	BL	Borca di Cadore
3590	Veneto	Belluno	BL	Borgo Valbelluna
3591	Veneto	Belluno	BL	Calalzo di Cadore
3592	Veneto	Belluno	BL	Canale d'Agordo
3593	Veneto	Belluno	BL	Cencenighe Agordino
3594	Veneto	Belluno	BL	Cesiomaggiore
3595	Veneto	Belluno	BL	Chies d'Alpago
3596	Veneto	Belluno	BL	Cibiana di Cadore



3597	Veneto	Belluno	BL	Colle Santa Lucia
3598	Veneto	Belluno	BL	Comelico Superiore
3599	Veneto	Belluno	BL	Cortina d'Ampezzo
3600	Veneto	Belluno	BL	Danta di Cadore
3601	Veneto	Belluno	BL	Domegge di Cadore
3602	Veneto	Belluno	BL	Falcade
3603	Veneto	Belluno	BL	Feltre
3604	Veneto	Belluno	BL	Fonzaso
3605	Veneto	Belluno	BL	Gosaldo
3606	Veneto	Belluno	BL	La Valle Agordina
3607	Veneto	Belluno	BL	Lamon
3608	Veneto	Belluno	BL	Limana
3609	Veneto	Belluno	BL	Livinallongo del Col di Lana
3610	Veneto	Belluno	BL	Longarone
3611	Veneto	Belluno	BL	Lorenzago di Cadore
3612	Veneto	Belluno	BL	Lozzo di Cadore
3613	Veneto	Belluno	BL	Ospitale di Cadore
3614	Veneto	Belluno	BL	Pedavena
3615	Veneto	Belluno	BL	Perarolo di Cadore
3616	Veneto	Belluno	BL	Pieve di Cadore
3617	Veneto	Belluno	BL	Ponte nelle Alpi
3618	Veneto	Belluno	BL	Rivamonte Agordino
3619	Veneto	Belluno	BL	Rocca Pietore
3620	Veneto	Belluno	BL	San Gregorio nelle Alpi
3621	Veneto	Belluno	BL	San Nicolò di Comelico
3622	Veneto	Belluno	BL	San Pietro di Cadore
3623	Veneto	Belluno	BL	San Tomaso Agordino
3624	Veneto	Belluno	BL	San Vito di Cadore
3625	Veneto	Belluno	BL	Santa Giustina
3626	Veneto	Belluno	BL	Santo Stefano di Cadore
3627	Veneto	Belluno	BL	Sedico
3628	Veneto	Belluno	BL	Selva di Cadore
3629	Veneto	Belluno	BL	Seren del Grappa
3630	Veneto	Belluno	BL	Setteville
3631	Veneto	Belluno	BL	Sospirolo
3632	Veneto	Belluno	BL	Soverzene
3633	Veneto	Belluno	BL	Sovramonte
3634	Veneto	Belluno	BL	Taibon Agordino
3635	Veneto	Belluno	BL	Tambre
3636	Veneto	Belluno	BL	Val di Zoldo
3637	Veneto	Belluno	BL	Vallada Agordina
3638	Veneto	Belluno	BL	Valle di Cadore
3639	Veneto	Belluno	BL	Vigo di Cadore
3640	Veneto	Belluno	BL	Vodo Cadore
3641	Veneto	Belluno	BL	Voltago Agordino
3642	Veneto	Belluno	BL	Zoppè di Cadore
3643	Veneto	Treviso	TV	Borso del Grappa
3644	Veneto	Treviso	TV	Cavaso del Tomba
3645	Veneto	Treviso	TV	Cison di Valmarino
3646	Veneto	Treviso	TV	Follina
3647	Veneto	Treviso	TV	Fregona
3648	Veneto	Treviso	TV	Miane
3649	Veneto	Treviso	TV	Pieve del Grappa
3650	Veneto	Treviso	TV	Possagno
3651	Veneto	Treviso	TV	Revine Lago
3652	Veneto	Treviso	TV	Sarmede
3653	Veneto	Treviso	TV	Segusino
3654	Veneto	Treviso	TV	Valdobbiadene
3655	Veneto	Treviso	TV	Vittorio Veneto
3656	Veneto	Verona	VR	Badia Calavena
3657	Veneto	Verona	VR	Bosco Chiesanuova



3658	Veneto	Verona	VR	Brentino Belluno
3659	Veneto	Verona	VR	Brenzone sul Garda
3660	Veneto	Verona	VR	Caprino Veronese
3661	Veneto	Verona	VR	Cerro Veronese
3662	Veneto	Verona	VR	Dolcè
3663	Veneto	Verona	VR	Erbezzo
3664	Veneto	Verona	VR	Ferrara di Monte Baldo
3665	Veneto	Verona	VR	Fumane
3666	Veneto	Verona	VR	Grezzana
3667	Veneto	Verona	VR	Malcesine
3668	Veneto	Verona	VR	Marano di Valpolicella
3669	Veneto	Verona	VR	Negrar di Valpolicella
3670	Veneto	Verona	VR	Roverè Veronese
3671	Veneto	Verona	VR	San Giovanni Ilarione
3672	Veneto	Verona	VR	San Mauro di Saline
3673	Veneto	Verona	VR	San Zeno di Montagna
3674	Veneto	Verona	VR	Sant'Anna d'Alfaedo
3675	Veneto	Verona	VR	Selva di Progno
3676	Veneto	Verona	VR	Tregnago
3677	Veneto	Verona	VR	Velo Veronese
3678	Veneto	Verona	VR	Vestenanova
3679	Veneto	Vicenza	VI	Altissimo
3680	Veneto	Vicenza	VI	Arsiero
3681	Veneto	Vicenza	VI	Asiago
3682	Veneto	Vicenza	VI	Bassano del Grappa
3683	Veneto	Vicenza	VI	Brogliano
3684	Veneto	Vicenza	VI	Caltrano
3685	Veneto	Vicenza	VI	Calvene
3686	Veneto	Vicenza	VI	Cogollo del Cengio
3687	Veneto	Vicenza	VI	Crespadoro
3688	Veneto	Vicenza	VI	Enego
3689	Veneto	Vicenza	VI	Foza
3690	Veneto	Vicenza	VI	Gallio
3691	Veneto	Vicenza	VI	Laghi
3692	Veneto	Vicenza	VI	Lastebasse
3693	Veneto	Vicenza	VI	Lugo di Vicenza
3694	Veneto	Vicenza	VI	Lusiana Conco
3695	Veneto	Vicenza	VI	Monte di Malo
3696	Veneto	Vicenza	VI	Nogarole Vicentino
3697	Veneto	Vicenza	VI	Pedemonte
3698	Veneto	Vicenza	VI	Piovene Rocchette
3699	Veneto	Vicenza	VI	Posina
3700	Veneto	Vicenza	VI	Pove del Grappa
3701	Veneto	Vicenza	VI	Recoaro Terme
3702	Veneto	Vicenza	VI	Roana
3703	Veneto	Vicenza	VI	Rotzo
3704	Veneto	Vicenza	VI	Salcedo
3705	Veneto	Vicenza	VI	San Pietro Mussolino
3706	Veneto	Vicenza	VI	Santorso
3707	Veneto	Vicenza	VI	Schio
3708	Veneto	Vicenza	VI	Solagna
3709	Veneto	Vicenza	VI	Tonezza del Cimone
3710	Veneto	Vicenza	VI	Torrebelvicino
3711	Veneto	Vicenza	VI	Valbrenta
3712	Veneto	Vicenza	VI	Valdagno
3713	Veneto	Vicenza	VI	Valdastico
3714	Veneto	Vicenza	VI	Valli del Pasubio
3715	Veneto	Vicenza	VI	Velo d'Astico



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 44 della Costituzione:

«Art. 44. — Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.»

— Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Versione consolidata), è pubblicato nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012, n. C 326.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025:

«Art. 2 (Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi). —

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli esperti nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi di spese e dalla loro partecipazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso rientri nei requisiti definiti dal decreto di cui al primo perio-

do. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo. All'aggiornamento dell'elenco dei comuni si provvede, ove necessario e sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al comma 1 del presente articolo, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V della presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici, che tengono conto delle specificità e finalità delle suddette misure. Ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione degli esperti designati dalla Conferenza unificata di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce contestualmente uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle predette misure di sostegno. In sede di prima applicazione, il decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ed è successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale.


3. La classificazione dei comuni montani, disposta ai sensi e per gli effetti della presente legge, non si applica ai fini delle misure previste nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) di cui agli articoli 38 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani ai sensi dell'articolo 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le quali continuano ad essere regolate dalle rispettive discipline di settore.

4. Ferme restando le misure agevolative previste dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni, comunemente denominate, previste in favore dei comuni montani, sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta ai sensi della presente legge.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

6. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è corredato di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie



ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

— Si riporta il testo dei commi 593 e 594 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:

«(Omissis).

593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;

b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;

d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.

(Omissis).»

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 29 della citata legge 12 settembre 2025, n. 131:

«Art. 4 (*Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane*). — 1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;

b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.

2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto altresì della loro eventuale appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione degli stanziamenti.

4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.

5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalità.

6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.»

«Art. 29 (*Incentivi per la natalità nei comuni montani*). — 1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34. Nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.»

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3, 52 e 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2014, n. 81:

«Art. 1. — (Omissis).

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

(Omissis).



52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

(*Omissis*).

57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— La legge regionale Veneto 8 agosto 2014, n. 25, recante «Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto», è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 14 agosto 2014, n. 79.

— La legge regionale Lombardia 8 luglio 2015, n. 19, recante «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56», è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 10 luglio 2015, n. 28, S.O.

— La legge regionale Piemonte 5 agosto 2020 n. 19, recante «Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi», è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 6 agosto 2020, n. 32, S.O. n. 3.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 3 (*Intese*). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2022, n. 255.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, si veda nelle note alle premesse.

26G00138

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Torre Annunziata (Napoli) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;


Considerato che in data 5 maggio 2026 il sindaco di Torre Annunziata ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica divenute efficaci e irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del 26 maggio 2026, con il quale il prefetto di Napoli ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Torre Annunziata e nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente locale ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, n. 2 e comma 7 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Torre Annunziata (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Gianfranco Tomao - prefetto a riposo;

dott. Roberto Esposito - viceprefetto;

dott. Gianluca Orlando - dirigente di seconda fascia Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2026
Reg. n. 2748

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Torre Annunziata (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito dell'attività di monitoraggio della gestione amministrativa degli enti locali della Provincia di Napoli, disposta dalla locale prefettura ai fini della prevenzione di fenomeni di condizionamento criminale degli organi elettivi e della struttura burocratica comunale, sono stati acquisiti elementi informativi di interesse nei riguardi dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata, sulla base dei quali il prefetto di Napoli, previa delega ministeriale all'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, decreto-legge n. 629/1982, ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 30 dicembre 2025, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 13 aprile 2026 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte

d'appello di Napoli, dei procuratori aggiunti della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - direzione distrettuale antimafia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Occorre, altresì, precisare che a seguito delle dimissioni presentate in data 5 maggio 2026 dal sindaco di Torre Annunziata, il prefetto di Napoli, per assicurare la necessaria continuità amministrativa dell'ente locale, con decreto del 26 maggio 2026 ha disposto, la sospensione del consiglio comunale e nominato un commissario prefettizio, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'ente locale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, rilevando come il territorio del Comune di Torre Annunziata, caratterizzato da una progressiva deindustrializzazione e dall'impoverimento economico della zona, sia divenuto «l'epicentro di alcuni cartelli criminali» i quali esercitano un forte controllo «di tipo militare» sul territorio per gestire traffici illeciti e piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, infiltrandosi nell'economia legale e nella pubblica amministrazione, trovando spazio anche a causa della debolezza della politica locale che, nel corso degli ultimi anni, «non sembra sia riuscita a proporre delle contromisure finalizzate al contrasto del malaffare», dimostrandosi incapace di contrastare gli interessi ed evitare i condizionamenti della criminalità organizzata.

La conferma di tale assunto si evince dal fatto che il Comune di Torre Annunziata è già stato oggetto di due provvedimenti dissolutivi: il primo, adottato nel 1993 ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, normativa allora vigente in materia, per i rilevanti collegamenti diretti con la criminalità organizzata; il secondo, disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2022, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I citati provvedimenti sono stati, inoltre, intervallati da un'altra procedura di accesso effettuata nel 2013 e conclusasi non con lo scioglimento dell'ente locale ma con l'adozione di prescrizioni per rimuovere le illegittimità rilevate in sede ispettiva.

L'amministrazione eletta nel giugno del 2024, a parere del prefetto di Napoli, non sarebbe altro che la continuità politico-amministrativa di quella che ha amministrato il Comune di Torre Annunziata tra il 2017 e il 2022 che poi, come sopra evidenziato, è stata sciolta per condizionamento della criminalità organizzata, a cui sono seguite le definitive declaratorie di incandidabilità dell'ex sindaco - all'epoca incriminato per il reato ex art. 416-bis del codice penale, procedimento giudiziario concluso con l'archiviazione «per insufficienza di elementi atti a formulare una ragionevole previsione di condanna (...) ma essendo solo palese un clima diffuso di soggezione nei confronti di (...)» un soggetto controindicato legato a un esponente apicale di uno dei locali clan camorristici e di cui più approfonditamente si preciserà in seguito -, dell'ex vicesindaco e di altri cinque ex amministratori comunali.

A tal proposito viene rilevato che cinque consiglieri comunali attualmente in carica facevano parte della precedente consiliatura e la relazione prefettizia sottolinea che uno di essi era stato citato nella relazione di accesso redatta nel 2013 come un candidato «che sarebbe direttamente supportato» dal locale clan camorristico egemone, circostanza confermata anche dalle risultanze della commissione di accesso operante nel 2022; così pure per un altro consigliere comunale di maggioranza, nonché presidente del consiglio comunale, anch'esso indicato nella relazione di un precedente accesso (del 2013) come politico che ha ricevuto il sostegno elettorale da parte dei soci di un circolo privato vicino alla criminalità organizzata.

A questi si aggiungono due consiglieri comunali che hanno esercitato, nelle passate consiliature, incarichi di assessori comunali, e di alcuni altri che hanno stretti legami parentali con ex amministratori comunali in carica tra il 2017 e il 2021.

La situazione descritta nella relazione prefettizia rappresenta un quadro complessivo della politica cittadina contrassegnata «(...) sostanzialmente da una continuità amministrativa sintomatica di una radicata permeabilità dell'ente alla infiltrazione criminale, che si fonda su una condizione di progressiva pervasività (...)», come accertato anche nei passati scioglimenti subiti dal Comune di Torre Annunziata, in un sistema di gestione stratificatosi nel tempo «che può essere considerato un continuum sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista oggettivo» e che coinvolge e unisce la maggioranza e la minoranza consiliare.



La conferma di un sistema compromesso si evince anche dai risultati delle verifiche a campione fatte sui sottoscrittori delle liste elettorali, sia di quelle in appoggio al sindaco in carica che dell'opposizione, analisi che rivela la presenza di soggetti legati direttamente o indirettamente alle locali organizzazioni camorriste, facendo con ciò prospettare infiltrazioni criminali profonde, con grave compromissione dell'ente locale che così si trova esposto a «logiche ed interessi di stampo mafioso, tale da inficiare irrimediabilmente il funzionamento secondo il principio democratico». Anche se la sottoscrizione di una lista da parte di soggetti controindicati non prova di per sé il condizionamento mafioso di un ente locale, tuttavia, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa, tale dato non è da considerare irrilevante ai fini della valutazione di una completa separazione tra vita politica e civile e influenze della criminalità organizzata.

La commissione d'indagine ha proceduto a verificare le singole posizioni del personale comunale, riscontrando che su centosettantuno dipendenti - tra quelli ancora in servizio e quelli recentemente collocati a riposo - ben quarantaquattro risultano gravati da precedenti di polizia e penali e alcuni di essi sono contigui o hanno frequentazioni o rapporti parentali con esponenti del locale contesto malavitoso.

Criticità ancora maggiori si rilevano tra il personale assunto nella società *in house* del Comune di Torre Annunziata, che si occupa del servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani, e in una impresa affidataria del servizio di refezione scolastica; infatti, alcuni loro dipendenti risultano avere legami con clan camorristici o gravati da pregiudizi penali; tra questi, viene rilevata la presenza, particolarmente significativa, di un dipendente della detta società partecipata con forti legami nell'ambiente criminale di Torre Annunziata, la cui posizione è già venuta all'evidenza durante il precedente accesso ispettivo per aver certamente contribuito, in quanto elemento di congiunzione e raccordo tra l'allora amministrazione comunale e consorterie camorristiche locali, allo scioglimento dell'ente locale nel maggio 2022 ai sensi del citato art. 143 decreto legislativo n. 267/2000.

Al riguardo viene, altresì, precisato che il predetto soggetto controindicato - gravato di condanna per associazione per delinquere e tuttora indagato, tra l'altro, del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis del codice penale in un altro procedimento penale - licenziato durante la gestione commissariale conseguente alla dissoluzione dell'ente, è stato poi reintegrato nel posto di lavoro a seguito dell'esito sfavorevole della sentenza del giudice del lavoro (sentenza definitiva della Corte d'Appello di Napoli in data 12 dicembre 2024), tanto che risulta tuttora dipendente della menzionata società partecipata comunale.

Nel frattempo, però, vi sono stati sviluppi processuali sulle pendenze del predetto dipendente, il quale è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 81 cpv, 110, 512-bis, 648-bis e 416-bis 1 del codice penale, sulla cui base si sarebbe dovuto riavviare un nuovo procedimento disciplinare finalizzato al definitivo licenziamento del predetto, senza preavviso, con l'eventuale applicazione della sospensione cautelativa non disciplinare ai sensi dell'art. 68, comma 5, punto 2 del CCNL del 18 maggio 2022.

Nonostante l'obbligatorietà di una nuova procedura disciplinare, si rileva, al contrario, che la società partecipata, suo datore di lavoro, continua a essere inerte, tenendo sul caso una condotta gravemente omissiva rispetto alla pericolosità acclarata del soggetto in questione.

Elementi evidenti dell'illegalità imperante nell'ente locale e comunque di un'amministrazione avulsa dal rispetto delle norme si traggono anche dalla c.d. vicenda denominata «gettonopoli», che coinvolge tutti i consiglieri comunali, sia di minoranza che di maggioranza, vicenda che ha evidenziato la spropositata liquidazione di gettoni di presenza corrisposti agli amministratori per la partecipazione alle commissioni comunali, la cui fitta calendarizzazione, unitamente alla durata ridotta di ciascuna seduta, anche di soli trenta minuti, non sembra trovare alcuna valida giustificazione se non quella di massimizzare il maggior numero di presenze dei consiglieri, ai quali era addirittura consentito di partecipare a più riunioni nel corso della stessa giornata.

Ciò ha determinato un notevole aumento dei costi di funzionamento dell'organo consiliare, in modo particolare nel 2025, dovuto al rimborso dei datori di lavoro degli amministratori comunali impegnati nelle funzioni consiliari, alle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle adunanze consiliari e al numero di gettoni per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.

Situazione anomala che è stata più volte rappresentata dal segretario generale dell'ente al presidente del consiglio comunale, ai presidenti delle commissioni nonché al sindaco di Torre Annunziata, senza che, tuttavia, sia stato disposto alcun intervento correttivo.

A questo proposito, viene rilevata l'assenza di un efficace sistema di controllo sull'operato degli amministratori comunali da parte e soprattutto dello stesso organo consiliare, al quale compete esercitare, ai sensi dell'art. 42 del TUOEL, un controllo politico-amministrativo anche su tale aspetto funzionale e organizzativo dell'istituzione comunale.

Rilevano, allo stesso fine, le vicende che in taluni casi possono assumere rilievo penale, relative alle false dichiarazioni rese da alcuni consiglieri comunali e da un *ex* assessore concernenti la sussistenza di cause di incompatibilità in materia di affidamento di incarichi pubblici. Nella stessa questione risultano coinvolti anche due dipendenti comunali per i quali sono già stati adottati provvedimenti che hanno disposto la revoca o la sospensione degli incarichi ricoperti.

Le risultanze ispettive, inoltre, hanno fatto emergere numerose anomalie gestionali che si sono concretizzate in atti e provvedimenti amministrativi non in linea con i principi dell'ordinamento giuridico.

Le procedure seguite sono state connotate da irregolarità diffuse provocate da un generalizzato stato di precarietà funzionale dell'ente che denota «una legalità debole» in un contesto caratterizzato da un elevato indice di pervasività della malavita organizzata.

Di fatto, approfondimenti su società che hanno rapporti con il Comune di Torre Annunziata hanno fatto emergere una sostanziale continuità tra la vecchia e la nuova amministrazione comunale e, dunque, la permanenza del «legame tra politica e affari sotto l'ombra della criminalità organizzata».

A conferma della sussistenza di tale continuità viene segnalata un'impresa il cui amministratore è riconducibile per rapporti parentali ad un amministratore comunale in carica; tale impresa ha avuto dalla suddetta società *in house* del Comune di Torre Annunziata l'affidamento, per un triennio, di servizi per un valore di 282.000 euro. La relazione prefettizia evidenzia che tale rapporto di affari non è altro che la prosecuzione di rapporti economici già intercorrenti tra l'impresa suddetta e il Comune di Torre Annunziata.

Così anche per un'altra ditta affidataria per un periodo trentennale del servizio di illuminazione cittadina, il cui rappresentante legale è gravato da pregiudizi penali di rilievo e i cui rapporti economici con il comune sono, come emerso dall'accesso ispettivo, la prosecuzione di relazioni esistenti in passato con altra ditta, rappresentata da un soggetto strettamente riconducibile per rapporti parentali con gli amministratori della ditta sopra indicata.

Di particolare interesse, ai fini antimafia, è il settore delle onoranze funebri, attività da sempre considerata sensibile alle influenze esercitate dalla criminalità organizzata e, per tale ragione, attenzionata dalle forze di polizia e dall'attività di prevenzione antimafia della prefettura di Napoli.


A questo riguardo, la relazione prefettizia ha sottolineato il dato significativo del numero rilevante di provvedimenti interdittivi antimafia emessi nella Provincia di Napoli, che hanno colpito 21 ditte operanti nel settore di cui ben 7 con sede nel Comune di Torre Annunziata. A tal riguardo, la relazione prefettizia sottolinea la grave e accertata «intemperanza» e «mancati controlli» comunali sulle imprese individuate da cui deriva il concreto pericolo di rendere vani e ineseguiti i provvedimenti interdittivi.

Condotte omissive della struttura politica e burocratica dell'ente locale vengono segnalate anche nel settore urbanistico ed edilizio.

Gli abusi rilevati riguardano, in particolare, opere edilizie realizzate in assenza di titolo valido perché «in contrasto con la normativa urbanistica, edilizia, sismica e paesaggistica (...)», evidenziando l'inerzia tenuta dall'ente locale nella conclusione dei relativi procedimenti di accertamento, inerzia che, unita all'assenza di azioni di contrasto al fenomeno dell'abusivismo, tendono a far dilagare l'illegalità sul territorio comunale. Rileva al riguardo che alcuni casi di abuso edilizio sono stati accertati a carico di soggetti legati alle locali consorterie criminali.

Di particolare significato sono le criticità segnalate nella gestione del servizio rifiuti, per il quale il Comune di Torre Annunziata si avvale della soprarmenata società *in house* mentre per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali il servizio è affidato all'esterno previo affidamento diretto o espletamento di gara.

La relazione prefettizia pone in rilievo, per quanto riguarda i rifiuti speciali, il frequente ricorso alle proroghe contrattuali e a quelle tecniche ex art. 120 del decreto legislativo n. 36/2023, rilevandosi, altresì, che molte delle proroghe tecniche di cui al succitato art. 120 sono state concesse dopo lo scadere di quelle contrattuali.



Irregolarità e anomalie in parte analoghe sono emerse anche per quanto attiene l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di una ex area industriale per la realizzazione di un polo florovivaistico; al riguardo l'organo ispettivo ha rilevato che «non si evince se i lavori sono ancora in corso oppure siano stati ultimati, tantomeno risultano richieste di proroga della concessione edilizia, atteso che la stessa risulterebbe scaduta (...) in data 27 dicembre 2025»

Rilevanti sono le anomalie sul funzionamento e l'allocazione del sistema di videosorveglianza cittadino, e ciò per l'assenza di apparecchiature proprio in alcune aree ad alta densità criminale e per la carenza di manutenzione delle telecamere esistenti, alcune delle quali non più funzionanti, con ciò denotando la scarsa attenzione dell'amministrazione comunale alle azioni tese a prevenire illegalità e a preservare la sicurezza pubblica. Ulteriori elementi che attestano la scarsa attenzione dell'amministrazione comunale per le azioni tese a prevenire illegalità e a preservare la sicurezza pubblica sono emersi in relazione al sistema di videosorveglianza.

Viene, altresì, segnalato un rallentamento nelle procedure di affidamento del servizio di parcheggio pubblico a pagamento, circostanza che ha determinato finora la mancata scelta della stazione appaltante e conseguentemente la mancata pubblicazione del relativo bando pubblico, e ciò per i continui errori materiali, non giustificabili da parte degli organi e degli uffici comunali preposti, che si sono dimostrati incapaci di assicurare una efficiente gestione delle problematiche alle quali «l'apparato politico non ha saputo (o voluto) porre rimedio».

Di fatto, dallo stallo politico amministrativo sulla questione deriva certamente un danno per l'ente locale a causa del mancato introito di possibili risorse finanziarie; inerzie per le quali la relazione prefettizia paventa origini da «indebite interferenze esterne», che hanno l'obiettivo perseguito di favorire interessi vicini alla criminalità organizzata.

Criticità vengono segnalate anche per l'utilizzo dello stadio comunale, la cui gestione non sembra essere improntata al rispetto della correttezza amministrativa e alla risoluzione delle diverse criticità che tuttora riguardano l'impianto sportivo, anche relative alle autorizzazioni di competenza dello sportello unico (SUAP) e ai ritardi nelle procedure di verifica della agibilità e della idoneità di alcuni locali.

Particolare rilevanza, inoltre, assume il fatto che, al momento, manca ancora un valido atto di convenzione regolante i termini e le condizioni per l'uso dell'impianto sportivo che dal luglio 2025 viene utilizzato *sine titulo* da parte di una società calcistica e da altri privati.

Opacità e ritardi vengono riferiti anche sulle opere di urbanizzazione riguardanti un centro commerciale, le cui vicende amministrative relative alla realizzazione della struttura furono oggetto di approfondimento della commissione di indagine che ha operato nel 2022. Anche in questo caso l'organo ispettivo ha segnalato una situazione di stallo amministrativo, con conseguente rallentamento della realizzazione delle opere in cantiere.

A tutto ciò si aggiungono le irregolarità rilevate nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, viene segnalato l'utilizzo di un immobile che, destinato ad essere utilizzato quale alloggio temporaneo dei senza tetto è stato concesso, in comodato d'uso gratuito, a una società cooperativa per la realizzazione della struttura di accoglienza, bene al cui interno risultano eseguiti tuttavia abusi edilizi per l'uso quasi esclusivo dell'immobile a fini recettivi e commerciali.

Così anche per un altro bene confiscato alla criminalità organizzata, che pur destinato per finalità sociali, in particolare all'accoglienza degli extracomunitari, è stato temporaneamente assegnato a un nucleo familiare in attesa di concessione di alloggio di edilizia residenziale pubblica; per tale immobile, che fino all'ultimo accertamento risulta ancora occupato dallo stesso nucleo familiare, non risulta corrisposto, almeno in parte, né l'indennizzo dovuto come indennità di occupazione né il pagamento degli oneri dei servizi erogati nei locali occupati.

Ancor più grave è l'occupazione di un immobile, anch'esso confiscato alla criminalità organizzata e assegnato per finalità sociali al Comune di Torre Annunziata, da parte di un soggetto legato agli ambienti della criminalità organizzata, il quale ha adibito il bene a luogo di spaccio e confezionamento di sostanze stupefacenti.

Occupazioni abusive sono state segnalate anche sugli immobili di proprietà o nella disponibilità comunale. A questo proposito, è stato riferito dalle forze di polizia che alcuni amministratori comunali, fra cui anche il sindaco, «avrebbero cercato di ottenere informazioni sulle procedure di sgombero (...)», riguardanti alcuni di tali locali, «con la specifica richiesta di rallentarne l'iter al fine di valutarne la fattibilità».

In conclusione, le illegittimità sopra riassunte evidenziano l'incapacità degli organi elettivi - in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali - di assumere incisiva determinazione a garanzia dei principi di buon andamento e di imparzialità amministrativa.

Infatti, gli accertamenti effettuati sull'apparato politico-amministrativo hanno evidenziato un diffuso degrado degli uffici comunali e un quadro di insieme caratterizzato dall'intreccio tra il contesto criminale radicato sul territorio e la vita pubblica locale, tale da far temere che l'azione amministrativa nel suo complesso possa essere significativamente permeata «dalla volontà di soggetti collegati direttamente e/o indirettamente alle organizzazioni criminali, attive in quel comprensorio».

Come evidenziato, le risultanze ispettive sono state esaminate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, concordando all'unanimità «sulla presenza di un indubitabile condizionamento criminale dell'amministrazione, che si fonda su legami ampiamente dimostrati (...) di amministratori e dipendenti con elementi anche di spicco della criminalità organizzata, nonché su una condizione patologica dell'attività amministrativa». In particolare, un rappresentante delle autorità giudiziarie presenti ha richiamato alcuni elementi sintomatici del condizionamento della compagine amministrativa dell'ente locale di cui si detto innanzi, tra i quali la gestione dello stadio comunale priva di copertura contrattuale, l'assenza di sistemi di videosorveglianza proprio nei quartieri «cruciali» della città nonché le interferenze di taluni amministratori comunali nelle procedure di rilascio di alcuni immobili abusivamente occupati anche da soggetti controindicati.

Tutto quanto premesso, emerge con chiarezza come la situazione di «inquinamento» rilevata presso gli uffici comunali e la presenza di esponenti della politica, sia di maggioranza che di minoranza, legati a soggetti controindicati, conferma un evidente stato di «criticità» e generali condizioni di illegalità dell'amministrazione comunale, rendendo, quindi, necessario intervenire non solo al fine di «rimuovere» i citati condizionamenti ma anche allo scopo di prevenire, attraverso lo strumento dello scioglimento, ulteriori interventi intrusivi da parte della criminalità, così da determinare una situazione che conduca all'effettivo risanamento dell'amministrazione in questione.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite dal prefetto di Napoli, hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso. Più in particolare, i contenuti delle dette relazioni hanno posto in rilievo una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.


Come evidenziato il prefetto di Napoli, a seguito del perfezionamento delle dimissioni del primo cittadino, con decreto del 26 maggio 2026 ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Torre Annunziata e nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, provvedimento che tuttavia non incide sulla antecedente proposta dissolutiva ex art. 143 TUOEL.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 maggio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI



MODULARIO
L. Ramo Prof. - 4



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

PREFETTURA DI NAPOLI
Segreteria di Sicurezza
26 / 26 N.C. - Area - 10 S.
del 20/4/26 ff

Napoli, data protocollo

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO: Comune di TORRE ANNUNZIATA (Na) - Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'attività di monitoraggio della gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia, finalizzata alla prevenzione di fenomeni di condizionamento criminale degli organi elettivi e/o della struttura burocratica comunale, ha consentito a quest'ufficio di acquisire, nel tempo, elementi informativi d'interesse sull'amministrazione comunale di TORRE ANNUNZIATA.

All'esito di quanto emerso dalla suddetta istruttoria è stato richiesto a codesto Dicastero la delega all'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti del citato Ente; poteri conferiti, successivamente, con D.M n. 17102/128/51(46) -Affari Territoriali 000-4943/03 del 19 dicembre 2025.

Per l'effetto, con decreto prefettizio n. 1498/25/R/Area I OSP del 30.12.2025 è stata nominata apposita Commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa del comune di Torre Annunziata.

La predetta si è insediata presso l'ente il 2 gennaio 2026.

Al termine dell'attività svolta dall'Organo ispettivo - che ha incentrato le proprie verifiche sull'operato dell'amministrazione in carica a partire dall'anno 2024 ad oggi, con riferimento alla consiliatura omissis - è stata trasmessa a quest'ufficio la relazione conclusiva recante la data del 31 marzo 2026, che si invia con separata nota.

INTRODUZIONE

L'Amministrazione comunale di Torre Annunziata fu sciolta una prima volta ai sensi dell'art. 143 TUEL nel 1993.

Successivamente, a seguito dell'attività di monitoraggio posta in essere dalla Prefettura di Napoli (relativamente alla consiliatura 2012-2017 - Amministrazione omissis) con decreto del 27 marzo 2013 fu costituita una Commissione di indagine all'esito delle cui verifiche venne proposta l'adozione di prescrizioni da impartire all'Amministrazione comunale per rimuovere le irregolarità e le violazioni di legge rilevate, la cui diffusione, sono comunque da considerare forme di compromissione dell'imparzialità dell'Amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi.



Quanto riscontrato dalla Commissione di indagine nel 2013 è particolarmente importante anche ai fini dei successivi accertamenti atteso che l'Amministrazione comunale in carica nel 2022 - oggetto parimenti di attività di indagine e poi destinataria di provvedimento di scioglimento - si poneva in sostanziale linea di continuità con la precedente amministrazione, tenuto conto di diversi elementi. In particolare, è emersa la perdurante presenza nel Consiglio Comunale e nella Giunta di soggetti che figuravano e/o orbitavano già nell'ambito della politica torrese di quegli anni e la tendenziale prosecuzione dell'attività amministrativa posta in essere dalla precedente maggioranza. Ciò è tanto più importante in quanto evidenzia la diffusa e perdurante incapacità della politica a reagire alle interferenze delle organizzazioni criminali presenti sul territorio, sostanziandosi in atteggiamenti omertosi e/o di pericolosa connivenza con il mondo criminale del territorio torrese.

Infatti, le attività di accesso svolte a seguito del decreto prefettizio del 14 ottobre 2021 si sono concluse nell'anno 2022 e sono scaturite in una proposta di scioglimento degli organi elettivi dell'Ente, questa volta pienamente condivisa in sede di C.P.O.S.P., con la conseguente adozione del d.P.R. del 6 maggio 2022.

Il decreto di scioglimento del 2022 è stato oggetto di impugnazione da parte del OMISSIS innanzi al TAR Lazio che, con sentenza n. OMISSIS **ha rigettato il ricorso.**

Per completezza, si evidenzia che nei confronti dei seguenti componenti della consiliatura disciolta, il OMISSIS, il OMISSIS nonché OMISSIS OMISSIS, e OMISSIS è stata disposta declaratoria di **incandidabilità.**

Peraltro, i citati amministratori sono stati indagati nell'ambito del procedimento penale RGNR OMISSIS, per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. e per il reato di corruzione aggravata dal metodo camorristico, che, sebbene conclusosi con l'archiviazione "*per insufficienza di elementi atti a formulare una ragionevole previsione di condanna*" ... evidenzia tuttavia: ... "*essendo solo palese un clima diffuso di soggezione nei confronti di OMISSIS, nipote di OMISSIS, elemento apicale del clan OMISSIS* [di cui si dirà appresso]).

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO AMBIENTALE

Torre Annunziata è collocata al centro del Golfo di Napoli, tra i Comuni di Torre del Greco e Castellammare, si estende per poco più di sette kmq, tra il mare e il Vesuvio, che la chiude a nord assorbendola nella cosiddetta "Zona rossa", quella cioè a maggior rischio di catastrofe nel caso di ripresa dell'attività vulcanica. Fa parte dell'area metropolitana di Napoli e del Parco regionale del fiume Sarno che sfocia in mare in località Rovigliano.

La città è stata un importante centro industriale fino al secondo dopoguerra, annoverando diverse decine di pastifici ed importanti industrie meccaniche, siderurgiche e nautiche. Attualmente del suo ricco tessuto industriale resta ben poco e della sua storica classe operaia ancora meno. Tra le aziende di maggior rilievo tuttora attive si annoverano la "Novartis", impresa farmaceutica di rilievo nazionale, la "Setaro", ultima testimonianza di quella che fu la terra dell'industria pastaia nazionale e i cantieri navali, tra cui quelli della famiglia "Apra".



Lo sradicamento economico e sociale prodotto dalla deindustrializzazione senza alcuna alternativa occupazionale ha lasciato la parte più vulnerabile della popolazione in condizioni di assoluta povertà economica e culturale e in balia della criminalità organizzata.

Nell'ultimo decennio, l'attivazione di un piano straordinario di contrasto alla criminalità organizzata da parte delle forze di polizia ha prodotto centinaia di arresti.

La stessa localizzazione a Torre Annunziata della sede del Tribunale ha evidenziato in maniera chiara la volontà dello Stato di dare continuità all'impegno quotidiano delle forze di polizia al contrasto della criminalità.

Nel contempo, però, l'assenza di un contestuale sviluppo economico e sociale del territorio, altrettanto necessario, non ha favorito la risoluzione dei problemi di integrazione delle fasce di popolazione poste ai margini della società.

In questo quadro critico, disincentivante per investimenti degli imprenditori locali e non, recentemente si è registrata comunque una significativa opportunità socio-economica per il territorio: l'apertura di un nuovo centro commerciale in via Plinio, alla periferia di Torre Annunziata ai confini con Pompei.

Il nuovo centro denominato OMISSIS (riconducibile alla società OMISSIS, gruppo societario della famiglia OMISSIS, inaugurato il 14.12.2024, ha creato circa 1.500 nuovi posti di lavoro su un'area di circa 200 mila metri quadrati, tuttavia i risvolti sul tessuto sociale economico oplontino, sono ancora incerti poiché se, da un verso, sembrerebbe stimolare il commercio locale con maggiore traffico di visitatori, favorendo la crescita professionale e la domanda di servizi, trasformando l'area in un polo attrattivo per il turismo e lo shopping, dall'altro verso pone una concorrenza verso altre attività commerciali che difficilmente sono in grado di sostenere il confronto.

Il centro commerciale, fra i più grandi d'Italia e d'Europa, appare sicuramente quale motore di sviluppo per l'area vesuviana, generando occupazione e attrattiva, oltre che ingenti introiti per le casse comunali derivanti dall'indotto che una struttura del genere comporta, riferito anche a tributi e tasse provenienti dalle attività commerciali ivi dislocate, ma richiede una gestione attenta per bilanciare crescita economica e sostenibilità sociale, specialmente per quanto riguarda l'impatto sugli interessi criminali delle frange organizzate, già rilevati e attestati in fase di costruzione verso gli imprenditori edili, nonché per il "controllo del territorio" da parte del sodalizio criminale del rione Penniniello, situato proprio di fronte all'area commerciale.

Il contesto geocriminale

Il contesto socio-economico descritto risulta essere da sempre humus fertile per le organizzazioni criminali operanti a Torre Annunziata che ne permeano capillarmente il territorio e che, di pari passo ai cambiamenti sociali dovuti alla modernizzazione degli apparati industriali, sociali e politici, mutano forma, rendendosi capaci di infiltrarsi nelle istituzioni e nell'economia legale.

Torre Annunziata è - per le sue caratteristiche e potenzialità dovute anche ai collegamenti terrestri e soprattutto marittimi -, da diversi anni, epicentro di alcuni cartelli criminali, in particolare il clan OMISSIS e il clan OMISSIS, operanti soprattutto nel centro cittadino e zone limitrofe, a cui si aggiunge nel corso degli ultimi anni un nuovo sodalizio criminale radicato nel quartiere popolare periferico Penniniello, denominato " OMISSIS " o " OMISSIS ", costituito da soggetti già appartenenti al clan OMISSIS (ala scissionista OMISSIS) e da altri imparentati con OMISSIS



Le predette organizzazioni qualificate, si servono di numerosi altri gruppi familiari di elevata caratura criminale, quali i OMISSIS intesi " OMISSIS ", OMISSIS intesi " OMISSIS ", i OMISSIS intesi " OMISSIS", OMISSIS intesi " OMISSIS", soprattutto per il traffico di stupefacenti ma anche per gestire e tenere sotto controllo i singoli quartieri e le singole strade cittadine, mediante un controllo di tipo militare; difatti le numerose attività d'indagine esperite nel corso degli anni hanno dimostrato un'assidua vigilanza, parallela a quella dello Stato, in determinate zone, con sentinelle armate e sofisticati sistemi di video-sorveglianza gestiti dalle centrali del crimine organizzato. Per completezza, si rappresenta che il Prefetto di Napoli ha istituito nel comune di Torre Annunziata il 13 febbraio 2026 per la durata di 3 mesi una cd. zona rossa ex art 2 TULPS reiterando una analoga precedente misura.

Clan

Con ragionevole probabilità è il gruppo criminale più forte, soprattutto in virtù dei vincoli di parentela che legano la maggior parte degli stessi affiliati, rendendolo quindi un'associazione compatta e longeva.

Il clan OMISSIS egemone nel territorio di Torre Annunziata fin dagli anni '80, prende il nome dal ras OMISSIS che iniziava la sua ascesa criminale dapprima nel contrabbando di t.l.e., approfittando del collegamento portuale sul golfo di Napoli, e poi nella gestione di cooperative che controllavano l'allora, molto fruttifero, mercato ittico Torrese, tra i più redditizi del Napoletano.

Successivamente, con il traffico di eroina, stringeva contatti con OMISSIS e con i OMISSIS di Marano, affiancandosi alla OMISSIS nella lotta contro il disegno criminale di OMISSIS, ciò comportava il conflitto con il cartello casertano di OMISSIS. È proprio il boss casertano a volere la notoria strage di Sant'Alessandro del 26 Agosto 1984 in Torre Annunziata, venuta all'onore delle cronache nazionali ed estere, per modalità di esecuzione e numero di vittime.

La faida oplontina poi proseguiva in una spietata guerra intestina a Torre Annunziata fra i OMISSIS e il gruppo criminale dei OMISSIS, diretto da OMISSIS inteso " OMISSIS " (ex fedelissimo di OMISSIS, a colpi di morti ammazzati fra la fine degli anni '80 e metà degli anni '90, azione poi parzialmente lenita dall'intervento dei capi di OMISSIS che suggellavano una pax fra i gruppi in contesa, pace tuttavia mantenuta a fasi alterne.

Nell'ultimo decennio, le due frange criminali hanno vissuto una nuova fase di tregua tramite accordi per la spartizione del territorio nelle piazze di spaccio di stupefacenti e in alcuni casi delle vittime da estorcere.

In merito al sodalizio giontiano, la maggior parte dei componenti ha dimorato per anni presso OMISSIS.

L'immobile, simbolo per anni del potere criminale Torrese, nel 2015 è stato sgomberato da tutti gli occupanti, per lo più affiliati alla consorteria criminale, tuttavia, nonostante lo stato di abbandono, recenti attività di Polizia del Commissariato P.S. portavano in data 07.05.2022 al rinvenimento in quell'immobile abbandonato e al sequestro di numerosi armi e relative munizioni, nonché di 7 kilogrammi di stupefacenti, materiale occultato in quel periodo da una cellula della consorteria criminale in alcuni degli appartamenti dismessi.

Le più recenti attività d'indagine confermavano l'attuale operatività del clan e la conduzione degli affari illeciti della famiglia e del gruppo, attraverso i figli OMISSIS, il genero



OMISSIS i nipoti, tra cui OMISSIS, nonché la moglie di OMISSIS
OMISSIS OMISSIS.

Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, seppure non si siano registrati fatti di sangue tra i OMISSIS e OMISSIS, per gli accordi già richiamati, è risultata invece acuirsi la conflittualità tra i due gruppi del centro storico, in particolare i OMISSIS contro la frangia periferica del parco Penniniello di Torre Annunziata, cosiddetta OMISSIS. Tale gruppo, costola dei OMISSIS dimorante in quel rione e meglio nota come OMISSIS, cercava di allargare il proprio predominio sia verso il vicino quartiere periferico di Boscoreale detto "Piano Napoli" che verso il centro città oplontino, attraverso agguati e attentati, tra cui il tentato omicidio di OMISSIS dei OMISSIS ad Aprile 2020. Tutte le attività d'indagine acclarano la presenza a tutt'oggi del clan OMISSIS sul territorio di Torre Annunziata, associazione verticistica con a capo ancora l'indiscusso fondatore del sodalizio, sostenuto dal suo stato maggiore, ossia i figli, la moglie e il nipote OMISSIS, questi attualmente libero e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno in Torre Annunziata.

Oltre alle attività delinquenziali convenzionali, le indagini condotte fra il 2020 e il 2021 dal Commissariato P.S. di Torre Annunziata e dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli nell'ambito del p.p.4307/20 mod.21 D.D.A. di Napoli, cui sono seguiti i lavori della Commissione di accesso del 14.10.2021, hanno mostrato sufficienti indizi circa la permeabilità degli organi comunali alle infiltrazioni camorristiche del clan OMISSIS, in particolare tramite OMISSIS, nipote di OMISSIS affiliato di vertice del clan OMISSIS soggetto che, pur non avendo incarichi politici nel consiglio comunale (risultando essere dipendente della " OMISSIS, società OMISSIS del Comune di Torre Annunziata che gestiva e continua a gestire il servizio di Igiene Urbana del Comune di Torre Annunziata), ne ha influenzato le scelte.

La perdurante onnipresenza del clan sugli affari locali, in occasione delle grandi opere, anche di recente, quali la costruzione del OMISSIS, sito alla via OMISSIS di OMISSIS, è stata esplicitata con importanti estorsioni rilevate da parte del clan ai danni di imprenditori edili e non solo (vds o.c.c. nr. OMISSIS Tribunale di Napoli nell'ambito del p.p. OMISSIS ed eseguite nel OMISSIS contro il clan, da cui sono scaturite in 19 misure cautelari nei confronti di altrettanti affiliati, di cui 18 persone in carcere, tra cui la moglie del capoclan OMISSIS OMISSIS ed uno agli arresti domiciliari).

Clan OMISSIS

L'organizzazione OMISSIS soprannominata dei OMISSIS, si è formata dalla scissione verificatasi negli anni '80 dalla originaria organizzazione, che vedeva confederati sotto un'unica bandiera il clan OMISSIS, i " OMISSIS " e gli affiliati del gruppo OMISSIS di Roscotrecase.

I " OMISSIS " trovano in OMISSIS, alias " OMISSIS " - attualmente detenuto come la maggior parte degli esponenti di rilievo - il capo-fondatore.

In lotta per anni con l'opposto clan OMISSIS come documentato nella sezione riguardante quel clan, negli ultimi 10 anni si è consolidata una sorta di tregua, nata dall'esigenza anche di riorganizzarsi dopo i numerosi arresti ad opera delle FF.PP. contro i vertici e i soldati affiliati.

Questo patto di non belligeranza permette al clan OMISSIS di gestire in maggiore tranquillità le attività illecite sul territorio, in virtù anche di accordi che prevedono la sovrapposizione di entrambi i clan



egemoni ai danni degli stessi imprenditori, obbligati a sottostare alle imposizioni di ambedue gli schieramenti criminali (vds la già citata o.c.c. nr. OMISSIS Tribunale di Napoli nell'ambito del p.p. OMISSIS D.D.A. Napoli).

OMISSIS e OMISSIS **del rione Penniniello**
Nel corso del 2019 e del 2020 è risultata acuirsi la conflittualità tra i due gruppi del centro storico, ossia i OMISSIS e i OMISSIS, contro una frangia periferica del parco Penniniello di Torre Annunziata.

A tal proposito, si rappresenta che il rione Penniniello è sempre stato sotto l'ala del clan OMISSIS-OMISSIS precisamente dell'ala conosciuta come gruppo dei "OMISSIS", confederato al predetto sodalizio, fondato dai fratelli OMISSIS, ovvero OMISSIS inteso "OMISSIS" e OMISSIS OMISSIS, inteso "OMISSIS", capi dell'omonima consorteria criminale dei "OMISSIS" che mutua il nome proprio dal fondatore appena indicato.

A fine anno 2019, tornati in libertà alcuni soggetti legati ai "OMISSIS", quali OMISSIS e OMISSIS inteso "OMISSIS", si sono uniti con OMISSIS, OMISSIS inteso "OMISSIS" e hanno formato una nuova e autonoma organizzazione criminale denominata "OMISSIS" ovvero "OMISSIS" (denominazione derivante dalla famiglia materna di OMISSIS e dal soprannome della famiglia di OMISSIS).

Questo nuovo gruppo, animato da intenti di vendetta in pochi mesi del 2020 applicava un'azione di fuoco massiccia contro i OMISSIS. inimicandosi anche la base storica del clan OMISSIS, vista le mire espansionistiche verso il centro città e il rione periferico "piano Napoli" di Boscoreale.

In data omissis inoltre, presso il centro commerciale OMISSIS sito in via OMISSIS si verificava una violenta rissa. Le indagini ancora in corso della Polizia di Stato, coordinate dalla D.D.A., consentivano di appurare che l'episodio era maturato tra appartenenti ai contrapposti clan "OMISSIS" e "OMISSIS" ed è da ascrivere alla "lotta" in essere per la "gestione territoriale esclusiva" del citato Centro (p.p. OMISSIS mod.21 D.D.A. Napoli)

Completano il quadro geocriminale locale alcune famiglie malavitose impegnate prevalentemente nel traffico di stupefacenti e di armi, satelliti ai clan sopra indicati: i OMISSIS intesi "OMISSIS OMISSIS", i OMISSIS intesi "OMISSIS", i OMISSIS intesi "OMISSIS" e i OMISSIS intesi "OMISSIS".

L'APPARATO COMUNALE

Il progressivo processo di impoverimento della economia locale e l'incremento della disoccupazione ha favorito la diffusione delle attività criminali e la loro infiltrazione nell'economia e all'interno dell'amministrazione pubblica locale, dove la politica nel corso degli anni non sembra sia riuscita a proporre delle contromisure finalizzate al contrasto del malaffare.

La commistione tra politica e criminalità organizzata è confermata da varie vicende, a cominciare dalla distrazione di fondi per la ricostruzione del dopo terremoto del 1980, sulla scorta di elementi che avevano accertato come l'Amministrazione torrese fosse fortemente intrisa da un grave



condizionamento, contraddistinta dalla contiguità tra rappresentanti della comunità locale ed esponenti malavitosi della locale criminalità organizzata.

Con le elezioni amministrative di giugno 2024, si giunge all'attuale governo del Sindaco omissis omissis), indipendente, candidato alle elezioni amministrative del 2024 nelle file del PD e sostenuto dai partiti e dalle liste civiche di centro sinistra (*Partito Democratico – Torre Annunziata Libera – Area Socialista – Popolari per la Pace - + Europa – Progressisti e Democratici – Azione Siamo Europei – Per le Persone e per la Comunità*), omissis, già omissis omissis cessato nel omissis prestato alla politica, quale figura nuova.

All'esito delle consultazioni elettorali sono risultati eletti in Consiglio Comunale i seguenti candidati **confluiti nella coalizione di maggioranza**, appartenenti alle liste **a sostegno del candidato a sindaco**, omissis **(15)**:

omissis (Torre Annunziata Libera) e nominato quale Presidente del Consiglio Comunale.
omissis (Partito Democratico)
omissis (Partito Democratico)
omissis (Partito Democratico) CAPOGRUPPO
omissis (Partito Democratico)
omissis (Torre Annunziata Libera)
omissis (Torre Annunziata Libera)
omissis (Partito Democratico)
omissis (Area Socialista)
omissis (Area Socialista)
omissis (Popolari per la Pace)
omissis (Popolari per la Pace)
omissis (+ Europa)
omissis (Progressisti e Democratici)
omissis (Siamo Europei Azione con Calenda)

ed inoltre sono stati eletti i seguenti candidati della coalizione di minoranza (9):

omissis (“Fare Democratico omissis Sindaco”)
omissis (“Fare Democratico omissis Sindaco”)
omissis (“Torre dei Valori” a sostegno di omissis sindaco)
omissis (“3C Cultura Civiltà e Cambiamento” a sostegno di omissis sindaco)
omissis (“Italia Viva” a sostegno di omissis sindaco)
omissis omissis (“Oplonti Futura omissis Sindaco”)
omissis (“Oplonti Futura omissis ”)
omissis, candidato sindaco non eletto (“Fare Democratico Alfano Sindaco”) a cui è subentrata, per rinuncia, in data 25.09.2024, omissis (“Orgoglio e Dignità Torrese omissis Presidente” a sostegno di omissis)



omissis, candidato sindaco non eletto (Movimento 5 Stelle 2050) a cui è subentrato, per rinuncia, in data 31.07.2024, omissis, sempre del MSS.

Il Consiglio Comunale (24 consiglieri) si insedia ufficialmente in data 1.07.2024., con cinque consiglieri eletti che già facevano parte della precedente consiliatura:

omissis lista "Fare Democratico omissis Sindaco" (MINORANZA) eletto, con un ampio consenso (1030 voti), espresso maggiormente nel noto rione del centro storico cd. "oruvulera". ove risiedono molte famiglie indigenti e con un alto indice di criminalità e dove omissis e omissis, nipoti del citato Consigliere, già condannati per stupefacenti, gestivano una piazza di spaccio (cfr. operazione Pitagora della Guardia di Finanza p.p. 4358/20 con cui si accertava l'esistenza di una piazza di spaccio gestita da omissis, attualmente detenuto per art. 416 bis). Inoltre, il pronipote – figlio del nipote - risulta condannato all'ergastolo per omicidio di camorra.

omissis lista "3C Cultura Civiltà e Cambiamento" (MINORANZA), che ha ottenuto la maggior parte dei voti presso le sezioni elettorali della zona nord di Torre Annunziata, ed inoltre nel rione del cd. Parco dei Poverelli di via V. Veneto e strade limitrofe, del rione cd. Carminiello, nel rione cd. dell'Annunziata e del rione dei cd. Pescatori (Marina), connotati dalla presenza della famiglia omissis e del clan omissis.

omissis lista "Italia Viva" (MINORANZA) con un bacino di voti, espressi a suo favore, omogeneamente distribuito in quasi tutte le sezioni elettorali, con punte di maggiori preferenze nelle sezioni in cui sono iscritti gli elettori del Parco Penniniello, del Parco cd. dei Poverelli di via V. Veneto e vie limitrofe, del rione Carminiello e del quartiere del centro storico cd. "dell'Annunziata", connotata quest'ultima dalla presenza del clan omissis. Già nella precedente relazione di accesso del 2013 si legge " omissis, candidato della lista "Orgoglio e Dignità", che sarebbe direttamente supportato dal clan ' omissis ", e i cui manifesti elettorali sono permanentemente affissi nella zona di influenza di detto clan". omissis era stato eletto nel precedente governo omissis, nella lista civica "Generazione 2.0", subentrando al Consigliere omissis, quando quest'ultimo è stato nominato assessore. **Come già delineato nei lavori della Commissione del 2022, l' omissis sarebbe sostenuto dai voti riconducibili al predetto gruppo storico criminale, predominante appunto nella zona "dell'Annunziata",** (lo stesso, difatti, è stato notato colloquiare insieme a omissis del predetto clan, (Relazione di servizio del 26.09.2025, agli atti dell'ufficio - Commissariato PS di Torre Annunziata),.

L' omissis, al centro di predetto rione, a ridosso del porto, dove si svolgono le maggiori attività di commercio del pesce, gestisce il " omissis ", (di sua proprietà, nome d'impresa " omissis . omissis), che è stato oggetto di due distinti atti intimidatori nel 2018 e nel



2020, tipologia di agguati che, considerati anche i periodi durante i quali si sono svolti, sono stati ricondotti alla lotta tra clan contrapposti (clan omissis e clan omissis).

omissis lista “Torre Annunziata Libera” (MAGGIORANZA) omissis omissis .

Lo stesso ha ottenuto voti in tutte le sezioni elettorali, con una **maggioranza di preferenze nella zona nord** di Torre Annunziata, ove lo stesso risiede.

Politico di lungo corso e già consigliere comunale del Comune oplontino dal 2005, fratello di omissis , nato a omissis , il omissis , parimenti amministratore negli anni decorsi, pluripregiudicato per reati contro la P.A.

Già nella precedente relazione di accesso del 2013 si legge **che il candidato** omissis **ha ricevuto, in tutta evidenza, su sua richiesta e del fratello** omissis, **il sostegno elettorale da parte di soci del** omissis **(il** omissis, **che si dichiara amico degli** omissis, **il** omissis, **il** omissis, **il** omissis **), riconducibili, direttamente o indirettamente, alla criminalità organizzata.**

Per completezza, si evidenzia che esiste tuttora una cooperativa denominata “Società Cooperativa omissis ” (P. IVA omissis), con sede legale a omissis (NA) in via omissis omissis, il cui Presidente del Consiglio d’Amministrazione è omissis, nato a omissis omissis il omissis, che all’epoca dei precedenti accertamenti, era risultato, assieme ad altri lavoratori (omissis, omissis, omissis e omissis) dipendente del omissis “**riconducibili, direttamente o indirettamente, alla criminalità organizzata**”.

omissis lista “Area Socialista” (MAGGIORANZA).

Gli elettori a sostegno di omissis sono quelli dei residenti iscritti nelle sezioni elettorali dei quartieri della fascia costiera sud del Comune (dove sorgono i cantieri nautici, laddove ancor prima sorgevano le industrie siderurgiche) e quello dei residenti la zona a confine con i comuni di Castellammare di Stabia e di Pompei. In particolare, si evidenzia che nella sezione^{omissis}, comprendente la via dove lo stesso risiede, quartiere cd. Deriver, ha ottenuto omissis voti. Nella stessa zona ex deriver/quartiere Rovigliano risiede l’ex omissis risulta riabilitato dalla condanna riportata nel omissis per omissis . Lo stesso, consigliere di maggioranza durante la precedente consiliatura, come emerso nella relazione della commissione del 2022, partecipava ai *briefing* delle assemblee consiliari, dove il sindaco omissis, nel suo ufficio ed in quello della Presidenza, insieme ad altri componenti del Consiglio, riceveva omissis, controversa figura legata al clan omissis, la cui *interferenza* ha concorso alle valutazioni alla base dello scioglimento di quell’amministrazione nel 2022.

È di immediata evidenza che le urne nelle elezioni del 2024 hanno premiato nuovamente i **cinque** consiglieri citati (omissis, omissis, omissis, omissis e omissis) già facenti parte della precedente consiliatura; i primi tre peraltro risulta abbiano in



precedenza sostenuto - anche con acrobazie politiche collegate a cambi di maggioranza - il sindaco omissis , dell'Amministrazione comunale disciolta nel 2022, sindaco che - si ricorda - è stato destinatario di procedimento penale n. omissis iscritto dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Napoli, per la fattispecie di reato ex art. 416 bis c.p., conclusosi con l'archiviazione "per insufficienza di elementi atti a formulare una ragionevole previsione di condanna ... ma essendo solo palese un clima diffuso di soggezione nei confronti di omissis , nipote di omissis , elemento apicale del clan omissis), emessa in data omissis , oltre che di declaratoria di **incandidabilità** che si è conclusa con decreto definitivo N. omissis della Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato l'ex sindaco omissis , l'ex vice sindaco omissis , e gli ex amministratori omissis omissis , omissis , omissis , omissis e omissis incandidabili alle elezioni per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per il Parlamento Europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune di Torre Annunziata avvenuto con D.P.R. del 6.05.2022.

Infine, si segnala la presenza all'interno del Consiglio comunale di omissis , ex assessore della giunta omissis (omissis - omissis Assessore al omissis omissis deleghe poi trasferite a omissis omissis), ora consigliere con delega al omissis e di omissis , nata a omissis il omissis ex assessore di omissis e **compagna** di omissis , nato a omissis il omissis ex vicesindaco di omissis .

Ulteriore elemento a favore della tesi che vede una continuità tra l'Amministrazione del sindaco omissis e l'attuale, è la presenza tra i consiglieri comunali di soggetti imparentati o legati sentimentalmente con ex consiglieri in carica dal omissis al omissis : omissis nato a omissis il omissis , **figlio** di omissis nato a omissis il omissis (consigliere nei periodi omissis - omissis ; omissis - omissis ; omissis - omissis e omissis - omissis ; e assessore alla omissis nel periodo omissis - omissis); omissis nata a omissis il omissis , **sorella** di omissis nato a omissis il omissis (Assessore ai omissis - omissis e omissis - omissis , consigliere comunale omissis - omissis); omissis , nata a omissis (NA) il omissis , **moglie** di omissis , nato a omissis il omissis , **nipote** di omissis , ex omissis , in quanto figlio del fratello di quest'ultimo, omissis .

Infine, si segnala la presenza nel consiglio comunale di omissis nata il omissis a omissis , Consigliere in carica dal omissis , ex assessore nel periodo omissis all' omissis omissis , durante l'Amministrazione Sindaco omissis .

In merito, invece ai componenti della giunta comunale, occorre evidenziare la figura di omissis omissis , nato a omissis il omissis con incarico esterno, nominato assessore alla omissis . Il predetto è **figlio** di omissis omissis nato a omissis il omissis , già omissis dal omissis al omissis, pregiudicato per reati contro la P.A.



Tra gli assessori con precedenti incarichi vi è anche OMISSIS , nato il OMISSIS a OMISSIS , attualmente Assessore OMISSIS OMISSIS. Questi era stato già assessore OMISSIS durante l'Amministrazione del Sindaco OMISSIS, tra il OMISSIS ed il OMISSIS. Allo stesso modo, l'attuale Assessore alla OMISSIS , in carica dal OMISSIS , OMISSIS , nato il OMISSIS a OMISSIS , attualmente con incarico esterno, è stato, tra il OMISSIS ed il OMISSIS , Consigliere ed Assessore al Comune di OMISSIS ; nel OMISSIS già Assessore OMISSIS .

OMISSIS (incarico da cui rassegnò le dimissioni nel OMISSIS), nonché candidato a OMISSIS nelle ultime elezioni amministrative del Comune di OMISSIS , sostenuto da una coalizione di liste civiche dell'area di OMISSIS . (candidatura ritirata).

Infine, si segnala l'assessore OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS , con incarico esterno, allo OMISSIS , nominato in data OMISSIS in sostituzione dell'assessore OMISSIS , dimissionario in data OMISSIS , politico di vecchia data e OMISSIS del OMISSIS .

Le situazioni descritte nelle pagine precedenti concorrono a formare un quadro complessivo, connotato sostanzialmente da una **continuità amministrativa sintomatica di una radicata permeabilità dell'ente alla infiltrazione criminale**, che si fonda su una condizione di progressiva pervasività, accertata sin dal primo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata che colpì il Comune di Torre Annunziata nel 1993.

Tale quadro configura l'ipotesi di un sistema di gestione stratificatosi nel tempo ed ancor oggi presente che può essere considerato un *continuum* sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista oggettivo.

La Commissione d'indagine ha altresì evidenziato che, in sede di audizione, è stato riferito che nessuno farebbe reale opposizione al sindaco, anzi si sarebbe formata una nuova maggioranza all'interno della minoranza in quanto alcuni esponenti della minoranza non esprimono mai voti contrari nelle deliberazioni del Consiglio contro le proposte del Sindaco. Inoltre, appare insolita la circostanza che il OMISSIS ha in maggioranza la OMISSIS , moglie di un suo mancato avversario nella corsa alla OMISSIS .

Di assoluto rilievo appare anche il risultato sulla verifica, effettuata a campione, dei sottoscrittori delle liste, che disvela un numero importante di soggetti con pregiudizi e/o collegati o addirittura affiliati alle consorterie criminali locali, la Commissione di indagine ha infatti accertato, attraverso verifiche a campione, la presenza tra i sottoscrittori di alcune liste collegate sia al OMISSIS OMISSIS che al suo OMISSIS , di soggetti legati direttamente o indirettamente alle organizzazioni camorristiche locali (Clan OMISSIS - OMISSIS).

I collegamenti, diretti e indiretti, di diversi amministratori locali, di maggioranza o di minoranza, con la criminalità organizzata locale denotano una grave compromissione dell'Ente con logiche e interessi di stampo mafioso, tale da inficiarne irrimediabilmente il funzionamento secondo un principio democratico.

Non rileva che i consiglieri eletti siano di maggioranza o di minoranza, ma che essi siano stati eletti con l'appoggio determinante della criminalità e siano espressione non già del libero esercizio del voto



popolare, ma di accordi preelettorali e di intese tra esponenti politici locali con questa, che ne ha favorito l'elezione con l'apporto dell'intimidazione e dell'omertà mafiosa, o anche solo di pressioni finalizzate all'appoggio di esponenti politici nel consiglio comunale.

Le risultanze delle analisi svolte dalla Commissione d'indagine rimandano un quadro in cui sono numerose le anomalie gestionali concretatesi in atti e provvedimenti amministrativi di cui è difficile vedere la conformità all'ordinamento giuridico e la tutela prevalente dell'interesse collettivo. Le procedure seguite sono state connotate da irregolarità diffuse, offrendo un quadro che denota un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato da un elevato indice di pervasività della malavita organizzata.

In questo quadro devono essere letti gli elementi che sono emersi dall'attività ispettiva e che appaiono di valenza sintomatica di una condizione di compromissione e condizionamento dell'amministrazione comunale in esame che ha assunto decisioni funzionali al mantenimento di determinati assetti di inefficienza della macchina burocratico-amministrativa, strumentali ad interessi contrapposti a quelli della collettività.

I dipendenti comunali.

La Commissione di indagine ha proceduto ad effettuare uno screening esaminando le posizioni dei dipendenti comunali, allo scopo di evidenziare eventuali criticità che potessero condizionare il regolare funzionamento della condotta della P.A.; pertanto i nominativi sono stati vagliati alle banche dati del Servizio per i Sistemi Interforze ed in relazione ad eventuali collegamenti con la criminalità organizzata locale.


Dei nr. 171 dipendenti, in servizio e congedati dal 10.07.2024 al 31.12.2025, si evince che 44 risultano gravati di precedenti di polizia/penali.

La maggior parte di essi sono stati assunti ormai anni orsono, sotto le precedenti amministrazioni; alcuni di loro sono collegati ad esponenti della criminalità organizzata del clan cd.OMISSIS - OMISSIS e del clan cd.OMISSIS OMISSIS .

Così come sono in servizio, parte di coloro, che nel 2009 furono indagati dal Commissariato di P.S. di Torre Annunziata, a seguito di una operazione sul fenomeno dell'assenteismo che vide indagati decine di dipendenti comunali.

Tale vicenda giudiziaria balzò agli onori della cronaca con una forte risonanza, ricadendo sulla credibilità dell'intero apparato comunale ed evidenziò, già allora, un diffuso lassismo dei rappresentanti politici dell'amministrazione oplontina, a cospetto di condotte illecite poste in essere dai funzionari e impiegati comunali, significativamente rilevante, tenuto conto che la gran parte dei dipendenti impiegati presso l'ente locale è a tutt'oggi in servizio.

Come detto, su 171 dipendenti (tra quelli in servizio e quelli congedati) ben **44** annoverano precedenti di polizia o penali. OMISSIS , assunto in data OMISSIS e dimessosi dopo OMISSIS , ovvero il OMISSIS , è legato sentimentalmente a OMISSIS , nata a OMISSIS il



OMISSIS , figlia di OMISSIS nato OMISSIS , l' OMISSIS e di OMISSIS nata a OMISSIS il . OMISSIS , esponenti del clan OMISSIS- OMISSIS . OMISSIS , congedato il OMISSIS , è ritenuto contiguo al clan OMISSIS , nonché fratello di OMISSIS , elemento di spicco della predetta consorteria criminale.

Tra i dipendenti, si evidenzia che 6 sono stati assunti in vigenza dell'amministrazione attuale, di cui 3 come istruttori di vigilanza della Polizia locale e 3 nello *staff* di diretta collaborazione del Sindaco, argomento che sarà ripreso anche successivamente.

Entrando nel merito, occorre altresì evidenziare la posizione di alcuni tra i dipendenti del Comune oplontino che, da quanto emerge dalle banche dati di cui sono dotate le forze di polizia, appaiono contigui alle consorterie criminali per frequentazioni con gli stessi o per vincoli familiari.

In primo luogo, si fa riferimento a soggetti aventi legami di **parentela** con appartenenti ai clan, come nel caso di OMISSIS , nato a OMISSIS : il OMISSIS , assunto il OMISSIS ed attualmente in servizio, che risulta essere il **cognato** (in quanto marito della sorella) di OMISSIS OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS , elemento di spicco dell'organizzazione camorristica denominata clan "OMISSIS".

Altro soggetto rilevante è senza dubbio OMISSIS nato a OMISSIS il omissis , assunto il OMISSIS e congedato il OMISSIS , come OMISSIS nell'ambito della OMISSIS OMISSIS, che risulta essere **fratello** di OMISSIS *alias* " OMISSIS ", nato a OMISSIS OMISSIS il OMISSIS , pregiudicato per traffico, detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere, estorsione, contrabbando e altro, elemento di spicco del clan camorristico "OMISSIS- OMISSIS ". La moglie OMISSIS nata il OMISSIS a OMISSIS , è cugina di OMISSIS elemento di spicco del clan OMISSIS.

Anche OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS , assunto il OMISSIS e congedato il OMISSIS , oltre ad essere il **fratello** del OMISSIS OMISSIS , meglio conosciuto con il OMISSIS OMISSIS (OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS , tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, condannato in primo grado a 10 anni di carcere, personaggio affiliato al clan camorristico "OMISSIS"), risulta controllato, il OMISSIS , in compagnia di OMISSIS nato il OMISSIS a OMISSIS , pregiudicato per associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso e stupefacenti art. 74 dpr 309/90 con il clan OMISSIS, estorsione, usura, già libero vigilato. Un articolo del quotidiano " OMISSIS " del OMISSIS , riportava che durante una OMISSIS peraltro priva di autorizzazione da parte del SUAP, sul OMISSIS per il citato evento, vi era stato un OMISSIS tra il OMISSIS della città oplontina, OMISSIS e il predetto OMISSIS

OMISSIS , OMISSIS . Dal resoconto giornalistico risulta che il OMISSIS , presente unitamente ad alcuni OMISSIS OMISSIS e OMISSIS , affermava di contro l'estraneità del OMISSIS , OMISSIS la sua presenza OMISSIS solo per OMISSIS . Altro dipendente comunale legato da vincoli familiari con esponenti dei clan camorristici è OMISSIS , assunto il OMISSIS 5 ed attualmente in servizio, nato a OMISSIS il OMISSIS , che è stato controllato in data OMISSIS unitamente al OMISSIS nato il OMISSIS a OMISSIS , pregiudicato per minaccia, porto di armi od oggetti atti ad offendere in concorso (il predetto titolare di " OMISSIS " OMISSIS , sita a OMISSIS



OMISSIS, OMISSIS della locale OMISSIS è nipote di OMISSIS del clan OMISSIS, detenuto). OMISSIS, oltre a risultare gravato da diverse condanne, alcune delle quali datate, è fratello di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS alias "OMISSIS" (già ritenuto fiancheggiatore del clan "OMISSIS-OMISSIS" di OMISSIS OMISSIS, ucciso in un agguato di natura camorristica), OMISSIS, nato a OMISSIS OMISSIS il OMISSIS, alias "OMISSIS", (già ritenuto appartenente all'organizzazione criminale denominata OMISSIS OMISSIS, ucciso in un agguato di natura camorristica) e OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, quest'ultima madre di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, alias "OMISSIS", attualmente detenuto e ritenuto elemento apicale del sodalizio criminale denominato comunemente "OMISSIS" (già colpito da O.C.C. nr. OMISSIS) RGNR – DDA, nr. OMISSIS RG GIP – DDA e OMISSIS ROCC – DDA, emessa in data OMISSIS dal GIP del Tribunale di Napoli, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 - 416 bis co. 1-2-3-4 e 5, 629 co.1 e 2 del codice penale (associazione a delinquere di stampo mafioso-estorsione), in qualità di promotore, direttore ed organizzatore dell'associazione de qua, in contrapposizione ai noti clan "OMISSIS OMISSIS" e "OMISSIS" operanti sempre in Torre Annunziata (NA).

Infine, OMISSIS, nata il OMISSIS, OMISSIS, assunta il OMISSIS, è figlia di OMISSIS n. OMISSIS a OMISSIS, che allo SDI annovera precedenti per associazione mafiosa e stupefacenti (OMISSIS).

Per ciò che riguarda i dipendenti assunti dalla attuale Amministrazione Comunale oltre ad OMISSIS OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e OMISSIS, nato OMISSIS il OMISSIS, tutti assunti quali OMISSIS del settore OMISSIS, vi sono tre soggetti assunti nello OMISSIS con contratti di lavoro OMISSIS (OMISSIS OMISSIS) mediante un apposito bando specifico: OMISSIS, nata a OMISSIS il -OMISSIS, OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, e OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, tutti e tre assunti in data OMISSIS. Si sottolinea che il OMISSIS, OMISSIS, è stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di cui all' OMISSIS OMISSIS CCNL 2019-21, OMISSIS e OMISSIS.

OMISSIS, si è dimesso dopo appena 6 mesi, a seguito della pubblicazione di un dossier sui media, che metteva in dubbio la legittimità di tale assunzione, anche in considerazione del suo legame sentimentale con OMISSIS, nata a OMISSIS OMISSIS, figlia di OMISSIS nato OMISSIS l' OMISSIS e di OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, esponenti del clan OMISSIS. Il predetto OMISSIS, dopo la vittoria elettorale del OMISSIS, ha iniziato a collaborare informalmente con l'amministrazione, insieme ad altre quattro persone, prima di essere nominato ufficialmente OMISSIS; la sua figura viene indicata quale "OMISSIS OMISSIS", confrontandosi con alcuni funzionari e dirigenti, presumibilmente su OMISSIS e



proponendosi probabilmente come intermediario tra i predetti e soggetti giuridici esterni all'amministrazione comunale.

Solo successivamente è stato avviato un bando pubblico per l'assunzione di n. 3 unità di personale da assegnare OMISSIS , con compiti rispettivamente di OMISSIS

OMISSIS , tra le cui istanze di partecipazione risultano pervenute anche quelle dell' OMISSIS , di OMISSIS ;

OMISSIS e OMISSIS , che già di fatto erano presenti e partecipavano, senza averne titolo, alla vita politica ed amministrativa del Comune di Torre Annunziata.

Tra le numerose candidature pervenute (128) per il predetto bando, venivano **selezionati** proprio i suddetti: OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS , nominati rispettivamente con Decreti del Sindaco nn. OMISSIS del OMISSIS . Un articolo di stampa del OMISSIS del quotidiano locale OMISSIS censurava l'operato del Sindaco, annunciando la chiusura del bando c.d. "farlocco", realizzato per mascherare incarichi di OMISSIS di cui il predetto "aveva già scelto i suoi vincitori", "affidando ufficialmente il ruolo di OMISSIS " all' OMISSIS .

A seguito delle reazioni collegate alla sua nomina di OMISSIS , OMISSIS si è dimesso dall'incarico, per poi ottenere subito dopo, nell'agosto 2025, un incarico presso il OMISSIS , OMISSIS di Torre Annunziata, ivi destinatario di incarico di OMISSIS .

Di interesse anche la presenza tra i dipendenti delle due principali società, una in house al comune, l'altra affidataria del servizio di refezione scolastica, di persone legate alla camorra organizzata o gravate da pregiudizi penali.

Per quest'ultima società, la OMISSIS OMISSIS , compagna di OMISSIS , OMISSIS OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS hanno legami familiari con appartenenti ai clan; per la OMISSIS S.r.l. - oltre alla presenza di ben 15 dipendenti gravati da pregiudizi - è di assoluto rilievo la posizione di OMISSIS . Torna attuale, infatti, la centralità di questa figura cruciale: dipendente, licenziato in vigenza della commissione straordinaria, ma reintegrato a seguito di vertenza dinanzi al giudice del lavoro. A tutt'oggi, nonostante la grave condizione che caratterizza la figura di OMISSIS , lo stesso è ancora dipendente.

SOCIETA' OMISSIS

La società OMISSIS (P. IVA OMISSIS), con sede legale a Torre Annunziata (NA) in OMISSIS , è la società OMISSIS del Comune oplontino, che OMISSIS , subentrata nella gestione dei medesimi servizi alla OMISSIS OMISSIS (cessata in data OMISSIS . Ha svolto i servizi di OMISSIS del Comune di Torre Annunziata dal OMISSIS al OMISSIS ; il suo capitale societario era detenuto nella misura del OMISSIS OMISSIS ed il restante OMISSIS dalla OMISSIS , OMISSIS OMISSIS). La società, costituita il OMISSIS , si occupa del servizio OMISSIS nel territorio di Torre Annunziata e svolge la sua attività per il comune dal OMISSIS . Amministratore unico è OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS .



Dall'analisi del personale della società OMISSIS , risultano in organico **90 dipendenti assunti ante, in prossimità e post Elezioni Giugno 2024** (come da elenchi forniti dai Carabinieri).

- **Tra di essi, ben 16 presentano criticità, in particolare si valorizza la figura di** OMISSIS (assunto il OMISSIS) gravato delle condanne per **associazione per delinquere** (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GIP del Tribunale di OMISSIS emessa in data OMISSIS – irrevocabile l'OMISSIS – condanna alla pena della reclusione ad anni 2 - sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.). Al Certificato dei Carichi Pendenti della Procura di Napoli risulta una pendenza per **associazione di tipo mafioso** (artt. 416 bis e 110 c.p.), **trasferimento fraudolento di valori in concorso aggravato dal metodo mafioso e riciclaggio in concorso aggravato dal metodo mafioso** (PM OMISSIS GIP OMISSIS)

Il predetto è

- nipote di OMISSIS , nato a OMISSIS l' OMISSIS , in atto detenuto, elemento apicale del clan camorristico 'OMISSIS'.
- fratello di OMISSIS coniugato con OMISSIS , figlia di OMISSIS appartenente all'omonima famiglia criminale cd. " OMISSIS ", attiva nel traffico transnazionale di sostanze stupefacenti.
- fratello di OMISSIS , coniugato con OMISSIS , figlia di OMISSIS OMISSIS , alias " OMISSIS ", camorrista storico del centro oplontino deceduto in data OMISSIS , a seguito di conflitto a fuoco. La madre di OMISSIS è OMISSIS OMISSIS , figlia di OMISSIS , uno dei fondatori della menzionata organizzazione criminale conosciuta come i " OMISSIS ".

Nella precedente relazione di accesso che ha poi condotto allo scioglimento degli organi elettivi – OMISSIS è stato considerato *trait d'union* tra l'amministrazione locale e la camorra organizzata. Rileva a tal proposito anche il fatto che egli sia il cognato di OMISSIS , OMISSIS non soltanto " OMISSIS ", ma anche dichiarata OMISSIS .

Per meglio lumeggiare la figura di OMISSIS si rileva che lo stesso è stato, fino alla data del OMISSIS , dipendente, con mansioni di OMISSIS della OMISSIS (società partecipata dal Comune di Torre Annunziata, già affidataria di vari servizi pubblici locali presso quel Comune poi cessata). Giova evidenziare che la Commissione di accesso, incaricata degli accertamenti ispettivi presso il Comune di Torre Annunziata nel 2013, riferì all'epoca che l'assunzione dell'OMISSIS era stata pilotata da esponenti dell'organizzazione camorristica " OMISSIS " e segnatamente dall'intervento dello zio del medesimo OMISSIS , *killer ai vertici del clan OMISSIS, all'epoca latitante.*

Il predetto, come detto, è indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 416 bis cp. e dagli artt. 110, 81 cpv. 319 e 321 cp e 416 bis comma I, come risulta del decreto di sequestro notificato il OMISSIS . Dal relativo procedimento penale n. OMISSIS instaurato dalla Procura della Repubblica di OMISSIS OMISSIS , si è generato un procedimento penale stralcio a carico, tra gli altri, di OMISSIS , ad



oggi sfociato nella richiesta di rinvio a giudizio con imputazione dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 512 bis (*trasferimento fraudolento di valori*), 648 bis (*riciclaggio*), 416 bis 1 cp.

In relazione a tale ultimo sviluppo giudiziario e comunque già all'indomani della richiesta della Procura della Repubblica di rinvio a giudizio, appare necessario evidenziare la condotta in violazione degli obblighi imposti dalle norme contrattuali e dal Codice etico della OMISSIS (approvato con determinazione dell'amministratore unico n. OMISSIS OMISSIS), posta in essere dal dipendente OMISSIS con specifico riguardo **all'obbligo di notificare la società in merito allo stato del procedimento penale a suo carico** e, segnatamente, della richiesta di rinvio a giudizio con imputazione di reati di rilevante gravità ed ancor di più di fornire informazioni sulla fissazione dell'udienza preliminare dinanzi al GUP.

Parallelamente, non può tralasciarsi di rilevare la condotta di **inerzia della società** nel monitorare lo sviluppo delle iniziative dell'AG che avevano dato luogo al procedimento disciplinare, conclusosi con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, annullata con ordinanza di reintegra del Tribunale Sezione del Lavoro di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS, confermata, a seguito di proposizione di successivo ricorso in opposizione della OMISSIS, con sentenza del medesimo Tribunale n. OMISSIS del OMISSIS, oggetto a sua volta di reclamo, rigettato con sentenza della Corte di Appello di OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS.

In tale contesto, risulta evidente che l'acquisizione della notizia della richiesta di rinvio a giudizio costituisce **presupposto per l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare** finalizzato alla irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, fondata su quegli elementi di sussistenza giuridica che la Corte di Appello - come giudice del lavoro - nella sentenza di rigetto del reclamo aveva ritenuto assenti, rilevando che *".....l'inconsistenza degli esiti di queste ultime [avvio delle indagini penali] per il mancato riscontro dell'impianto accusatorio del P.M. (desumibile dall'assenza di una richiesta di rinvio a giudizio) depone per l'insussistenza giuridica del fatto anche sul piano disciplinare e comporta la caducazione del licenziamento"*.

Sul punto ne discende *a contrario* che l'intervenuta richiesta di rinvio a giudizio sopra richiamata, postula la compiuta **sussistenza ed integrazione delle condizioni di legittimità per l'irrogazione - ad esito dell'avvio del relativo procedimento disciplinare - della sanzione del licenziamento senza preavviso**, lasciando, peraltro, impregiudicata anche l'ulteriore valutazione, nell'immediato, di un provvedimento di **sospensione cautelare** non disciplinare ai sensi dell'art 68 comma 5 punto 2 del CCNL del 18 maggio 2022 che testualmente prevede: *"Nel caso in cui il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per aver commesso un reato il cui accertamento costituisca causa di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo, la Direzione, fermo restando il diritto di adottare provvedimenti ritenuti opportuni, può disporre la sospensione cautelativa dal servizio del lavoratore per tutta la pendenza del procedimento penale a suo carico senza decorrenza di retribuzione né di anzianità"*.

Anche gli approfondimenti su altre società che hanno rapporti economici con il Comune rivelano, in maniera netta, continuità con la precedente gestione, rafforzando il legame tra politica e affari sotto l'ombra della criminalità organizzata; è il caso della società di cui è amministratore, fratello di - eletto da sempre con l'appoggio delle



consorterie criminali e oggi OMISSIS . La OMISSIS ha infatti una commessa di servizi di durata triennale del valore di 282.000 euro con la OMISSIS che gli ha versato negli anni fatture per alcune centinaia di migliaia di euro. Tale rapporto di affari intercorreva anche in precedenza, allorché la società OMISSIS era la OMISSIS cui ora è subentrata la OMISSIS ..

Parimenti appare più che probabile il raccordo politica-affari nella mancata attivazione del servizio dei OMISSIS ; secondo quanto riferiscono le fonti ascoltate in audizione dalla commissione d'indagine, si starebbe temporeggiando per aspettare il momento opportuno per assegnare il servizio OMISSIS a OMISSIS , al momento affidatario, in proroga, della OMISSIS , tramite altra società, la OMISSIS , asseritamente vicina alla consigliera OMISSIS , collegata a OMISSIS , (padre di OMISSIS ex amministratore) entrambi vicini al clan OMISSIS. Appare importante al riguardo sottolineare che l'esternalizzazione del servizio OMISSIS , che potrebbe essere affidato alla stessa OMISSIS (tramite OMISSIS), ancora in stallo alla data dell'ultima delibera del OMISSIS , contrasta con lo statuto della società OMISSIS OMISSIS , approvato dalla OMISSIS il OMISSIS , che prevede la possibilità che detta società eserciti maggiori servizi, quali quelli connessi alla OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS , alla OMISSIS , alla OMISSIS OMISSIS .

Anche per la società che svolge il servizio per OMISSIS la OMISSIS , il cui rappresentante legale è gravato da pregiudizi di rilievo, emergono criticità, considerato che il contratto di project financing lega la società all'Ente per un periodo trentennale, che i rapporti con il Comune sussistevano già in passato tramite altra ditta in precedenza rappresentata dal padre degli attuali amministratori e che, comunque, la società affianca sempre anche le ditte esterne che risultano aggiudicatarie degli appalti (per OMISSIS , peraltro ditte non locali e per la OMISSIS).

Anche per OMISSIS , concessionario OMISSIS , peraltro attualmente in proroga, sono state rilevate alcune criticità, in quanto nell'aggiudicazione del servizio a tale società, che era risultata terza nella relativa gara, non sono stati avanzati rilievi, come invece fatto nei confronti della prima e della seconda classificata che sono state, di conseguenza, escluse.

Rilevano inoltre, ai fini della valutazione di merito sul funzionamento dell'Ente, le vicende che per alcuni hanno avuto esiti di rilievo penale, relative alle false dichiarazioni concernenti le cause di incompatibilità che hanno riguardato 3 consiglieri, OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS , 1 ex assessore OMISSIS (OMISSIS), 1 dirigente (revocato dall'incarico) e l' OMISSIS (destinatario di sanzione e sospensione anziché della sanzione della revoca, come previsto nel relativo bando di assunzione), con evidenti violazioni della normativa in materia di affidamento di incarichi pubblici.

Espressione di una evidente cattiva gestione delle funzioni e delle risorse dell'ente risulta anche la vicenda della **cd. gettonopoli** che coinvolge tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, percettori dei gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari, con possibili conseguenze di danno erariale.



Nello specifico è stato constatato un aumento dei costi discendente da un incremento nell'anno 2025 della spesa pubblica per il rimborso ai datori di lavoro della quota stipendiale dei propri dipendenti impegnati nell'esercizio delle funzioni consiliari, dei costi delle spese di viaggio delle indennità per le adunanze del Consiglio e delle indennità per la partecipazione alle Commissioni consiliari. Si tratta di un modus operandi che ha consentito a quasi tutti i consiglieri di totalizzare un numero spropositato di gettoni per le sedute di Commissioni consiliari. Tale elemento risulta sintomatico dell'assenza di efficaci sistemi di controllo sull'operato degli amministratori, ruolo che spetta sicuramente agli Uffici competenti ad assicurare la trasparenza e il buon andamento del sistema amministrativo - gestionale, ma, soprattutto, rientra tra i compiti primari del Consiglio comunale cui l'art. 42 del T.U.O.E.L. attribuisce la funzione, tra le altre, di "controllo politico - amministrativo". Appare evidente invece che nelle situazioni illustrate - in cui si registra una generale trasversale condivisione, da parte di tutti gli esponenti politici comunali, di sistemi distorti - la funzione di presidio di legalità attribuita all'Organo consiliare è venuta meno con grave nocimento per la corretta funzionalità dell'Ente.

L'amministrazione comunale avrebbe dovuto esercitare il doveroso controllo di opportunità, di merito e di legittimità, controllo risultato oltremodo carente, così evidenziando la inadeguatezza del vertice politico amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e verifica nei confronti dell'apparato amministrativo.

Si rileva, altresì, che nel corso degli anni 2024 e 2026 sono state adottate **sette interdittive antimafia** (di cui una conferma) nei confronti di società con sede nel comune di Torre Annunziata.

Un territorio che ospita nel suo contesto ditte interdette è di per sé già rivelatore di un forte rischio di infiltrazione, in quanto i clan si attivano laddove trovano terreno fertile a far prevalere la propria forza intimidatrice, per ottenere guadagni illeciti; tale considerazione vale ancora di più se sono coinvolte le imprese di onoranze funebri, settore che, specie nel territorio di questa provincia, è stato più volte oggetto di operazioni di polizia scaturite anche nell'adozione di provvedimenti giudiziari che hanno portato alla luce sistemi organizzati di corruzione, falsificazione ed estorsione legate a tali attività, spesso gestite ovvero controllate dalle consorterie criminali, oltre che particolarmente attenzionate dall'attività di prevenzione antimafia della Prefettura. Rilevante appare il dato che su un totale di 21 interdittive che hanno interessato tale settore, adottate dal Prefetto di Napoli dal 2024 ad oggi, ben 7 hanno sede in Torre Annunziata.

La situazione è resa più grave **dall'accertata inottemperanza e dai mancati controlli dell'ente**, finalizzati alla ottemperanza dei provvedimenti ostativi.

La profonda e diffusa illegalità, concretizzatasi in un grave e perdurante comportamento omissivo, da parte della struttura politica e burocratica dell'ente ha determinato la scarsa incisività dei controlli anche nel settore urbanistico, edilizio e delle autorizzazioni in senso lato, favorendo la proliferazione di fenomeni di abusivismo. Anche la problematica degli abusi edilizi evidenzia infatti una situazione di forte criticità.

In sintesi, gli abusi riguardano soprattutto opere edili realizzate in assenza di titolo edilizio, in contrasto con la normativa urbanistica, edilizia, sismica e paesaggistica, in un contesto che evidenzia l'inerzia dell'Ente ai fini della conclusione dei procedimenti.

Tra l'altro una delle situazioni riguarda **OMISSIS**, cognato, per averne sposato la sorella, di **OMISSIS**, moglie di **OMISSIS**, pertanto vicino per legami di parentela al clan **OMISSIS**, e un'altra riguarda **OMISSIS**, vicino al clan **OMISSIS**.



La gestione dei **beni confiscati alla criminalità organizzata** rappresenta un tema particolarmente delicato. Il Comune di Torre Annunziata invece non ha dimostrato una particolare attenzione e solerzia nella gestione di tali beni, dal momento che in quattro casi in particolare sono state evidenziate significative criticità accertate anche dalle indagini delle Forze di Polizia.

Si consideri la cosiddetta “ OMISSIS ” che, pur essendo destinata ad assegnazioni temporanee per nuclei familiari senz'atetto, è stata concessa dal Comune in comodato d'uso alla OMISSIS OMISSIS per la realizzazione di un “ OMISSIS ”, al cui interno sono state eseguite anche opere abusive edilizie, avente come oggetto quasi esclusivo attività ricettiva e commerciale.

Si segnala l'immobile sito in Via OMISSIS , confiscato e assegnato alla Sig.ra OMISSIS OMISSIS , pur essendo destinato ad assegnazioni temporanee per nuclei familiari senz'atetto, concesso in comodato d'uso gratuito di 9 anni, alla sig.ra OMISSIS , vedova di OMISSIS , per l'uso abitativo, della stessa e del suo nucleo familiare composto dalla stessa e dalla figlia OMISSIS , e per lo svolgimento delle attività sociali dell'associazione “ OMISSIS OMISSIS ”. Tuttavia, l'immobile è stato utilizzato quasi in via esclusiva per finalità abitative, in difformità rispetto a quanto previsto, e ad oggi la stessa Sig.ra OMISSIS continua ad occupare il predetto immobile.

Ancora rileva l'immobile sito in OMISSIS , che, pur essendo destinato a finalità sociali, in particolare come alloggio temporaneo per gli extracomunitari, è stato assegnato in via temporanea al nucleo familiare di OMISSIS , in attesa della conclusione della procedura di assegnazione di un alloggio ERP, subordinata però anche alla regolarizzazione dei pagamenti delle indennità di occupazione e degli oneri per i servizi relativi all'alloggio occupato. Dall'ultimo accertamento eseguito è stato rilevato che il debito di OMISSIS ammonta a circa € 687,08 e che la stessa continua ad occupare il predetto immobile.

Da ultimo si mette in luce la grave criticità legata alla gestione dell'immobile sito in OMISSIS in quanto lo stesso, non solo è stato occupato abusivamente da un soggetto facente parte di una famiglia satellite del clan OMISSIS , ma è stato addirittura adibito a luogo di spaccio e confezionamento di sostanze stupefacenti, con tanto di videocamere di sorveglianza per monitorare l'arrivo di eventuali Forze di Polizia, alimentate peraltro da un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Un ulteriore elemento sintomatico dell'influenza mafiosa potrebbe derivare dall'**occupazione abusiva** di alcuni immobili di proprietà/locazione del Comune di Torre Annunziata per i quali, a seguito di accertamenti delle Forze di Polizia, sarebbe emerso che alcuni amministratori del Comune oplontino, OMISSIS , avrebbero cercato di ottenere informazioni sulle procedure di sgombero afferenti gli immobili ubicati al civico n. 20 di via Grazie ed al civico n. 2 di via Pascoli del Comune di Torre Annunziata, con la specifica richiesta di rallentare l'iter al fine di valutarne la



fattibilità. Nell'immobile ubicato in via Pascoli, all'interno dell'Istituto scolastico comprensivo "Parini-Rovigliano", risiedeva abusivamente ormai da molti anni proprio . OMISSIS , zia dell'omonima compagna dell' OMISSIS , in quanto sorella dei predetti OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS , esponenti del clan OMISSIS Orbene, entrambi gli edifici venivano finalmente liberati nell'anno 2025, soltanto per effetto di provvedimenti emessi dalla locale Autorità Giudiziaria.

Di rilievo anche le criticità correlate a taluni **appalti pubblici** gestiti dall'Ente.

Per la OMISSIS il Comune si avvale della società OMISSIS per la OMISSIS OMISSIS , ed ha affidato all'esterno la OMISSIS , previo affidamento diretto o espletamento di gare, con invito almeno a 5 operatori del settore, o con "procedura aperta".

Le criticità emerse riguardano il frequente ricorso alle "proroghe contrattuali" previste dai relativi contratti di affidamento nonché a proroghe concesse ai sensi dell'art. 120 del D.L.vo 36/2023, in quanto già avviata la procedura di un nuovo affidamento del servizio.

In relazione all'aggiudicazione della " OMISSIS " con realizzazione di un OMISSIS non si evince se i lavori sono ancora in corso oppure se siano stati ultimati, tantomeno risultano richieste di proroga della concessione edilizia, atteso che la stessa risulterebbe scaduta, in virtù della proroga richiesta, in data OMISSIS .

Per l'affidamento dei OMISSIS , è stato rilevato che l'aggiudicataria " OMISSIS OMISSIS " era già affidataria in precedenza del servizio, attualmente in proroga.

Sono state riscontrate anomalie anche in relazione alla funzionalità del **sistema di videosorveglianza** in quanto le videocamere sono del tutto assenti nei rioni Provolera e Murattiano ad alta densità criminale e, nel caso di un'altra zona particolarmente critica per lo stesso aspetto, ben 7 telecamere non risultano funzionanti. Ciò appare sintomatico di una scarsa attenzione alla legalità e alla correttezza amministrativa in quanto, sebbene formalmente la relativa attività sia proseguita, si lascia spazio ad "aree grigie" nelle quali possono insinuarsi gli illeciti interessi della criminalità organizzata. La procedura di appalto del **servizio parcheggi pubblici a pagamento** (strisce blu) per la durata di cinque anni, ha subito negli anni un forte rallentamento in quanto la CUC (Centrale Unica di Committenza) OMISSIS , convenzionata con il Comune di Torre Annunziata, in considerazione dell'incremento dell'importo dell' appalto, è stata ritenuta non più in possesso dei requisiti per l'espletamento delle procedure di gara.

Da quanto evidenziato, emerge l'inerzia dell'Amministrazione ad agire e quindi a concludere l'iter procedurale per la concessione della sosta a pagamento, perdurante fino alle ultime verifiche.

L' eccessiva dilatazione dei tempi ha determinato a tutt'oggi sia la mancata scelta della stazione appaltante sia la mancata pubblicazione del bando per l'aggiudicazione del servizio, con conseguente danno arrecato all'Ente per possibili mancati introiti derivanti dalla sosta a pagamento.



L'inerzia appare riconducibile, pertanto, sia alla dirigenza tecnica che alla parte politica e potrebbe rappresentare, come sopra detto, la conseguenza di una indebita interferenza esterna, tramite la consigliera OMISSIS, collegata all'ex amministratore OMISSIS, e al di lui padre, vicini al clan OMISSIS. Le vicende che hanno interessato, in particolare negli ultimi mesi, lo **stadio comunale** Giraud di Torre Annunziata, hanno destato particolare attenzione e registrato particolare risonanza sugli organi di stampa e sui social network, e finanche di un formale intervento di OMISSIS, quale presidente della OMISSIS, nel cui ambito è compresa anche la OMISSIS. Appare evidente una gestione non sempre improntata a regole di correttezza e poco attenta, ovvero, poco propensa ad affrontare le criticità e a risolvere i problemi. In tutti i casi, si rileva l'incapacità del vertice politico a dare disposizioni agli uffici competenti, esplicitata nelle mancate autorizzazioni del SUAP o nei ritardi nell'avvio di procedure per la verifica della agibilità o idoneità dei locali. Al momento dell'attuale verifica manca ancora l'atto di convenzione per l'affidamento dell'impianto (è stata consegnata alla commissione soltanto una bozza non sottoscritta dai contraenti); pertanto, da luglio scorso, al termine di circa un biennio di lavori per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'impianto, la struttura viene utilizzata sine titulo sia dal OMISSIS sia da altri privati, pur in mancanza di atti certi. Parimenti opacità e ritardi si segnalano per la conclusione dei lavori delle **opere di urbanizzazione** del OMISSIS; tale gestione si rivela poco attenta e poco propensa alla soluzione concreta dei problemi e, anche in questo caso, lo stallo sulla conclusione delle opere di urbanizzazione può rappresentare un vizio con rilevanti conseguenze su possibili mancati introiti per l'ente.

Conclusioni

Le risultanze degli accertamenti effettuati sul piano della prevenzione antimafia dalla commissione d'indagine hanno fatto emergere elementi sintomatici di possibili ipotesi di condizionamento da parte della criminalità organizzata locale nei confronti dell'apparato politico - amministrativo del Comune di Torre Annunziata.

In particolare la forte e diffusa presenza sul territorio della criminalità organizzata, unitamente alla circostanza - per un ente che è stato già destinatario di due provvedimenti di rigore nel 1993 e nel 2022 - della rilevata continuità politica, riconducibile sia alla nutrita presenza di amministratori componenti della amministrazione destinataria nel 2022 del provvedimento dissolutorio, sia dalla attuale sussistenza di alcuni elementi indizianti, già riscontrati dalla precedente Commissione di accesso e temporalmente riconducibili agli anni 2021/2022, che assumono ancora rilievo e valenza sintomatica della situazione politica ed amministrativa dell'Ente.

In conclusione, tutte le illegittimità riscontrate hanno, nel loro complesso, evidenziato l'incapacità degli organi elettivi - in un contesto ambientale caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi criminali - di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità amministrativa; ciò si è perpetuato nelle varie consiliature succedutesi



negli anni e tuttora nella vigente, nonostante le dichiarazioni dell'attuale Primo cittadino sulla correttezza del proprio operato nonché sulla volontà di proseguire le scelte messe in atto dalla Commissione straordinaria.

I complessi accertamenti effettuati sull'apparato amministrativo e burocratico dell'ente e l'analisi di contesto hanno evidenziato un diffuso degrado amministrativo e un quadro di insieme caratterizzato dall'intreccio tra il contesto criminale radicato sul territorio e la vita pubblica locale, tali da far temere che l'azione amministrativa possa essere significativamente permeata dalla volontà di soggetti collegati direttamente e/o indirettamente alle organizzazioni criminali, attive in quel comprensorio.

Il suddetto quadro informativo è stato dunque posto all'ordine del giorno della seduta di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi il 13 aprile 2026, alla presenza del

... OMISSIS ...
 ... OMISSIS ...
 ... OMISSIS ...
 ... OMISSIS ...
 ... OMISSIS ...
 ... OMISSIS ...


all'esito della quale si è concordato, all'unanimità, sulla presenza di un indubitabile condizionamento criminale dell'Amministrazione, che si fonda su legami ampiamente dimostrati, sia di carattere parentale che relazionale, di amministratori e dipendenti con elementi anche di spicco della criminalità organizzata, nonché su una condizione patologica dell'attività amministrativa.

In particolare il ... OMISSIS ... ha richiamato alcuni elementi sintomatici, significativi di un condizionamento della compagine amministrativa dell'Ente, quali, tra gli altri, la gestione dello stadio "Alfredo Giraud" di proprietà comunale, gestito senza alcuna copertura contrattuale, l'assenza degli impianti di videosorveglianza in quartieri cruciali della città, le interferenze di taluni amministratori comunali, tra cui OMISSIS, nelle procedure di rilascio di alcuni immobili abusivamente occupati, anche da persone vicine ad ambienti controindicati, al fine di rallentarne il relativo *iter*.

Il ... OMISSIS ... ha evidenziato la centralità della figura di OMISSIS nelle dinamiche di condizionamento dell'Amministrazione comunale da parte della locale criminalità organizzata, concordando con le valutazioni espresse dai OMISSIS ... OMISSIS ... circa la permeabilità dell'Ente.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On.le S.V., ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/2000 nei confronti del Comune di Torre Annunziata.

IL PREFETTO
 (di Bar)




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarno e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Sarno (Salerno) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 8 e 9 giugno 2024;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Sarno (Salerno) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Raffaele Cannizzaro - prefetto a riposo;

dott.ssa Fulvia Zinno - viceprefetto;

dott.ssa Plautilla Calvani - dirigente II fascia Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2026
Reg. n. 2747

ALLEGATO


Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Sarno (30.652 abitanti in Provincia di Salerno), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Recenti indagini dell'autorità giudiziaria, nonché accertamenti condotti dalle forze di polizia hanno posto in rilievo forme di condizionamento dell'attività dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata; conseguentemente il prefetto di Salerno, previa delega ministeriale all'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, decreto-legge n. 629/1982, ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto dell'11 settembre 2025, successivamente prorogato, l'accesso ispettivo presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Salerno, sentito nella seduta dell'8 aprile 2026 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica vicario ff. presso il Tribunale di Salerno - direzione distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'ente locale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, rilevando come il territorio del Comune di Sarno, il cui consiglio comunale in passato è già stato sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1993, è collocato in un contesto territoriale dell'agro nocerino-sarnese che costituisce un'area della provincia salernitana caratterizzata dalla presenza della criminalità organizzata di tipo camorristico e di quella comune.



Più in particolare le citate indagini hanno confermato l'operatività delle locali organizzazioni camorristiche — che sembrano convivere in una logica di pacifica spartizione delle attività illecite sul territorio — dedite al controllo delle attività economiche e commerciali, avvalendosi di strategie sempre più evolute per l'infiltrazione nell'economia legale ai fini del riciclaggio, all'attività di usura, al traffico di stupefacenti ed ai reinvestimenti in attività commerciali, mostrando, inoltre, la propensione ad infiltrarsi nell'amministrazione locale interferendo nelle competizioni elettorali.

La relazione del prefetto si sofferma, in particolare, sulla figura di un locale capo cosca, di notevole caratura criminale, già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di residenza e destinatario, nel febbraio 2025, all'esito di una complessa indagine giudiziaria coordinata dalla guardia di finanza, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere semplice. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame riconosceva, invece, nei confronti del citato capo cosca, l'aggravante del metodo mafioso.

La relazione del prefetto ha poi effettuato un'analisi dei componenti della compagine amministrativa eletta nel 2024 rilevando, per molti di questi, collegamenti e/o frequentazioni con soggetti riconducibili direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata.

Alcuni dei citati amministratori, peraltro, tra cui il primo cittadino, sono interessati da precedenti penali o di polizia.

Inoltre, l'analisi della composizione delle liste collegate al sindaco ha evidenziato che uno dei candidati alla carica di consigliere comunale, in seguito non eletto, è riconducibile per stretti rapporti parentali ad un soggetto controindicato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e successivamente rinviato a giudizio per reati commessi in concorso con il sopra citato capo cosca.

La commissione d'indagine ha proceduto a verificare anche le singole posizioni dei dipendenti comunali, riscontrando, anche in questo caso, che alcuni dipendenti risultano gravati da precedenti di polizia e penali, anche per reati associativi e alcuni di essi sono contigui o hanno frequentazioni o rapporti parentali con esponenti del locale contesto malavitoso.

L'organo ispettivo si è, quindi, soffermato sulla intricata vicenda della concessione in locazione di un terreno di proprietà comunale in favore di uno stretto congiunto del suddetto capo del clan locale. Trattasi di un fondo che, attraverso una serie di anomalie, è stato concesso in godimento al predetto conduttore dal 2022 fino alla risoluzione del contratto intervenuta soltanto lo scorso 27 gennaio 2026.

Occorre premettere che il suddetto congiunto, e dunque colui il quale assumerà la veste di conduttore, con nota del 26 marzo 2018 aveva già formulato la richiesta di affidamento in comodato d'uso di detto fondo per un termine minimo di sei anni. Veniva quindi pubblicato un avviso esplorativo, volto a raccogliere istanze per la concessione in uso del predetto fondo rustico a titolo oneroso e l'unica offerta veniva presentata dal menzionato interlocutore. Pur essendo stata l'offerta dichiarata in regola, la procedura si arenava a seguito della successiva acquisizione del certificato dei carichi pendenti dal quale emergeva una citazione diretta a giudizio a carico dell'offerente per i reati di cui all'art. 483 del codice penale ed all'art. 640 del codice penale.

La stessa procedura riprendeva dopo circa due anni, allorché il medesimo individuo tornava a chiedere al Comune di Sarno l'affidamento del fondo rustico a titolo di comodato, impegnandosi alla sorveglianza, alla valorizzazione e alla restituzione del medesimo fondo per un tempo minimo di sei anni.

La commissione di gara si riuniva il 20 settembre 2021 e dichiarava aggiudicatario il medesimo stretto congiunto del capo indiscusso del clan locale (il relativo contratto verrà poi sottoscritto il 21 aprile 2022 per la durata di sei anni).

Da notare che, pur essendosi acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, analoga richiesta non veniva inviata alla Procura

della Repubblica di Avellino, con conseguente mancata emersione della citazione diretta a giudizio del 2018 che, verosimilmente, aveva ostacolato la definizione della precedente procedura amministrativa.

Occorre rilevare che, dalla data di affidamento del predetto fondo, gli unici controlli effettuati dall'amministrazione comunale in ordine alla tenuta del bene da parte del conduttore si sono svolti successivamente all'insediamento della commissione d'indagine.

Il citato capo cosca viene nuovamente, ed indirettamente, menzionato nella vicenda che ruota attorno alla nomina del componente del nucleo indipendente di valutazione del Comune di Sarno. Tale vicenda risale al gennaio 2023 e alla pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature per la nomina dei componenti di detto nucleo indipendente di valutazione.

L'organo ispettivo ha rilevato che il 7 ottobre 2024, il primo cittadino, con proprio decreto, dovendosi provvedere alla sostituzione di uno dei componenti dimissionari di detto organismo, nominava uno stretto congiunto del citato capo cosca quale componente del nucleo di valutazione.

Rileva che tale componente, oltre ad essere stretto congiunto del capo cosca, è stato raggiunto da misura cautelativa interdittiva del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per la durata di mesi nove in quanto nei suoi confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 74/2000. Inoltre nei suoi confronti è stato richiesto il rinvio a giudizio per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 648-bis del codice penale (riciclaggio) e 8 del decreto legislativo n. 74/2000 (reato tributario). Sulla base di tali pendenze il primo cittadino ne disponeva la revoca in autotutela.

Peraltro la relazione della commissione d'indagine rileva, non solo che il citato componente non era in possesso, già al momento della nomina, dei requisiti professionali richiesti per l'incarico, ma addirittura che dopo appena pochi mesi dalla nomina del medesimo l'amministrazione comunale provvedeva ad incrementare il compenso per i componenti del suddetto organismo.

La relazione prefettizia si sofferma, quindi, sull'anomala gestione dei procedimenti per l'assunzione di personale e per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000. Dall'analisi delle assunzioni effettuate tra il 2024 e il 2025 è infatti emerso un quadro omogeneo di reclutamento del personale non pienamente coerente con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di accesso sanciti dall'art. 97 Cost. e dall'art. 35 del decreto legislativo n. 267/2000, di cui avrebbero tratto beneficio soggetti a vario titolo legati all'area politica di governo. Inoltre, argomentando dall'assenza di un fabbisogno documentato e dalla presenza di funzionari di ruolo già operativi, la commissione d'indagine ritiene che non sia da escludere che le stesse assunzioni siano state utilizzate come posizioni fiduciarie piuttosto che come reali strumenti tecnico-organizzativi.

La relazione prefettizia, inoltre, rinviando agli accertamenti compiuti dalla commissione d'indagine, menziona la consuetudine di ricorrere all'affidamento diretto nel settore del noleggio service audio e luci per l'organizzazione di eventi. Nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2025 è infatti emerso il consolidamento di una posizione di favore nei confronti di una determinata ditta. In particolare, viene richiamata la determinazione del responsabile del settore affari generali del 20 ottobre 2024 con la quale è stato disposto l'affidamento in favore di tale ditta, in assenza della prescritta ricerca preliminare di mercato. La motivazione adottata dall'amministrazione comunale in merito alla scelta di detto contraente (l'unico soggetto giuridico interpellato) è che lo stesso si sarebbe distinto per la diligenza nell'eseguire le sue prestazioni lavorative e per la vasta esperienza maturata nel settore degli eventi, soddisfacendo i criteri qualitativi e quantitativi richiesti dall'ente. Motivazione ritenuta in alcun modo congrua dalla commissione d'indagine per l'assenza di raffronti tra preventivi e per il mancato rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023.

Si evidenzia che l'avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati al predetto affidamento mediante procedura negoziata,



è stato pubblicato soltanto in data 3 dicembre 2024; tuttavia, anche in tale occasione, in via del tutto anomala, per la presentazione delle manifestazioni di interesse veniva fissata la data dell'8 dicembre 2024, con termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, immotivatamente, fissato il 9 dicembre 2024, e quindi in una data immediatamente successiva alla presentazione delle offerte. All'esito della predetta procedura, peraltro, soltanto la ditta sopra citata presentava la propria manifestazione di interesse.

Del pari, la relazione si sofferma sulla concessione ad una società di capitali di parte di un area mercatale per l'utilizzo, come parcheggio, di veicoli pesanti a supporto della campagna del pomodoro 2025. Al riguardo, la commissione d'indagine ha evidenziato che la delibera che ha disposto tale concessione è stata pubblicata all'albo pretorio solamente l'11 agosto 2025. Vengono altresì evidenziate perplessità in merito al mancato ricorso alla procedura comparativa di evidenza pubblica, trattandosi di un bene demaniale, ipotizzando un uso dell'atto amministrativo come strumento retroattivo per coprire decisioni già assunte e una gestione del bene pubblico priva di trasparenza e di controlli effettivi.

La relazione prefettizia evidenzia che il socio di maggioranza, e amministratore unico, della predetta società risulta essere parente di un pregiudicato che annovera numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, nonché collegamenti con ambienti camorristici locali.

L'organo ispettivo ha approfondito l'affidamento diretto concesso a una ditta del servizio di manutenzione del verde sul territorio comunale, rilevando, al riguardo, che l'impresa affidataria è mancante del requisito di cui all'art. 50, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023, in quanto non ha pregresse e documentate esperienze nella predetta prestazione contrattuale. Inoltre, la quantificazione del valore del servizio, così come determinata dagli uffici comunali, è da ritenersi abbondantemente sovrastimata rispetto al reale. Peraltro, si riscontrano difficoltà operative in quel settore di attività comunale che viene gestito da più soggetti e nel quale si rileva «un complessivo quadro di *mala gestio della res publica*».

La relazione prefettizia ha inoltre riferito che, dopo un lungo e complesso iter amministrativo, il consiglio comunale di Sarno ha approvato, in data 20 marzo 2025, la variante al vigente piano urbanistico comunale (PUC), modificando il principale strumento di pianificazione territoriale a livello locale e incidendo fortemente sulle opere e sugli indici di urbanizzazione delle zone interessate.

A questo proposito, viene riferito che nelle aree comprese nel predetto piano comunale si sono registrati acquisti di immobili da parte di alcuni amministratori comunali, che avrebbero partecipato alle sedute deliberative, o anche di loro congiunti, prospettandosi in tal modo l'eventuale violazione dei doveri e condizioni giuridiche di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000, e ciò in considerazione del fatto che le modifiche apportate dalla variante avrebbero determinato condizioni più favorevoli agli acquirenti.

Inoltre, la variante al piano urbanistico comunale (PUC) ha modificato anche alcune aree comprese negli ambiti di trasformazione per attività produttive (ATP) destinate ad accogliere imprese del terziario innovativo e della produzione avanzata. Anche in queste zone la commissione d'accesso ha rilevato acquisti di terreni da parte di un consigliere comunale, atti perfezionatisi nel 2024 dopo l'avvio della variante al PUC che, come detto, è stato approvato nel 2025.

Le verifiche ispettive, integrate da informazioni delle forze di polizia, hanno evidenziato l'esistenza di uno stretto legame tra il sindaco di Sarno e una famiglia di imprenditori che lo hanno sostenuto nelle elezioni amministrative del 2024. Tali rapporti si ritiene siano alla base dell'accelerazione dell'iter approvativo del piano urbanistico attuativo (PUA), comparto ATP 05, già presentato per l'approvazione nel settembre 2021 e di interesse dei predetti imprenditori. Infatti, immediatamente dopo l'insediamento del primo cittadino, l'ufficio tecnico comunale ha reiteratamente chiesto al progettista incaricato di apportare integra-

zioni alla detta pianificazione, in riscontro alla quale il predetto tecnico - per conto di proprietari direttamente interessati, tra i quali anche i suddetti imprenditori - ha richiesto l'approvazione della rimodulazione del piano urbanistico attuativo.

La commissione di indagine giunge alle stesse conclusioni riferendosi a una proposta di *project financing* di iniziativa privata alla quale sarebbe interessata una società il cui amministratore e *dominus* appartiene alla menzionata famiglia imprenditoriale.

La commissione d'indagine ha approfondito l'esame di alcuni fascicoli concernenti abusi edilizi, rilevando difficoltà organizzative e di interlocuzione tra gli uffici comunali competenti in materia. In particolare, si fa riferimento a un accertamento richiesto nel 2021 dall'autorità giudiziaria riguardante presunti interventi edilizi illeciti effettuati su un immobile appartenente a un soggetto strettamente riconducibile per rapporti parentali al sopra menzionato capo cosca.

Nonostante vari solleciti, e dopo vane interlocuzioni tra la polizia locale e l'ufficio tecnico comunale, quest'ultimo ufficio, solo nel marzo 2025 - e dopo l'applicazione della misura cautelativa in carcere disposta nei confronti del predetto capo cosca - ha effettuato i dovuti sopralluoghi, e nel maggio 2025 ha riferito dei provvedimenti adottati a seguito del rilievo degli abusi edilizi.

All'esito delle risultanze ispettive emerge un quadro di opacità amministrativa che interessa tutti gli uffici comunali a fronte di un atteggiamento del sindaco in carica particolarmente accentratore e con una visione personalistica della gestione della cosa pubblica che sottende «ad una deviazione dai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di alterazione della dialettica democratica».

Il lavoro della commissione d'accesso è stato, come evidenziato, esaminato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel quale sono state approfondite e valutate le risultanze dell'accesso ispettivo, con particolare riferimento alla caratura criminale del sopra menzionato esponente della locale criminalità organizzata, delle irregolarità commesse dall'amministrazione comunale nella scelta di un soggetto controindicato quale membro del nucleo di valutazione, della variante al piano urbanistico comunale a cui sono correlati gli acquisti di immobili da parte di alcuni amministratori comunali o di loro familiari, delle irregolarità rilevate nella assunzione di personale tramite la piattaforma Asmel ed ai sensi dell'art. 110 TUOEL.

Dall'esame complessivo delle risultanze ispettive dell'accesso effettuato presso il Comune di Sarno, il predetto comitato provinciale ha concordemente ritenuto di desumere, nel caso in questione, la sussistenza di elementi di cui all'art. 143, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La relazione prefettizia e quella della commissione di indagine evidenziano chiaramente l'assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate, nonché un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione nel suo complesso che si sostanzia in una grave *mala gestio* della cosa pubblica.

In particolare, i contenuti delle menzionate relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sarno (Salerno), ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 maggio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI





Il Prefetto della provincia di Salerno

Salerno, 24/4/2026

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di SARNO (SA) – Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I. PREMESSA

Con nota n. *OMISSIS* in data *OMISSIS*, lo scrivente ha sottoposto a codesto Ministero le vicende del Comune di Sarno, al fine di consentire ogni opportuna valutazione per il conferimento della delega finalizzata all'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento mediante la nomina di una commissione d'indagine, ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

Con decreto del Sig. Ministro dell'Interno n. *OMISSIS* in data *OMISSIS*, in relazione alla richiesta di questa Prefettura, lo scrivente è stato delegato, per le finalità di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Sarno, con le modalità e la tempistica indicate nel medesimo articolo.

Con decreto n. *OMISSIS* dell'*OMISSIS*, è stata nominata la Commissione di accesso composta da:

- Dott.ssa Gabriella D'ORSO, Viceprefetto, in quiescenza, in qualità di Coordinatore della Commissione;
- Dott. Roberto DI LEGAMI, Dirigente Generale della Polizia di Stato, in quiescenza;
- Dott. Antonio ARANGIO, Funzionario in servizio presso la Prefettura/UTG di Napoli.

In data *OMISSIS*, con decreto n. *OMISSIS* è stato nominato il gruppo di supporto alla suddetta Commissione composto da:



- Commissario Capo della Polizia di Stato dr. Pio D'AMICO, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno;
- Luogotenente Antonio GRAZIUSO in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno;
- Ing. Nunziante MARINO, funzionario tecnico in servizio presso la sede provinciale di Salerno del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

La Commissione d'indagine, il 15 settembre 2025, si è insediata presso il Comune e, in data 11 marzo 2026, ha rassegnato le proprie conclusioni compendiate nella relazione che si allega e che ha formato oggetto di esame durante la riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica dell'8 aprile 2026 integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica Vicario f.f. presso il Tribunale di Salerno, anche nella veste di Procuratore Distrettuale Antimafia, e del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, competente per territorio.

2. IL CONTESTO GEOGRAFICO E CENNI STORICI

Sarno (31.784 abitanti) è uno dei centri principali dell'Agro nocerino-sarnese, situato nella parte nord-occidentale di questo territorio, a cavallo tra le tre province di Napoli, Avellino e Salerno, occupa una posizione baricentrica rispetto ai capoluoghi campani e si sviluppa alle falde del monte Sarno, sulle rive del fiume Sarno, da cui prende il nome.


Confina con Castel San Giorgio, Lauro, Nocera Inferiore, Palma Campania, Quindici, San Valentino Torio, Siano, Bracigliano, Striano.

La sua economia si basa principalmente sulla produzione agricola e sull'industria conserviera, in particolare di pomodori (famoso il pomodoro San Marzano dop) e olive.

La città è dotata di un casello autostradale sull'A30 e ha due stazioni ferroviarie, quella della Circumvesuviana, capolinea della linea Napoli-Ottaviano-Sarno, e quella delle Ferrovie dello Stato, sulla ferrovia Cancellone-Avellino.

È attraversata dalla Strada Regionale 367 ex Strada Statale *Innesto SS 18-S.Marzano-S.Valentino Torio-confine provincia*.

Il 5 maggio 1998, il Comune fu colpito, insieme con i vicini centri di Quindici, Bracigliano e Siano, da un gravissimo fenomeno franoso, composto da colate rapide di fango, che interessò la metà del territorio comunale. L'evento provocò la distruzione di molte abitazioni e la morte di 137 persone nella sola Sarno.



3. LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL COMUNE DI SARNO¹

Il dato che emerge a prima vista è che l'Agro nocerino-sarnese² è l'area della provincia salernitana in cui la criminalità organizzata di tipo camorristico ha da sempre attuato il controllo delle attività economiche e commerciali, avvalendosi di strategie sempre più evolute per l'infiltrazione nell'economia legale ai fini di riciclaggio. Nel corso degli anni, l'incisiva azione di contrasto ha determinato una sensibile mutazione degli equilibri criminali nell'area, favorendo la formazione di "gruppi minori autonomi" subordinati a sodalizi più strutturati, attivi nelle limitrofe province di Napoli e Avellino, tra i quali, a mero titolo di esempio, si citano i clan *OMISSIS*.

In passato, i clan camorristici di maggiore rilevanza egemoni sul territorio sono stati quelli capeggiati da *OMISSIS* tutti federati al sodalizio meglio noto come "Nuova Famiglia" di *OMISSIS*.

A seguito del decesso di alcuni capi storici (tra i quali *OMISSIS*) e della decisione di numerosi affiliati di collaborare con la giustizia, si sono costituiti, in continuità e coerenza con l'evoluzione e la storia dei diversi clan che si sono succeduti negli anni, nuovi gruppi delinquenziali dediti alle estorsioni, allo spaccio di sostanze stupefacenti ed all'usura.

Malgrado le situazioni varino da comune a comune, può senz'altro affermarsi che in generale le dinamiche criminali tra i clan storicamente operanti sul territorio sono caratterizzate da equilibri interni e modalità operative molto diverse dal passato, con capi e gregari che preferiscono agire in maniera molto defilata, lontani dalle vecchie dinamiche di controllo capillare del territorio, per dedicarsi alla gestione di attività commerciali particolarmente lucrose in cui reinvestire gli illeciti profitti delle attività delittuose, lasciando la gestione della piazza – e la conseguente sovraesposizione – alle nuove leve emergenti, che spesso regolano contese inerenti la spartizione del territorio con gesti intimidatori anche eclatanti.

In particolare, è stato rilevato, relativamente al territorio in cui si inserisce la città di Sarno che *"L'Agro nocerino-sarnese è la zona della provincia di Salerno in cui la criminalità organizzata di tipo camorristico e quella comune hanno tradizionalmente e più incisivamente operato, anche mediante il controllo di attività economiche. L'area, ricca di*

¹ Per quanto fin qui illustrato si veda la Relazione della Commissione d'accesso, pagg. *OMISSIS*.

² L'Agro nocerino-sarnese è un'area che si estende quasi come un prolungamento di Napoli, popolata da una decina di comuni sorti disordinatamente, uno dopo l'altro. *OMISSIS*



insediamenti produttivi, ha infatti da sempre esercitato una forte attrattiva per i numerosi sodalizi criminali, sia autoctoni che provenienti dalle aree circostanti.

I numerosi atti intimidatori registrati nel territorio, sia di tipo incendiario sia mediante l'esplosione di colpi d' arma da fuoco, sarebbero indice della significativa diffusione del fenomeno estorsivo in danno delle attività economiche locali. Tali frequenti manifestazioni delittuose, tuttavia, non trovano analogo riscontro nelle denunce delle vittime.

A Sarno, sarebbe confermata l'operatività del clan OMISSIS, tradizionalmente dedito ad attività estorsive, usura, traffico di stupefacenti e riciclaggio di proventi illeciti mediante reinvestimenti in attività commerciali e ricreative. Progresse attività di indagine avrebbero altresì comprovato la propensione del sodalizio ad infiltrarsi nella pubblica amministrazione locale interferendo nelle competizioni elettorali.

Nel medesimo territorio sarebbe inoltre documentata la presenza del clan OMISSIS che coesisterebbe con il clan OMISSIS secondo una logica di pacifica spartizione delle attività illecite locali...

Nel periodo considerato, nel territorio di Sarno sono stati registrati numerosi episodi di atti intimidatori, sintomatici delle diffuse pratiche estorsive ad opera dei gruppi criminali locali”³.

3.1. I CLAN

Dopo l'omicidio di OMISSIS, detto “OMISSIS” (ex affiliato al clan camorristico “Nuova Camorra Organizzata” di Raffaele Cutolo, poi transitato nella “Nuova Famiglia”), cugino del più noto esponente della “Nuova Famiglia” OMISSIS, avvenuto con modalità tipicamente mafiose nel settembre 2005, sul territorio del Comune di Sarno si registra l'operatività del clan OMISSIS promosso, diretto ed organizzato da OMISSIS inteso “OMISSIS”, condannato alla pena dell'ergastolo per vicissitudini connesse alla sua passata appartenenza alla disciolta “Nuova Famiglia”.

Particolare interesse ha destato, in passato, la capacità dello stesso sodalizio di penetrazione della pubblica amministrazione locale, mediante un tentativo di interagire nelle competizioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Sarno.

Dalle notizie assunte tramite il Comando Provinciale dei Carabinieri⁴ si apprende che tra il 1999 ed il 2002 i Carabinieri del ROS di Salerno hanno condotto l'indagine

³ OMISSIS pagg. OMISSIS segg. (allegato n. OMISSIS a questa relazione).



denominata "OMISSIS", dimostrando che OMISSIS⁵ in ragione dello stato di detenzione del padre OMISSIS, aveva assunto la direzione dell'omonima consorteria criminale, quantunque capeggiata dal padre. Il quadro indiziario, confermato in tutte le fasi del giudizio, stigmatizzava l'esistenza e l'operatività del clan OMISSIS, egemone prevalentemente nel Comune di Sarno ed attivo ... OMISSIS.

In quell'alveo esplorativo furono acquisiti anche numerosi elementi idonei a delineare i rapporti tra il gruppo criminale su richiamato ed altre analoghe frange presenti nelle province di Salerno e Napoli, nonché i momenti di collaborazione e di frizione tra le stesse.

Il OMISSIS il Tribunale di Salerno emetteva Ordinanza di custodia cautelare in carcere n. OMISSIS e, all'esito dell'iter processuale, venivano condannati⁶ per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro, ... OMISSIS ... ritenuto a sua volta uno dei perni principali del sodalizio.

Nel mese di giugno OMISSIS, al fine di non disperdere il bagaglio cognitivo acquisito, ritenuto peraltro compatibile con l'evolversi degli equilibri criminali dell'Agro nocerino e nel Comune di Sarno, i ROS di Salerno avviavano l'indagine "OMISSIS"⁷. Anche in questo caso veniva percepita la rinnovata, seppur mutata, operatività del clan OMISSIS nell'ambito ... OMISSIS.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Salerno, nel condividere tali risultanze investigative, emetteva, il OMISSIS, ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone ritenute, a vario titolo, responsabili dei reati di ... OMISSIS.

La fase esecutiva si perfezionava il OMISSIS contestualmente al sequestro di beni, consistenti in società, immobili e rapporti bancari ammontanti ad un complessivo valore di circa € 2.000.000,00 ritenuti nella disponibilità del clan OMISSIS.

Il OMISSIS il Tribunale di Salerno – Sezione misure di prevenzione, rigettava la proposta di misure personali avanzata nei confronti di tutti i soggetti non riconoscendo il presupposto della "attualità della pericolosità sociale" ed accoglieva parzialmente, in ragione della "passata estrinsecazione della pericolosità sociale", la sola istanza riguardante l'aspetto patrimoniale, ordinando la confisca di prevenzione di beni che

⁴ OMISSIS (allegato n. OMISSIS a questa relazione).

⁵ Nato a OMISSIS.

⁶ Sentenze divenute irrevocabili.

⁷ Procedimento penale n. OMISSIS R.G.N.R. mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.



sostanzialmente coincidevano con quelli già oggetto della richiamata procedura di sequestro.

... *OMISSIS*⁸.

3.2. PROFILO CRIMINALE DI OMISSIS

Al fine di definire, in ragione della realtà territoriale in esame, la presenza e le attitudini dei clan, risulta importante l'analisi del profilo criminale di *OMISSIS*, effettuata dalla Commissione di accesso⁹ sulla base delle risultanze documentali acquisite attraverso le interlocuzioni con gli Organi investigativi centrali e periferici delle Forze di Polizia e le interrogazioni delle Banche dati in uso a queste ed alla Direzione Nazionale Antimafia. Tale attività ha condotto la Commissione a ricostruire la caratura criminale del soggetto, evidenziando in particolare:

OMISSIS

La Commissione evidenzia che con sentenza della Corte d'Appello di Salerno dell'*OMISSIS*, irrevocabile il *OMISSIS*¹⁰, viene comminata al *OMISSIS* la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in ragione di reati quali l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis comma 2 c.p., detenzione illegale di armi e munizioni, estorsione in concorso), reati commessi dal *OMISSIS*.

Invero, nell'ordinanza di misura cautelare del GIP presso il Tribunale di Salerno n. *OMISSIS* GIP del *OMISSIS*¹¹, il magistrato richiama una nota informativa della DIA del *OMISSIS*, in cui sono evidenziati "... elementi di fatto che, oltre a dimostrare il mutamento radicale degli equilibri all'interno del gruppo criminale operante in Sarno... a partire dagli inizi del mese di *OMISSIS*, testimoniano quale fosse il ruolo di *OMISSIS* nell'ambito del sodalizio... L'analisi delle conversazioni intercettate... fornisce illuminanti indicazioni ... specie per quanto riguarda il pieno coinvolgimento, con funzione attiva, ... di *OMISSIS* nella gestione degli obiettivi strategici del sodalizio. Dalle stesse conversazioni emergono

⁸ Relazione Commissione d'accesso pag. *OMISSIS*.

⁹ Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS* segg.

¹⁰ Si vedano gli allegati nn. *OMISSIS* a questa relazione.

¹¹ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



ulteriori, importanti indicazioni circa il mutamento degli equilibri interni dello stesso gruppo criminale, nel momento in cui si manifesta una più decisa ed invasiva ingerenza criminale nel territorio di Sarno degli esponenti dello stesso sodalizio...maggiormente legati OMISSIS. Tale mutamento viene, infatti, gestito con indubbia sapienza e cautela criminale proprio da OMISSIS...".¹²

Nella predetta ordinanza cautelare a OMISSIS, insieme OMISSIS, viene contestato il reato di cui all'art. 416 bis del c.p. "*... per aver promosso, organizzato e diretto un'organizzazione camorristica OMISSIS... In particolare, i suddetti ... si avvalevano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva non solo per commettere delitti (soprattutto estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori operanti nell'agro nocerino-sarnese), ma anche per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e, comunque, il controllo di (OMISSIS), connesse anche all'esecuzione di OMISSIS (come, OMISSIS). Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo i partecipanti la disponibilità di armi...".¹³*

Dette attività venivano realizzate attraverso. ... "*...l'occupazione criminale del territorio in un momento di "vuoto di potere" determinato dalla disarticolazione di altri clan".¹⁴*

Il OMISSIS, con decreto n. OMISSIS il Tribunale di Salerno - Sezione misure di prevenzione¹⁵, confermato dalla Corte d'Appello di Salerno il OMISSIS, ha disposto l'applicazione OMISSIS della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, argomentando che "*... per gli indiziati di appartenere ad una associazione a delinquere di tipo mafioso l'attualità della pericolosità sia implicita nella semplice appartenenza ... alcuni più recenti episodi giudiziari, benché conclusisi con assoluzione, destano più di un sospetto sulla condotta del medesimo ed offrono, sebbene in materia di prevenzione, precisi elementi di fatto dai quali ritenere che, anche con riferimento all'ultimo quinquennio, le frequentazioni e i contatti con determinati ambienti malavitosi non si sono mai interrotti e che dunque, quei legami associativi non sono stati per niente recisi".¹⁶*

¹² Ordinanza misura cautelare n. OMISSIS.

¹³ Ordinanza misura cautelare n. OMISSIS.

¹⁴ Ordinanza misura cautelare n. OMISSIS.

¹⁵ Allegato n. OMISSIS a questa relazione.

¹⁶ Decreto Tribunale di Salerno – Sezione misure di prevenzione n. OMISSIS (allegato n. OMISSIS a questa relazione).



Il Tribunale, cioè, ne valorizza il carisma criminale e l'attualità della pericolosità sociale, anche sulla scorta del fatto che gli imprenditori estorti... *OMISSIS*, e lo ritenessero, nella zona, il punto stabile di riferimento per risolvere questo tipo di problematiche *OMISSIS*...

Evidenzia la Commissione che "... *OMISSIS*"¹⁷.

"...*OMISSIS*..."^{18 19}

*OMISSIS*²⁰...

*OMISSIS*²¹ ...

La condotta assunta *OMISSIS* dimostrava, secondo il Tribunale, la consapevolezza che *OMISSIS* fosse considerato un punto di riferimento attuale sul territorio e percepito dalla collettività come soggetto in grado di determinarne le vicende economiche e sociali. Inoltre, il Tribunale evidenzia che *OMISSIS* veicola un controllo e un evidente dominio sul territorio di appartenenza, evocando, "... *OMISSIS*..."²²

La suddetta ordinanza cautelare n. *OMISSIS* della Sezione riesame del Tribunale di Salerno *OMISSIS*"...^{23; 24}.

La Commissione evidenzia pure che "... *OMISSIS*..."^{25 26}

Con l'Ordinanza di Custodia Cautelare n. *OMISSIS*, procedimento penale n. *OMISSIS*²⁷, al *OMISSIS* viene anche contestato il reato di cui agli articoli ... *OMISSIS*..."

¹⁷ Relazione Commissione di accesso pagg. *OMISSIS* segg.

¹⁸ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

¹⁹ Relazione Commissione di accesso pagg. *OMISSIS*.

²⁰ Ordinanza n. *OMISSIS* GIP Tribunale di Salerno pagg. *OMISSIS* "...dalla lettura integrale degli atti devono ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del diverso delitto di cui all'art. 416 c.p. e di cui all'art. 110 416 c.p. così dovendosi riqualificare i delitti di cui al capo 1 e al capo 1bis"... *OMISSIS*

²¹ Ordinanza n. *OMISSIS* R.G. Ries.P del *OMISSIS*... gravata da *OMISSIS* in Cassazione e decisa con sentenza di rigetto n. *OMISSIS*...

²² Ordinanza n. *OMISSIS* R.G. Ries.P del 14/04/2025 (*OMISSIS*), pag. *OMISSIS*, gravata *OMISSIS* in Cassazione e decisa con sentenza ... *OMISSIS*

²³ Ordinanza Tribunale di Salerno Sezione riesame n. *OMISSIS*.

²⁴ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

²⁵ Le investigazioni del GICO hanno appurato che *OMISSIS*. In relazione della Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS*.

²⁶ Relazione Commissione di accesso pagg. *OMISSIS*.

²⁷ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



Si rappresenta, al riguardo, che *OMISSIS*...²⁸ ha autorizzato la costituzione di parte civile nell'interesse del Ministero dell'Interno ...*OMISSIS*.

Si precisa in merito che, successivamente alla consegna della relazione da parte della Commissione d'accesso ... *OMISSIS*...²⁹

Il nucleo familiare di *OMISSIS* è composto ... *OMISSIS*.

OMISSIS ... *OMISSIS* ³⁰... con la quale il GIP presso il Tribunale di Salerno, ha precisato che "*OMISSIS*..."³¹ e ha disposto nei suoi confronti "... *OMISSIS*..."³².

OMISSIS ...

4. AMMINISTRAZIONE COMUNALE E INFORMAZIONI SU CONSIGLIERI, ASSESSORI E DIPENDENTI, SIA DEL COMUNE CHE DELL'AZIENDA SPECIALE "OMISSIS"

A seguito delle consultazioni amministrative *OMISSIS* è stato eletto sindaco *OMISSIS*

Di seguito, i nominativi dei Consiglieri eletti e degli assessori.

OMISSIS

ASSESSORI COMUNALI

OMISSIS

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OMISSIS

Per un esame dettagliato sulle informazioni riguardanti Amministratori, Consiglieri e dipendenti di Sarno, si rinvia alle pagine *OMISSIS* della allegata relazione della Commissione di accesso.

²⁸ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

²⁹ Sentenza procedimento n. *OMISSIS* – procedimento n. *OMISSIS*

³⁰ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

³¹ OCC n. *OMISSIS* a questa Relazione.

³² OCC n. *OMISSIS* ... a questa Relazione.



5. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: SETTORI

La Commissione di accesso ha esaminato tale argomento attraverso l'acquisizione degli atti comunali da cui si desume l'attuale organizzazione dell'Ente, giuste deliberazioni *OMISSIS*

N. 3 Aree Dirigenziali suddivise in settori:

a) **Affari Generali - Istituzionali - Servizi alla Persona** suddivisa in due settori:

- Settore 1 - AA. GG. - Istituzionali - Gestione Giuridica del Personale - Comunicazione Istituzionale - Servizi alla Persona
- Settore 2 - Servizi Demografici;

b) **Risorse Economiche - Finanziarie e Umane - Suap** suddivisa in tre settori:

- Settore 3 - Bilancio - Contabilità - Gestione Economica del Personale - Servizi Assicurativi e Tesoreria
- Settore 4 - Attività Tributarie
- Settore 5 - Suap - Mercato - Protezione Civile;

c) **Tecnica-Tutela dell'Ambiente e Governo del Territorio** suddivisa in tre settori:


- Settore 6 - Lavori Pubblici - Sicurezza Sul Lavoro - Medico Competente Demanio - Patrimonio - Espropri
- Settore 7 - Urbanistica - Pianificazione del Territorio - Ecologia - Edilizia Privata e Pubblica;
- Settore 8 - Manutenzione Patrimonio Comunale - Verde Pubblico - Tutela Ambientale - Servizi Cimiteriali.

Il Settore A - Polizia Municipale è alle dirette dipendenze del Sindaco.

Vi è poi lo Staff degli organi istituzionali (Avvocati Municipali, Ufficio di Staff e Giudice di Pace).

L'Ente ha costituito con Delibera di Consiglio Comunale n. *OMISSIS*³³ l'azienda speciale per la gestione dei servizi pubblici, denominata "Sarno Servizi Integrati", approvando lo schema di statuto della società, lo schema di atto costitutivo, il piano di fattibilità economico finanziario e lo schema di contratto di servizio.

³³ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



Alla suddetta Azienda Speciale è stata affidata la gestione delle aree di sosta a pagamento, la manutenzione degli immobili comunali, di arterie stradali, di impianti sportivi, nonché dei servizi cimiteriali.

6. *OMISSIS*

La relazione della Commissione di accesso, a cui per un più analitico esame si fa rinvio³⁴, partendo da una ricostruzione cronologica della vicenda, evidenzia ... *OMISSIS*...

- con nota del *OMISSIS* ed acquisita al prot. n. *OMISSIS*, il sig. *OMISSIS*..., chiedeva al Comune di Sarno *OMISSIS*;
- con deliberazione n. *OMISSIS*, la Giunta Comunale approvava ... *OMISSIS*, formulava atto di indirizzo *OMISSIS* per la predisposizione e la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo, ... *OMISSIS*. La finalità di tale intervento era *OMISSIS*... Con la medesima deliberazione si demandava *OMISSIS* l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali per l'avvio ed il completamento della procedura, ... *OMISSIS*...
- con Determinazione n. *OMISSIS* veniva approvato l'Avviso di manifestazione di interesse ... *OMISSIS*...;
- in seguito, con note ... *OMISSIS* il Dirigente competente procedeva alla richiesta dei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale ... *OMISSIS* ³⁵”.
- in seguito ... *OMISSIS*...;
- nel *OMISSIS*, a distanza di più di due anni, con nota del ... *OMISSIS*... chiedeva, nuovamente, al Comune di Sarno l'affidamento... *OMISSIS*...;
- in seguito a tale richiesta, *OMISSIS* il Dirigente *OMISSIS* adottava con provvedimento *OMISSIS* la “Determinazione a contrarre per la locazione in uso a terzi, a titolo oneroso, del terreno di proprietà comunale ... *OMISSIS*...”. Dal testo del predetto provvedimento emerge che in seguito alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse *OMISSIS* “*OMISSIS*...”. A tal riguardo, la Commissione evidenzia che dagli atti esaminati non si evincono quali siano state le ragioni per le quali la documentazione presentata *OMISSIS* non fosse conforme ai requisiti richiesti e con quale provvedimento si sia preso atto dell'impossibilità di procedere

³⁴ Relazione Commissione di accesso pagg. *OMISSIS*

³⁵ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



alla trattativa ed il bando sia stato dichiarato deserto. Pur in mancanza di tali elementi o di atti di programmazione in tal senso, *OMISSIS* Dirigente sottolinea il “*permanere della volontà di quest’Amministrazione, come da OMISSIS*”, e ripropone la manifestazione di interesse, *OMISSIS* a base d’asta, corrispondente... *OMISSIS*...;

- l’avviso di manifestazione prot. *OMISSIS* veniva pubblicato sul sito web e veniva fissato per il giorno *OMISSIS* il termine entro il quale presentare la domanda di partecipazione;
- il *OMISSIS* si riuniva la commissione di gara che dichiarava aggiudicatario il ... *OMISSIS*;
- gli uffici procedevano a verificare i requisiti di cui all'art. 80, d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- veniva acquisito il certificato integrale del casellario giudiziale *OMISSIS* ed il certificato dei carichi pendenti...*OMISSIS*;
- con Determinazione RG n. *OMISSIS*..., il *OMISSIS*, procedeva all’aggiudicazione *OMISSIS*...;
- con nota acquisita al *OMISSIS*... comunicava al Comune la sua intenzione di aderire al bando...*OMISSIS*. In particolare, *OMISSIS* rappresentava che uno dei requisiti previsti dal bando *OMISSIS* era la disponibilità dell’immobile ... *OMISSIS*;
- il *OMISSIS*, la ... *OMISSIS*...”. In particolare, richiamando puntualmente il contenuto ... del bando *OMISSIS*... La *OMISSIS* procedeva, quindi, ad approvare... *OMISSIS*... La Commissione di accesso ha inoltre evidenziato che dall’esame degli atti degli atti esibiti dal Comune emergerebbe che l’istruttoria condotta dagli uffici a seguito della istanza *OMISSIS* sia stata limitata esclusivamente a definire il nuovo ... *OMISSIS*... *OMISSIS*³⁶, non hanno approfondito ... *OMISSIS*. In particolare, non sarebbe stato considerato ... *OMISSIS*...³⁷, prot. n. *OMISSIS*... Inoltre, *OMISSIS*... La Commissione evidenzia, altresì, che...*OMISSIS* rilevando pure che la *OMISSIS* avviene mediante una delibera della Giunta, in luogo di una determina dirigenziale... *OMISSIS*;
- *OMISSIS*^{38 39}.

³⁶ Allegato n. *OMISSIS* alla Relazione di accesso da pag. *OMISSIS*.

³⁷ Allegato n. *OMISSIS* alla Relazione di accesso pag. *OMISSIS*.

³⁸ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



Ulteriore elemento rilevato dalla Commissione afferisce ai controlli *OMISSIS*. Viene evidenziato, infatti, che dalla data di affidamento, gli unici controlli effettuati dal Comune *OMISSIS* vengono svolti all'indomani degli arresti ... *OMISSIS*⁴⁰

OMISSIS,

OMISSIS ...

OMISSIS,^{41,42}.

La Commissione, nel valutare la cronologia dei fatti, desume che, nonostante il resoconto *OMISSIS* circa *OMISSIS* e la perdurante *OMISSIS*, nessuna decisione è stata adottata dall'Amministrazione Comunale circa la risoluzione ... *OMISSIS*...

OMISSIS.⁴³

OMISSIS ^{44 45}.

OMISSIS ⁴⁶.

CONSIDERAZIONI FINALI

La Commissione di accesso, riassuntivamente, enuclea le seguenti criticità nella procedura su richiamata *OMISSIS*...

- *OMISSIS*;
- *OMISSIS*;
- *OMISSIS*;
- *OMISSIS*

La Commissione ritiene pure che, sotto altro aspetto, la Deliberazione di *OMISSIS* sembra violare i principi di parità di trattamento e di trasparenza che governano le procedure concernenti la stipulazione dei contratti. *OMISSIS*....

OMISSIS...⁴⁷.

³⁹ Allegati nn. *OMISSIS* a questa relazione.

⁴⁰ Allegato n. *OMISSIS* alla Relazione di accesso pagg. *OMISSIS*

⁴¹ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁴² Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁴³ *OMISSIS*.

⁴⁴ *OMISSIS* (allegato n. *OMISSIS* alla Relazione di accesso, pagg. *OMISSIS*).

⁴⁵ Pagg. *OMISSIS* Relazione di accesso.

⁴⁶ Pagg. *OMISSIS* Relazione di accesso.



7. OMISSIS

Il *OMISSIS* ...

*OMISSIS*⁴⁸.

OMISSIS...⁴⁹.

Nei suoi confronti è stato, altresì richiesto il rinvio a giudizio *OMISSIS*...⁵⁰.

7.1. VICENDE AMMINISTRATIVE

In data *OMISSIS*, il Comune di Sarno ha pubblicato "Avviso ...*OMISSIS*"

*OMISSIS*⁵¹ ⁵².

Nel medesimo avviso veniva previsto che la selezione sarebbe avvenuta tenuto conto della valutazione dei titoli, del curriculum presentato dai candidati, nonché di uno specifico colloquio.

All'esito del termine *OMISSIS*....

OMISSIS ⁵³.

OMISSIS...⁵⁴.

La Commissione di accesso, anche in merito alla suddetta procedura, evidenzia delle criticità. Viene, infatti, preliminarmente rilevato che il richiamato avviso pubblico *OMISSIS*, non prevedeva la formazione di alcuna graduatoria *OMISSIS*...

...⁵⁵ *OMISSIS*....⁵⁶ ⁵⁷

*OMISSIS*⁵⁸.

*OMISSIS*⁵⁹ ... *OMISSIS*.

⁴⁷ Allegato n. *OMISSIS* alla Relazione di accesso, pagg. *OMISSIS* e segg.

⁴⁸ Relazione della Commissione d'accesso, pagg. *OMISSIS* e segg.

⁴⁹ *OMISSIS*

⁵⁰ *OMISSIS* allegato n. *OMISSIS* a questa relazione, pagg. *OMISSIS*.

⁵¹ Relazione Commissione d'accesso da pag. *OMISSIS*

⁵² Relazione Commissione d'accesso da pag. *OMISSIS* all. *OMISSIS*.

⁵³ "...*OMISSIS*"


⁵⁴ Allegato n. *OMISSIS* alla Relazione di accesso pag. *OMISSIS* e segg.

⁵⁵ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁵⁶ Relazione *OMISSIS* Ris. N. *OMISSIS* del *OMISSIS*, pag. *OMISSIS* (allegato n. *OMISSIS* a questa relazione).

⁵⁷ Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS*.

⁵⁸ Allegato n. *OMISSIS* della relazione della Commissione di accesso pag. *OMISSIS*.



*OMISSIS...*⁶⁰

OMISSIS ...

OMISSIS

8. OMISSIS

La Commissione evidenzia a questo proposito ... *OMISSIS ...* ben lungi dai principi di trasparenza e buon andamento della P.A.⁶¹.

La Commissione, infatti, a seguito dell'analisi *OMISSIS* ipotizza l'utilizzo *OMISSIS...*

Inoltre, la Commissione, argomentando dall'assenza di un fabbisogno documentato e dalla presenza di funzionari di ruolo già operativi, non esclude che ... *OMISSIS ...*

In conclusione, dopo aver passato in rassegna alcune fattispecie, la Commissione rappresenta che *OMISSIS*⁶²

9. OMISSIS

La Commissione evidenzia analoghe perplessità anche rispetto alla nomina *OMISSIS...*

*OMISSIS.*⁶³

Al termine della fase preliminare di selezione del *OMISSIS* venivano ammessi al successivo colloquio *OMISSIS...*

OMISSIS.

OMISSIS...

In pendenza della procedura, *OMISSIS* veniva prorogato nell'incarico *OMISSIS OMISSIS*⁶⁴.

Al riguardo, la Commissione osserva quanto segue:

1. *OMISSIS* sembra alquanto sigolare... *OMISSIS*;
2. *OMISSIS*;
3. *OMISSIS*.

⁵⁹ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.


⁶⁰ Dall'esame degli atti si rileva che *OMISSIS*.

⁶¹ Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS* e segg.

⁶² Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS*.

⁶³ Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS*.

⁶⁴ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



La Commissione ipotizza, pertanto *OMISSIS* ⁶⁵.

10. OMISSIS

A) OMISSIS

Con riferimento *OMISSIS*... dagli atti acquisiti dalla Commissione, *OMISSIS*, la stessa evince *OMISSIS*.

In particolare, viene richiamata la determinazione della *OMISSIS*⁶⁶... Dall'analisi della documentazione prodotta viene evidenziata la mancata ricerca preliminare di mercato *OMISSIS*...

Tale motivazione non è stata ritenuta congrua dalla Commissione per l'assenza di confronti tra preventivi, né idonea a giustificare il mancato rispetto del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del D. lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. ⁶⁷.

Solo in data *OMISSIS* il Comune ... *OMISSIS*...⁶⁸. Anche per tale procedura la Commissione evidenzia perplessità in quanto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse veniva fissato ... *OMISSIS*...⁶⁹...

B) OMISSIS

... *OMISSIS*...⁷⁰.

OMISSIS... ⁷¹; ⁷².

C) OMISSIS

Con deliberazione di Giunta n. *OMISSIS* ⁷³, e successivo provvedimento *OMISSIS*⁷⁴, il Comune di Sarno ha *OMISSIS*⁷⁵ *OMISSIS*... ⁷⁶, a tutela di esigenze di carattere ambientale, urbanistico, igienico-sanitario, nonché di sicurezza stradale e sul lavoro.

⁶⁵ Relazione della Commissione di accesso pag. *OMISSIS* "... *OMISSIS*."

⁶⁶ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁶⁷ "*OMISSIS*

⁶⁸ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁶⁹ Relazione della Commissione d'accesso pag. *OMISSIS*

⁷⁰ Relazione Commissione di accesso da pag. *OMISSIS*.

⁷¹ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁷² Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



In data *OMISSIS*, *OMISSIS*, inoltrava a questa Prefettura un esposto con il quale evidenziava una serie di criticità afferenti... *OMISSIS*...⁷⁷.

La Commissione di accesso evidenzia, in merito alla procedura in argomento, che la *OMISSIS* tre mesi dopo la sua adozione, e solo successivamente ...*OMISSIS*.... Vengono, altresì, evidenziate perplessità in merito al mancato ricorso alla procedura comparativa di evidenza pubblica, ... *OMISSIS*...⁷⁸

La Commissione, inoltre, si sofferma sul titolare della ditta *OMISSIS*...

Viene ricordato, tra i procedimenti più rilevanti, quello avviato dalla DDA di Salerno *OMISSIS*...

Dal certificato del casellario giudiziale⁷⁹, si rileva, tra l'altro, che "*OMISSIS*".⁸⁰

11. *OMISSIS*

Dagli atti esaminati, la Commissione non è riuscita a comprendere *OMISSIS*⁸¹. Infatti, il servizio sembrerebbe rientrare nelle competenze della Sarno Servizi, ma, in realtà, viene svolto dall'area tecnica del Comune anche grazie all'affidamento ad operatori esterni qualificati, a seguito di espletamento di procedure ad evidenza pubblica. ...*OMISSIS*.

In particolare, con contratto *OMISSIS*⁸², è stato affidato ... *OMISSIS*...

Con nota *OMISSIS*, in considerazione della necessità di procedere ad una riorganizzazione della suindicata Azienda Speciale *OMISSIS* l'Amministrazione Comunale chiedeva formalmente alla dirigenza dell'Area Tecnica di provvedere a garantire in via temporanea e fino a successiva comunicazione, la copertura, in relazione agli interventi di carattere urgente, dei servizi di manutenzione degli immobili di proprietà comunale e la manutenzione delle strade.

In ragione di ciò, con determinazione dirigenziale ... *OMISSIS*, è stato formalizzato specifico appalto in favore della società *OMISSIS* al fine di garantire ... *OMISSIS*...

⁷³ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁷⁴ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁷⁵ *OMISSIS*

⁷⁶ *OMISSIS*

⁷⁷ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.


⁷⁸ Relazione di accesso pagg. *OMISSIS*.

⁷⁹ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁸⁰ Relazione Commissione d'accesso pag. *OMISSIS*

⁸¹ Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS*

⁸² Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



La Commissione ha approfondito l'affidamento *OMISSIS* evidenziando che:

1. *OMISSIS*;
2. *OMISSIS*⁸³.

12. OMISSIS

OMISSIS

Già nel *OMISSIS*, la Giunta Comunale, *OMISSIS*⁸⁴, dava mandato *OMISSIS*

Con determina n. *OMISSIS*⁸⁵ è stato affidato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. *OMISSIS*. *OMISSIS*⁸⁶ e *OMISSIS*⁸⁷, *OMISSIS* ...⁸⁸

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. *OMISSIS*...⁸⁹.

Il *OMISSIS* con Decreto n. *OMISSIS* del *OMISSIS* dichiarava la *OMISSIS*

Quindi, il Consiglio Comunale⁹⁰ approvava *OMISSIS*⁹¹ e, a seguito di approfondimenti, *OMISSIS*...

OMISSIS.

Invero, la Commissione, all'esito degli approfondimenti svolti, non esclude un nesso di agevolazione...*OMISSIS*⁹²:

- *OMISSIS*⁹³;
- *OMISSIS*⁹⁴;
- *OMISSIS*⁹⁵.

⁸³ Relazione di accesso pagg. *OMISSIS*.

⁸⁴ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁸⁵ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁸⁶ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁸⁷ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁸⁸ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁸⁹ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁹⁰ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁹¹ *OMISSIS*

⁹² Relazione Commissione di accesso pagg. *OMISSIS* e segg. Si veda anche l'allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.

⁹³ *OMISSIS*

⁹⁴ *OMISSIS* allegato *OMISSIS* alla relazione della Commissione d'accesso, pag. *OMISSIS*.

⁹⁵ *OMISSIS*, allegato *OMISSIS* alla relazione della Commissione d'accesso, pag. *OMISSIS*.



12.1. OMISSIS

L'analisi svolta dalla Commissione si è focalizzata anche ... *OMISSIS*...

OMISSIS

Anche in questo caso la Commissione evidenzia che diversi acquisti *OMISSIS* sono stati effettuati *OMISSIS* ⁹⁶.

Altra situazione da segnalare, secondo la Commissione d'accesso, è *OMISSIS*, presentato, per l'approvazione, *OMISSIS*. Solo nel *OMISSIS*, quindi immediatamente dopo l'insediamento del *OMISSIS*, chiede al progettista incaricato ben tre integrazioni nelle seguenti date: *OMISSIS* ⁹⁷.

OMISSIS...

In relazione *OMISSIS* la Commissione rileva altresì che il progettista è *OMISSIS* ⁹⁸, *OMISSIS*... ⁹⁹, ¹⁰⁰.

A tal riguardo la Commissione evidenzia che *OMISSIS* ¹⁰¹ risulterebbe accertato che *OMISSIS*.¹⁰²

Altro elemento che viene segnalato nella nota del GICO ... *OMISSIS*...

OMISSIS...¹⁰³

Con note del *OMISSIS*, la *OMISSIS*... Al riguardo *OMISSIS* ¹⁰⁴ confermando, pertanto, l'interesse di quest'ultimo sull'area in esame.

La Commissione d'accesso, richiamando la relazione del G.I.C.O., evidenzia, altresì, che "*OMISSIS* ¹⁰⁵...

OMISSIS

In merito, i preliminari accertamenti effettuati attraverso le banche dati confermano OMISSIS¹⁰⁶, riconducibile OMISSIS¹⁰⁷, OMISSIS¹⁰⁸ e OMISSIS¹⁰⁹. In particolare, è stato rilevato che in data OMISSIS ha ceduto OMISSIS.¹¹⁰

⁹⁶ Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS*.

⁹⁷ *OMISSIS*

⁹⁸ Relazione Commissione d'accesso pag. *OMISSIS*.

⁹⁹ Relazione Commissione d'accesso pag. *OMISSIS*.

¹⁰⁰ Relazione Commissione d'accesso pag. *OMISSIS*.


¹⁰¹ Relazione di accesso, allegato n. *OMISSIS*, pag. *OMISSIS*.

¹⁰² Relazione di accesso, allegato n. *OMISSIS*, pag. *OMISSIS*.

¹⁰³ Relazione Commissione d'accesso pag. *OMISSIS*.

¹⁰⁴ *OMISSIS* (allegato n. *OMISSIS* Relazione Commissione di accesso) pagg. *OMISSIS*.

¹⁰⁵ Allegato n. *OMISSIS* a questa relazione.



OMISSIS

OMISSIS ¹¹¹; ¹¹²;

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS...

Dall'esame della relazione del G.I.C.O. e *OMISSIS*, la Commissione di accesso ritiene di evidenziare i rapporti che *OMISSIS* ha intrattenuto con esponenti di primo piano della criminalità organizzata e... *OMISSIS*...

13. OMISSIS

La Commissione ha proceduto ad un attento esame di alcuni fascicoli *OMISSIS* ...Tra gli altri, pone in evidenza la procedura afferente a *OMISSIS* ¹¹³. In particolare, viene evidenziato che il *OMISSIS*, con nota del *OMISSIS*, chiedeva al *OMISSIS* di verificare se *OMISSIS*

Viene evidenziata dalla Commissione la circostanza che, sebbene reiteratamente sollecitato *OMISSIS* ¹¹⁴.

OMISSIS

OMISSIS

La commissione evidenzia che dall'esame della cronologia degli eventi sembrerebbe emergere un difetto di coordinamento e di adeguata interlocuzione *OMISSIS*

14. OMISSIS ¹¹⁵

La Commissione di accesso, all'esito degli atti prodotti, relativi ad aree e servizi diversi, ha ritenuto *OMISSIS*...

¹⁰⁶ *OMISSIS*

¹⁰⁷ *OMISSIS*

¹⁰⁸ *OMISSIS*

¹⁰⁹ *OMISSIS*

¹¹⁰ Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS*.

¹¹¹ *OMISSIS*.

¹¹² *OMISSIS*.

¹¹³ Relazione Commissione d'accesso pagg. *OMISSIS*.

¹¹⁴ Allegato n *OMISSIS* a questa relazione.

¹¹⁵ Relazione Commissione di accesso pagg. *OMISSIS*.



Ne sarebbero esempi: a) *OMISSIS*; b) *OMISSIS*; c) *OMISSIS*; d) *OMISSIS*; e) *OMISSIS*; f) *OMISSIS*; g) *OMISSIS*; h) *OMISSIS*.

La Commissione di accesso, analizzando le fattispecie richiamate, ritiene che i singoli episodi possano essere riconducibili ad una gestione *OMISSIS* che potrebbe, pertanto, sottendere ad una deviazione dai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e di alterazione della dialettica democratica *OMISSIS*.

OMISSIS.

OMISSIS ...

*OMISSIS*¹¹⁶.

CONCLUSIONI

La complessa vicenda è stata esaminata, ai sensi dell'art. 143 comma 3 TUOEL, nel corso della riunione del **Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica** *OMISSIS*, durante la quale sono state valutate le risultanze dell'accesso.

Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi gli elementi emersi dall'attività di accesso della Commissione con particolare riferimento a:

- *OMISSIS*;
- *OMISSIS*;
- *OMISSIS*;
- *OMISSIS*.

Preliminarmente è stata valutata la portata criminale di *OMISSIS*¹¹⁷ per la sua vicinanza *OMISSIS*. Lo stesso, anche nell'ultima vicenda giudiziaria di cui al procedimento n. *OMISSIS* era stato rinviato a giudizio *OMISSIS*. Su tale ultimo punto va precisato che *OMISSIS*.¹¹⁸

Nel corso del Comitato è stato ritenuto che la caratura criminale *OMISSIS*.

Né possono essere sottaciute le irregolarità commesse dall'Ente *OMISSIS*¹¹⁹ applicando nei suoi confronti "*OMISSIS*"¹²⁰. La Commissione ha ribadito, altresì, che dall'esame della documentazione si evince *OMISSIS* che avrebbero dovuto indurre ad una

¹¹⁶ Relazione Commissione di accesso pagg. *OMISSIS* e segg.

¹¹⁷ Si vedano allegati nn. *OMISSIS* a questa relazione.

¹¹⁸ *OMISSIS* (allegato n. *OMISSIS* a questa relazione).

¹¹⁹ *OMISSIS* (allegato n. *OMISSIS* a questa relazione).

¹²⁰ *OMISSIS* (allegato n. *OMISSIS* a questa relazione).



maggior attenzione nell'iter procedurale, al contrario caratterizzato dalle anomalie precedentemente evidenziate.

Invero, in sede di Comitato, è stato ravvisato che dalla relazione redatta dalla Commissione di accesso, emergono due filoni.

Il primo afferisce *OMISSIS*, l'altro riguarda *OMISSIS*. Relativamente al primo aspetto viene confermata l'operatività *OMISSIS*, i cui interessi si sono estesi in questa provincia e, in particolare, nei Comuni *OMISSIS*

Relativamente alla seconda problematica, viene evidenziato che ... ha avuto rapporti storici con vari esponenti della criminalità organizzata *OMISSIS*...

I partecipanti al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, da un esame complessivo hanno concordemente ritenuto che dagli atti acquisiti e dalla relazione della Commissione d'accesso, sia possibile desumere la sussistenza di elementi di cui all'art. 143 comma 1 TUOEL. Il tutto è stato analizzato secondo il canone inferenziale che presuppone una lettura non atomistica delle problematiche valorizzate dalla Commissione d'accesso, ma in chiave unitaria, effettuando, pertanto, una valutazione coordinata, logica e coerente dei diversi procedimenti esaminati. Inoltre, sono stati considerati anche i recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa secondo cui *la misura di cui all'art. 143, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che ... trovano dunque giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata* (Consiglio di Stato – Sez. III, Sentenza del 18 ottobre 2018, n. 5970).

Tanto si sottopone alle valutazioni della S.V., ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 TUOEL, e si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore elemento di valutazione o di conoscenza che sia ritenuto del caso.

OMISSIS

Il Prefetto
(Esposito)
[Firma]

26A03269



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 aprile 2026.

Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e in particolare gli articoli 14 e 15 che, in attuazione del principio di precauzione, costituiscono un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute;


Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono con direttiva, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli enti di cui al comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva;

Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale, con i decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, 11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, recante «Indicazione dei terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli» con il quale i Ministri competenti, sulla base della relazione in data 10 marzo 2014 del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva interministeriale 23 dicembre 2013, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2 (2a e 2b), come individuate nella medesima relazione, di cui agli allegati A, B, C e D;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute 26 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014»;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute 23 dicembre 2013, recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136», e in particolare l'art. 1, commi 1, per la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e 2, secondo cui «I dati condivisi ai sensi del comma 1 sono esaminati e validati da un gruppo di lavoro» composto dai soggetti ivi indicati, e l'art. 2, comma 1, che ha individuato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute 10 dicembre 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, è stato disposto di svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei territori ricadenti nei Comuni di Ercolano e Calvi Risorta;


Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro della transizione tecnologica e del Ministro della salute 11 maggio 2022, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Vista la «Relazione inerente all'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree Vaste) degli ottantotto comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5» predisposta, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), della direttiva interministeriale 23 dicembre 2013, dal gruppo di lavoro e trasmessa con nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015, come integrata con nota prot. 04 del 1° febbraio 2016;

Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), della direttiva interministeriale 23 dicembre 2013, dal gruppo di lavoro in data 16 settembre 2025, recante la proposta di individuazione delle particelle ricadenti nei Comuni di Calvi Risorta ed Ercolano, da sottoporre ad indagini dirette;

Considerato che, nella suddetta relazione, è altresì contenuta la proposta di estendere le indagini anche ai terreni agricoli ubicati nei territori dei Comuni di Sparanise e Pignataro Maggiore, limitatamente a quelli adiacenti al sito denominato «Area di discarica Pozzi-Ginori» sita nel Comune di Calvi Risorta, in considerazione della potenziale contaminazione indotta nei terreni confinanti;

Ritenuto dover procedere, anche ai fini della successiva individuazione dei terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari, ad individuare i terreni da sottoporre ad indagini dirette, recependo i risultati riportati nella relazione del 16 settembre 2025;



Decretano:

Art. 1.

Individuazione degli ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette

1. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 svolgono le indagini dirette di cui al comma 6 del medesimo articolo sugli ulteriori terreni ricadenti nel Comune di Calvi Risorta, di cui alla direttiva interministeriale del 10 dicembre 2015, come da allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. Sono individuati, quali ulteriori terreni agricoli da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i terreni dei Comuni di Sparanise e Pignataro Maggiore.

3. I soggetti di cui al comma 1 svolgono, altresì, le indagini dirette di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013 sui terreni ricadenti nei Comuni di Sparanise e Pignataro Maggiore, come individuati nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

4. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le indagini dirette di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013 sugli ulteriori terreni ricadenti nel Comune di Ercolano, di cui alla direttiva interministeriale del 10 dicembre 2015, come da allegato B, parte integrante del presente decreto.

5. Per lo svolgimento delle indagini di cui ai commi 1, 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della direttiva del 23 dicembre 2013.

6. Le indagini dirette di cui ai commi 1, 3 e 4 sono svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le indagini dirette sono svolte, secondo le rispettive competenze tecniche, dagli enti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, della direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013. Per l'accesso ai terreni oggetto delle indagini dirette si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013.

8. Le indagini dirette di cui ai commi 1, 3, e 4 sono effettuate entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. I risultati delle indagini di cui ai commi 1, 3 e 4 sono trasmessi ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013.

Art. 2.

Disposizioni relative alla pubblicazione

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2026

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA


*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI



ELENCO DELLE PARTICELLE RICADENTI NEL COMUNE DI CALVI RISORTA, DI CUI ALLA DIRETTIVA INTERMINISTERIALE 10 DICEMBRE 2015, SPARANISE E PIGNATARO MAGGIORE (CE)

Id Sito	Classe di rischio Presunto	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)
		Coordinata x	Coordinata y							
CR	2d	2446376,934	4559454,01	Caserta	SPARANISE	I885	-	11	5042	11450
CR	2d	2446854,38	4558986,176	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	30	25870
CR	2d	2446784,334	4558813,047	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	32	10175
CR	2d	2446761,124	4558765,052	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	36	9794
CR	2d	2446740,89	4558726,776	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	38	1910
CR	2d	2446731,442	4558705,436	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	40	6569
CR	2d	2446717,944	4558671,108	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	41	6647
CR	2d	2446958,463	4559522,043	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	49	10689
CR	2d	2446991,936	4559252,242	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	5074	6678
CR	2d	2446975,356	4559181,374	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	5107	8387
CR	2d	2446805,799	4558858,319	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	83	8551
CR	2d	2446820,42	4558899,669	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	84	8954
CR	2d	2446625,093	4558515,595	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	19	1	16220
CR	2d	2446590,822	4559459,778	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	19	5026	13590
CR	2d	2446489,061	4558535,327	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	20	59	1535
CR	2d	2446400,418	4558554,949	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	20	58	2114
CR	2d	2446447,722	4558544,013	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	20	5095	2199
CR	2d	2446519,157	4558550,655	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	20	105	69
CR	2d	2446515,098	4558531,158	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	20	104	766
CR	2d	2446464,756	4559471,913	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	19	170	2631
CR	2b	2446730,405	4558598,575	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	42	6791
CR	2d	2446729,703	4558744,641	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	95	1607
CR	2d	2446407,417	4558594,625	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	20	24	1547
CR	2d	2446733,391	4559458,65	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	19	5028	1397
CR	2d	2446794,331	4559428,054	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	19	5016	5336




CR	2d	2446813,396	4559395,234	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	19	5017	682
CR	2d	2446838,978	4559386,823	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	19	5018	1058
CR	2d	2446446,929	4559446,777	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	19	41	1174
CR	2d	2446505,438	4559459,029	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	19	169	2171
CR	2d	2446967,341	4559304,407	Caserta	PIGNATARO MAGGIORE	G661	-	13	5151	5220
CR	2d	2446907,541	4559329,805	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	20	5033	1495
CR	2e	2446441,305	4561722,065	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	181	10901
CR	2e	2446468,246	4561576,699	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	5005	1393
CR	2e	2446428,912	4561466,496	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	253	4446
CR	2e	2446387,447	4561418,547	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	5022	5194
CR	2e	2446342,842	4561362,246	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	5023	5434
CR	2b	2445982,271	4562579,872	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	7	2139
CR	2b	2445827,456	4562568,976	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	290	10167
CR	2e	2446448,635	4561502,561	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	5007	1338
CR	2d	2446459,085	4561529,402	Caserta	CALVI RISORTA	B445	-	15	5006	1639
CR	2d	2445935,575	4558993,368	Caserta	SPARANISE	I885	-	11	5047	18650

Legenda:

2b = classe di rischio presunto di terreni interessati da movimenti sospetti

2d = classe di rischio presunto di terreni adiacenti una discarica

2e = classe di rischio presunto di terreni segnalati per attività di polizia giudiziaria



ELENCO DELLE PARTICELLE RICADENTI NEL COMUNE DI ERCOLANO (NA) DI CUI ALLA DIRETTIVA INTERMINISTERIALE 10 DICEMBRE 2015

Id Sito	Classe di rischio Presunto	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)
		Coordinata x	Coordinata y							
ER	2d	2467122,486	4520354,304	Napoli	Ercolano	H243	-	2	151	13025
ER	2d	2467199,226	4520414,328	Napoli	Ercolano	H243	-	2	195	18106
ER	2d	2466760,537	4520471,294	Napoli	Ercolano	H243	-	1	1416	1095
ER	2d	2466730,755	4520556,894	Napoli	Ercolano	H243	-	1	165	17759
ER	2e	2467462,611	4520648,574	Napoli	Ercolano	H243	-	2	180	14721
ER	2e	2467798,507	4520137,481	Napoli	Ercolano	H243	-	2	269	5974
ER	2d	2466773,985	4520338,165	Napoli	Ercolano	H243	-	1	1415	8474
ER	2d	2466885,555	4520679,395	Napoli	Ercolano	H243	-	2	134	669
ER	2d	2466955,849	4520693,684	Napoli	Ercolano	H243	-	2	135	12559
ER	2d	2466861,396	4520690,084	Napoli	Ercolano	H243	-	1	100	817
ER	2d	2466845,158	4520625,712	Napoli	Ercolano	H243	-	1	1303	9094
ER	2d	2466813,559	4520613,151	Napoli	Ercolano	H243	-	1	420	890
ER	2d	2466740,187	4520415,24	Napoli	Ercolano	H243	-	1	1559	15531
ER	2d	2466847,812	4520725,863	Napoli	Ercolano	H243	-	1	1302	3240
ER	2b	2466815,716	4520018,976	Napoli	Ercolano	H243	-	3	705	368
ER	2b	2466846,982	4519993,894	Napoli	Ercolano	H243	-	3	483	851
ER	2b	2466839,316	4519993,275	Napoli	Ercolano	H243	-	3	482	726
ER	2b	2466831,157	4519991,976	Napoli	Ercolano	H243	-	3	481	776
ER	2b	2466827,033	4519976,448	Napoli	Ercolano	H243	-	3	480	395
ER	2b	2466870,236	4519943,026	Napoli	Ercolano	H243	-	3	1479	7495
ER	2d	2466882,721	4520732,403	Napoli	Ercolano	H243	-	2	567	593
ER	2d	2466752,995	4520623,721	Napoli	Ercolano	H243	-	1	1448	778
ER	2d	2466746,455	4520669,979	Napoli	Ercolano	H243	-	1	1447	10209

Legenda:

2b = classe di rischio presunto di terreni interessati da movimenti sospetti

2d = classe di rischio presunto di terreni adiacenti una discarica

2e = classe di rischio presunto di terreni segnalati per attività di polizia giudiziaria



DECRETO 22 aprile 2026.

Ulteriori terreni agricoli della Regione Campania, Area vasta «Lo Uttaro», ricadenti nella classe di rischio presunto 2c da sottoporre ad indagini dirette.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e in particolare gli articoli 14 e 15 che, in attuazione del principio di precauzione, costituiscono un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono con direttiva, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli enti di cui al comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva;

Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i

centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute 11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, recante «Indicazione dei terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli» con il quale i Ministri competenti, sulla base della relazione in data 10 marzo 2014 del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva interministeriale 23 dicembre 2013, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2 (2a e 2b), come individuate nella medesima relazione, di cui agli allegati A, B, C e D;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute 26 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro della transizione ecologica e del Ministro della salute 1° giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 16 luglio 2021, recante «Adozione della classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente all'Area vasta «Lo Uttaro» - Primo stralcio»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro della salute 30 aprile 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2025, recante «Classificazione ai fini dell'uso agricolo relativamente Area vasta «Lo Uttaro» - secondo stralcio»;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle



indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136» e in particolare l'art. 1, commi 1, per la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e 2, secondo cui «I dati condivisi ai sensi del comma 1 sono esaminati e validati da un gruppo di lavoro» composto dai soggetti ivi indicati, e l'art. 2, comma 1, che ha individuato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro della transizione ecologica e del Ministro della salute 11 maggio 2022, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Vista la «Relazione inerente all'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree vaste) degli ottantotto comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5» predisposta, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), della direttiva interministeriale 23 dicembre 2013, dal gruppo di lavoro e trasmessa con nota prot. n. 34 TDF del 17 novembre 2015, come integrata con nota prot. n. 04 del 1° febbraio 2016;

Vista la relazione predisposta, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), della direttiva interministeriale 23 dicembre 2013, dal gruppo di lavoro in data 14 luglio 2022, recante «Proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al decreto 26 febbraio 2016, ricadenti nella cosiddetta Area vasta «Lo Uttaro» - Secondo stralcio», in cui è stato proposto di adottare un secondo stralcio dell'intera Area vasta «Lo Uttaro», seguente al primo adottato con il citato decreto interministeriale 1° giugno 2021, per una superficie di circa 71 ettari;

Vista la nuova tabella trasmessa dal gruppo di lavoro in data 22 marzo 2024 relativa alla classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni ricadenti nell'Area vasta «Lo Uttaro» - secondo stralcio;

Vista la relazione del gruppo di lavoro in data 16 settembre 2025 recante la proposta di individuazione delle particelle ricadenti nell'Area vasta «Lo Uttaro» non riportate nell'allegato 2 del decreto interministeriale 26 febbraio 2016 e dell'effettuazione prioritaria di ulteriori indagini analitiche sui siti agricoli ricadenti nella classe di rischio 2c, non indicati nel medesimo decreto;

Ritenuto dover procedere, anche ai fini della successiva individuazione dei terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari, ad individuare i terreni da sottoporre ad indagini dirette, recependo i risultati riportati nella relazione del 16 settembre 2025;

Decretano:

Art. 1.

Ulteriori terreni agricoli della Regione Campania ricadenti nella classe di rischio presunto 2c da sottoporre ad indagini dirette ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.

1. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 svolgono le indagini dirette di cui al comma 6 del medesimo articolo con le modalità di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 11 marzo 2014, sui terreni ricadenti nell'Area vasta «Lo Uttaro», come dettagliatamente individuati all'allegato A parte integrante del presente decreto.

2. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013 possono stipulare con la Regione Campania apposite convenzioni ai fini dell'eventuale rimborso delle spese sostenute.

3. Le indagini dirette sono svolte, secondo le rispettive competenze tecniche, dagli enti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 1, comma 2, della direttiva interministeriale 23 dicembre 2013. Per l'accesso ai terreni oggetto delle indagini dirette si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013.

4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate entro il termine di duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013.

Art. 2.

Disposizioni relative alla pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2026

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LULLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI



Elenco delle particelle ricadenti nell'Area vasta "Lo Uttaro"

Id sito	Classe di rischio presunto	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice Comune	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5477	26.398
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5173	3.163
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5174	507
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	288	1797
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5193	2692
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1516	1455
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1515	44
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1513	16
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1519	303
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	286	2773
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1222	137
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1501	304
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5190	565
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5189	727
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1214	6059
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1215	1.422
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1217	4.957
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1446	398
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1489	141
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5192	448
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	309	7.516
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1459	1190
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1451	4.697
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	1517	820
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5478	6.524
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5479	9
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5481	83
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5480	5.716
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5483	25
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5485	11943
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5484	16
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5482	97
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5486	125
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5172	1057
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5420	8850
C2	2c	Caserta	Caserta	Lo Uttaro	B963	52	5191	2.694



DECRETO 27 aprile 2026.

**Disposizioni in merito all'Area vasta denominata «Masse-
ria del Pozzo» - Primo stralcio.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, gli articoli 14 e 15 che, in attuazione del principio di precauzione, costituiscono un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, definiscono con direttiva, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di tele-rilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli enti di cui al comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva;

Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui, entro quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini, sono indicati con uno o più decreti interministeriali, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002, i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 136 del 2013 che prevede l'individuazione o potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania;


Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che trasferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 136 del 2013;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, 11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, recante «Indicazione dei terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli» con il quale i Ministri competenti, sulla base della relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 26 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014»;

Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione tecnologica e della salute del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destina-



ti all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine, e l'art. 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute del 7 aprile 2017, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Vista la direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute dell'11 maggio 2022, recante «Aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Considerato che, in virtù dell'art. 1, comma 2, della citata direttiva del 23 dicembre 2013, è stato costituito un gruppo di lavoro come modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015, 10 dicembre 2015 e, da ultimo, 11 maggio 2022 il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c), provvede, tra gli altri obiettivi, alla predisposizione, nei termini previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell'art. 2 del medesimo decreto-legge;

Vista la nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015 con la quale il coordinatore del gruppo di lavoro ha trasmesso la «Relazione inerente all'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree vaste) degli ottantotto comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5»;

Vista la relazione trasmessa dal citato gruppo di lavoro in data 16 settembre 2025 ed acquisita in pari data al prot. n. 169661, recante la proposta di classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 26 febbraio 2016, ricadenti nell'Area vasta denominata «Masseria del Pozzo» - Primo stralcio;

Considerato che, nella suddetta relazione, è stato proposto di adottare un primo stralcio dell'intera Area vasta «Masseria del Pozzo» - Primo stralcio, per una superficie di 36,6 ettari;

Ritenuto di dover procedere, ai fini della tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica, all'individuazione dei terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari, recependo a tal fine i risultati riportati nella citata relazione del 16 settembre 2025;

Decretano:

Art. 1.

Disposizioni in merito all'Area vasta denominata «Masseria del Pozzo» - Primo stralcio

1. Per l'Area vasta «Masseria del Pozzo» - Primo stralcio, come individuata nell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 26 febbraio 2016 e perimetrata dalle particelle catastali di cui al relativo allegato 2, è adottata la classificazione di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni relative alla pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute.


2. Il presente decreto è trasmesso alla Regione Campania, ai comuni territorialmente competenti e alle Aziende sanitarie locali ai fini delle attività di vigilanza, controllo e informazione ai produttori agricoli e agli allevatori.

Roma, 27 aprile 2026

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI




Per ciascuna particella catastale compresa nell'Area Vasta 'Masseria del Pozzo' – Primo Stralcio, sono riportati (i) la classe di idoneità all'uso agricolo e (ii) le prescrizioni operative/limitazioni d'uso, entrambe vincolanti.


TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI PRIMO STRALCIO - ALLEGATO A'																					
Id sito	Classe di idoneità	Particelle individuate	Id Sito Particelle individuate	Provincia	Comune	Denominazione Area	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	parte	Area Particella (mq)	Area Particella (mq)	Area Particella (mq)	Parametri critici nel suolo/acque ³	Parametro borderline nel suolo/acque ³	Esito indagine Geometrica Magnetometrica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Cultura campiona - nata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C 1	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	53	A	5.785			SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): -Benzo(a)Pirene (0,311 Inc. 0,129 L 0.1) >CSC -Indeno(1,2,3-c,d)Pirene (0,198 Inc. 0,088 L 0.1) >CSC SUOLO (D.M.46/19): -Benzo(a)Pirene (0,311 Inc. 0,129 L 0.1) >CSC		NEGATIVO	NO	NO	D	a
C 1	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	53	B	2.607	8.392		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): -Benzo(a)Pirene (0,265 Inc. 0,109 L 0.1) >CSC -Indeno(1,2,3-c,d)Pirene (0,293 Inc. 0,130 L 0.1) >CSC - Benzo(g,h,i)Perilene (0,200 Inc. 0,085 L 0.1) >CSC SUOLO (D.M. 46/19): -Benzo(a)Pirene (0,265 Inc. 0,109 L 0.1) >CSC		NEGATIVO	NO	NO	D	a
C 1	2c	2b	665	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	60	A	10.867			nessuno		NEGATIVO	NO ²	NO	A	
C 1	2c	2b	665	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	60	B	15.077	64.572		nessuno		NEGATIVO	NO ²	NO	A	



Id sito	Cla di rischio	Parti cella già individuate	Id Sito Particelle già individuate	Provincia	Comune	Denominazione Area	codice comune	sezione	foglio	particella	parte	Area Particella (mq)	Area Particelle (mq)	Parametri critici nel suolo/acque ³	Parametro borderline nel suolo/acque ³	Esito indagine Geomagnetica	Presenza di Rifiuti (SI/NO) e Anomalie	Coltura campo nata - Conformità	Classe	Prescrizioni
C 1	2c	2b	665	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	60	C	13.042		nessuno	SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): - Board: Sommataria PCDD/PCDF (2,03 Inc. 0,25 L.10)	NEGATIVO		NO	A	int-p.int-f, c
C 1	2c	2b	665	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	60	D		12.217		nessuno	SUOLO (D.M. 46/19): - Board: Sommataria PCDD,PCDF E PCB Diouxin like (3,01 Inc 0,40 L.6)	NEGATIVO	NO	B		
C 1	2c	2b	665	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	60	E		13.369		nessuno		NEGATIVO	NO	A		
C 1	2c	2b	1075	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	4	A		13.004	21.120	nessuno		NEGATIVO	NO	A		
C 1	2c	2b	1075	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	4	B		8.116		nessuno		NEGATIVO	NO	A		
TERRA DEI FUOCHI CLASSIFICAZIONE TERRENI PRIMO STRALCIO - ALLEGATO A'																				
C 1	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	12	90	A		6.150	47.346	nessuno	SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): - Board: Be (6,55 Inc. 1,03 L.6.3)	NEGATIVO	NO	NO	A	



C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	90	B	9.403		nessuno	NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	90	C	15.432		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): DDD-DDT-DDDE (0,043 Inc. ---- L 0,01) >CSC SUOLO (D.M. 46/19): -DDD-DDT-DDDE (0,043 Inc. ---- L 0,01) >CSC	NEGATIVO	NO ²	NO	B	int-p.int-f, c
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	90	D	12.874		nessuno	NEGATIVO	NO ²	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		12	90	E	3.487		nessuno	NEGATIVO	NO ²	NO	A	
C	1	C	2c	2b	1075	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	14.716	18	15	A	14.716		nessuno	NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	91	A	14.246		nessuno	NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054		18	91	B	14.727		nessuno	NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	191.569	18	91	C	13.697		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): -As (25,8 Inc. 5,7 L 20) >CSC -Benzo(a)Pirene (0,337 Inc. 0,139 L 0,1) >CSC -Indeno(1,2,3-c,d)Pirene (0,353 Inc. 0,157 L 0,1) > CSC - Benzo(g,h,i)Perilene (0,263 Inc. 0,112 L 0,1) > CSC SUOLO (D.M. 46/19):	NEGATIVO	NO	NO	D	a



C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	G	10.847		nessuno		NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	H	9.619		nessuno		NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	I	13.875		nessuno		NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	L	13.105		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): - DDD-DDT-DDE (0,035Inc. ---- L 0,01) >CSC SUOLO (D.M. 46/19): - DDD-DDT-DDE (0,035Inc. ---- L 0,01) >CSC		NEGATIVO	NO	NO	B	int-p.int- f, c
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	M	11.367		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): -As (29,3 Inc. 6,5 L 20) >CSC (As non biodisponibile)		NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	N	12.439		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): -As (28,0 Inc. 6,2 L 20) >CSC (As non biodisponibile)		NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	O	11.074		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): -As (23,6 Inc. 6,6 L 20) >CSC (As non biodisponibile)	SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): - Board: Be (6,64 Inc. 1,04 L. 6,3)	NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	P	11.042		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): -As (28,6 Inc. 6,4 L 20) >CSC (As non biodisponibile)	SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): - Board: Be (6,67 Inc. 1,05 L. 6,3)	NEGATIVO	NO	NO	A	
C	1	C	2c	2b	349	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	E054	18	91	Q	6.745		SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): -As (29,2 Inc. 6,5 L 20) >CSC (As potenzialmente biodisponibile)	SUOLO (DLgs 152/06 Col.A): - Board: Be	NEGATIVO	NO	NO	B	int-p.int- f, c




Legenda prescrizioni

r	= rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.
c	= certificazione (ai sensi della circolare del Ministero della Salute Roma, 1 aprile 2014 - Prot. DGISAN n. 12751) per gli alimenti attestante la conformità alla normativa vigente per i parametri normati e valutazione per i parametri non normati che superano le CSC nei suoli.
a	= caratterizzazione ambientale (ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
m	= esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p	= estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int-p	= interdizione al pascolo.
int-f	= interdizione alle produzioni foraggere.

Legenda classe di terreni agricoli

CLASSE A:	terreni idonei alle produzioni agroalimentari
CLASSE A1:	terreni idonei alle produzioni agroalimentari, ma con rifiuti in superficie da rimuovere
CLASSE B:	Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni
CLASSE C:	Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari
CLASSE D:	Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2026.

Adozione del Programma nazionale HTA dispositivi medici 2026-2028.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 587;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare l'art. 1, comma 552;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il documento strategico per l'*Health Technology Assessment* dei dispositivi medici (rep. atti n. 157 del 21 settembre 2017);

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, con il quale è stata istituita la Cabina di regia HTA;

Visto il regolamento (UE) 2017/745 recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) 2017/746 recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» e, in particolare, l'art. 22, comma 2, ai sensi del quale il Ministro della salute, su proposta tecnica dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS) approvata dalla Cabina di regia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, adotta con decreto il Programma nazionale HTA dei dispositivi medici, da aggiornarsi con cadenza triennale;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» e, in particolare, l'art. 18, comma 2, ai sensi del quale il Ministro della salute, su proposta tecnica dell'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS) approvata dalla Cabina di regia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con decreto il Programma nazionale HTA dei dispositivi medici, da aggiornarsi con cadenza triennale;

Visto il regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie che modifica la direttiva 2011/24/UE;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 giugno 2023 recante «Adozione del programma nazionale di HTA dei dispositivi medici 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 dicembre 2023 con il quale è stata ridefinita la composizione della citata Cabina di regia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2023 recante «Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici»;

Visto il regolamento (UE) 2023/607 recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro»;

Visto il regolamento (UE) 2024/1860 recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l'introduzione graduale di Eudamed, l'obbligo di informazione in caso di interruzione o di cessazione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro»;



Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 330, recante disposizioni relative al Programma nazionale di *Health Technology Assessment* (HTA), al fine di perseguire l'uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell'ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto stabilito;

Acquisita, nella seduta del 9 luglio 2025, l'approvazione della Cabina di regia HTA sulla proposta tecnica di Programma nazionale HTA dispositivi medici 2026-2028 trasmessa dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);

Vista la nota AGENAS protocollo n. 2025/0007586 del 15 luglio 2025, con cui è stata trasmessa la proposta tecnica di Programma nazionale HTA dispositivi medici 2026-2028, approvata dalla Cabina di regia HTA nella seduta del 9 luglio 2025;

Vista la nota del Ministero della salute protocollo GAB 0026905-P del 10 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso all'ufficio di coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, la proposta tecnica del Programma nazionale HTA dei dispositivi medici 2026-2028, predisposta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed approvata dalla Cabina di regia HTA, unitamente allo schema di decreto di adozione;

Vista la nota prot. n. DAR 19798 del 14 novembre 2025, con la quale l'ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle Amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il documento contenente le osservazioni del Coordinamento tecnico della Commissione salute sullo schema di decreto, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 3 dicembre 2025;

Acquisita, nella seduta del 24 novembre 2025, l'approvazione della Cabina di regia HTA sulle risposte proposte da AGENAS alle osservazioni sullo schema di decreto in titolo suddette e sulle modifiche da apportare alla proposta tecnica del Programma nazionale HTA dei dispositivi medici 2026-2028;

Vista la nota AGENAS protocollo n. 2025/0012419 del 28 novembre 2025, con cui è stato trasmesso l'aggiornamento della proposta tecnica di Programma nazionale HTA dispositivi medici 2026-2028 integrante le modifiche approvate dalla Cabina di regia HTA nella seduta del 24 novembre 2025;

Vista la nota del Ministero della salute prot. GAB 0033468-P del 3 dicembre 2025 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute, a seguito della riunione tecnica del 3 dicembre 2025, ha trasmesso all'ufficio

di coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'aggiornamento della proposta tecnica del Programma nazionale HTA dei dispositivi medici 2026-2028;

Vista la nota prot. DAR n. 21866 del 16 dicembre 2025, con la quale l'ufficio di coordinamento delle attività della segreteria della conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assenso tecnico del coordinamento tecnico della commissione salute sullo schema di decreto di cui trattasi;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2025 (rep. atti n. 244/CSR);

Ritenuto pertanto, in coerenza con le norme sopra richiamate, di adottare il Programma nazionale HTA dispositivi medici per il triennio 2026-2028

Decreta:

Art. 1.

*Adozione e aggiornamento
del Programma nazionale HTA*

1. È adottato il Programma nazionale HTA per il triennio 2026-2028 di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. Il Programma di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza triennale.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le istituzioni e gli operatori interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 26 gennaio 2026

Il Ministro: SCHILLACI



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Programma Nazionale HTA Dispositivi
Medici
(PNHTA-DM)

2026- 2028

Aggiornamento
AGENAS

Novembre 2025



Sommario

PREMESSA	
LA VISION E LA MISSION DEL PNHTA-DM 2026-2028.....	
OBIETTIVI.....	
1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
2. ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DEL PNHTA-DM 2026-2028	
Organigramma del PNHTA-DM 2026-2028.....	
Funzionigramma PNHTA-DM 2026-2028	
3. IL PROGRAMMA NAZIONALE HTA DM 2026-2028.....	
Analisi del Fabbisogno/richieste	
Segnalazione.....	
Valutazione (Assessment)	
Attività a supporto della generazione di evidenza.....	
Appraisal.....	
Implementazione, formazione e monitoraggio esiti HTA	
4. SINOSI DEL PNHTA-DM 2026-2028.....	
5. FINANZIAMENTO DEL PNHTA-DM 2026-2028	
6. CRONOPROGRAMMA.....	
7. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ.....	
8. COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E RISERVATEZZA.....	
9. REVISIONE DEL PNHTA-DM 2026-2028.....	
ACRONIMI	




PREMESSA

Il Programma Nazionale HTA dispositivi medici (PNHTA-DM) è stato previsto con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, al comma 587 dell'art.1, *“in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo/efficacia”*. Sempre la legge 190 ha anche previsto l'istituzione di una Cabina di Regia (CdR), al fine di definire le priorità ai fini assistenziali con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria anche in conformità alle indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN).

La nascita della CdR è avvenuta con Decreto del Ministro della Salute il 12 marzo del 2015 e successivamente, nel 2017, con atto 157/CSR del 21 settembre, viene approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il documento strategico *“Programma Nazionale HTA dei dispositivi medici”* della CdR.

Con il Patto per la Salute 2019-2021, approvato il 7 gennaio 2020, si auspicava (Scheda 5 sugli Enti vigilati) che, ferme restando le competenze proprie del Ministero della Salute e le sue funzioni di indirizzo e vigilanza e delle Regioni, gli Enti pubblici vigilati rappresentassero lo strumento indispensabile a supporto di funzioni specifiche, delle politiche sanitarie nazionali, di monitoraggio e valutazione e a sostegno delle funzioni regionali ed al Governo dell'Innovazione. Si conveniva, inoltre, sulla necessità di definire una strategia di riordino degli Enti Pubblici Vigilati del Ministero della Salute, con particolare riferimento ad AIFA, ISS e AGENAS, al fine di superare la frammentazione operativa che si era stratificata nel corso degli anni e la potenziale duplicazione di funzioni e compiti tra soggetti in numerose aree di attività. L'obiettivo prioritario, in questo senso, era quello di garantirne la funzione sistemica e di supporto nell'ambito delle funzioni assegnate al Ministero della Salute ed alle Regioni.

Per quanto riguarda l'Health Technology Assessment (HTA) il Patto per la Salute 2019-2021 ha previsto che *“Rispetto al modello attuale e al percorso previsto in ambito HTA, si conviene sulla necessità di valutare l'opportunità di accorpate tutte le funzioni oggi frammentate tra più soggetti in un unico soggetto che opera in rete con i centri regionali, a cui affidare la governance complessiva dell'intero processo di HTA in coerenza e a supporto delle attività di*



competenza della Commissione LEA e delle politiche di innovazione in generale. Questo a garanzia dell'autorevolezza e dell'indipendenza del processo di valutazione".

La Legge 53 del 22 aprile 2021, recante la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (UE) – Legge di delegazione europea 2019-2020 ha declinato all'articolo 15 i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici (DM), che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione. Tra i principi ispiratori della delega al Governo vi è quello di *"c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema"* e anche quello di *"f) rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA adeguando anche le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi"*.

In attuazione della Legge 53/2021 sono stati quindi emanati i due Decreti Legislativi (D.lgs.) 137 e 138 del 5 agosto 2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 13/09/2022:

- D.lgs. n.137 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/ CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi



medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53;


- D.lgs. 138 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/ CE e la decisione 2010/227/UE della commissione, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.

I due Decreti Legislativi sopra menzionati, agli articoli 22 e 18 rispettivamente, in tema di valutazioni di tecnologie sanitarie, hanno previsto compiti specifici per AGENAS e l'adozione di un Programma Nazionale HTA dei dispositivi medici (PNHTA-DM) da parte del Ministero della Salute, su proposta tecnica dell'AGENAS approvata dalla CdR, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da aggiornarsi con cadenza triennale.

Ai fini della realizzazione di quanto previsto all'articolo 22 del D.lgs. 137/2022 e all'articolo 18 del D.lgs. 138/2022, gli stessi decreti prevedono, rispettivamente all'articolo 28 e all'art. n. 24, l'istituzione del Fondo per il governo dei dispositivi medici, alimentato da una quota annuale pari allo 0.75% del fatturato derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici. Gli stessi articoli prevedono che un terzo di tali risorse siano vincolate al finanziamento delle attività del Programma Nazionale di valutazione HTA dei dispositivi medici attribuite all'AGENAS.

Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2024, Serie Generale n. 33, sono stati definiti *“Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici”*.

Tutte le attività del PNHTA-DM, a meno non sia diversamente ed espressamente indicato, si intendono finanziate con la quota parte del Fondo per il governo dei dispositivi medici previsto agli articoli n.28 del D.lgs. n 137/2022 e n. 24 del D.lgs. 138/2022. La realizzazione




delle azioni previste nel PNHTA-DM 2026-2028 è subordinata alla effettiva erogazione dei fondi a favore della Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).

Il presente documento, denominato PNHTA-DM 2026-2028, rappresenta l'aggiornamento del PNHTA-DM 2023-2025 dei dispositivi medici previsto su base triennale, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 22 comma 2 D.lgs. 137/2022 e art. 18 comma 2 D.lgs. 138/2022. Tale aggiornamento è finalizzato ad adeguare il PNHTA-DM all'evoluzione tecnico-scientifica in materia di HTA e all'evoluzione della normativa nazionale ed europea.

Nel contesto di una continua evoluzione tecnologica che vede sempre più spesso l'impiego di soluzioni digitali come dispositivi medici nei percorsi di diagnosi e cura, tali dispositivi rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, così come riportato dalla stessa definizione di dispositivo medico descritta nell'art. 2 punto 1 del suddetto regolamento "«*dispositivo medico*»: *qualsunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:*

- *diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,*
- *diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,*
- *studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,*
- *fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati,*

e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.



Il PNHTA-DM 2026-2028 fa riferimento a:

- processi di HTA, attività multidimensionale e multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche, legali e ambientali di una tecnologia;
- ad una definizione ampia di tecnologia che comprende tutte le applicazioni pratiche della conoscenza che vengono utilizzate per promuovere la salute e prevenire, diagnosticare e curare le malattie;
- attività a supporto della generazione di evidenza per tecnologie sanitarie con elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN).


LA VISION E LA MISSION DEL PNHTA-DM 2026-2028

In tale contesto è ormai evidente che un utilizzo efficace ed efficiente dell'HTA deve rispondere a due principali criteri, ovvero:

1. l'utilizzo dell'HTA a tutti i livelli decisionali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in maniera integrata, evitando duplicazioni e avviando un processo di potenziamento a livello sistemico dei potenziali benefici dell'HTA;
2. utilizzare l'HTA in tutti i momenti del ciclo di vita di una tecnologia, dal momento del suo sviluppo nelle diverse fasi di ricerca e sviluppo sino alla sua introduzione sul commercio e poi sino al momento della sua obsolescenza

L'integrazione delle attività di HTA nei processi decisionali ai diversi livelli si realizza attraverso la sua connessione con i seguenti sistemi:

- sistema di aggiornamento e manutenzione dei LEA, come previsto dall'art.1 comma 557 della Legge 190/2014 che prevede che la *"...Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale per l'aggiornamento dei LEA identifica ed individua le condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza avvalendosi delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi"* e con tutti i processi collegati all'aggiornamento dei LEA come i sistemi di codifica e i sistemi di rimborso;
- con i processi di formulazione delle richieste di acquisto e il conseguente acquisto dei dispositivi medici al fine di promuovere "[...]il razionale uso dei dispositivi medici sulla



base del principio costo-efficacia" (art. 1 comma 587 L. 190/2014) anche in connessione con le attività dell'Osservatorio nazionale dei dispositivi medici (art.1 comma 330 L. n.207/2024)

Il PNHTA-DM 2026-2028 si propone di raggiungere tale integrazione attraverso il coinvolgimento dei livelli decisionali centrale e regionale, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di ogni livello istituzionale

anche attraverso la Rete delle Regioni, coordinata dall'AGENAS, per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'Health Technology Assessment istituita dall'articolo 1, comma 587, della L. 190/2014.


La Rete delle Regioni rappresenta la sede privilegiata per la realizzazione del mandato legislativo che prevede di rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di HTA (articolo 1, comma 587, L. 190/2014) poiché è nel contesto dei diversi Servizi Sanitari Regionali (SSR) che si crea il fabbisogno di tecnologie sanitarie e che si avviano i conseguenti processi di acquisto.

Solo attraverso un governo efficiente ed efficace a livello regionale, dei processi di introduzione ed utilizzo delle tecnologie, è infatti possibile realizzare un sistema di governance delle tecnologie sanitarie, che consenta di rispondere ai fabbisogni di salute dei pazienti in maniera efficace e con un utilizzo realmente efficiente delle risorse, facilitando quindi la sostenibilità economica- finanziaria dei SSR.

Obiettivo quindi fondamentale del PNHTA-DM è quello di essere uno strumento di supporto alle Regioni per rafforzare e implementare la loro governance sui processi di adozione e utilizzo delle tecnologie nei rispettivi SSR.

Relativamente invece all'utilizzo dell'HTA nelle diverse fasi del ciclo di vita di una tecnologia, l'azione dell'HTA può essere utile per meglio orientare lo sviluppo di una tecnologia che sia rispondente ai fabbisogni del SSN. Questa attività di orientamento dei processi di sviluppo delle tecnologie rappresenta un elemento facilitatore dei processi di introduzione nella pratica clinica di nuove tecnologie che rispondono in maniera efficace ed efficiente ai fabbisogni del SSN.

Nella fase invece di obsolescenza della tecnologia, l'HTA supporta la dismissione di una tecnologia ormai non più rispondente a criteri di efficacia ed efficienza a favore di altre con




maggiore livello di innovatività, efficacia ed efficienza. Questo consente la riduzione di costi aggiuntivi a carico del SSN, derivanti dall'utilizzo contemporaneo di più tecnologie, di cui alcune obsolete, con le medesime finalità terapeutiche. Questo fenomeno in ambito scientifico va sotto il nome di *overlapping* delle tecnologie. Per tale motivo, le attività di valutazione del PNHTA-DM potranno riguardare non solo nuove tecnologie, ma anche tutte quelle tecnologie che si collocano nella fase di obsolescenza. È necessario sottolineare ancora una volta come, affinché l'azione dell'HTA possa risultare realmente efficace, sia necessario il coinvolgimento di tutti i livelli decisionali del SSN oltre che dei diversi stakeholder coinvolti nei processi di adozione delle tecnologie.

Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso un cambiamento culturale di tutti i professionisti, sia sanitari che non sanitari, che operano direttamente o indirettamente nell'ambito del SSN. Per tale ragione un altro degli obiettivi che il PNHTA-DM 2026-2028, in continuità con il programma del precedente triennio, si propone è quello di portare avanti un programma continuo di formazione, informazione e comunicazione che favorisca la conoscenza e/o l'utilizzo dell'HTA o di logiche HTA, a seconda dei diversi ruoli, da parte di tutti gli stakeholder del sistema, con un particolare focus ai professionisti che operano nell'alveo del SSN: professionisti sanitari, personale amministrativo che opera nelle istituzioni centrali, nelle regioni, nelle aziende sanitarie e nelle centrali di acquisto.

Solo attraverso un piano di informazione, comunicazione e formazione strutturato e continuo, come meglio specificato nel paragrafo relativo alla implementazione del PNHTA-DM, è possibile introdurre la cultura e la logica HTA nei processi decisionali di allocazione e utilizzazione delle risorse.

Infine, un PNHTA dei dispositivi medici che sia realmente efficace ed efficiente e che sia orientato al miglioramento continuo, non può prescindere dal realizzare un programma che sia trasparente e misurabile nelle sue performance e nei suoi risultati; un programma che consenta di conoscere in ogni momento lo stato di attuazione delle diverse attività e dei soggetti che le hanno in carico e che si renda disponibile ad un monitoraggio continuo sui tempi, sui prodotti realizzati e sui risultati conseguiti in termini di impatto sui processi decisionali e sulle politiche sanitarie e sulla pratica clinica.



Per tale motivo uno dei punti sui cui si continuerà a sviluppare l'azione del PNHTA-DM nel triennio 2026-2028 sarà quello di costruire un apposito sistema di misurazione delle performance e dei risultati dello stesso programma.

Alla realizzazione degli obiettivi del PNHTA-DM concorrono la rete dei Centri Collaborativi per la produzione di documenti di HTA istituita e coordinata da AGENAS e la Rete delle Regioni per l'implementazione nelle politiche sanitarie delle valutazioni HTA effettuate, coordinata da AGENAS.



OBIETTIVI

Gli obiettivi principali del Programma Nazionale HTA-DM 2026-2028, sono la produzione di documenti di valutazione HTA e il trasferimento e l'implementazione dei loro risultati nell'ambito del SSN.

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi il documento tecnico del "Programma Nazionale HTA-DM 2026-2028" rappresenta la definizione dei principi, compiti e macro-attività svolte dai diversi attori coinvolti nelle diverse fasi del programma e deriva, aggiornandolo, ove se ne rappresenti la necessità per una evoluzione delle conoscenze scientifiche o del contesto normativo nazionale e/o europeo in tema di HTA, dal PNHTA-DM 2023-2025.

Un ulteriore obiettivo del PNHTA-DM 2026-2028 è quello di delineare le aree di integrazione e di relazione funzionale del medesimo con tutte le attività istituzionali che a diverso livello incidono sulla sua implementazione e sul trasferimento dei suoi risultati nei processi decisionali del SSN.


Per il PNHTA-DM 2026-2028 è stata considerata la normativa in materia di HTA, ed è stata aggiornata la mappatura dei compiti che le varie normative hanno attribuito ai diversi attori sia nel corso degli anni sia successivamente al 2023.

Dati i compiti assegnati dalle normative e dagli atti pattizi succedutisi nel corso del tempo ai vari attori coinvolti, sono state quindi delineate le macro-attività nelle varie fasi del processo ed è stata aggiornata la struttura di governo dei medesimi relativamente ai ruoli e alle responsabilità.

Il PNHTA-DM 2026-2028 assume, pertanto, la forma di un programma operativo di alto livello in cui ad ogni macro-attività viene identificata la responsabilità di uno specifico attore coinvolto, in base a quanto previsto dalle diverse norme.

Il percorso seguito per l'elaborazione di tale attività è stato il seguente:

- aggiornamento della mappatura dei compiti e funzioni attribuite dalle norme;
- aggiornamento dell'organigramma e funzionigramma del PNHTA 2023-2025;
- aggiornamento delle fasi del PNHTA-DM per il triennio 2026-2028;
- elenco macro-attività per fase del PNHTA-DM 2026-2028;
- schema riassuntivo con matrice attori/attività.



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sulla base del cui è stato sviluppato il presente Programma Nazionale HTA DM (PNHTA-DM) sono i seguenti:

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Articolo 1, comma 587
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Articolo 1, comma 552
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 – Articolo 22
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n.138 – Articolo 18
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Articolo 1 comma 330

Si evidenzia che il presente PNHTA-DM recepisce le evoluzioni normative che, a partire dal 2014, si sono succedute, applicando la disposizione di più recente emanazione rispetto a quella antecedente.

2. ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DEL PNHTA-DM 2026-2028

Organigramma del PNHTA-DM 2026-2028

Gli attori coinvolti nel PNHTA-DM 2026-2028 sono (figura 1):

- Cabina di Regia (CdR)
- Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
- Rete delle Regioni
- Centri collaborativi produttori di valutazioni HTA
- Rete dei portatori di interesse del PNHTA-DM (organizzazioni di consumatori, le associazioni di produttori di tecnologie sanitarie, le organizzazioni degli operatori sanitari, le associazioni di pazienti, le società scientifiche, le altre organizzazioni non governative no profit nel campo della salute).

L'Osservatorio Nazionale sui dispositivi medici cura e monitora la progressiva attuazione del Programma nazionale di HTA, con il supporto della CdR per così come previsto dalla Legge n. 207/2024, art. 1, comma 330, lett. d §§).





Figura 1: Organigramma del PNHTA-DM 2026-2028



Funzionigramma PNHTA-DM 2026-2028

Cabina di Regia (CdR)

Organo decisionale e di indirizzo nell'ambito del PNHTA-DM con funzioni di:

- validazione degli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;
- definizione delle priorità ai fini assistenziali delle tecnologie da sottoporre a valutazione;
- raccomandazione sulla base dei risultati delle valutazioni;
- supporto all'Osservatorio nazionale dispositivi medici che cura e monitora la progressiva attuazione del PNHTA-DM

La CdR opera secondo le procedure di funzionamento di cui si dota.



AGENAS


Organo tecnico scientifico con funzioni di:

- coordinamento a livello nazionale di tutti gli Enti/Istituzioni pubblici e privati coinvolti nel PNHTA-DM (centro collaborativi);
- coordinamento della Rete delle Regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'HTA;
- predisposizione dei metodi e delle procedure per la produzione dei rapporti tecnici di HTA;
- produttore di valutazioni di HTA;
- supporto tecnico alla CdR nelle fasi di prioritizzazione e appraisal;
- monitoraggio dell'impatto delle fasi di raccolta del fabbisogno valutativo, nel processo di valutazione e della loro implementazione;
- analisi dei dati relativi ai consumi dei dispositivi medici in relazione alle valutazioni HTA effettuate nell'ambito del PNHTA-DM;
- analisi e monitoraggio dello stato di obsolescenza, manutenzione e utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo di sistemi informativi delle aziende del SSN;
- verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni HTA;
- pubblicazione e diffusione delle valutazioni di HTA;
- promozione di programmi di formazione di base, in accordo con le Regioni e PPAA, rivolti agli utilizzatori delle valutazioni HTA ("HTA users") e promozione di programmi di formazione avanzata finalizzata a formare produttori di valutazioni ("HTA doers") e attività di informazione e comunicazione

Rete delle Regioni

Rete nazionale formata da rappresentanti regionali, da istituire con decreto del Ministero della Salute e coordinata da AGENAS, con l'obiettivo di supportare la definizione e l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l'Health Technology Assessment.

Ogni singola regione sarà chiamata a svolgere un ruolo attivo quale connettore operativo del PNHTA-DM, ai fini della applicazione dei risultati delle valutazioni HTA verso i livelli meso



(aziende sanitarie, ospedali, clinici, centrali acquisto, etc.) ovvero nei contesti in cui si generano i fabbisogni di acquisto di tecnologie sanitarie che determinano poi le relative procedure di acquisto. Questa azione è parte integrante della costruzione del sistema di governance dei dispositivi medici, così come delineato dal quadro normativo vigente.

Centri collaborativi

I centri collaborativi producono, anche in maniera congiunta, valutazioni nell'ambito del PNHTA con il coordinamento di AGENAS. Sono centri collaborativi soggetti pubblici e privati, produttori di valutazioni HTA, iscritti all'apposito albo istituito da AGENAS e aggiornato periodicamente.

Rete dei Portatori di Interesse

In linea con quanto previsto anche dal Regolamento europeo sull'HTA (Articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/2282), per facilitare il dialogo con gli stakeholder nell'ambito del PNHTA-DM e per supportare su richiesta le stesse attività del PNHTA-DM, è previsto che la Rete dei Portatori di Interesse (rete degli stakeholder) istituita da AGENAS continui ad operare secondo gli indirizzi stabiliti, al fine di svolgere le funzioni e le attività previste.

Le modalità di istituzione e i criteri di ammissibilità a far parte della Rete dei Portatori di Interesse, come previsto dal PNHTA-DM 2023-2025, sono stati definiti in conformità con quanto disposto per il sistema europeo per l'HTA con il Regolamento (UE) 2021/2282. Il PNHTA-DM 2026-2028, in continuità con il programma del triennio precedente, conferma il mantenimento di tale impostazione, assicurando che i processi e i metodi di coinvolgimento della Rete dei Portatori di Interesse nelle attività del programma nazionale siano coerenti con quelli adottati per la Rete degli Stakeholder istituita a livello europeo come previsto dal Regolamento (EU) 2021/2282.

AGENAS, in qualità di struttura tecnico-scientifica del PNHTA-DM, coordina e supporta la gestione della Rete dei Portatori di Interessi. La CdR, in quanto organo decisionale del PNHTA-



DM, definisce, con il supporto metodologico di AGENAS, gli indirizzi per il coinvolgimento della Rete dei Portatori di Interesse nelle varie attività del PNHTA-DM.

3. IL PROGRAMMA NAZIONALE HTA DM 2026-2028

Definiti gli attori chiamati alla realizzazione del PNHTA-DM, i compiti previsti dalle citate norme devono essere tradotti in una serie di attività per ciascuna delle fasi del processo di HTA e in qualunque fase del ciclo di vita di una tecnologia sanitaria.

A tal fine, a ciascuna delle fasi del processo di HTA sono state associate le macroattività necessarie al loro espletamento.

Le fasi del processo nell'ambito del PNHTA-DM 2026-2028 all'interno delle quali si collocano le attività dei vari attori coinvolti sono:

- fabbisogno/richieste acquisto;
- segnalazione;
- prioritizzazione;
- valutazione;
- appraisal
- implementazione esiti HTA;
- valutazione delle performance e dell'impatto del PNHTA.


A questo processo si aggiungono le aree di integrazione funzionale che il PNHTA-DM deve avere con tutti i soggetti coinvolti nel governo dei dispositivi medici e che sono rappresentate da:

- aggiornamento LEA connessi anche ai processi di codifica delle prestazioni, classificazione dei DRG e rimborso dei DM ;
- flussi DM e apparecchiature;
- regolamento europeo HTA (Regulation (EU) 2021/2282);
- programma Nazionale Esiti (PNE);
- sanità digitale.



A tale scopo, si prevede che il PNHTA-DM e gli attori coinvolti completino e perfezionino la predisposizione di tutti gli strumenti necessari all'integrazione del PNHTA-DM con tutte le attività previste, nei diversi contesti e ambiti nel processo di governo dei dispositivi medici (figura 2).

Figura 2: Il processo di governo dei dispositivi medici e le aree di integrazione con il PNHTA-DM 2026-2028.



Analisi del Fabbisogno/richieste


La richiesta di tecnologie sanitarie che i professionisti manifestano a livello aziendale e/o regionale per il soddisfacimento dei bisogni di salute della popolazione, rappresenta il momento iniziale del governo dei dispositivi medici. Tali richieste, per entrare a far parte del sistema di governo dei dispositivi medici, devono poi essere correlate alle procedure di



acquisto da parte delle centrali di acquisto e delle strutture del SSN nelle sue articolazioni regionali.

Uno degli elementi fondamentali affinché il PNHTA-DM sia realmente efficace è rappresentato dalla capacità di rilevare i reali fabbisogni di tecnologie sanitarie da parte delle strutture SSN. La capacità di analizzare i fabbisogni reali di tecnologie sanitarie può essere derivata sia dalle richieste di acquisto che si generano nell'ambito delle strutture del SSN sia nei successivi acquisti che effettivamente queste generano. L'analisi del fabbisogno di tecnologie rappresenta a livello regionale un utile strumento di programmazione, mentre a livello nazionale consente di interpretare i bisogni e capire l'evoluzione del mercato dei dispositivi medici, anche alla luce del loro impatto sia sui percorsi diagnostico-terapeutici e sui processi organizzativi, consentendo di definire il livello di fabbisogno di tecnologie sanitarie sia in termini qualitativi sia quantitativi oltre che economici.

Per far sì che il processo di richieste dei professionisti operanti nel settore salute sia incorporato nel governo dei dispositivi medici, risulta fondamentale il coinvolgimento del livello micro-aziendale. AGENAS e la Rete delle Regioni dovranno in tal senso lavorare per la predisposizione di strumenti correlati alle richieste di acquisto, ad esempio mediante la creazione di un flusso richieste di acquisto che le Regioni dovranno implementare a livello aziendale e territoriale. AGENAS supporterà tale processo anche per il suo ruolo di Agenzia di Sanità Digitale (Art. 21. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale" convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25), creando, per il tramite delle Regioni, appositi flussi informativi e redigendo report sia di tipo analitico delle richieste di acquisto che in maniera aggregata a supporto dell'azione di governo della sanità regionale, anche ai fini della fase di segnalazione e successiva prioritizzazione delle tecnologie da sottoporre a processo di valutazione.



Segnalazione

La segnalazione di una tecnologia sanitaria, sia DM che IVD, rappresenta uno dei momenti, oltre alla analisi del fabbisogno delle richieste di acquisto, in cui viene espresso un bisogno di valutazione.


Le proposte di valutazione delle tecnologie innovative nell'ambito del PNHTA-DM possono essere avanzate da:

- Ministero della Salute e organismi ad esso afferenti (esempio: Commissione LEA)
- Regioni
- Aziende sanitarie, per il tramite delle Regioni
- Professionisti del SSN (per il tramite delle Regioni)
- Società scientifiche
- Produttori e loro associazioni
- Cittadini/Pazienti e loro associazioni.

Possono essere avanzate proposte riguardanti tecnologie sia emergenti, che in iniziale diffusione, diffuse o presunte obsolete, per l'eventuale valutazione o rivalutazione dell'uso appropriato nel SSN. Possono essere avanzate anche proposte relative a singoli dispositivi, che devono essere considerate con riferimento alla tecnologia che li caratterizza qualora non si tratti di dispositivi di cui viene segnalata e motivata l'infungibilità. Nel caso di dispositivi di cui viene segnalata l'infungibilità devono essere acquisite prove scientifiche rilevanti a dimostrazione. Il report dovrà successivamente essere aggiornato nel caso in cui arrivino sul mercato prodotti analoghi.

Le proposte di valutazione vengono inoltrate, attraverso apposito modulo, accedendo al sistema di notifica che sarà predisposto da AGENAS, documentando tutti gli elementi informativi necessari alla successiva fase di prioritizzazione da parte della CdR. La banca dati delle proposte è alimentata in continuo.

La lista omnicomprensiva delle segnalazioni viene analizzata periodicamente, tendenzialmente ogni 6 mesi e comunque coerentemente con il processo di prioritizzazione operato dalla CdR, ed è sottoposta a verifica da parte di AGENAS allo scopo di evitare duplicazioni e garantire l'efficienza delle successive fasi.



I dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici in vitro, oggetto di valutazione congiunta HTA a livello europeo (Joint Clinical Assessment- JCA), ai sensi del regolamento europeo 2021/2282 sull'HTA, sono esclusi dal processo di prioritizzazione e quindi entrano direttamente nel processo di produzione delle valutazioni HTA del PNHTA-DM.

In tale caso, le attività di valutazione del PNHTA-DM verranno allineate e integrate a quelle avviate dall'HTA Member State Coordination Group (HTACG), in particolare per quanto riguarda:

- la definizione del PICO nazionale che dovrà supportare la definizione del PICO europeo. Per tale motivo, sarà necessario adottare una apposita procedura nazionale per la raccolta e la formalizzazione dei bisogni italiani da rappresentare in sede di valutazione clinica a livello europeo. La procedura dovrà essere coerente con le tempiste previste a livello europeo.


la successiva produzione di valutazioni nei domini HTA non previsti dai Joint Clinical Assessment europei che sono finalizzate alla valutazione della efficacia e alla sicurezza relativa.

Prioritizzazione

La prioritizzazione (*priority setting*), o definizione delle priorità, è argomento ampiamente discusso in ambito HTA a livello internazionale, in quanto tutti i sistemi hanno risorse limitate, non sufficienti a valutare la totalità delle tecnologie che vengono introdotte ed utilizzate nel sistema sanitario. Pertanto, è necessario operare delle scelte di priorità sulle tecnologie da sottoporre a valutazione. Sono considerati principi fondamentali ai fini della prioritizzazione, la trasparenza, l'indipendenza e l'equità.

I criteri di prioritizzazione adottati nel PNHTA-DM 2026–2028 sono quelli già adottati nel PNHTA-DM 2023-2025 e si applicano, in maniera non gerarchica, alle tecnologie inserite nella lista delle proposte di valutazione e sono i seguenti:

1. impatto potenziale della tecnologia sul percorso assistenziale specifico cui essa è rivolta, attraverso un migliore soddisfacimento dei bisogni di salute, inclusa la qualità di vita, non soddisfatti o parzialmente soddisfatti;
2. implicazioni etiche e sociali evidenti, con particolare riferimento ai benefici attesi sulla equità di accesso ai servizi e prestazioni sanitarie e sulla sostenibilità delle cure;



3. potenziale impatto organizzativo della tecnologia, inclusa la necessità di acquisire o adeguare infrastrutture e/o di formare il personale con competenze specialistiche;
4. potenziale impatto economico e finanziario della tecnologia (positivo o negativo);
5. incertezza sull'efficacia comparativa della tecnologia;
6. significatività epidemiologica della condizione clinica interessata (frequenza, gravità).
7. Impatto ambientale

Nella procedura di prioritizzazione adottata nell'ambito del PNHTA-DM 2023-2025, è stato inoltre introdotto un elemento informativo ulteriore o criterio "policy". In sede di prioritizzazione i componenti della CdR sono chiamati ad esprimere oltre al giudizio sui sette criteri di prioritizzazione, una valutazione sulla rilevanza della tecnologia segnalata rispetto alle iniziative di politica sanitaria nazionale che il servizio sanitario pubblico intende attuare nei prossimi anni.

Le modalità e le procedure di prioritizzazione della CdR sono dettagliate in una specifica *Procedura di Prioritizzazione approvato dalla CdR*.

Le segnalazioni di una medesima tecnologia provenienti dalla Commissione nazionale LEA o da più Regioni o Province Autonome riceveranno particolare attenzione in quanto manifestano l'esigenza di un'azione coordinata di sistema e costituiscono occasione di razionalizzazione dell'impiego di risorse per la produzione di rapporti di valutazione. Sulla base di tali criteri, della documentazione messa a disposizione dalla Segreteria, e della programmazione delle valutazioni congiunte nell'ambito del regolamento europeo di HTA, la CdR produce e rende pubblico un programma di lavoro annuale, aggiornabile a ciclo semestrale, in funzione delle tecnologie segnalate, che definisce le tecnologie da sottoporre a valutazione nell'ambito del PNHTA-DM, anche in relazione alle risorse disponibili. Il programma può essere modificato in corso d'anno, se necessario, in funzione di eventuali situazioni di urgenza che si dovessero manifestare in ambito di sanità pubblica.

Sulla base delle risultanze dell'attività di prioritizzazione effettuata dalla CdR, AGENAS, come previsto dai D.lgs. 137 e 138 agli art. 22 e art. 18 rispettivamente, realizza le attività di valutazione tecnica multidimensionale e coordina le attività dei soggetti iscritti all'Albo nazionale dei Centri Collaborativi del PNHTA-DM. .

Come già evidenziato nel paragrafo relativo alla segnalazione, i dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici in vitro, oggetto di valutazione congiunta HTA a livello europeo (Joint



Clinical Assessment- JCA), ai sensi del regolamento europeo 2021/2282 sull'HTA, sono esclusi dal processo di prioritizzazione ed entrano direttamente nel processo di produzione delle valutazioni HTA del PNHTA-DM.

La CdR, su proposta di AGENAS, potrà aggiornare il sistema di prioritizzazione approvato, in relazione agli sviluppi del Programma Nazionale HTA, alle attività realizzate nell'ambito del regolamento europeo sull'HTA (Joint Clinical Assessment), alle istanze dei diversi Stakeholder o per qualsiasi altra evoluzione che vi dovesse essere nel contesto del SSN.

Valutazione (Assessment)

Le attività di valutazione vengono realizzate da AGENAS, che si avvale anche dei soggetti iscritti all'albo dei centri collaborativi del PNHTA-DM.


Come previsto dal precedente PNHTA-DM 2023-2025 le valutazioni saranno realizzate a livello nazionale. A livello regionale potranno essere realizzate valutazioni di tecnologie non prioritizzate a livello nazionale, ma che rivestono particolare importanza per singole Regioni. Tali valutazioni dovranno essere notificate ad AGENAS che ne darà evidenza per evitare duplicazioni di attività valutative nelle diverse regioni e PPAA.

Ai fini di produrre valutazioni HTA per il livello nazionale, AGENAS mantiene l'Albo Nazionale Centri Collaborativi regionali e dei soggetti pubblici e privati disponibili a collaborare al PNHTA-DM.

L'albo dei Centri Collaborativi del PNHTA-DM è stato istituito da AGENAS nell'ambito delle attività previste dal PNHTA-DM 2023-2025. Nel corso del triennio è previsto un aggiornamento dell'albo.

AGENAS è il soggetto responsabile della realizzazione delle attività di valutazione e del coordinamento delle attività dei soggetti iscritti nell'Albo Nazionale dei Centri Collaborativi e in tale ruolo definisce anche le attribuzioni degli incarichi di valutazione ai Centri Collaborativi. AGENAS definisce le modalità di attribuzione degli incarichi sulla base delle necessità derivanti dalle singole e delle specifiche valutazioni, dandone evidenza pubblica ed in osservanza a tutte le norme in materia di attribuzione degli incarichi.

Le procedure finalizzate al coordinamento delle attività valutative dei centri, i metodi e i template che dovranno essere utilizzati per la produzione dei diversi prodotti HTA sono



predisposti da AGENAS, e saranno allineati, ove rilevante, ai documenti metodologici e procedurali nonché ai template disponibili a livello europeo nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2282 sull'HTA.

Tali documenti riguardano:


- la predisposizione dei protocolli delle valutazioni;
- le modalità di coinvolgimento degli stakeholder;
- la riservatezza dei dati e conflitto di interesse;
- la metodologia da seguire per la raccolta e analisi delle informazioni utili all'assessment;
- modalità di revisione dei documenti;
- pubblicazione dei documenti;
- template da utilizzare.

Nell'ottica di una armonizzazione dei metodi e di trasferibilità dei prodotti di valutazione, si raccomanda che procedure e template siano seguiti anche per la produzione di documenti di valutazione di tecnologie non prioritizzate dalla CdR, ma oggetto di valutazione indipendente da parte delle singole Regioni o di centri collaborativi regionali anche in maniera coordinata.

Attività a supporto della generazione di evidenza

Il PNHTA-DM riconosce l'importanza del tema legato alla produzione di ulteriori evidenze, quale strumento utile a supportare valutazioni HTA, in particolare per le tecnologie emergenti o per le tecnologie caratterizzate da incertezza clinica e organizzativa.

A tal fine, è prevista da parte di AGENAS, la possibilità, nel corso del triennio, di predisporre un documento di fattibilità per l'attivazione di un programma strutturato che preveda una serie di azioni a supporto della generazione di evidenze sulla base delle esperienze maturate a livello europeo e/o internazionale, quali, a puro titolo di esempio, il programma "Le forfait innovation" in Francia, le attività di Joint Scientific Consultation (JSC) previste dal regolamento




(EU) 2021/2281 opportunamente adattate al contesto italiano nonché progettualità europee rilevanti sul tema della generazione di evidenze.

Appraisal

Per ciascuna tecnologia oggetto di valutazione, successivamente alla produzione dei documenti di valutazione HTA, la CdR adotta un giudizio di *appraisal*, secondo una procedura esplicita, basata su metodi e strumenti di appraisal scientificamente validati, contenente preliminari raccomandazioni di utilizzo della specifica tecnologia oggetto di valutazione nell'ambito del SSN). La CdR si avvale allo scopo di un apposito gruppo di lavoro denominato "Commissione di Appraisal". La Commissione di Appraisal esprime un giudizio motivato e strutturato, secondo metodi e criteri espliciti predefiniti, il cui coordinamento metodologico è affidato ad AGENAS, per ciascuna tecnologia segnalata e prioritizzata, per la quale sia stato realizzato un rapporto tecnico di HTA. Il giudizio di appraisal è espresso di norma entro i 30 giorni successivi alla finalizzazione del rapporto tecnico. Entro i successivi 15 giorni la CdR si esprime sui risultati della Commissione di Appraisal. Diversi requisiti sono indispensabili perché i risultati del giudizio di appraisal vengano riconosciuti socialmente legittimi (condivisibili, adottabili nella pratica e rivedibili in funzione di nuove documentazioni di efficacia) sia dagli stakeholder che dal pubblico. Alcuni di questi requisiti sono di natura metodologica (disponibilità di metodi chiari, robusti ovvero riproducibili nelle medesime condizioni di giudizio, con attenzione agli elementi valoriali sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo), altri sono di natura procedurale (ad es. definizione preventiva di protocolli, di informazioni, ecc.).

Il coordinamento metodologico della procedura di appraisal viene realizzato da AGENAS. AGENAS nel primo anno di vigenza del PNHTA-DM 2026-2028 elabora i metodi e le procedure per la costituzione e lo svolgimento delle attività delle Commissioni di Appraisal sulla base delle esperienze maggiormente consolidate a livello internazionale e sulla base delle esperienze effettuate nell'ambito del precedente PNHTA-DM 2023-2025.

¹https://health.ec.europa.eu/health-technology-assessment/implementation-regulation-health-technology-assessment/joint-scientific-consultations_en (accesso il 25/05/2025)



Le raccomandazioni della CdR vengono pubblicate a cura del Ministero della Salute e trasmesse per i provvedimenti conseguenti a:

- Commissione nazionale LEA;
- Commissione permanente tariffe;
- Direzioni Regionali;
- Referenti della Rete delle Regioni Soggetti istituzionalmente coinvolti nei processi di acquisizione dei dispositivi medici (tavolo dei soggetti aggregatori, centrali di acquisto, stazioni appaltanti, aziende sanitarie);
- Altri soggetti istituzionalmente coinvolti nei processi di governance dei dispositivi medici.

Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti adottano, in un'ottica di piena e leale collaborazione con il PNHTA-DM, le misure necessarie alla implementazione dei risultati delle valutazioni in sede di acquisizione/dismissione di tecnologie e della eventuale conseguente riorganizzazione dei servizi.


Adottano altresì le misure necessarie alla predisposizione delle indicazioni per un appropriato utilizzo delle tecnologie valutate e per cui sia stato emesso un giudizio di appraisal, nei percorsi assistenziali delle tecnologie.

In questo contesto si inserisce l'attività della Rete delle Regioni, coordinata da AGENAS, con la finalità di implementare nelle diverse realtà regionali le risultanze delle attività di valutazione.

Tutti gli Stakeholder interessati dalle raccomandazioni hanno diritto di chiedere un riesame per riformarne il contenuto entro i 15 giorni successivi alla loro adozione. La CdR decide nel merito con comunicazione pubblica non ulteriormente appellabile.

Implementazione, formazione e monitoraggio esiti HTA

Relativamente alla Implementazione, affinché i risultati delle valutazioni HTA condotte a livello nazionale e dai centri collaborativi nell'ambito del PNHTA-DM siano adottati e utilizzati a livello territoriale è importante il coinvolgimento delle strutture sanitarie attraverso la




creazione di un ecosistema di HTA che coinvolga, nel rispetto delle diverse attribuzioni e compiti istituzionali, tutti i diversi livelli decisionali del SSN. Tali strutture rappresentano, infatti, il punto di ingresso e la sede di utilizzo nella pratica clinica delle tecnologie². Possono inoltre svolgere anche un ruolo nella raccolta sistematica di dati di costo, impatto organizzativo, di efficacia etc.

Aumentare la consapevolezza e conoscenza di strumenti utili a governare la strategia tecnologica (identificazione dei fabbisogni tecnologici, selezione e allocazione delle tecnologie, valutazione delle tecnologie, gestione e manutenzione delle tecnologie) nelle organizzazioni sanitarie è un obiettivo che AGENAS, con la Rete delle Regioni, supporta nell'ambito del PNHTA-DM.

A questo scopo AGENAS predispone e promuove attività di formazione, comunicazione, informazione sul processo e sui metodi HTA, nonché sull'utilizzo e implementazione delle raccomandazioni e degli esiti delle valutazioni HTA nella pratica clinica e nei processi gestionali all'interno delle strutture del SSN. In particolare:

- l'intervento formativo è orientato : 1) all'incremento e al rafforzamento delle competenze necessarie alla produzione di report di valutazione HTA promuovendo così la formazione della figura dell'analista HTA/valutatore ("HTA doers") 2) a favorire lo sviluppo di quella figura che in ambito internazionale va sotto il nome di "HTA users", ovvero tutti quei professionisti che in ambito sanitario nell'esercizio delle loro attività non hanno necessità di produrre documenti HTA tradizionalmente intesi, prodotti a livello internazionale/nazionale e/o regionale, ma devono saperli utilizzare integrandoli nei processi decisionali collegati all'adozione/utilizzo di specifiche tecnologie sanitarie.
- l'intervento comunicativo e informativo è rivolto ad aumentare il livello di conoscenza generale dell'HTA in tutti gli stakeholder interessanti, inclusi in particolare i pazienti e le aziende produttrici oltre che i decisori delle politiche sanitarie e i professionisti sanitari che utilizzano le tecnologie sanitarie;

²AdHopHTA (Adoting Hospital Based Technology Assessment) Progetto finanziato dalla Unione Europea. <https://www.adhophta.eu/handbook> (accesso il 22/02/2023)




Tra gli interventi utili alla implementazione del PNHTA-DM e che mira a facilitare l'accesso all'informazione, vi è la predisposizione di una banca dati delle valutazioni prodotte sia nel contesto nazionale sia a livello europeo (Joint Clinical Assessment) con, se disponibile, la contestualizzazione nazionale per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico, organizzativo, etico, sociale e legale ai sensi del Regolamento (EU) 2021/2282 sull'Health Technology Assessment.

Ai fini del Monitoraggio, AGENAS svolge le seguenti attività:

- predispone indagini sulla diffusione delle raccomandazioni prodotte in collegamento con PDTA e procedure di acquisto in raccordo con la Rete delle Regioni;
- favorisce l'integrazione dei flussi esistenti (es. consumi dei dispositivi medici e grandi apparecchiature) nell'ambito del PNHTA-DM e promuove l'istituzione di nuovi flussi informativi come ad esempio il flusso delle medie e piccole apparecchiature. Tali flussi sono importanti non solo ai fini del monitoraggio, ma anche per la valutazione dell'uso corrente nel di tecnologie già in uso nell'ambito della predisposizione di un report HTA. AGENAS attiverà, pertanto, tutte le azioni
- promuove l'istituzione di tavoli DRG/HTA e LEA/HTA e SNLG, a livello nazionale per facilitare le connessioni tra le attività HTA e tutti quei processi a loro correlate che consentono una migliore implementazione dei risultati delle valutazioni HTA;
- garantisce l'integrazione con l'Osservatorio Nazionale sui dispositivi medici;
- predispone il sistema di indicatori di impatto del PNHTA-DM sui processi decisionali e sulla pratica clinica;
- predispone il sistema di indicatori di performance (efficienza) delle varie fasi/attività del PNHTA-DM;
- predispone con la Rete delle Regioni strumenti e azioni per favorire la governance, da parte delle Regioni, dei processi di introduzione e gestione nelle strutture del SSN delle tecnologie sanitarie.

Il monitoraggio dell'impatto del PNHTA-DM riguarda l'accettabilità, l'efficacia e l'efficienza dei metodi e dei processi adottati per lo svolgimento delle diverse attività previste dal



Programma, ivi comprese quella di prioritizzazione ed appraisal, e dei risultati ottenuti dall'intero Programma.

Obiettivo delle attività di monitoraggio del PNHTA-DM è relativo alla comprensione di quanto i risultati del PNHTA-DM abbiano impattato sui processi decisionali, sulle politiche sanitarie, sulla pratica clinica, sui processi di acquisto e in linea generale sui livelli di efficienza ed efficacia del SSN e sulla sua capacità di rispondere ai fabbisogni di salute della popolazione.

A tale fine, e per quanto riguarda in particolare il livello di efficacia del SSN, sarà oggetto di studio l'implementazione del Programma Nazionale Esiti (PNE) e la sua connessione con il PNHTA-DM.

La valutazione di impatto del Programma Nazionale HTA sarà rapportata anche alle attività dell'Osservatorio Nazionale dei Dispositivi Medici in quanto si configura come attività a questo connessa, anche se non sovrapponibile.

Per la valutazione delle performance e dell'impatto del PNHTA-DM AGENAS sviluppa un apposito documento.


4. SINOSSI DEL PNHTA-DM 2026-2028

La tabella 2 rappresenta la sinossi del PNHTA-DM 2026-2028 e descrive per ciascuna fase del governo dei dispositivi medici i compiti assegnati dalla normativa, i soggetti responsabili e coinvolti, e le attività previste nel triennio di validità del Programma Nazionale.




Tabella 2. Sinossi del PNHTA-DM 2026-2028

Fase del PNHTA-DM	Macro Attività	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Fonte normative/atto
Fabbisogno acquisto	Coordinamento Rete delle Regioni	AGENAS	Rete delle Regioni	Legge 190/2014 – art.1 comma 587
	Predisposizione flusso "Richieste di acquisto"	AGENAS	Rete delle Regioni (Aziende sanitarie, Professionisti sanitari, Centrali di Acquisto)	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto a)
	Analisi dei dati provenienti dal flusso richieste di acquisto (anche per la fase di prioritizzazione)	AGENAS	Rete delle Regioni	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto a)
Segnalazione	Predisposizione sistema notifica (Flusso Segnalazione)	AGENAS	Tutti (dal produttore al cittadino)	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto a)
Prioritizzazione	Prioritizzazione Tecnologie	Cabina di Regia	Cabina di Regia, AGENAS	Legge 190/2014 articolo 1, comma 587
	Supporto alla CdR nella elaborazione della lista delle tecnologie da sottoporre a prioritizzazione.	AGENAS	Cabina di Regia	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 Legge 190/2014 – art.1 comma 587
Valutazione	Prodotti di HTA: <ul style="list-style-type: none"> Elaborazione documenti metodologici e procedurali per tutte le fasi dell'assessment; Istituzione e mantenimento Albo centri collaborativi; 	AGENAS	Centri collaborativi	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto b), c)



Fase del PNHTA-DM	Macro Attività	Soggetto responsabile	Soggetti coinvolti	Fonte normative/atto
Appraisal	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione delle attività di valutazione tecnica multidimensionale; Coordinamento delle attività di valutazione dei centri collaborativi 	Cabina di Regia	AGENAS, Commissioni di Appraisal	Legge 190/2014 articolo 1, comma 587
	Elaborazione giudizio Appraisal	AGENAS	Commissioni Appraisal	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto d)
Implementazione e esiti impatto valutazioni	Predisposizione flusso "prodotti HTA/HS"	AGENAS	Tutti i soggetti con ruoli nella diffusione e implementazione nella pratica clinica dei risultati delle valutazioni di HTA.	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto e)
	Indagini sulla diffusione delle raccomandazioni prodotte e collegamento con: PDTA, Acquisti	AGENAS	Rete delle Regioni	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto e)
Monitoraggio attuazione PNHTA-DM	Predisposizione strumenti di valutazione per l'introduzione delle tecnologie sanitarie nelle strutture sanitarie	AGENAS	Rete delle Regioni	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto e)
	Istituzione tavoli DRG/HTA e LEA/HTA e Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), a livello nazionale.	Ministero della Salute/Agenas	Cabina di Regia e Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità	D.lgs. 137/2022 articolo 22 e D.lgs. 138/2022 articolo 18 par 1 punto e)
		Osservatorio nazionale sui dispositivi medici	Cabina di Regia	L. 30/12/2024 n. 207 art. comma 330 lett.d



5. FINANZIAMENTO DEL PNHTA-DM 2026-2028

In attuazione della Legge delega n. 53/2021 all'art.15, il D.lgs 137/2022 all'art. 28 comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici. Il predetto Fondo ex comma 1 art. 24 D.lgs 138/2022 è altresì alimentato nelle medesime modalità dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro. Ai sensi del comma 6 dell'art. 28 decreto legislativo n. 137 del 2022 e di quanto previsto dal comma 1 art. 24 decreto legislativo n. 138 del 2022, un terzo delle risorse affluite annualmente sul Fondo per il governo dei dispositivi medici, è vincolato al finanziamento delle attività del programma nazionale di valutazione HTA dei dispositivi medici attribuite all'AGENAS ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs 137/2022.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai decreti legislativi citati, con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2024, serie generale n. 33, sono stati definiti i *“Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici”*.



D.lgs. 5 agosto 2022 n.137. art. 28 (e articolo 24 D.lgs. n 138 del 2022). Istituzione del Fondo per il governo dei dispositivi medici

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici.

2. La quota annuale di cui al comma 1, è versata da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 1.

3. Fermo restando il vincolo di destinazione per il governo dei dispositivi medici, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo di cui al comma 1.

4. Qualora le attività per le quali si impiegano le risorse del Fondo di cui al comma 1, afferiscano alla competenza di istituzioni regionali, il decreto di cui al comma 3, è adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I servizi resi dal Ministero della Salute per le attività di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, possono essere finanziati a valere sul Fondo alimentato dal contributo di cui al comma 1.

6. Un terzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è vincolato al finanziamento delle attività del programma nazionale di valutazione HTA dei dispositivi medici attribuite all'AGENAS ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto.

*



6. CRONOPROGRAMMA

La realizzazione e l'implementazione delle attività del PNHTA-DM 2026-2028 avverrà per fasi successive ed è legato all'effettiva disponibilità delle risorse economiche.

Nella tabella 3 è disponibile il cronoprogramma del PNHTA-DM 2026-2028 che riporta, per ciascuna fase del processo del governo dei dispositivi medici, l'elenco delle attività e dei relativi prodotti rilasciati.

La realizzazione e l'implementazione delle attività del PNHTA-DM 2026-2028 avverrà per fasi successive in considerazione del diverso grado di sistematizzazione dei metodi e delle procedure ad oggi disponibili.






Tabella 3. Cronoprogramma PNHTA-DM 2026-2028


Fase	Attività	Prodotto/i	Soggetto Responsabile	Tempistica
Rete delle Regioni	HTA 01. Definizione caratteristiche Rete delle Regioni	Rete Regioni	Ministero della Salute	2026 (già prevista nell'ambito del PNHTA DM 2023-2025)
	HTA 01.1 Coordinamento della Rete delle Regioni	Documenti organizzativi e di monitoraggio attività	Agenas	Progressivo fino al 2028
Rete degli Stakeholder	HTA 02. Coordinamento e aggiornamento Rete degli Stakeholder	Organizzazione di almeno due incontri l'anno	Agenas	Progressivo fino al 2028
Analisi del fabbisogno	HTA 03. Predisposizione dell'infrastruttura per l'analisi del fabbisogno DM	Documento su standard tecnologici "flusso richieste di acquisto"	Agenas	Progressivo fino a 2028
Segnalazione	HTA 04. Sistematizzazione procedure del flusso segnalazione DM	Piattaforma per la segnalazione delle tecnologie sanitarie	Agenas	Progressivo fino a 2027
Prioritizzazione	HTA 05. Aggiornamento procedure di prioritizzazione DM	Documento "procedure per la prioritizzazione di Tecnologie Sanitarie" aggiornato	Agenas	Progressivo fino al 2028
	HTA 05.1 Completamento procedure di prioritizzazione delle Tecnologie Sanitarie segnalate	Liste di tecnologie prioritizzate	Cabina di Regia DM/ Agenas	Attività continuativa (due volte l'anno fino al 2028)



Fase	Attività	Prodotto/i	Soggetto Responsabile	Tempistica
Valutazione	HTA 06. Sistematizzazione dei metodi e delle procedure di produzione delle valutazioni HTA	Documenti metodologici e procedure per la produzione di documenti di valutazione	Agenas	2026
	HTA 07. Coordinamento e aggiornamento Albo dei centri collaborativi	Albo dei Centri collaborativi aggiornato	Agenas	Progressivo fino a 2028
	HTA 08. Produzione report di valutazione	Report di HTA	Agenas	Progressivo fino a 2028
	HTA 09. Sistematizzazione procedure di Appraisal delle valutazioni	Documento metodologico "Appraisal" delle tecnologie sanitarie	Agenas	2026
Appraisal	HTA 09.1 Completamento procedure di appraisal	Raccomandazioni prodotti HTA	Cabina Di Regia DM	Attività continuativa (a rilascio dei singoli report fino al 2028)
	HTA 010. Predisposizione flusso prodotti valutazioni (Piattaforma IT e SharePoint)	Processo integrato (con tutti gli altri attori) "Flusso valutazione"	Agenas	Progressivo fino a 2028
	HTA 011. Predisposizione infrastruttura organizzativa per l'integrazione PNHTA-DM con LEA, DRG, HTA regulation, procedure di acquisto, SNLG	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione tavoli di lavoro"; • Documenti di indirizzo. 	Agenas / Ministero della Salute	Dal 2027



Fase	Attività	Prodotto/i	Soggetto Responsabile	Tempistica
Implementazione e monitoraggio impatto esiti valutazioni	(Sistema Nazionale Linee Guida), rimborso dei DM, Flusso consumi, grandi e medie apparecchiature.			
	HTA 012. Definizione del sistema monitoraggio consumi DM IVD e apparecchiature	Report sul monitoraggio dei consumi DM dopo esiti valutazione HTA	Agenas	Progressivo fino a 2028
	HTA 013. Definizione del sistema di misurazione impatto delle performance delle attività del PNHTA-DM e l'impatto del programma sui processi decisionali	Report impatto performance dell'intero PNHTA-DM	Agenas	Progressivo fino a 2028
Formazione	HTA 014. Definizione del "sistema di formazione di base HTA"	Prosecuzione delle attività collegate alla formazione base avviate con le Regioni e PPAA e monitoraggio delle attività formative erogate dalle Regioni e Province Autonome	Agenas	Progressivo fino a 2028
	HTA 015. Definizione del "sistema di formazione avanzata HTA"	Erogazione borse di studio per formazione avanzata e monitoraggio delle attività formative erogate dalle Università.	Agenas	Progressivo fino a 2028



Fase	Attività	Prodotto/i	Soggetto Responsabile	Tempistica
	HTA 016. Attività di comunicazione e informazione	Programma di interventi di comunicazione e informazione sull'HTA	Agenas	Progressivi sino a 2028
Programma a supporto della generazione di evidenza				
Attività a supporto della generazione di evidenza	Predisposizione di un documento di fattibilità sull'avvio attività a supporto della generazione di evidenza, da sottoporre alla Cabina di Regia	Documento "a supporto delle attività di generazione di evidenza" :	Agenas	2027



7. PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

La CdR e AGENAS predispongono per le funzioni di relativa competenza una programmazione annuale delle attività considerando le risorse economiche effettivamente disponibili.

AGENAS provvede alla programmazione annuale delle attività considerando:

- le risorse economiche destinate ad AGENAS ed effettivamente disponibili per la realizzazione del PNHTA-DM;
- le risorse umane necessarie;
- tutte le attività che si integrano o che possono integrarsi al PNHTA-DM (LEA, DRG, Processi di acquisto, Telemedicina, Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), Piano Nazionale Esiti, HTA regulation, etc) per un migliore efficientamento dell'intero processo di governo dei dispositivi medici;

La struttura del documento di programmazione annuale conterrà:

- elenco delle funzioni nell'ambito del PNHTA-DM 2026-2028 (es. Coordinamento, Produzione, Analisi, Formazione, Monitoraggio etc);
- elenco delle Attività/Obiettivi specifici per funzioni;
- numero di valutazioni di HTA;
- matrice degli attori e delle responsabilità;
- elenco delle risorse necessarie;
- valorizzazione delle risorse necessarie;
- sistema di misurazione dei risultati;
- cronoprogramma annuale con definizione delle attività, dei prodotti e delle tempistiche di realizzazione




8. COMUNICAZIONE, TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E RISERVATEZZA

Il PNHTA-DM 2026-2028 si basa sui principi di comunicazione e trasparenza delle attività svolte, dandone evidenza pubblica. A tal fine verranno predisposte dalla CdR e da AGENAS, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività necessarie alla condivisione dei metodi, delle procedure e dello stato d'avanzamento delle attività previste dal PNHTA-DM, nonché le regole sul conflitto di interesse e riservatezza dei dati che tutti gli attori coinvolti saranno tenuti ad osservare.

9. REVISIONE DEL PNHTA-DM 2026-2028

Il presente programma ha durata triennale. In caso di sopravvenute esigenze o cambiamenti normativi, sia a livello nazionale che europeo e, il PNHTA 2026-2028 e tutti gli atti che ne conseguono, potranno subire modifiche per adeguarsi alle eventuali sopravvenute esigenze. In particolare, il PNHTA-DM 2026-2028 verrà allineato alle procedure e ai metodi stabiliti nell'ambito del dell'HTA Member State Coordination Group (HTACG) previsto dal Regolamento (EU) 2021/2282 sull'Health Technology Assessment.



ACRONIMI

AGENAS – Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

CdR - Cabina di Regia

D.lgs.- Decreto Legislativo

DRG - Diagnosis Related Group

HTA - Health Technology Assessment

HS - Horizon Scanning

JCA – Joint Clinical Assessment

JSC – Joint Scientific Consultation

LEA - Livelli Essenziali di Assistenza

MMG - Medico di Medicina Generale

PdLS -Pediatria di Libera Scelta

PDTA - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

PSN – Piano Sanitario Nazionale

PNE - Piano Nazionale Esiti

PNHTA-DM - Programma Nazionale HTA Dispositivi Medici

SNLG - Sistema Nazionale Linee Guida

SSN- Servizio Sanitario Nazionale

SSR- Servizio Sanitario Regionale

26A03270

DECRETO 20 maggio 2026.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili per le finalità indicate dall'articolo 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successiva modificazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro;

Visto il decreto-legge n. 75 del 2023, art. 43, comma 4-*bis*, che assegna alla Regione Lazio per il Giubileo 40 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla Regione Lazio;

Visto il decreto-legge n. 132 del 2023, art. 9, comma 1-*septies*, che assegna alla Regione Calabria 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla Regione Calabria;

Considerato quindi che il finanziamento del suddetto programma, al netto delle riduzioni, risulta essere 33,787 miliardi di euro;

Visto l'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025) che ha incrementato il finanziamento del programma di euro 126,6 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 e il



successivo comma 878 che ha disposto che la ripartizione dell'incremento di cui al comma 877 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania;

Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che rimette agli accordi di programma di cui al comma 1, la disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della salute, dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle modalità di erogazione dei finanziamenti statali, delle modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché degli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione del programma;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 63 del 17 marzo 2009, di modifica della delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 64 del 18 marzo 2009, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 24 luglio 2019, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 15 del 20 gennaio 2020, che stabilisce il riparto delle risorse stanziata dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce, nei termini riportati nella prima colonna della tabella B, il riparto delle risorse stanziata dalla medesima legge per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce, nei termini riportati nella seconda colonna della tabella B il riparto delle risorse stanziata dall'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 243 del 17 ottobre 2022, che stabilisce il riparto delle risorse stanziata dall'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie n. 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001, n. 289/2002, n. 350/2003, n. 311/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, n. 203/2008, n. 191/2009; la tabella E della legge n. 220 del 2010 (stabilità 2011); la tabella E della legge n. 183 del 2011 (stabilità 2012); la legge n. 228 del 2012 (stabilità 2013); la legge n. 147 del 2013; la legge n. 190 del 2014; la legge n. 208 del 2015; la legge n. 232 del 2016; la legge n. 205 del 2017 (bilancio 2018); la legge n. 145 del 2018 (bilancio 2019); la legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020); la legge n. 178 del 2020 (bilancio 2021); la legge n. 234 del 2021 (bilancio 2022); la legge n. 197 del 2022 (bilancio 2023); la legge n. 213 del 2023 (bilancio 2024); la legge n. 207 del 2024 (bilancio 2025); la legge n. 199 dl 2025 (bilancio 2026);

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in



attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/16.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale si è proceduto alla prima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266 del 2005;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 170 del 24 luglio 2007, con il quale si è proceduto alla seconda ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 259 del 7 novembre 2007, con il quale si è proceduto alla terza ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 176 del 29 luglio 2008, con il quale si

è proceduto alla quarta ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 264 del 12 novembre 2009, con il quale si è proceduto alla quinta ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 226 del 27 settembre 2010, con il quale si è proceduto alla sesta ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 290 del 14 dicembre 2011, con il quale si è proceduto alla settima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;


Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 30 del 5 febbraio 2019, con il quale si è proceduto all'ottava ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 274 del 17 novembre 2021, con il quale si è proceduto alla nona ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 220 del 20 settembre 2022, con il quale si è proceduto alla decima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 290 del 13 dicembre 2023, con il quale si è proceduto alla undicesima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 164 del 15 luglio 2024, con il quale si è proceduto alla dodicesima ricognizione delle risorse rese disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



Considerato che l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che «gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.»;

Considerato, altresì che il successivo comma 311 dell'art. 1 della succitata legge n. 266 del 2005 prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310, 311 e 312 della medesima legge;

Vista la nota prot. n. 504453 del 30 dicembre 2024 (acquisita al prot. DGPROGS n. 27476/2024) con la quale la Regione Abruzzo chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente all'intervento n. 5 denominato «Ristrutturazione e acquisto arredi ed attrezzature RSA di Ortona e DSB di Guardiagrele - ASL 202 di Chieti» (codice NSIS 130.130102.U.100), per un importo a carico dello Stato pari a euro 450.526,30, ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto il 15 maggio 2008, rimodulato, ai sensi della legge n. 77/2009, con delibera del commissario *ad acta* n. 48 del 9 agosto 2010;

Visto il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2022, con il quale si è proceduto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4-*quinqies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come inserito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, ad assegnare alla Regione Campania dei termini aggiuntivi per provvedere alla richiesta di ammissione al finanziamento di n. 56 interventi inseriti nell'accordo di programma integrativo sottoscritto il 23 agosto 2019, tra i quali sono ricompresi i seguenti interventi:

scheda n. 2 della ASL Napoli 1 Centro - «Realizzazione del nuovo ospedale della zona occidentale di Napoli» (codice NSIS 150.150106.U.197) per un importo a carico dello Stato pari a euro 70.300.000,00,

scheda n. 51 dell'Azienda policlinico universitaria di Caserta - «Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Acquisto delle apparecchiature per la co-

stituzione del parco tecnologico del nuovo Policlinico di Caserta» (codice NSIS 150.150908.I.065) per un importo a carico dello Stato pari a euro 23.750.000,00;

Vista la nota prot. n. 48206 del 30 gennaio 2025 (acquisita al prot. DGPROGS n. 2108/2025) con la quale la Regione Campania chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 e ss. della legge n. 266 del 2005, relativamente all'intervento denominato «Scheda n. 2 - Realizzazione del nuovo Ospedale della zona occidentale di Napoli - ASL Napoli 1 Centro» (codice NSIS 150.150106.U.197), ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto in data 23 agosto 2019, per un importo a carico dello Stato pari a euro 70.300.000,00;

Vista la nota prot. n. 521499 del 5 novembre 2024 (acquisita al prot. DGPROGS n. 23443/2024) con la quale la Regione Campania chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, relativamente all'intervento denominato «Scheda n. 51 - Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Acquisto delle apparecchiature per la costituzione del parco tecnologico del nuovo Policlinico di Caserta - Azienda policlinico universitaria di Caserta» (codice NSIS 150.150908.I.065), ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto in data 23 agosto 2019, per un importo a carico dello Stato pari a euro 23.750.000,00;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266 del 2005 come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205 del 2017, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266 del 2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con le regioni interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di finanziamento non sono state presentate al Ministero della salute, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

Regione Abruzzo - Accordo di programma sottoscritto il 15 maggio 2008, rimodulato, ai sensi della legge n. 77/2009, con delibera del commissario *ad acta* n. 48 del 9 agosto 2010, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 450.526,30;

Regione Campania - Accordo di programma sottoscritto in data 23 agosto 2019, che con decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2022 ha beneficiato del prolungamento dei termini per l'ammissione a finanziamento, di cui risultano non richiesti due interventi, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 94.050.000,00;

Vista la nota prot. n. 6990 del 14 febbraio 2025 (acquisita al prot. DGPROGS n. 3331/2025) con la quale la Regione Lombardia chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente all'intervento dell'ASST di Cremona denominato «Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (*cancer center*) - P.O. di Cremona» (codice NSIS 030.030724.H.002) inserito nel VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro sottoscritto in data 7 dicembre 2016, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 27 giugno 2018, per un importo a carico dello Stato di euro 7.030.000,00;



Vista la nota prot. n. 955152 del 9 dicembre 2025 (acquisita al prot. DGPROGS n. 21441/2025) con la quale la Regione Toscana chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005 relativamente all'intervento dell'A.O.U. Senese denominato «P.O. Le Scotte di Siena - Realizzazione nuovo edificio magazzino» (codice NSIS 090.090902.H.126) inserito nell'accordo di programma sottoscritto in data 13 giugno 2022, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 13 gennaio 2025, per un importo a carico dello Stato di euro 12.648.988,75;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266/2005 come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266/2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, come di seguito riportato:

Regione Lombardia, VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro sottoscritto in data 7 dicembre 2016, di cui risulta non aggiudicato un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a euro 7.030.000,00;

Regione Toscana, accordo di programma sottoscritto in data 13 giugno 2022, di cui risulta non aggiudicato un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato pari a euro 12.648.988,75;

Considerato che con la citata nota prot. n. 6990 del 14 febbraio 2025 (acquisita al prot. DGPROGS n. 3331/2025) la Regione Lombardia comunica la rinuncia all'intervento, ancorché aggiudicato, denominato «Adeguamento strutturale e impiantistico anatomia patologica, P.O. San Carlo Borromeo - ASST Santi Paolo e Carlo» (codice NSIS 030.030972.H.054), ricompreso nell'accordo di programma sottoscritto in data 5 luglio 2004, ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 23 dicembre 2004, per un importo a carico dello stato di euro 983.810,00 e chiede di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 310-311 e 312 della legge n. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalle norme succitate, dalla verifica congiunta con la Regione Lombardia sull'attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 5 luglio 2004 per l'intervento denominato «Adeguamento strutturale e impiantistico anatomia patologica, P.O. San Carlo Borromeo - ASST Santi Paolo e Carlo» (codice NSIS 030.030972.H.054), ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale del 23 dicembre 2004, si procederà alla revoca del corrispondente impegno di spesa, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello stato di euro 983.810,00;

Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad

un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 115.163.325,05, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, a seguito della risoluzione degli accordi di programma individuati in premessa, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a euro 115.163.325,05, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare:

euro 450.526,30, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Abruzzo in data 15 maggio 2008, rimodulato, ai sensi della legge n. 77/2009, con delibera del commissario ad acta n. 48 del 9 agosto 2010;

euro 94.050.000,00, a seguito della revoca di due interventi di cui all'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Campania in data 23 agosto 2019;

euro 7.030.000,00, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Lombardia in data 7 dicembre 2016;

euro 12.648.988,75 a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Toscana in data 13 giugno 2022;

euro 983.810,00, a seguito della revoca di un intervento di cui all'accordo di programma già sottoscritto con la Regione Lombardia in data 5 luglio 2004;

Art. 2.

1. Gli interventi relativi agli impegni di spesa revocati sono riportati per ogni singola regione nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 622



ALLEGATO A


REGIONI	<i>Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1 comma 310 Legge 266/2005, come modificato dall'art. 1, comma 436 Legge n. 205/2017</i>
ABRUZZO	450.526,30 €
CAMPANIA	94.050.000,00 €
LOMBARDIA	8.013.810,00 €
TOSCANA	12.648.988,75 €
TOTALE	115.163.325,05 €

ALLEGATO B

REGIONE ABRUZZO					
Accordo di Programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Codice intervento	Titolo intervento	Decreto di ammissione a finanziamento	Importo a carico dello Stato
15/05/2008 Rimodulato il 09/08/2010	ASL 202 di Chieti	130.130102.U.100	Ristrutturazione e acquisto arredi ed attrezzature RSA di Ortona e DSB di Guardiagrele	-	450.526,30 €
TOTALE					450.526,30 €

REGIONE CAMPANIA					
Accordo di Programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Codice intervento	Titolo intervento	Decreto di ammissione a finanziamento	Importo a carico dello Stato
23/08/2019	ASL Napoli 1 Centro	150.150106.U.197	scheda n. 2 - Realizzazione del Nuovo Ospedale della zona occidentale di Napoli	-	70.300.000,00 €
23/08/2019	Azienda Policlinico Universitaria di Caserta	150.150908.I.065	scheda n. 51 - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Acquisto delle apparecchiature per la costituzione del parco tecnologico del Nuovo Policlinico di Caserta	-	23.750.000,00 €
TOTALE					94.050.000,00 €

REGIONE LOMBARDIA					
Accordo di Programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Codice intervento	Titolo intervento	Decreto di ammissione a finanziamento	Importo a carico dello Stato
05/07/2004	ASST Santi Paolo e Carlo	030.030972.H.054	Adeguamento strutturale e impiantistico anatomia patologica, P.O. San Carlo Borromeo	23/12/2004	983.810,00 €
07/12/2016	ASST di Cremona	030.030724.H.002	Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (cancer center) - P.O. di Cremona	27/06/2018	7.030.000,00 €
TOTALE					8.013.810,00 €



REGIONE TOSCANA					
Accordo di Programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Codice intervento	Titolo intervento	Decreto di ammissione a finanziamento	Importo a carico dello Stato
13/06/2022	A.O.U. SENESE	090.090902.H.126	P.O. Le Scotte di Siena - Realizzazione Nuovo edificio Magazzino	13/01/2025	12.648.988,75 €
TOTALE					12.648.988,75 €

26A03402

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 giugno 2026.

Scioglimento della «D.S. Costruzioni - Società cooperativa», in Stimigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale


di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli esiti dell'attività di vigilanza effettuata dal revisore incaricato da questa Direzione generale, riferiti nel verbale di revisione sottoscritto in data 25 ottobre 2025, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;



Considerato che dalla suddetta attività revisionale risultava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cancellazione dall'albo nazionale, mascherando la struttura cooperativa, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota ministeriale del 12 marzo 2026, prot. d'ufficio 0056486, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 26 maggio 2026, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Roberto Mantovano, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 – tra un *cluster* di professionisti di medesima fascia – nel rispetto dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro reso dall'avv. Roberto Mantovano (giusta comunicazione pec in data 11 giugno 2026, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «D.S. Costruzioni – Società cooperativa», con sede legale in Stimigliano (RI) – c.f. 01168340576, è sciolta per atto d'Autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli (NA) il 28 giugno 1964, c.f. MNTRRT64H28F839M, domiciliato in via Montanelli n. 11 - 00195 Roma (RM).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2026

Il direttore generale: DONATO

26A03255

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Percorsi società cooperativa sociale», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Percorsi società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 10.395,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 12.815,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -14.251,00;

Considerato che in data 16 luglio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimen-



to a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Percorsi società cooperativa sociale», con sede in La Spezia (SP) (codice fiscale 01186040117), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo ne' Monti (RE) il 1° settembre 1959 (codice fiscale MRS SFN 59P01 C219P), domiciliato in Genova (GE), via Granello n. 5/7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03328

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «2 SMP società cooperativa sociale - in stato di insolvenza», in San Giovanni Suergiu e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 22 gennaio 2026, n. 5/2026 del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «2 SMP società cooperativa sociale - in stato di insolvenza»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «2 SMP società cooperativa sociale – in stato di insolvenza», con sede in San Giovanni Suergiu (SU) (codice fiscale 04052690924), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Antonella Sinozzi, nata a Cagliari (CA) il 16 giugno 1973 (codice fiscale SNZN-NL73H56B354P), ivi domiciliata in Via Solmi n. 19.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03329

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Prospettive - Centro studi di promozione sociale - Società cooperativa con sigla cooperativa sociale Prospettive in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordini delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Prospettive - Centro studi di promozione sociale - Società cooperativa con sigla cooperativa sociale Prospettive in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 8.442,00, si riscontra una massa debitoria di euro 124.452,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 116.010,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali;


Considerato che in data 19 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente,



nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Prospettive - Centro studi di promozione sociale - Società cooperativa con sigla cooperativa sociale Prospettive in liquidazione», con sede in Como (CO) (codice fiscale 02177430135), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (IS) il 18 settembre 1963 (codice fiscale PGL-LCU63P58B682T), domiciliata in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 23 giugno 2026.

Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: legge n. 199/2025);

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005 che, relativamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, di prima assunzione a decorrere dal 1° luglio 2026, dispone l'adesione automatica alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* del citato articolo, salvo quanto previsto dal comma 7-*quater*;

Visto l'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005, il quale dispone che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicitate siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente;

Visto l'art. 8, comma 9-*bis*, del decreto n. 252/2005, il quale estende, con i necessari adattamenti, il meccanismo di adesione automatica nei riguardi dei lavoratori non di prima assunzione che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;


Visto l'art. 19, comma 2, lettera *i*), del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *n-ter*), del decreto n. 252/2005, il quale attribuisce alla COVIP il compito di definire i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della COVIP;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23, recante disposizioni circa i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di alcune Autorità, tra cui la COVIP;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 22 aprile 2026;



ADOTTA
le seguenti istruzioni:

Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1. Premessa

Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: legge n. 199/2025), il legislatore ha apportato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), principalmente in materia di: modalità di adesione, prestazioni, trasferimenti e regime fiscale.

L'art. 8, comma 9, come modificato dalla legge n. 199/2025, stabilisce che «Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente».

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025 la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. La stessa decorrenza hanno le novità introdotte dalla medesima legge in materia di adesioni automatiche.

La norma di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 ha, in particolare, l'obiettivo di indirizzare i flussi contributivi relativi agli aderenti automatici verso soluzioni di investimento più coerenti con il loro profilo di rischio-rendimento. Disporre di lunghi orizzonti temporali rispetto al momento del pensionamento consente, infatti, investimenti con rendimenti attesi più elevati, pur a fronte di maggiori rischi; all'avvicinarsi del pensionamento, meccanismi automatici di riduzione dell'esposizione in strumenti rischiosi attenuano la probabilità di incorrere in perdite significative.

Le presenti istruzioni sono, quindi, volte a definire i criteri minimi di cui tenere conto nella predisposizione di percorsi o di linee di investimento nei quali investire quanto versato in relazione ad adesioni automatiche di cui al richiamato art. 8, comma 9, intervenute successivamente al 30 giugno 2026.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti istruzioni valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta, si intende per:

a) adesione automatica: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato, assunti dal 1° luglio 2026, in applicazione dell'art. 8, commi da 7 a 7-*quinquies*, del decreto n. 252/2005 e dell'art. 8, comma 9-*bis*, del medesimo decreto;

b) adesione contrattuale: l'adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso;

c) adesioni non esplicite: le adesioni automatiche di cui alla lettera *a*);

d) adesione tacita: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione prima della riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando;

e) life cycle: i percorsi e le linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti;

f) glide path: i percorsi di riduzione automatica del rischio nel tempo.

3. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni trovano applicazione alle forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva e in regime di contribuzione definita, aperte alla raccolta di nuove adesioni, quali: fondi pensione negoziali e preesistenti, rivolti a lavoratori dipendenti, e fondi pensione aperti con adesione su base collettiva.

In particolare, le presenti istruzioni riguardano:

- i contributi e il TFR maturando dei lavoratori del settore privato assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026 che risultino aderenti automaticamente alla previdenza complementare ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005;

- i contributi e il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito di nuova assunzione dal 1° luglio 2026, che già risultino aderenti a una forma pensionistica complementare e che non esprimano alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR nei termini di cui all'art. 8, comma 9-*bis*.

Nel caso di adesioni automatiche di lavoratori dipendenti del settore privato che beneficino di contributi contrattuali secondo le previsioni dei contratti collettivi di riferimento, a detti contributi si applicano le presenti istruzioni. Nel caso di adesioni contrattuali di lavoratori dipendenti che rinunciano all'adesione automatica secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7-*quater*, i contributi contrattuali seguono le previsioni dei contratti collettivi di riferimento.

I fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 applicano le presenti istruzioni solo ai lavoratori dipendenti del settore privato che aderiscano agli stessi in modo automatico. Ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui sopra continua, infatti, ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, restando pertanto gli stessi estranei alle novità introdotte nel decreto n. 252/2005 in tema di adesioni automatiche (così come in precedenza non interessati dalle norme di cui al decreto n. 252/2005 sulle adesioni con modalità tacita).

A far data dal 1° luglio 2026 le forme pensionistiche complementari, al fine di raccogliere adesioni automatiche, dovranno risultare coerenti con le presenti istruzioni, secondo quanto previsto nel paragrafo 10.



Nel caso in cui la forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del decreto n. 252/2005 non sia idonea a raccogliere adesioni automatiche - in assenza di diverse forme pensionistiche complementari di natura collettiva adeguate alle presenti istruzioni e di possibile destinazione per il singolo lavoratore - la forma residuale di destinazione delle adesioni automatiche, alla quale saranno destinati sia il TFR sia i flussi contributivi previsti dagli accordi, è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata COMETA.

Considerato che le nuove disposizioni trovano applicazione alle adesioni successive al 30 giugno 2026, le stesse non riguardano le quote di TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato che, in qualità di aderenti taciti ai sensi della previgente disciplina, risultino già titolari di una posizione presso una forma pensionistica complementare.

Resta inoltre ferma l'applicazione della disciplina previgente, contenuta nell'art. 8 del decreto n. 252/2005, relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione.

4. Percorsi o linee di investimento *life cycle*

I percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 si configurano come opzioni di investimento basate sull'adozione di una strategia di allocazione del portafoglio di tipo *life cycle*. Esse sono riconducibili alle seguenti tipologie:

a) percorsi di investimento che attuano la riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante passaggi automatici tra comparti distinti, in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti;

b) percorsi di investimento che attuano la riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante combinazioni predefinite di comparti, le cui rispettive quote percentuali variano nel tempo in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti;

c) linee di investimento che attuano la riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi sulla base dell'avvicinamento a una scadenza predefinita (c.d. *target date*), di norma corrispondente alla fascia temporale nella quale ricade la data di pensionamento di una specifica coorte di aderenti.

5. Riduzione del rischio (*glide path*)

Le modalità di attuazione dei percorsi e delle linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 sono definite tenendo conto delle caratteristiche della platea destinataria della forma pensionistica complementare e dei suoi bisogni previdenziali, nel rispetto dei criteri minimi di seguito rappresentati, con l'obiettivo di accompagnare l'aderente fino al momento del pensionamento.

La riduzione nel tempo dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi (*glide path*) avviene in modo graduale e automatico, compatibilmente con l'opzione di

investimento adottata, assicurando la coerenza dell'investimento previdenziale rispetto all'età o all'orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia degli aderenti.

Il *glide path* è articolato in fasce temporali distinte (fasi), in accordo con l'evoluzione delle esigenze previdenziali degli aderenti, avendo cura di evitare discontinuità significative nel profilo di rischio-rendimento tra una fascia temporale e la successiva.

Le forme pensionistiche definiscono in autonomia il *glide path* tenendo conto di quanto segue:

- nella fase iniziale, intesa come quella destinata agli aderenti che ricadono nella fascia di età più giovane, l'investimento in titoli di capitale detenuti direttamente e indirettamente è almeno pari al 50 per cento della posizione individuale accumulata; ciò al fine di beneficiare di aspettative di rendimenti più elevati disponendo di orizzonti di investimento lunghi per il recupero di eventuali perdite;

- nella fase finale, intesa come quella destinata agli aderenti prossimi al pensionamento, l'investimento in titoli di capitale detenuti direttamente e indirettamente è non superiore al 20 per cento, al fine di ridurre la volatilità dei risultati e di preservare meglio il montante accumulato;

- nelle fasi intermedie, la componente di titoli di capitale viene ridotta secondo una traiettoria prefissata di avvicinamento alla fase finale.

La durata della fase iniziale, delle fasi intermedie e della fase finale sono individuate tenendo conto che:

- l'orizzonte temporale della fase iniziale non può superare il quindicesimo anno antecedente al pensionamento;

- l'orizzonte temporale della fase finale non può essere superiore a cinque anni.

In tutte le fasi, l'investimento in strumenti rischiosi diversi dai titoli di capitale (ad esempio, fondi di investimento alternativi), deve seguire criteri prudenziali e coerenti con le diverse fasce temporali del *glide path*; nella fase finale, in ragione del loro minore grado di liquidabilità, tali investimenti si attestano su livelli particolarmente contenuti, anche tenendo conto della componente detenuta in titoli di capitale.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo a), il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica della posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri tra comparti distinti caratterizzati da una quota di investimenti in strumenti rischiosi progressivamente minore, secondo una traiettoria predefinita di passaggio da un comparto all'altro.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo b), il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica della posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri nella combinazione di comparti seguendo l'aggiustamento delle rispettive quote percentuali in funzione della riduzione del rischio; ciò non comporta quindi il trasferimento dell'intera posizione individuale dell'aderente.

Coerentemente con la tipologia di *life cycle* adottata, sono resi disponibili comparti adeguati sotto il profilo della numerosità e della diversificazione del profilo rischio-rendimento, al fine di consentire la costruzione di un percorso di riduzione del rischio coerente con i criteri sopra indicati.



A tal fine possono essere impiegati sia comparti finanziari sia, laddove consentito dalla normativa vigente, comparti di tipo assicurativo. In ogni caso, i comparti devono risultare coerenti – in termini di profilo di rischio, composizione degli investimenti e orizzonte temporale – con la fascia temporale del *glide path* in cui sono impiegati.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo *c*), il *glide path* è realizzato all'interno della linea di investimento stessa attraverso una progressiva riallocazione del portafoglio verso gli strumenti meno rischiosi, secondo una traiettoria di riduzione del rischio in funzione dell'avvicinamento alla *data target*.

Per tali opzioni *target date* è previsto un numero di linee idonee a coprire il periodo di partecipazione degli aderenti raggruppati per coorti omogenee per età anagrafica o per orizzonte temporale al pensionamento. L'assegnazione dell'aderente alla linea corrispondente avviene automaticamente sulla base della coorte anagrafica di appartenenza.

6. Modalità di riallocazione e ribilanciamento

Per le opzioni *life cycle* di tipo *a*) e *b*), sono stabilite le modalità con cui si procede alla riallocazione automatica della posizione individuale maturata e dei versamenti futuri tra comparti distinti o tra combinazioni di comparti, che può essere immediata, al raggiungimento delle scadenze prefissate, ovvero graduale. In ogni caso, la composizione degli investimenti della posizione individuale deve rimanere coerente con il *glide path*.

Per le opzioni *life cycle* di tipo *b*), la forma pensionistica, laddove rilevi deviazioni ritenute significative, rispetto alla traiettoria predefinita di riduzione del rischio, attua meccanismi di ribilanciamento, idonei a mantenere la coerenza della posizione complessiva con l'età anagrafica o con l'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti. A tal fine, andrà effettuata una verifica periodica, almeno su base annuale, del peso assunto da ciascun comparto nella composizione della posizione individuale dell'aderente.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo *c*), il rispetto del *glide path* viene assicurato monitorando nel tempo la coerenza dell'*asset allocation* della linea rispetto alla sua durata predefinita.

Qualora al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia l'aderente decida di mantenere la posizione nella fase di accumulo, la stessa resta investita secondo quanto previsto per la fase finale del *glide path*. L'aderente può in ogni caso manifestare una scelta diversa.

7. Costi

Gli eventuali costi a carico degli aderenti, legati all'attivazione dei percorsi e delle linee di investimento *life cycle* e ai meccanismi di riallocazione automatica e di ribilanciamento, sono limitati al solo recupero delle spese amministrative. Non sono previsti costi amministrativi definiti in funzione dell'ammontare delle somme oggetto di riallocazione automatica o di ribilanciamento.

8. Modifiche sulle modalità di allocazione

L'aderente automatico può decidere in ogni momento di modificare l'opzione di investimento relativa all'adesione automatica, scegliendo una diversa modalità di allocazione della posizione individuale e dei versamenti futuri, ovvero di trasferire l'intera posizione individuale in altro comparto o combinazione di comparti (*switch*) previsti dalla medesima forma pensionistica, anche in deroga al periodo minimo di permanenza di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione automatica. In tali casi le regole di allocazione dipendono dalla scelta esplicita dell'aderente.

9. Informativa

Nel caso di adesioni automatiche, la forma pensionistica di destinazione dovrà prontamente provvedere a informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linea di investimento in cui sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione.

In detta prima informativa saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

Tutti gli iscritti alla forma pensionistica complementare dovranno essere informati dell'avvenuta attivazione dei percorsi o linee di investimento *life cycle* per le adesioni automatiche successive al 30 giugno 2026 e dovrà essere consentito loro di accedere a detti percorsi o linee di investimento sia per i contributi e i flussi futuri di TFR sia per le posizioni individuali già accumulate, a prescindere dal periodo di permanenza nel comparto attuale. Tale informativa potrà essere inserita in forma di avviso sul sito web della forma pensionistica complementare e nell'area riservata. Data la rilevanza della novità, di quanto sopra andrà poi data notizia anche nel «Prospetto delle prestazioni pensionistiche-fase di accumulo» che sarà trasmesso nel 2027. Ulteriori forme di pubblicità sono rimesse alla discrezionalità delle forme pensionistiche.

10. Comunicazioni alla COVIP e periodo transitorio.

Rispetto a quanto previsto nelle presenti istruzioni, le forme pensionistiche di cui al par. 3 possono trovarsi in una di queste situazioni:

a) risultano adeguate a quanto previsto nelle presenti istruzioni;

b) non risultano ancora adeguate alle presenti istruzioni, ma dispongono di almeno due linee di investimento caratterizzate da profili di rischio-rendimento differenziati, nelle quali investire i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni automatiche e si impegnano ad adeguarsi alle presenti istruzioni entro il 30 giugno 2027;

c) non si trovano in nessuna delle precedenti situazioni.

Entro il 30 giugno 2026, tutte le suddette forme pensionistiche danno notizia sull'area pubblica del sito web circa la loro idoneità o meno a raccogliere, a far tempo dal 1° luglio 2026, le adesioni automatiche, coerentemente con quanto previsto nel presente paragrafo.



Entro il 15 luglio 2026, tutte le suddette forme pensionistiche trasmettono una comunicazione alla COVIP circa la situazione in essere al 1° luglio 2026, come di seguito specificato.

Le forme pensionistiche di cui alla lettera *a)* attestano la sussistenza delle condizioni per poter accogliere le adesioni automatiche e possono raccogliere sin da subito tali adesioni. Entro il 31 luglio 2026, tali forme trasmettono poi alla COVIP lo statuto/regolamento modificato, conformemente alle indicazioni operative di prossima emanazione.

Le forme pensionistiche di cui alla lettera *b)* attestano la sussistenza delle condizioni per poter accogliere le adesioni automatiche, nonché l'impegno ad adeguarsi alle presenti istruzioni entro il termine del periodo transitorio. Nelle more dell'adeguamento alle presenti istruzioni, tali forme possono raccogliere le adesioni automatiche fin dal 1° luglio 2026, collocando gli iscritti nel comparto più adeguato in funzione dell'età anagrafica degli stessi.

Entro il 31 luglio 2026, tali forme trasmettono alla COVIP lo statuto/regolamento modificato conformemente alle indicazioni operative di prossima emanazione, adattando l'articolato alle effettive modalità con le quali intendono investire i flussi contributivi delle adesioni automatiche nel periodo transitorio; nello statuto/regolamento è altresì chiarito che si tratta di disposizioni transitorie ed è disciplinato quanto previsto al termine della fase transitoria per le adesioni automatiche nel frattempo raccolte.

Entro il 31 luglio 2026, le forme pensionistiche di cui alla lettera *b)* diffondono adeguata informativa agli aderenti che, a seguito dell'adeguamento alle presenti istruzioni, subiranno modifiche alle politiche di investimento nelle quali sono, o saranno, investiti i contributi e le quote di TFR dei medesimi.

Al termine del processo di adeguamento, e comunque entro il termine massimo del periodo transitorio, tali forme trasmettono alla COVIP lo statuto/il regolamento modificato, conformemente alle indicazioni operative di prossima emanazione.

Qualora, nel corso del periodo transitorio, tali forme verificano che non sussistono le condizioni per adeguarsi alle presenti istruzioni entro il termine del periodo transitorio, ne danno tempestiva comunicazione alla COVIP, rappresentando le ragioni che impediscono l'adeguamento, nonché le iniziative che intendono adottare, anche al fine di tutelare i soggetti che abbiano nel frattempo aderito automaticamente. Le stesse provvedono altresì ad adeguare lo statuto/regolamento alla situazione che si è venuta a determinare. Dal momento della comunicazione tali forme sono assimilate a quelle di cui alla lettera *c)*.

Le forme pensionistiche di cui alla lettera *c)* non possono raccogliere adesioni automatiche. Le stesse, tuttavia, possono rientrare in un momento successivo in una delle situazioni di cui alla lettera *a)* o, fermo restando il termine del periodo transitorio (30 giugno 2027), alla lettera *b)*. A tale fine, trasmettono alla COVIP una comunicazione che attesta la nuova situazione insieme allo statuto/regolamento modificato, secondo le procedure previste per le forme di cui alla lettera *a)* o *b)*.

Nel corso del periodo transitorio, le modifiche agli statuti/regolamenti potranno essere adottate, laddove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli organi di Governo delle forme pensionistiche e sono trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 10, 21, 34 e 36 del regolamento sulle procedure, di cui alla deliberazione COVIP del 19 maggio 2021.

Le forme pensionistiche di cui alle lettere *a)* e *b)* provvedono altresì ad adeguare la Nota informativa, in coerenza con le modifiche apportate agli statuti/regolamenti.

Roma, 23 giugno 2026

Il Presidente: PEPE

Il Segretario: NISPI LANDI

26A03271

DELIBERA 25 giugno 2026.

Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025);

Viste, in particolare, le modifiche recate dalla legge n. 199/2025 all'art. 11 del decreto n. 252/2005 in tema di prestazioni pensionistiche;


Visto il comma 3-*bis* dell'art. 11 del decreto n. 252/2005, il quale prevede la possibilità di erogare, in luogo della rendita vitalizia, prestazioni pensionistiche di previdenza complementare nella forma della rendita a durata definita, dei prelievi liberamente determinabili e della erogazione frazionata;

Visti i commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqües* dell'art. 11 del decreto n. 252/2005, recanti la disciplina delle nuove prestazioni pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *i)*, del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *n-bis)*, del decreto n. 252/2005, il quale attribuisce alla COVIP il compito di definire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante accumulato nelle prestazioni pensionistiche complementari in forma di erogazione frazionata;



Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della COVIP;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23, recante disposizioni circa i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di alcune autorità, tra cui la COVIP;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di pubblica consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 6 maggio 2026;

ADOPTA
le seguenti istruzioni:

Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1. Premessa.

L'art. 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: legge n. 199/2025) ha apportato rilevanti modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), in tema di prestazioni pensionistiche complementari.

Considerato l'impatto delle nuove disposizioni, si è rilevata l'esigenza di procedere all'emanazione di indicazioni di carattere generale su tutte le nuove prestazioni, al fine di definire un quadro di riferimento iniziale volto a consentirne l'applicazione omogenea da parte di tutte le forme di previdenza complementare e, al contempo, la gestione ordinata delle attività di adeguamento.

In particolare, la legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni, espressamente qualificate come «pensionistiche», quali: la «rendita a durata definita», i «prelievi liberamente determinabili» e la «erogazione frazionata del montante accumulato».

2. Ambito di applicazione.

Come previsto dall'art. 11, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005, le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche, introdotte dalla legge n. 199/2025, sono erogabili dalle sole forme a contribuzione definita.

Trattandosi di novità recate alla disciplina di cui al decreto n. 252/2005, le suddette prestazioni sono fruibili da parte di quegli aderenti cui si applica tale decreto.

Le stesse, pertanto, non sono erogabili ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risultino iscritti ai fondi di categoria loro dedicati, considerato che agli stessi continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai sensi di quanto ancora previsto dall'art. 23, comma 6, del decreto n. 252/2005. Tali soggetti potranno comunque beneficiarne, ove trasferiscano la posizione individuale in altra forma pensionistica complementare.

3. Le nuove prestazioni pensionistiche.

Le nuove prestazioni pensionistiche, previste dal comma 3-bis dell'art. 11, sono alternative alla rendita vitalizia e sono così disciplinate:

la rendita a durata definita è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;

per prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita;

l'erogazione frazionata del montante accumulato è una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni. A tale proposito, è stato attribuito alla COVIP il compito di stabilire la periodicità e il numero minimo di rate in cui è frazionabile il montante anzidetto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge n. 199/2025, le nuove prestazioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026. Tuttavia, nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge n. 62/2026, la decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato è stata rinviata al 31 ottobre 2026; tale modifica, già approvata, entrerà a vigore a breve con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di conversione.

Ne deriva, pertanto, che a partire dal 1° luglio 2026 tutte le forme pensionistiche complementari interessate dalle nuove disposizioni saranno tenute a consentire agli aderenti di richiedere la «rendita a durata definita», e i «prelievi liberamente determinabili», mentre dal 31 ottobre 2026 potrà essere richiesta anche l'«erogazione frazionata del montante accumulato».

4. Prestazioni pensionistiche: disciplina comune.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

a) capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3;

b) rendita vitalizia;

c) rendita a durata definita;

d) prelievi liberamente determinabili;

e) erogazione frazionata;

f) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera a) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da b) a e), si evidenzia che le tipologie di prestazioni da c) a e) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono



essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare. L'opzione per la rendita vitalizia è esercitabile successivamente sia presso la forma pensionistica in essere sia presso un'altra forma pensionistica complementare a cui trasferire il montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima. Le forme pensionistiche definiscono le condizioni e i criteri per accedere alla rendita vitalizia in tali situazioni.

Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello *switch* di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello statuto o nel regolamento del fondo.

L'erogazione di una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, non consente inoltre di versare ulteriore contribuzione alla forma pensionistica, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR. In tale situazione, le prerogative derivanti dal versamento di tali importi e di eventuali ulteriori contribuzioni sono da considerarsi distinte da quelle della prestazione pensionistica complementare al quale lo stesso ha acceduto.

L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è, inoltre, cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.

In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-*bis*, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. È, pertanto, necessario acquisire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione, che può consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate.

Le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-*bis*, sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione. Tale montante è investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine.

Nella fase di fruizione di tali prestazioni, possono essere utilizzati anche comparti già previsti dalla forma pensionistica per la fase di accumulo.

Le forme pensionistiche provvedono all'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-*bis*, entro il termine indicato dallo statuto/regolamento e, comunque, entro e non oltre sei mesi.

All'erogazione diretta delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-*bis*, non trova applicazione l'art. 7-*bis* del decreto n. 252/2005, non ricorrendo le relative condizioni.

I costi che saranno addebitati per l'erogazione delle prestazioni dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

5. Caratteristiche delle nuove prestazioni.

Rendita a durata definita.

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

Ancorché la norma non lo precisi si ritiene che, qualora sia previsto dalla forma pensionistica, la stessa sia erogata, su richiesta dell'aderente, per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso all'età di esercizio dell'opzione.

Circa le modalità di calcolo della durata standard della suddetta rendita, il comma 3-*ter* dell'art. 11 prevede che la vita attesa residua corrisponda al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto.

In merito alla periodicità del frazionamento, si ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l'eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese né superiore all'anno. La forma pensionistica può inoltre limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa.

L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde un prefissato numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa.

Prelievi liberamente determinabili.

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell'aderente di sceglierne l'importo e la tempistica. Al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti e per un ammontare esiguo, le forme pensionistiche possono definire l'intervallo minimo tra una richiesta e l'altra e l'importo minimo erogabile.



Come previsto dal comma 3-*quater* dell'art. 11, i prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita.

Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, la rendita teorica da prendere a riferimento è con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

L'aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può quindi chiedere l'erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

Si assume, sul piano generale, come importo massimo prelevabile in ogni momento la differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati. Al fine di tener conto dei risultati della gestione finanziaria nel frattempo maturati, l'ammontare massimo prelevabile può essere calcolato come la differenza tra il montante in gestione, che è al netto dei prelievi effettuati, e il montante teorico che si avrebbe alla data di liquidazione del prelievo sulla base di uno sviluppo dello stesso che considera i risultati effettivamente maturati dalla gestione e, in luogo dei prelievi, l'erogazione delle rate di rendita teorica a ogni ricorrenza annuale.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote – posto che a ciascuna rata di rendita teorica corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate – l'importo massimo che può essere prelevato è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

Erogazione frazionata.

L'erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario. La durata del periodo di erogazione è scelta dall'aderente tenendo conto del limite normativo secondo cui il periodo di erogazione non può essere inferiore a cinque anni. Il montante residuo resta comunque investito fino al completo esaurimento dell'erogazione.

In merito alla periodicità del frazionamento, si ritiene rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l'eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli aderenti, fermo restando che non è possibile prevedere una cadenza della rateazione inferiore al mese né superiore all'anno. La

forma pensionistica può inoltre limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti inferiore a un importo minimo individuato dalla stessa.

Al momento dell'esercizio dell'opzione l'aderente deve indicare il numero di anni di durata dell'erogazione e la periodicità dell'erogazione.

L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

Con riferimento alle forme di previdenza complementare che adottano una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate. L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa.

6. Informativa sulle nuove prestazioni.

Nelle more di aggiornare le «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza» di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020, modificata con deliberazione del 25 febbraio 2021, si forniscono di seguito alcune indicazioni minimali alle quali le forme pensionistiche devono attenersi.

Sotto un profilo generale, al fine di informare gli aderenti in merito alle novità introdotte, andrà predisposta una sintetica comunicazione da inserire all'interno del sito *web* - area pubblica.

Le forme pensionistiche, al fine di consentire una valutazione consapevole delle alternative disponibili al momento dell'accesso alla fase di erogazione, assicurano altresì un'adeguata informativa sulle nuove tipologie di prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-*bis*.

L'informativa è resa in modo chiaro, completo e coerente ed evidenzia gli elementi caratterizzanti ciascuna tipologia di prestazione, anche in termini differenziali rispetto alle altre opzioni disponibili, avendo a riferimento, ad esempio:

la variabilità dell'importo delle prestazioni (rischio di investimento);

il rischio che la durata della vita del beneficiario sia superiore alla speranza di vita (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile;

il rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento;

la riscattabilità del montante residuo da parte dei soggetti indicati dal beneficiario;

le differenze nei regimi fiscali applicabili.

Con riferimento alle nuove tipologie di prestazioni, l'informativa evidenzia altresì che:

la posizione individuale rimane investita presso la forma pensionistica;



le diverse tipologie di prestazioni non sono combinabili tra di loro né con la rendita vitalizia;

non è possibile proseguire la contribuzione;

non possono essere esercitate le prerogative tipiche della fase di accumulo, con eccezione dello *switch* di comparto;

la scelta effettuata dall'aderente in ordine alla tipologia di prestazione è irrevocabile, salvo il caso in cui lo stesso opti successivamente per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia;

al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente individua i soggetti che possono riscattare il montante residuo in caso di decesso.

L'informativa chiarisce, inoltre, le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento, quali:

per la rendita a durata definita, i criteri di determinazione della durata, commisurata – salvo quanto diversamente previsto – alla vita attesa residua dell'aderente, le modalità di calcolo dell'importo delle rate nonché di scelta della periodicità delle stesse;

per i prelievi liberamente determinabili, le modalità di esercizio della facoltà di prelievo e i criteri di determinazione dell'importo massimo prelevabile, in relazione alle rate teoriche maturate, nonché gli effetti dei prelievi sul montante residuo;

per l'erogazione frazionata, le modalità per scegliere la durata della prestazione, nel rispetto del limite minimo previsto (cinque anni), e la periodicità della stessa, nonché i criteri di calcolo delle rate;

le condizioni e le modalità per l'eventuale conversione del montante residuo in rendita vitalizia.

I costi eventualmente applicati alle diverse tipologie di prestazioni sono rappresentati in maniera facilmente comprensibile, specificando la tipologia di costo e le modalità di imputazione.

Con riferimento alla fase di adesione, tali informazioni andranno inserite in un apposito supplemento della nota informativa dedicato alle prestazioni pensionistiche. Detto supplemento andrà trasmesso alla COVIP secondo le indicazioni della Sezione III, par. 4, sottoparagrafo «Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti della nota informativa» delle «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza» e pubblicato sul sito *web* della forma pensionistica.

Andrà inoltre opportunamente integrato il documento sulle rendite, con specifiche di maggior dettaglio ed esempi, chiarendo che fa riferimento anche alle nuove prestazioni.

In relazione all'informativa in corso di partecipazione, anche le comunicazioni agli aderenti dovranno essere opportunamente integrate. Si fa riferimento, in particolare, ai contenuti della sezione «Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia» del «Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo», da inviare agli aderenti ai quali mancano tre o meno anni alla presumibile età di pensionamento di vecchiaia. In tale ambito, il paragrafo «Tipologie di rendite previste» darà evidenza

anche delle nuove prestazioni e delle relative caratteristiche, nonché indicazioni in merito a dove trovare, sul sito *web* – area pubblica, il citato supplemento alla nota informativa.

Dovranno essere altresì aggiornati i contenuti dell'area riservata con riguardo alle «Informazioni utili nel corso della fase di accumulo» e «Novità intervenute nel corso dell'anno».

7. Periodo transitorio e comunicazioni alla COVIP.

Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, anche per il tramite delle funzionalità dell'area riservata dei siti *web*, è previsto un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni, ma, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 4, possono procedere alla liquidazione e all'erogazione delle nuove prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento.

Di tale situazione, le forme pensionistiche forniscono chiara evidenza nell'ambito del supplemento di cui al paragrafo 6, nel documento sulle rendite e nei moduli di richiesta delle prestazioni.

Analogamente a quanto avviene tipicamente per le altre tipologie di prestazione, l'iscritto potrà comunque revocare la scelta prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo.

Il periodo transitorio non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Le forme sono comunque chiamate a procedere all'adeguamento con la massima tempestività possibile; del pari, sono chiamate a procedere con tempestività, una volta adeguati i sistemi e i processi operativi interni, all'erogazione delle prestazioni che sono state richieste durante il periodo transitorio.

Dell'avvenuto adeguamento le forme pensionistiche complementari danno informativa agli interessati e comunicazione alla COVIP.

Le forme pensionistiche trasmettono alla COVIP, entro il 31 luglio 2026, lo statuto/il regolamento modificato, conformemente alle indicazioni operative di prossima emanazione.

Le modifiche agli statuti/regolamenti potranno essere adottate, laddove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche e sono trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione, ai sensi degli articoli 10, 21, 29, 34 e 36 del regolamento sulle procedure, di cui alla deliberazione COVIP del 19 maggio 2021.

Roma, 25 giugno 2026

Il Presidente: PEPE

Il segretario: NISPI LANDI

26A03313



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Coverlam»

Estratto determina IP n. 408 del 18 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVERAM 5MG/5MG TABLETS 30 TABLETS dalla Grecia con numero di autorizzazione 68636/12/08-10-2018, intestato alla società Servier Hellas Pharmaceutique LTD Fragkoklissias 7 151 25 Maroussi e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie 905 Route De Saran 45520 Gidy - Francia, da Servier (Ireland) Industries LTD. Gorey Road Arklow - Co. Wicklow - Irlanda e da Anphar Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. UL. Annapol 6B 03-236 Warsaw - Polonia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: COVERLAM «5 mg/5 mg compresse» 1 contenitore pp da 30 compresse.

Codice A.I.C.: 053077018 (in base 10) 1LMT0U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di perindopril arginina e 5 mg di amlodipina;

eccipienti: lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470B), cellulosa microcristallina (E460), silice colloidale anidra (E551).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; MEDEZIN Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstancinów Łódzki, 95-050, Polonia;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato, 1 20032 - Cormano (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: COVERLAM «5 mg/5 mg compresse» 1 contenitore pp da 30 compresse.

Codice A.I.C. : 053077018.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: COVERLAM «5 mg/5 mg compresse» 1 contenitore pp da 30 compresse.

Codice A.I.C. : 053077018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7-febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03331

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di spore di *bacillus clausii*, «Enterogermina».

Estratto determina AAM/PPA n. 372/2026 del 25 giugno 2026

È autorizzata la seguente variazione relativamente al medicinale ENTEROGERMINA (A.I.C. n. 013046) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. numeri:

013046091 - «6 miliardi/2 g polvere per sospensione orale» - 10 bustine;

013046103 - «6 miliardi/2 g polvere per sospensione orale» - 20 bustine;

013046115 - «6 miliardi/2 g polvere orale» - 9 bustine pet/al/pe da 2 g;

013046127 - «6 miliardi/2 g polvere orale» - 12 bustine pet/al/pe da 2 g;

013046139 - «6 miliardi/2 g polvere orale» - 18 bustine pet/al/pe da 2 g;

013046141 - «6 miliardi/2 g polvere orale» - 24 bustine pet/al/pe da 2 g.

1 variazione di tipo II, C.I.4: armonizzazione del testo del paragrafo n. 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto del dosaggio da 6 miliardi polvere per sospensione orale e polvere orale, al testo già approvato per i dosaggi da 2 e 4 miliardi nell'ambito della procedura VN2/2024/83.

È di conseguenza approvata la modifica del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del Prodotto delle seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

6 miliardi/2 g polvere Orale (AIC n. 013046115, 127, 139, 141);

6 miliardi/ 2 g polvere per sospensione orale (A.I.C. n. 013046091, 103).

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla presente determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2026/53.


Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l., codice fiscale 13445820155, con sede legale e domicilio fiscale viale L. Bodio n. 37/B - 20158, Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente Estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03332



CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo al Buono per un buono sei mesi

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) - con riguardo ai buoni fruttiferi postali della tipologia Buono per un buono sei mesi, sottoscrivibili esclusivamente da persone fisiche maggiori di età fino ad un massimo di 50.000 euro per singolo cliente - rende noto che, a partire dal 7 luglio 2026, a differenza di quanto previsto sino a detta data, gli eventuali rimborsi anticipati, totali o parziali, consentono la sottoscrizione di ulteriori buono per un buono sei mesi, sino a concorrenza del sopracitato limite massimo.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it sono a disposizione il foglio informativo e la scheda di sintesi del Buono per un buono sei mesi, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle modalità di collocamento, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A03426

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 6 luglio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Annullamento Atti illegittimi AdER incluse Ipotecche e procedure esecutive»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Anzio (RM) - via Tito Livio n. 25.

26A03462

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 6 luglio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Formale rinuncia unilaterale al credito deteriorato cancellato dal bilancio con liberazione del debitore»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Anzio (RM) - via Tito Livio n. 25.

26A03463

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca decreto del 15 marzo 2024, di revoca del contributo attribuito al Comune di Nicotera per la realizzazione dell'intervento denominato «Variante esterna centro abitato».

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 giugno 2026, è stato revocato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2024 di revoca del contributo attribuito al Comune di Nicotera per la realizzazione dell'intervento denominato «Variante esterna centro abitato» ai sensi dell'art. 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004.

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito della Ragioneria generale dello Stato al seguente *link*: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/trasferimenti_finanziari_a_carico_del_bilancio/trasferimenti_in_favore_di_enti_vari/

26A03399

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Rimodulazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per gli anni dal 2026 al 2030, nonché delle risorse residue non utilizzate relative all'anno 2025.


Si comunica che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026, adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stata disposta la rimodulazione delle risorse del fondo di cui all'art. 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successive modificazioni, per gli anni dal 2026 al 2030, nonché delle risorse residue del medesimo fondo non utilizzate relative all'anno 2025.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi della normativa vigente.

26A03342

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-155) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 0 7 *

€ 1,00

